

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	14
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	15
DIFESA (IV)	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	20
FINANZE (VI)	»	35
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	88
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	95
AFFARI SOCIALI (XII)	»	109

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	166
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	226
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	227

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.55 alle 20.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Acquirente Unico SpA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche

4

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 marzo 2017.

Audizione dei rappresentanti di Acquirente Unico SpA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	9
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	10
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	6
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	7
Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 13.30.

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 13.40

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, previsto per il 20 marzo, era stato rinviato a lunedì 27 marzo per permettere alla V Commissione di acquisire la relazione tecnica dal Governo ed esprimere il proprio parere alla Commissione e non direttamente all'Assemblea. La V Commissione ha fatto sapere oggi per le vie brevi che sarà in condizioni di esprimere il suddetto parere soltanto la prossima settimana, una volta acquisita la citata relazione tecnica.

Se la Commissione concorda, scriverò quindi alla Presidente della Camera per rappresentarle l'esigenza di rinviare di una ulteriore settimana l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione concorda.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del suo gruppo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.

(Seguito dell'esame e conclusione)..

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono pervenuti il nulla osta della II Commissione e il parere favorevole con osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte altresì che la V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, assicura che i relatori terranno conto delle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Formula, anche a nome del relatore Matteo Bragantini, la seguente proposta di coordinamento del testo: *all'articolo 2, comma 2: al quarto periodo, le parole: « da realizzarsi » sono soppresse, le parole: « al fine di accompagnare il processo di trasferimento, » sono soppresse e le parole: « al fine di definire e regolare i profili successori, anche in relazione ai beni » sono sostituite dalle seguenti: « definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni »; al quinto periodo, le parole: « assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione » sono sostituite dalle seguenti: « prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrichi ad essi il minor disagio possibile ».*

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta dei relatori di coordinamento del testo e delibera di conferire il mandato ai relatori, deputati Marilena Fabbri e Matteo Bragantini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscichio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Piscichio.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea con votazioni, è necessario rinviare il seguito dell'esame preliminare ad altra seduta con lo svolgimento degli interventi dei deputati iscritti a parlare.

La Commissione prende atto.

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.

C. 2019 Santerini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, di chiara concluso l'esame preliminare del

provvedimento. Avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a lunedì 3 aprile prossimo, alle ore 14.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

ALLEGATO 1

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali (Nuovo testo C. 2950 Ascani).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali;

evidenziato in proposito che la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, mentre la loro valorizzazione rientra tra le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

rilevato che tale riparto di competenze è stato confermato da una costante giurisprudenza costituzionale, anche successivamente all'adozione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

considerato che alla luce di quanto premesso, andrebbe previsto il coinvolgimento delle Regioni in riferimento al procedimento di adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 1, con i quali sono disciplinati, rispettivamente, la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, e i buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi;

sottolineato che all'articolo 3 si prevede che nella sezione speciale del Registro ivi previsto siano iscritte le imprese culturali e creative « di cui agli articoli 1 e 2 », mentre sembrerebbe più opportuno, al fine di evitare dubbi interpretativi, far riferimento al possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 ai fini dell'iscrizione delle imprese nel Registro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 1, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa, in riferimento all'adozione dei decreti ministeriali ivi disciplinati, avendo cura di adeguare i termini previsti per l'adozione dei decreti medesimi.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. (Nuovo testo C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4144, approvata in testo unificato, dal Senato, e abb., recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », come risultante dall'esame degli emendamenti;

considerato che l'articolo 1 modifica l'articolo 2 della n. 394 del 1991 (legge quadro), disponendo, in particolare, con il nuovo comma 5-ter dell'articolo 2 della legge quadro, inserito dall'articolo 1 in esame, che alle aree del territorio nazionale rientranti nella rete « Natura 2000 » si applicano le norme del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

osservato che il successivo comma 5-quinquies del medesimo articolo 2 della legge quadro, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, consente di affidare in gestione agli enti gestori delle aree protette le aree esterne al territorio nazionale rientranti nella rete « Natura 2000 » (di cui al precedente comma 5-ter);

richiamato che per le aree esterne in questione la norma nulla prevede in ordine ai criteri per la loro delimitazione, mentre l'individuazione delle aree contigue

« ed esterne » al territorio dei parchi nazionali, che hanno finalità di zona di transizione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 della legge quadro, inserito dall'articolo 5 della proposta di legge, avviene d'intesa con la regione;

preso atto che l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, oltre a sopprimere l'articolo 3 della legge quadro, che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, sostituisce l'articolo 4 della legge quadro, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, nell'ambito del quale si prevede il cofinanziamento regionale attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente;

rilevata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, relativamente alla procedura per l'approvazione di tale Piano;

osservato che l'articolo 2-bis consente di definire, nell'ambito delle aree protette, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, demandando tale disciplina a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

rilevata l'esigenza, in proposito, di valutare la coerenza del citato articolo

2-bis con i principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto, considerato che tale articolo 2-bis demanda l'intera disciplina ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la materia possa essere regolamentata;

osservato che l'articolo 4 della proposta di legge in esame sostituisce l'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, disponendo la nomina del Presidente dell'ente parco con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, prevedendo il breve termine di 15 giorni per il raggiungimento dell'intesa, decorso il quale il Ministro procede comunque alla nomina, previo parere delle Commissioni parlamentari, scegliendo prioritariamente tra i nomi della terna, anche nel caso in cui le regioni abbiano espresso il proprio dissenso, esplicitandone le ragioni con specifico riferimento a ciascuno dei nomi compresi nella terna;

ricordato, in proposito, che la Corte (sentenza n. 21 del 2006) ha ritenuto necessario il coinvolgimento della regione interessata, nella forma forte dell'intesa, nella procedura di nomina dei presidenti degli enti parco nazionali, in considerazione del fatto che la regolamentazione dell'ente parco, di cui il presidente è l'organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della pesca e della caccia (rispetto alla quale vige, tuttavia, secondo la giurisprudenza successiva della Corte, la competenza statale legata alla necessità di garantire l'attuazione della normativa europea e la tutela dell'ambiente);

rilevato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 27 del 2004 e nella richiamata sentenza n. 21 del 2006, ha rilevato che la procedura per la nomina del Presidente dell'Ente parco « esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del

principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo »;

richiamata pertanto l'esigenza di valutare la disposizione dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 4 del provvedimento in esame, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale;

osservato che l'articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12, comma 1 – introduce una disciplina *ad hoc* per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche in caso di atti richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, senza considerare la disciplina generale dell'istituto introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

valutata in proposito l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

rilevato che l'articolo 19-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa; si tratta di un progetto che coinvolge le 14 regioni dell'arco appenninico suddivise per aree geografiche), nonché per la sua valorizzazione in sede europea;

valutata l'opportunità, al riguardo, di prevedere l'intesa, anziché con la Conferenza delle regioni, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che rappresenta la sede privilegiata della negoziazione politica tra le amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali;

rilevato che l'articolo 25, nell'ampliare i compiti del Comitato paritetico per la biodiversità – disciplinato esclusivamente dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 giugno 2011, che ne ha disposto l'istituzione – viene ad incidere su una fonte di rango subordinato;

valutata dunque la necessità di evitare che atti non aventi forza di legge presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi e che si ponga in essere una modalità di produzione legislativa che non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti;

osservato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla materia della « tutela dell'ambiente e ecosistema », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato, in ogni caso, che la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia modificato l'articolo 2-bis, in coerenza con principi costituzionali che governano il sistema delle fonti del diritto, considerato che tale articolo 2-bis de-

manda il compito di definire, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale – per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale – ad un decreto interministeriale, senza definire una cornice entro la quale la materia possa essere definita;

2. si sopprima l'articolo 25, che incide su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularlo nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa della regione per l'individuazione delle aree esterne al territorio nazionale rientranti nella rete « Natura 2000 », al pari di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, lettera b), numero 7, capoverso 2-bis, in relazione alle aree contigue « ed esterne » al territorio dei parchi nazionali;

b) all'articolo 1-bis, comma 2, capoverso « Art. 4 », comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, relativamente alla procedura per l'approvazione del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, nell'ambito del quale si prevede solamente il cofinanziamento regionale attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente;

c) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso « 4 », valuti la Commissione di merito le disposizioni ivi recate, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la quale, nelle sentenze n. 27 del 2004 e nella sentenza n. 21 del 2006, ha rilevato che la procedura per la nomina del Presidente dell'Ente parco « esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale

cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo »;

d) all'articolo 12, comma 1, capoverso *19-bis*, comma 7, si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni

pubbliche introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

e) all'articolo *19-bis*, sia valutata l'opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dell'intesa con la Conferenza delle regioni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini

14

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 23 marzo 2017.

**Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419
Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434
Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Mol-
teni e C. 3785 Ermini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
9.10 alle 9.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con il Ministro di Stato irlandese per gli Affari Europei, il Mercato Unico Digitale europeo e la protezione dei Dati Personali, Dara Murphy	15
---	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Giovedì 23 marzo 2017.

Incontro informale con il Ministro di Stato irlandese per gli Affari Europei, il Mercato Unico Digitale europeo e la protezione dei Dati Personali, Dara Murphy.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.25 alle 10.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final) », del professor Maurizio Simoncelli, vicepresidente e cofondatore dell'Istituto di ricerche internazionali Archivio disarmo (IRIAD) 16

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 16
 5-10915 Rizzo: Sull'esercitazione NATO denominata « Dynamic Manta 2017 (DYMA 2017) » ... 16
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 18
 5-10916 Duranti: Sul transito di personale militare nei ruoli tecnici e civili della difesa presso l'Arsenale militare di Taranto 17
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 19

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 marzo 2017.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final) », del professor Maurizio Simoncelli, vicepresidente e cofondatore dell'Istituto di ricerche internazionali Archivio disarmo (IRIAD).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-

FANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10915 Rizzo: Sull'esercitazione NATO denominata « Dynamic Manta 2017 (DYMA 2017) ».

Gianluca RIZZO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando che l'eserci-

tazione Nato DYMA 2017, attualmente in corso nel Mediterraneo davanti alle coste della Sicilia, prevede l'impiego di sommergibili nucleari, circostanza che espone le popolazioni residenti nei territori interessati dal transito e dalla sosta dei sottomarini stessi a rischi di contaminazione radiologica.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca RIZZO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che smentisce le notizie riportate da alcuni organi di stampa riguardo alla mancata estensione e divulgazione ai territori interessati dall'esercitazione Nato DYMA 2017 del piano di emergenza relativo al Porto di Augusta e delle informazioni relative ai rischi connessi.

Si dichiara, dunque, soddisfatto della risposta, anche se la presenza di sottomarini nucleari nei porti della Sicilia orientale rappresenta un rischio per il Paese e per la Sicilia in particolare, tanto più inaccettabile in quanto gli italiani si sono più volte espressi in maniera netta nel referendum sul nucleare chiedendo in sostanza di essere tenuti al riparo dai pericoli connessi all'impiego dell'energia nucleare.

5-10916 Duranti: Sul transito di personale militare nei ruoli tecnici e civili della difesa presso l'Arsenale militare di Taranto.

Donatella DURANTI (MDP), illustrando l'interrogazione in titolo, rileva che gli ac-

cordi informali presi nel 2016 con il comune di Taranto sul completamento del piano « Brin » sono stati completamente disattesi. In particolare, evidenzia che ad oggi non è stata ancora riaperta all'esterno la scuola mestieri « Allievi Operai », né sono stati indetti nuovi concorsi per l'assunzione di giovane personale tecnico, il che è dovuto anche al continuo transito di personale militare nei ruoli civili della difesa.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (MDP) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che annuncia lo sblocco delle assunzioni di vincitori di concorsi per le professionalità tecniche dei ruoli civili della difesa per sole 82 unità. Si tratta di un numero assolutamente insufficiente a fronte di una vacanza organica pari a 250 unità.

Ritiene necessario che sia invertita la tendenza che vede i ruoli civili tecnici ricoperti da personale militare riformato per motivi di salute, peraltro difficilmente impiegabile in modo utile e conforme al profilo assegnato, in ragione della mancanza di preparazione tecnica. Esprime, pertanto, l'auspicio che venga al più presto riaperta la scuola « Allievi Operai » e ripresa l'assunzione di personale civile per gli impieghi tecnici e specialistici dell'Arsenale.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-10915 Rizzo: Sull'esercitazione NATO denominata
« Dynamic Manta 2017 (DYMA 2017) ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito dell'Onorevole interrogante mi permette di ribadire che l'addestramento sul campo, anche con le Forze Armate estere, è fondamentale, anzi, direi insostituibile, poiché costituisce il sistema più efficace per preparare, nella maniera più realistica possibile il personale militare ad assolvere i propri compiti istituzionali con tutta la sicurezza necessaria.

Ovviamente, in ossequio ai principi di rispetto verso l'ambiente e trasparenza a cui si è sempre uniformata l'attività del Ministero, sono vietate tutte le attività

suscettibili di arrecare pregiudizio alla salute e all'ambiente, in applicazione delle vigenti normative in materia.

Nel caso di specie, in linea col disposto normativo, il Comando Marittimo Sicilia ha esteso alla Prefettura competente (Siracusa) il Piano di Emergenza relativo al porto di Augusta e, come riferisce il Ministero dell'Interno, le richieste di informazione finora pervenute dai cittadini, volte ad acquisire informazioni in merito ai Piani in argomento, hanno ottenute tutte riscontro.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-10916 Duranti: Sul transito di personale militare nei ruoli tecnici e civili della difesa presso l'Arsenale militare di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'alimentazione della componente civile della Difesa è una tematica prioritaria del Dicastero, con particolare riferimento all'Area Industriale.

In tale contesto si precisa in premessa che tale componente sta ricevendo alimentazione da due fonti: dal personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa (decreto ministeriale 18 aprile 2002) di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, e da nuove assunzioni nel rispetto del vigente regime assunzionale (come noto vincolato sia in termini di percentuale – fino al 2018 nella misura del 25 per cento della spesa delle cessazioni avvenute – sia per effetto della cosiddetta *spending review*, per cui le pubbliche amministrazioni in soprannumero non hanno potuto assumere).

In relazione al quadro giuridico di riferimento sopra indicato e passando al merito delle questioni poste, si rappresenta che la Direzione generale del personale civile (Persociv), in qualità di organo responsabile dell'impiego, cura le procedure per il transito, per l'assegnazione del profilo professionale e della sede di servizio, coordinandosi essenzialmente con le Forze Armate interessate. Relativamente alla sede, il militare transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell'Amministrazione e fatte salve particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale, viene impiegato nella regione in cui era in servizio quando è stato giudicato inidoneo.

Per quanto concerne l'assegnazione dei profili professionali, l'Amministrazione tiene conto principalmente della categoria/corpo di provenienza, delle abilitazioni, del pregresso titolo di studio, della compatibilità con la patologia associata e delle esigenze funzionali degli enti di assegnazione nella Regione di interesse.

Tra le Regioni più interessate ai transiti vi è la Puglia, a causa proprio del fatto che nella città di Taranto c'è la base maggiore della Marina militare con un conseguente numero elevato di presenza di personale militare e in particolare, per l'Arsenale di Taranto, la Marina, allo scopo di salvaguardare le reali esigenze funzionali, propone prioritariamente assegnazioni di profili tecnici, fermo restando la coerenza con il *background* professionale e compatibilmente con la patologia in atto.

In considerazione di ciò, sui circa 100 transiti assegnati all'Arsenale di Taranto dal 2014, nell'ottica indicata dall'interrogante, il 70 per cento è stato designato per profili tecnici e il rimanente 30 per cento per i profili amministrativi.

Per quanto concerne le assunzioni del personale civile, il Ministro della Difesa, dopo il mancato *turn-over* degli anni scorsi, ha ottenuto un primo sblocco delle assunzioni di vincitori di concorsi risalenti nel tempo. In linea anche con gli intendimenti dell'interrogante la parte preponderante è stata rivolta alle specifiche professionalità tecniche (autorizzate complessive 82 unità), necessarie per garantire la continuità dell'efficienza dell'area industriale della Difesa.

Con riguardo, infine, al quesito relativo alla « Scuola Allievi Operai » sono in corso approfondimenti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	20
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	23
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 378 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
AVVERTENZA	33

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.35.

DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione avvia l'esame delle nuove proposte emendative comprese nel fascicolo n. 3, non contenute nel prece-

dente fascicolo n. 2, nonché delle ulteriori proposte emendative, non comprese nel medesimo fascicolo n. 3, trasmesse dall'Assemblea in data odierna.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, contenente, rispetto alle proposte emendative già esaminate dalla Commissione bilancio nelle sedute del 21 e 22 marzo scorso, le ulteriori proposte emendative 11.701 e 18.700 della Commissione, Baldelli 18-*decies*.0100 e 20-bis.700 della Commissione. Avverte, altresì, che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti 0.1.51.1 (*nuova versione*) e 0.17-bis.100.1 della Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 10.0700 della Commissione, non compresi nel fascicolo n. 3. Al riguardo, con riferimento all'emendamento 11.701

della Commissione, fa presente che esso è volto a meglio definire l'attuale formulazione dell'articolo 11 comma 1, lettera e), numero 2), del provvedimento in esame, stabilendo peraltro che il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, la cui disciplina viene rimessa all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, debba avvenire nei limiti delle risorse previste all'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, pur recando la citata proposta emendativa una specifica clausola di invarianza, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari dalla medesima derivanti.

Osserva che l'emendamento 18.700 della Commissione prevede, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, la concessione di un ulteriore contributo, pari a euro 500.000 per il 2017, finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione negli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, e successivi rifinanziamenti. Ricorda che tale ultima disposizione ha previsto, ai fini della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 2009, un'autorizzazione di spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da assegnare ai comuni interessati previa deliberazione del CIPE. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in esame.

Osserva, altresì, che l'emendamento Baldelli 18-decies.0100, riammesso dalla Presidenza della Camera nella seduta di ieri, prevede che per la predisposizione, la verifica e l'aggiornamento del piano di emergenza comunale, di cui all'articolo 15

della legge n. 225 del 1992, i sindaci dei comuni interessati dal sisma possano sottoscrivere contratti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2018 con tecnici o esperti di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza, per l'affidamento di incarichi individuali. Al riguardo, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Per quanto concerne l'emendamento 20-bis.700 della Commissione, fa presente che esso differisce dal 30 giugno al 31 agosto 2018 il termine entro il quale ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento al subemendamento 0.1.51.1 (*nuova versione*) della Commissione, fa presente che esso prevede che gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive danneggiate dal sisma, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016, debbano essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell'attività e che, solo al ricorrere di determinate circostanze, possano essere effettuati anche in altro comune, purché vi sia l'assenso del comune sede dell'attività economica. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se all'emendamento Laf-franco 1.51, come modificato dall'eventuale approvazione del subemendamento in esame, possa comunque darsi attuazione nell'ambito delle risorse all'uopo stanziata a legislazione vigente.

Con riferimento al subemendamento 0.17-bis.100.1 della Commissione, fa presente che esso prevede che la sospensione di termini in materia di sanità di cui

all'articolo 17-*bis* del presente provvedimento si applichi anche ai comuni confinanti con quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, in ciò riducendo l'ambito di applicazione rispetto alle previsioni contenute nell'emendamento Colletti 17-*bis*.100, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta di ieri. Al riguardo, ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se l'emendamento Colletti 17-*bis*.100, come modificato dall'eventuale approvazione del subemendamento in esame, sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 10.0700 della Commissione prevede che le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 predispongano un piano straordinario di erogazione dei farmaci, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione stessi alla popolazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avverte, infine, che è da intendersi revocato il parere contrario espresso nella seduta di ieri sull'emendamento Mariani 17-*bis*.102 (versione corretta), giacché tale proposta emendativa presenta carattere di mero coordinamento formale, dovendosi infatti intendere, ai sensi dell'articolo 18-*decies*, comma 2, del presente provvedimento, il richiamo agli allegati 1 e 2 come riferito agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016.

Rocco PALESE (Misto-CR) auspica che, anche alla luce delle proposte emendative ancora accantonate per l'esame in Assemblea e delle riunioni del Comitato dei nove susseguitesesi nel corso degli ultimi giorni, la presente seduta possa rappresentare l'atto conclusivo della Commissione bilancio in sede consultiva sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, rammenta che è comunque compito della Commissione bilancio convocarsi ogni qualvolta siano presentate nuove proposte emendative in Assemblea, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza sui profili di carattere finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rilevare in via preliminare la particolare complessità del provvedimento, evidenzia come il Governo abbia inteso prestare, nel corso dell'intero esame parlamentare, la massima attenzione alle proposte emendative presentate da parte dei gruppi, al fine di valorizzarne per quanto possibile il contributo e perfezionare le misure in esame, che sono finalizzate ad assicurare il massimo sollievo possibile alle popolazioni duramente colpite dagli eventi sismici e meteorologici degli ultimi tempi.

Con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.701 della Commissione, a condizione che il medesimo sia riformulato, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nei termini seguenti: «*Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: La ripresa fino alla fine della lettera, con le seguenti: Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*».

Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 10.0700, 18.700 e 20-*bis*.700, nonché sul subemendamento 0.1.15.1 (*nuova versione*) della Commissione. Inoltre, nel ribadire il parere contrario già espresso nella seduta di ieri sull'emendamento Colletti 17-*bis*.100, esprime parere contrario sul relativo su-

bemendamento 0.17-bis.100.1 della Commissione, nonché sull'emendamento Baldelli 18-decies.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, esprime, infine, nulla osta sull'emendamento Mariani 17-bis.102 (*versione corretta*).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al disegno di legge C. 4286-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 2, nonché i subemendamenti 0.1.51.1 (*nuova versione*) e 0.17-bis.100.1 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 10.0700 della Commissione;

riesaminati conseguentemente gli emendamenti 1.51 e 17-bis.100 e riesaminato l'emendamento 17-bis.102;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.51 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.1.51.1 (*nuova versione*);

sull'emendamento 11.701 della Commissione con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato nei seguenti termini: « *Al comma 1, lettera e*), numero 2), sostituire le parole da: La ripresa fino alla fine della lettera, con le seguenti: Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della dispo-

nibilità di risorse sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.17-bis.100.1 della Commissione e sull'articolo aggiuntivo 18-decies.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2, sull'emendamento 17-bis.102 Mariani, nonché sull'articolo aggiuntivo 10.0700 della Commissione.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso sugli emendamenti 1.51 e 17-bis.102 *nelle sedute del 21 e 22 marzo 2017*. Resta confermato il parere contrario espresso sull'emendamento 17-bis.100 nella seduta del 22 marzo 2017 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Nuovo testo C. 3558.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che non risulta ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento in esame, in quanto non risultano ancora pervenuti gli elementi informativi da parte di alcune amministrazioni. Auspica, comunque, che la relazione tecnica possa essere predisposta per la prossima settimana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in titolo, già approvato dal Senato, reca disposizioni in materia di aree protette, e che nel corso dell'esame presso il Senato è stato adottato un testo unificato rispetto al quale è stata presentata una relazione tecnica, positivamente verificata subordinatamente ad alcune condizioni, trasmessa con Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2016. Rammenta che, successivamente, il testo unificato è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame presso il Senato, durante il quale sono pervenute anche alcune Note tecniche e che, al momento, non risulta invece pervenuta la relazione tecnica di passaggio, riferita al testo approvato dal Senato.

Osserva che, nel corso dell'esame alla Camera, la VIII Commissione Ambiente ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni, non corredate di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni contenute nel testo elaborato dalla Com-

missione di merito nel corso dell'esame finora svolto in sede referente, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, concernente la classificazione delle aree naturali protette, non ha osservazioni da formulare, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 1-*bis*, riguardante la soppressione del Comitato per le aree naturali protette e il Piano nazionale triennale per le aree protette, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa prevista, evidenzia che non appaiono evidenti i dati ed i parametri sottostanti la determinazione del predetto importo.

Osserva altresì che la norma disciplina il piano nazionale per le aree naturali protette, che dovrà essere adottato con cadenza triennale, mentre l'autorizzazione di spesa è riferita al solo triennio 2018-2020. In proposito ritiene che andrebbe chiarito se ciò comporti la necessità di ulteriori specifici finanziamenti in relazione a ciascun piano triennale, e agli eventuali aggiornamenti, ferme restando le attuali modalità di finanziamento delle aree naturali protette, previste dalla normativa vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 7, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio 2017-2019 – del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del Piano nazionale per le aree marine protette relativo al triennio 2018-2020 – reca le necessarie disponibilità.

In merito all'articolo 2, relativo al contributo di sbarco a favore delle aree protette, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma assume carattere facoltativo sia per quanto attiene alla finalizzazione del contributo vigente sia in merito all'introduzione della maggiorazione.

Relativamente all'articolo 2-*bis*, concernente le agevolazioni fiscali nelle aree protette, segnala che il comma 1 prevede

l'introduzione di agevolazioni fiscali mediante l'emanazione di un decreto ministeriale, senza prevedere una procedura di stima dei relativi oneri e di conseguente verifica in sede parlamentare. Inoltre, tenuto conto che le agevolazioni fiscali saranno introdotte « in considerazione delle disponibilità finanziarie », ritiene che andrebbe chiarito quali siano tali disponibilità e quali meccanismi siano previsti per assicurare che tali benefici siano effettivamente concessi entro i limiti delle risorse disponibili.

Per ciò che attiene all'articolo 4, riguardante la modifica della disciplina dell'Ente Parco, segnala che alcune disposizioni prevedono che i relativi oneri siano posti a carico del bilancio dell'Ente parco. In proposito, ritiene che andrebbero peraltro chiariti i riflessi finanziari di tali disposizioni al fine di verificare se le stesse siano suscettibili di determinare un incremento — rispetto alla vigente normativa — della spesa di carattere obbligatorio, con conseguente necessità di adeguare, nel tempo, i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato al fine di far fronte alle spese degli Enti. Ciò con particolare riguardo alla spesa per il personale e per gli organi.

Ritiene che andrebbe quindi confermato che le procedure previste siano effettivamente idonee a garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, peraltro espressamente prevista dal testo per le sole disposizioni relative alla dotazione organica, di cui al capoverso comma 14.

Giudica i suddetti chiarimenti necessari anche con riferimento alle spese relative al trattamento economico dei direttori dell'ente parco. Infatti, tenuto presente che il capoverso comma 11 stabilisce che il citato trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici, ritiene che andrebbe chiarito se la corrispondente spesa comporti maggiori spese rispetto a quelle attualmente sostenute.

Con riferimento all'articolo 5, riguardante il Regolamento e il piano del Parco, non ha osservazioni da formulare per le disposizioni aventi carattere ordina-

mense. In merito, invece, alle attività previste dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), numero 8-*bis*) dell'articolo in esame, considera necessario acquisire la valutazione del Governo in merito alla effettiva possibilità per gli enti parco di svolgere le attività di promozione e di valorizzazione ivi elencate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Circa l'articolo 6, concernente il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto, su cui reputa utile una conferma, che gli enti parco e gli enti locali possano procedere allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 7, riguardante la disciplina degli indennizzi, premessa la necessità di un chiarimento in merito all'effettiva portata normativa dell'esclusione dei risarcimenti dall'apposito capitolo del bilancio degli enti parco, giudica altresì necessario chiarire gli effetti della disposizione che prevede l'indennizzo per i danni provocati dalla fauna « nel parco ».

In ordine all'articolo 8, relativo alle entrate dell'Ente parco, rileva che l'introduzione dei commi da 1-*bis* a 1-*terdecies* dell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 appare volta a incrementare le fonti di entrata per gli Enti gestori delle aree protette. Viene previsto che il 70 per cento di tali entrate affluisca in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e il residuo 30 per cento sia destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Osserva a tal proposito che il testo e la relazione tecnica non forniscono indicazioni riguardo alla tempistica di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese finanziate con tali risorse. Non è inoltre prevista una procedura volta a garantire che le predette entrate siano spese se-

condo modalità che assicurino la neutralità dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti in proposito, al fine di escludere un impatto negativo sui saldi dovuto a spese effettuate in esercizi successivi a quelli di acquisizione delle entrate in questione. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma destina le risorse ad interventi che potrebbero avere una proiezione pluriennale.

Inoltre, considera necessario acquisire dati ed elementi in merito agli effetti, di carattere indiretto, dovuti ad eventuali riduzioni di entrate tributarie per l'iscrizione dei predetti contributi quali componenti negativi di reddito da parte dei soggetti tenuti al versamento.

Per quanto riguarda l'inclusione nell'elenco dei soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille IRPEF degli enti gestori, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*quaterdecies*, della legge n. 394 del 1991, come introdotto dalle norme in esame, ricorda che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Pertanto, l'inclusione degli Enti gestori delle aree protette, configurandosi come ulteriore finalizzazione nell'ambito di risorse già stanziata, non dovrebbe determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, sebbene risulti necessario assicurare il rispetto delle scelte già operate dai contribuenti sulla base delle precedenti dichiarazioni dei redditi. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Rispetto all'articolo 9, concernente la gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto attiene all'articolo 9-*bis*, relativo all'attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali, rileva che i possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla disapplicazione, per gli enti di gestione dei parchi,

di norme limitative delle spese sembrerebbero neutralizzati dalla previsione di cui al comma 1, capoverso articolo 16-*bis*, comma 4, che mantiene fermo il versamento annuale all'entrata, da parte degli enti in questione, delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa non più applicabili agli enti gestori. Reputa comunque opportuno acquisire conferma da parte del Governo circa l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 9-*ter*, recante Divieto di introduzione della specie Cinghiale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 10, recante Istituzione di aree protette marine, tenuto conto che, rispetto al testo oggetto della relazione tecnica, sono state in parte modificate le competenze degli organismi chiamati ad effettuare l'istruttoria tecnico-scientifica, andrebbe confermato che i compiti previsti nell'attuale formulazione delle disposizioni possano essere effettivamente svolti dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda l'articolo 11, recante Gestione delle aree marine protette, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 12, recante Programma triennale per le aree marine protette, con riferimento alla redazione del programma triennale delle aree marine protette e alle assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato in favore delle stesse, di cui al comma 1, capoversi commi da 1 a 4, evidenzia preliminarmente la necessità di un chiarimento riguardo al coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame che, nel riformulare l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991, prevede un piano nazionale triennale per le aree naturali protette, che individui, tra l'altro, il sistema delle aree marine protette. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare in quanto le disposizioni non appaiono introdurre significativi elementi di novità rispetto alla normativa vigente, attualmente applicabile alle aree protette, tra cui anche le aree marine. In merito alla nomina della Con-

sulta quale organo consultivo dell'ente gestore, di cui al comma 1, capoverso comma 9, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la norma stessa esclude la possibilità che ai suoi componenti siano corrisposti indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Tuttavia, ai fini del rispetto della clausola di non onerosità recata dalla norma, andrebbe confermato che agli oneri connessi al funzionamento della Consulta – organizzazione delle riunioni, funzioni di segreteria e via dicendo – si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie che, a legislazione vigente, sono assegnate agli enti gestori. Ritiene necessario, inoltre, acquisire chiarimenti in relazione alla nuova disciplina sulle dotazioni organiche degli enti gestori, introdotta dalle disposizioni in esame, di cui al comma 1, capoverso comma 11 e comma 12, e comma 4. La nuova disciplina assegna, infatti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di determinare le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta. Inoltre, si prevede che gli oneri relativi all'organico possano gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal Ministero dell'ambiente, entro le soglie stabilite dal testo unico degli enti locali. Ritiene che andrebbero acquisiti, inoltre, chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari delle disposizioni, che appaiono in linea di principio in grado di produrre incrementi della spesa per il personale, consentendo l'utilizzo a tal fine anche di fondi ministeriali, di cui non è previsto l'impiego in base alla normativa vigente, se non entro specifici limiti. Inoltre le disposizioni appaiono introdurre elementi di maggiore rigidità della predetta spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in parte abrogata dalla norma in esame, che configura l'intervento finanziario dello Stato come eventuale e limitato nel tempo.

In considerazione della rigidità della spesa connessa al personale, appare altresì

necessario acquisire un chiarimento in merito a quanto affermato, con riferimento alle dotazioni organiche delle aree marine protette, dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri di personale « saranno modulati sulla base delle effettive disponibilità di bilancio ».

Quanto alle risorse destinate alle aree marine protette, evidenzia che non appaiono precisate le finalità dell'incremento, disposto al comma 5 del provvedimento in esame, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2018, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, finalizzata in via generale al potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette già istituite. Pur rilevando che l'onere è limitato alla spesa autorizzata, sarebbe utile acquisire i dati e i parametri alla base della determinazione del predetto importo.

Inoltre, appare necessario un chiarimento circa la designazione del direttore dell'area marina protetta che, secondo la norma in esame, deve essere reclutato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente, che definisce anche i criteri per la determinazione del trattamento economico. Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari negativi connessi all'applicazione della norma in esame, andrebbe chiarito se la definizione di tale trattamento comporti incrementi di spesa rispetto a quella attualmente sostenuta per le medesime finalità.

Infine, in merito all'applicazione agli enti gestori delle aree marine protette delle norme in materia di entrate e di agevolazioni fiscali previste, per gli enti parco, dall'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, di cui al comma 1, capoverso comma 10, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'effettiva portata innovativa della disposizione in esame rispetto al testo vigente del citato articolo 16. In particolare, andrebbe chiarito se tali norme non siano già applicate per analogia anche agli enti gestori delle aree marine protette.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 prevede, al fine di potenziare la gestione e il

funzionamento delle aree marine protette istituite, l'incremento in misura pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93. Il successivo comma 6 prevede alla copertura del relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riguardo, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze – del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 a copertura del corrispondente incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, relativa al funzionamento e alla gestione delle aree protette marine – presenta le necessarie disponibilità. Con riferimento alla disposizione legislativa da ultimo richiamata, segnala peraltro che il citato articolo 8, comma 10, reca, al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine e, al secondo periodo, quella di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 per investimenti nelle medesime aree protette marine. Ciò posto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare a quale delle due citate autorizzazioni di spesa si intenda riferire il predetto incremento. Da un punto di vista formale, rileva infine la necessità, da un lato, di chiarire al comma 5 che l'incremento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2018 riveste carattere «annuo», dall'altro, di riformulare il comma 6, al fine di precisare che lo stanziamento del quale si prevede la riduzione è quello iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-

2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, conseguentemente specificando che la riduzione ivi prevista concerne le proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, del medesimo stanziamento.

Per quanto riguarda l'articolo 13, recante disposizioni sulla Vigilanza sulle aree naturali protette, evidenzia che, rispetto al testo vigente, che non disciplina le modalità di esercizio della vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente, la norma in esame enuclea il contenuto di tale attività che deve esplicarsi mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche degli Enti parco e degli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. Ritiene in proposito che, al fine di escludere effetti finanziari negativi, andrebbe acquisita una conferma che le predette attività siano già svolte dal Ministero dell'ambiente sulla base della legislazione vigente o che comunque possano essere svolte nel quadro delle risorse disponibili.

Con riferimento all'articolo 14, recante Divieto di attività venatoria nelle aree naturali protette regionali, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 15, concernente l'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, e all'articolo 16, relativo ai poteri del direttore dell'organismo di gestione dell'area protetta, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 17, riguardante il quadro sanzionatorio delle violazioni in materia di aree protette, non ha osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni in esame sono comunque volte a confermare e a inasprire le sanzioni comminate per le violazioni delle norme relative alle aree protette.

A proposito dell'articolo 17-*bis*, concernente le riserve naturali statali, rileva che le disposizioni in esame sembrerebbero volte ad affidare agli enti gestori (enti

parco nel caso di parchi nazionali e altre tipologie di enti nel caso di parchi regionali) le riserve statali che ricadono all'interno di un parco regionale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – su cui reputa utile acquisire conferma dal Governo – che gli enti gestori interessati possano svolgere tali compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 18, relativo al Comitato nazionale per le aree protette, prende atto che le disposizioni in esame prevedono che il funzionamento del Comitato avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che ai suoi componenti non spettino compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese. Considera comunque utile acquisire conferma che anche le spese di funzionamento del Comitato possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In ordine all'articolo 19, riguardante l'istituzione di parchi nazionali, considera opportuno che il Governo confermi che sia possibile procedere alla rimodulazione delle risorse già assegnate ad altri Enti parco attualmente operanti senza che ciò incida sulle attività già programmate dagli Enti medesimi e sui relativi equilibri di bilancio.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione e dal funzionamento dei parchi nazionali « Matese » e « Portofino », complessivamente pari, rispettivamente, ad euro 600.000 per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2018, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco. Tale ultima disposizione legislativa, in particolare, prevede che la dotazione dei capitoli di bilancio nei quali confluiscono, per ciascun Ministero interessato, gli importi

dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, sia quantificata con la tabella C della previgente legge di stabilità, dovendosi peraltro tale ultimo richiamo oramai intendersi riferito al nuovo disegno di legge di bilancio, a seguito delle recenti modifiche in materia di contabilità pubblica introdotte con la legge n. 163 del 2016.

Ciò posto, per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il capitolo di pertinenza è il n. 1551, che reca per il triennio 2017-2019 uno stanziamento di circa 71 milioni di euro per il 2017 e di circa 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per effetto del fatto che in esso sono confluite, a decorrere dall'anno 2017, anche le somme iscritte sul capitolo 1552 del medesimo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente le « Spese di natura obbligatoria » dei medesimi enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

In tale quadro, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della copertura individuata dalla norma in esame, giacché le risorse delle quali si prevede l'utilizzo per far fronte agli oneri derivanti dalla istituzione e dal funzionamento dei due nuovi parchi naturali appaiono suscettibili di incidere sulla attuale ripartizione delle somme in favore degli enti attualmente destinatari dei contributi in parola, anche in considerazione del fatto che almeno una quota delle disponibilità presenti sul citato capitolo 1551 risulta riferita a spese di natura obbligatoria. Sotto il profilo meramente formale, andrebbe infine valutata l'opportunità di riformulare il comma 2 del presente articolo in termini di autorizzazione di spesa – anziché di « finanziamento », come attualmente previsto dal testo – nonché di precisare, ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, il carattere « annuo » degli oneri aventi decorrenza dal 2018.

Con riferimento all'articolo 19-*bis*, recante disposizioni in merito all'Appennino

parco d'Europa (APE), evidenzia la necessità di indicazioni circa le modalità di attuazione e finanziamento della predetta convenzione, al fine di escludere eventuali effetti finanziari.

In merito all'articolo 21, recante disposizioni sulle Aree di reperimento di parchi e riserve marine, rileva che la norma non sembra comportare effetti finanziari diretti, dal momento che interviene sulle aree di reperimento dei parchi e delle riserve marine.

Con riferimento all'articolo 23, recante disposizioni sulle Sedi del Parco nazionale Gran Paradiso, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Per quanto riguarda l'articolo 24, recante Autorizzazioni ad interventi su beni soggetti a tutela, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che gli enti interessati possano provvedere alle funzioni attribuite in tema di autorizzazioni paesistiche con le risorse disponibili umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 25, recante disposizioni sul Comitato paritetico per la biodiversità, ritiene necessario acquisire una conferma che il Comitato possa provvedere alle funzioni di coordinamento, di promozione e informative, previste dalle disposizioni, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 25-bis, recante disposizioni sulla Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia», al fine di verificare la clausola di invarianza di cui al comma 3, reputa necessario acquisire indicazioni circa le attività necessarie per la preparazione e lo svolgimento della Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia», il relativo impegno finanziario e le risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine. Ciò anche in considerazione del fatto che le predette attività dovranno svolgersi con cadenza triennale (comma 2).

Per quanto riguarda l'articolo 27, recante delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa gli eventuali effetti finanziari della delega in esame, ovvero la conferma circa la

possibilità di esercitare la medesima in assenza di oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 28, recante delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, pur rammentando che la norma ripropone sostanzialmente una delega già attribuita al Governo e non esercitata entro i termini stabiliti, rileva che il testo in esame è volto a promuovere una serie di interventi per la tutela ambientale essenzialmente basati sulla valorizzazione e sulla remunerazione dei servizi ecosistemici. Tanto premesso, pur essendo prevista la presentazione alle Camere degli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, evidenzia l'opportunità di acquisire chiarimenti riguardo al prevedibile impatto delle disposizioni, con particolare riferimento ai meccanismi di finanziamento del sistema e ai soggetti sui quali dovrebbero gravare i costi dei corrispettivi economici da riconoscere agli operatori, al fine di escludere eventuali effetti onerosi. Rileva, inoltre, che il testo introduce misure di incentivazione che potrebbero richiedere un intervento pubblico, nonché forme di premialità a beneficio dei comuni. Anche per tali norme sarebbe utile acquisire indicazioni in ordine alle relative modalità applicative, al fine di verificare se: l'assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento, di cui al comma 2, lettera b), possa avvenire compatibilmente con gli equilibri patrimoniali e di bilancio degli enti titolari dei beni, anche in considerazione di eventuali flussi finanziari derivanti dallo sfruttamento dei beni; possano configurarsi, tra le forme di premialità previste dal testo, di cui al comma 2, lettera i), misure di carattere finanziario gravanti su enti della pubblica amministrazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Atto n. 378.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, a completamento delle informazioni già contenute nella documentazione depositata nella scorsa seduta, cui rinvia, fa presente che le integrazioni di personale specializzato delle commissioni mediche, previste dall'articolo 6, comma 2, sono in linea con la composizione delle commissioni mediche previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, che può includere un operatore sociale e un esperto. Osserva al riguardo che, già prima dell'integrazione di personale in oggetto, le suddette commissioni non comportavano peraltro oneri finanziari e pertanto aggiunte di personale non possono mutarne la neutralità finanziaria, in quanto non sarebbe sostenibile un differente trattamento tra le tipologie di componenti preesistenti e quelle nuove introdotte. Rileva, altresì, che l'integrazione della composizione delle

commissioni mediche con un rappresentante dell'amministrazione scolastica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che trattasi di docenti ricompresi nel contingente dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015, impiegati per progetti nazionali di potenziamento dell'offerta formativa.

Fa presente inoltre che la nuova procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, diretta ad abbreviare i tempi di esame delle domande da parte dei competenti uffici dell'INPS, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il termine per la gestione ordinaria delle domande per l'accertamento della disabilità è già individuato in 30 giorni, come specificato dalla circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009, con cui vengono chiariti gli aspetti organizzativi e vengono fornite le prime istruzioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge n.78 del 2009, concernente il procedimento amministrativo in materia di invalidità civile.

Segnala che all'articolo 15, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, le attività di formazione destinate al personale ATA dovranno svolgersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pari a 1,3 milioni di euro sui capitoli relativi alla formazione del personale scolastico, ove non già finalizzati.

Osserva che l'articolo 16, poiché attribuisce al dirigente scolastico una mera facoltà di proporre ai docenti impiegati con contratto a tempo determinato per il sostegno didattico un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Chiarisce quindi che agli eventuali profili di spesa concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 17, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, in particolare sul capitolo 1521 concernente « Interventi finanziari per il potenziamento e la qualifica-

zione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e dsa, scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Progetto nuove tecnologie e disabilità, centri territoriali di supporto e per l'inclusione. Funzionamento degli osservatori e partecipazione agli organismi nazionali e internazionali in tema di inclusione. Integrazione degli alunni stranieri».

Precisa poi che l'articolo 18 conferma la possibilità di svolgere istruzione domiciliare per gli alunni/studenti con certificazione di disabilità come percorso alternativo alla scuola in ospedale qualora vi sia l'impossibilità, certificata, alla frequenza.

Conferma inoltre che il Fondo «La Buona Scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 21, comma 4, anche tenendo conto degli ulteriori impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere.

Concorda, infine, con l'opportunità di specificare, all'articolo 21, comma 4, il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2018.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto n. 378),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le integrazioni di personale specializzato delle commissioni mediche, previste dall'articolo 6, comma 2, sono in linea con la composizione delle commissioni

mediche previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, che può includere un operatore sociale e un esperto;

peraltro già prima dell'integrazione di personale in oggetto le suddette commissioni non comportavano oneri finanziari, pertanto aggiunte di personale non possono mutarne la neutralità finanziaria, in quanto non sarebbe sostenibile un differente trattamento tra le tipologie di componenti preesistenti e quelle nuove introdotte;

infine, l'integrazione della composizione delle commissioni mediche con un rappresentante dell'amministrazione scolastica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che trattasi di docenti ricompresi nel contingente dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015, impiegati per progetti nazionali di potenziamento dell'offerta formativa;

la nuova procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, diretta ad abbreviare i tempi di esame delle domande da parte dei competenti uffici dell'INPS, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il termine per la gestione ordinaria delle domande per l'accertamento della disabilità è già individuato in 30 giorni, come specificato dalla circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009, con cui vengono chiariti gli aspetti organizzativi e vengono fornite le prime istruzioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge n.78 del 2009, concernente il procedimento amministrativo in materia di invalidità civile;

all'articolo 15, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, le attività di formazione destinate al personale ATA dovranno svolgersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (1,3 milioni di euro sui capitoli relativi alla formazione del personale scolastico, ove non già finalizzati);

l'articolo 16, poiché attribuisce al dirigente scolastico una mera facoltà di proporre ai docenti impiegati con contratto a tempo determinato per il sostegno didattico un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

agli eventuali profili di spesa concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 17, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, in particolare sul capitolo 1521 concernente « Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e dsa, scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Progetto nuove tecnologie e disabilità, centri territoriali di supporto e per l'inclusione. Funzionamento degli osservatori e partecipazione agli organismi nazionali e internazionali in tema di inclusione. Integrazione degli alunni stranieri »;

l'articolo 18 conferma la possibilità di svolgere istruzione domiciliare per gli alunni/studenti con certificazione di disabilità come percorso alternativo alla scuola in ospedale qualora vi sia l'impossibilità, certificata, alla frequenza;

il Fondo « La Buona Scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 21, comma 4, anche tenendo conto degli ulteriori impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere;

appare opportuno specificare, al citato articolo 21, comma 4, il carattere

annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2018;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 21, comma 4, dopo le parole: euro 9,95 milioni aggiungere la seguente: annui ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Atto n. 393.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 394.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

Atto n. 379.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Atto n. 380.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso

la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.

Atto n. 381.

RISOLUZIONI

7-01212 Alberto Giorgetti: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10834 Paglia: Iniziative per far confluire le funzioni e il personale di Riscossione Sicilia nel nuovo Ente Agenzia delle entrate – Riscossione	36
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	40
5-10835 Fregolent: Chiarimenti circa la soggettività passiva IVA relativamente alle attività commerciali svolte da unità organizzative di enti locali	36
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	42
5-10836 Laffranco: Attuazione delle norme della legge di bilancio 2017 che hanno modificato il regime di contabilità semplificata per le imprese minori	36
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	44
5-10837 Villarosa: Problematiche concernenti la creazione di moneta bancaria	36
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	45
5-10917 Piccone: Problematiche tributarie relative al meccanismo di tariffazione quadri-settimanale dei canoni per utenze telefoniche fisse	37
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	46
5-10918 Zoggia: Iniziative a tutela dei risparmiatori in relazione al fenomeno dell'usura bancaria	38
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	47

INTERROGAZIONI:

5-09996 D'Inca: Verifiche circa l'acquisto da parte di Veneto Banca di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi della Banca JP Morgan	38
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	49
5-10433 Capezzone: Sospensione dei versamenti per debiti tributari e creditizi in favore delle imprese abruzzesi colpite dalle calamità atmosferiche del gennaio 2017	39
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	52
5-10789 Villarosa: Vigilanza sui concessionari della riscossione in relazione ad eventuali trattamenti di favore nei confronti di esponenti politici o di persone connesse al crimine organizzato	39
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	55

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.35.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10834 Paglia: Iniziative per far confluire le funzioni e il personale di Riscossione Sicilia nel nuovo Ente Agenzia delle entrate – Riscossione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale chiarisce il quadro normativo in materia di organizzazione dell'attività di riscossione dei tributi sul territorio nazionale.

Sottolinea tuttavia come il Governo non abbia affrontato il tema posto dalla propria interrogazione, relativo all'opportunità di cogliere l'occasione offerta dal processo di riforma del Servizio nazionale di riscossione disposto dal decreto-legge n. 193 del 2016, che prevede lo scioglimento di Equitalia Spa e l'attribuzione delle relative funzioni al nuovo Ente Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di promuovere anche la progressiva confluenza delle funzioni e del personale di Riscossione Sicilia Spa nel predetto nuovo Ente nazionale.

Al riguardo sottolinea come tale processo di omogeneizzazione di tale attività, da attuarsi nel rispetto delle prerogative riconosciute alla Regione Sicilia dal suo Statuto, costituirebbe il naturale complemento della riforma avviata, la quale persegue l'obiettivo di rendere il servizio di riscossione il più possibile efficiente e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

5-10835 Fregolent: Chiarimenti circa la soggettività passiva IVA relativamente alle attività commerciali svolte da unità organizzative di enti locali.

Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele PELILLO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-10836 Laffranco: Attuazione delle norme della legge di bilancio 2017 che hanno modificato il regime di contabilità semplificata per le imprese minori.

Sandra SAVINO (FI-PdL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandra SAVINO (FI-PdL) si riserva di valutare il contenuto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-10837 Villarosa: Problematiche concernenti la creazione di moneta bancaria.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nell'illustrare la propria interrogazione, ricorda innanzitutto che essa prende avvio dal dibattito di recente sviluppatosi in Svizzera in merito alla possibilità di tassare la creazione di denaro delle banche. Al riguardo, rammenta inoltre come le norme contenute nello Statuto della BCE dispongano che il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità e come, nel corso dell'audizione svolta nel gennaio scorso dinanzi alle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, il dottor Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, abbia affermato che, nel sistema monetario nazionale, la moneta « contabile » creata dalle banche mediante « creazione di depositi » è pari all'84,2 per

cento del complesso della massa monetaria.

L'interrogazione evidenzia inoltre come sulla questione della creazione di moneta bancaria sia intervenuto anche il Tribunale di Bolzano, il quale ha affermato che il predetto meccanismo messo in atto dalle banche non sembra essere né autorizzato né violato dalla normativa in materia, posto che la licenza bancaria prevede per le banche l'attività di intermediazione creditizia e la reale disponibilità al cambio immediato in denaro a corso legale.

Ciò premesso, sottolinea come l'interrogazione chieda al Governo se concordi con l'orientamento espresso dal Tribunale di Bolzano nella richiamata pronuncia e se ritenga che, da tale indirizzo, si possa desumere che, come le banche, qualsiasi pubblica amministrazione potrebbe creare denaro contabile, garantendo gli stessi *standard* del sistema bancario in termini di liquidità e solvibilità.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, la quale elude il quesito centrale posto dalla propria interrogazione. Rileva, infatti, come la risposta stessa si limiti ad affermare apoditticamente che, nelle economie occidentali, coesistono la moneta creata dalla banca centrale e gli strumenti monetari creati dal sistema bancario, costituiti in larga parte dai conti di deposito, collegando quindi la creazione di moneta bancaria all'attività di raccolta del risparmio e a quella di prestazione di servizi di pagamento, le quali costituiscono attività riservate alle banche e agli intermediari autorizzati.

Ribadisce quindi come il quesito posto dall'interrogazione sia volto a comprendere se il Governo condivida la posizione espressa dal Tribunale di Bolzano, nonché a ottenere una presa di posizione chiara, da parte dell'Esecutivo, circa la possibilità

che anche le pubbliche amministrazioni possano ritenersi autorizzate, dato il sistema attuale, a creare denaro contabile, alle stesse condizioni e con gli stessi *standard* garantiti dal sistema bancario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARRETTA, con riferimento alle considerazioni testé espresse dal deputato Villarosa, rileva come la risposta fornita esprima in modo chiaro la posizione del Governo rispetto al quesito posto dall'interrogazione, concernente la creazione di moneta bancaria, la quale è consentita esclusivamente nell'ambito dei soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come, anche alla luce dell'ulteriore intervento del Sottosegretario, la posizione assunta dal Governo in merito sia quella di riservare alle sole banche la creazione di moneta bancaria.

5-10917 Piccone: Problematiche tributarie relative al meccanismo di tariffazione quadri-settimanale dei canoni per utenze telefoniche fisse.

Filippo PICCONE (AP-NCD-CpE) illustra la propria interrogazione, esprimendo perplessità sul *modus operandi* delle società telefoniche e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Evidenzia infatti come, quanto alle prime, la scelta di emettere fattura con riferimento a un canone commisurato a quattro settimane, alteri un equilibrio da tempo assodato, dato che gli stipendi e le pensioni sono pagate mensilmente, la contabilità delle imprese è ripartita mensilmente, le imposte sono regolate su un ciclo mensile ed annuale. Rileva pertanto come sarebbe stato preferibile che le predette società avessero deciso un puro e semplice incremento dell'8,6 per cento dei canoni, lasciando inalterata la ripartizione mensile dei pagamenti.

In relazione al ruolo dell'AGCOM, esprime le proprie perplessità circa i limiti delle sue capacità d'azione a tutela dei consumatori. A tale proposito, rammenta la notizia di oggi secondo cui il Garante ha

diffidato TRE e WIND per le applicazioni che continuano a funzionare *gratis* anche quando la persona non ha più spazi di traffico a disposizione sul proprio cellulare, evidentemente sollecitato dai gestori di *app* concorrenti. Al riguardo chiede, quindi, perché l'AGCOM non abbia mostrato altrettanta solerzia a tutela dei consumatori, a esempio diffidando TIM e le altre compagnie telefoniche, e chiedendo di sospendere la tariffazione quadri-settimanale sino alla pronuncia del Consiglio di Stato. In merito rileva infatti come non sia al momento possibile valutare cosa potrà accadere se il Consiglio di Stato darà ragione al ricorso del Garante.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filippo PICCONE (AP-NCD-CpE) ringrazia il Governo per la risposta e, in particolare, per la disponibilità dell'Agenzia delle entrate a intervenire qualora si dovessero manifestare criticità di natura applicativa della tariffazione telefonica quadrimestrale. Invita peraltro il Governo a una maggiore attenzione sui modi in cui le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazione (essenziali per cittadini ed imprese) modificano i contratti, rilevando come un incremento dei costi dell'8,6 per cento in tale settore incida sui redditi e sulla produttività e, conseguentemente, anche sulle entrate, in quanto si incrementano i costi generali. Sollecita pertanto il Governo a intervenire a fianco dell'AGCOM, costituendosi parte nel ricorso che questa ha presentato dinanzi al Consiglio di Stato, e di cui la stampa ha riportato notizia.

Preannuncia quindi la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo in tal senso.

5-10918 Zoggia: Iniziative a tutela dei risparmiatori in relazione al fenomeno dell'usura bancaria.

Davide ZOGGIA (MDP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide ZOGGIA (MDP) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta fornita, rilevando come gli elementi di informazione in essa contenuti consentiranno ai cittadini interessati e alle associazioni di rappresentanza di utilizzare meglio gli strumenti di tutela richiamati dalla risposta stessa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.

5-09996 D'Incà: Verifiche circa l'acquisto da parte di Veneto Banca di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi della Banca JP Morgan.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come l'ampia risposta fornita dal Sottosegretario indichi che sono state adottate iniziative in merito alla vicenda affrontata dall'interrogazione, confermando inoltre alcuni dei fatti denunciati nello stesso atto di sindacato ispettivo.

In tale contesto auspica che il Governo tenga attentamente conto di tali gravi problematiche nel corso della sua prossima attività in materia.

5-10433 Capezzone: Sospensione dei versamenti per debiti tributari e creditizi in favore delle imprese abruzzesi colpite dalle calamità atmosferiche del gennaio 2017.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, la quale si limita alla mera elencazione, compilativa e riepilogativa, delle misure di dettaglio, doverose ma non decisive, già assunte.

In tale ambito evidenzia come restino immutate le scadenze più onerose a carico dei cittadini dei territori colpiti dalle calamità atmosferiche del gennaio 2017 e come non si intraveda una strategia che, al di là dell'emergenza già così lungamente dispiegatasi, possa davvero aiutare quei territori e il loro tessuto produttivo, in un contesto di crisi reso ancora più drammatico in quelle aree dalle evenienze degli ultimi mesi.

5-10789 Villarosa: Vigilanza sui concessionari della riscossione in relazione ad eventuali trattamenti di favore nei confronti di esponenti politici o di persone connesse al crimine organizzato.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, ricordando in primo luogo che, già nel gennaio 2014, con un precedente atto di sindacato ispettivo, il gruppo M5S aveva sollevato il problema della poca efficacia della funzione di *audit* svolta su Equitalia, sottolineando come tali

problematiche risultino confermate, come del resto già in passato, da tutte le inchieste e i relativi processi aventi a oggetto presunti favoritismi nello svolgimento dell'attività di riscossione e « insabbiamenti » di cartelle esattoriali.

Rileva inoltre come, attualmente, il fenomeno dei presunti favori in tale settore si estenda anche all'ente di riscossione siciliano che, sebbene « di proprietà » regionale, vede comunque una partecipazione azionaria di Equitalia e, quindi, dello Stato.

Nel sottolineare come le entrate riscosse da Riscossione Sicilia SpA non siano esclusivamente tributi e imposte locali ma anche imposte nazionali, evidenzia come nella risposta del Governo non sia fornita alcuna informazione al riguardo, sebbene lo svolgimento dell'interrogazione fosse stato rinviato proprio per acquisire tale dato.

Sottolinea quindi la particolare gravità di tale aspetto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'amministratore unico di Riscossione Sicilia Spa, Antonio Fiumefreddo, presso la Commissione parlamentare antimafia, nonché delle notizie trapelate dalla stampa, che rendono doveroso un impegno maggiore dello Stato, finalizzato a fare chiarezza e a ristabilire equità e trasparenza in merito.

Prende quindi atto che il Governo non ha intenzione di intervenire sulla questione affrontata dall'interrogazione, posto che la risposta fornita rimanda ancora all'*audit* interno di Equitalia e a un probabile e più incisivo intervento da attuarsi in una data futura, quando, almeno sulla carta, Equitalia cesserà di esistere o, più correttamente, si trasformerà in un ente praticamente identico.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-10834 Paglia: Iniziative per far confluire le funzioni e il personale di Riscossione Sicilia nel nuovo Ente Agenzia delle entrate – Riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante rileva che il Servizio nazionale di riscossione di tributi erariali è svolto attualmente in tutto il territorio nazionale ad eccezione della Regione siciliana dal Gruppo Equitalia S.p.a che sarà sostituito a partire dal 1° luglio 2017 dall'Ente strumentale dell'Agenzia delle entrate denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193.

La Regione Siciliana, in virtù della sua piena potestà legislativa in materia di riscossione tributi, ha affidato il servizio, da ultimo, alla società pubblica Riscossione Sicilia s.p.a controllata dalla regione stessa.

Detta società ha 695 dipendenti e, tuttavia, presenta *performance* di riscossione piuttosto basse sia pure in linea con quelle registrate nell'Italia meridionale.

Tenuto conto che Riscossione Sicilia, operando in una sola regione, non può bilanciare le sue perdite fruendo delle economie di scala di cui beneficerà il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione che registra migliori incassi nel centro nord, l'Onorevole sollecita il Governo ad avviare un incontro con la Regione Siciliana volto a definire un percorso virtuoso che contempra la confluenza di tutte le funzioni ed il personale di Riscossione Sicilia nel nuovo Ente nazionale istituito a far data dal 1 luglio 2017.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e Equitalia S.p.a, si rappresenta quanto segue.

Giova richiamare il quadro normativo di riferimento.

Come anzidetto, nel territorio della Regione Siciliana l'attività di riscossione delle entrate è riservata, in virtù di apposita previsione statutaria, alla Regione stessa con riferimento alle entrate di propria spettanza.

In materia, la legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 ha stabilito, in conformità a quanto previsto a livello nazionale dall'articolo 3 del decreto-legge n. 203/2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che le funzioni relative alla riscossione in Sicilia siano esercitate dalla Regione mediante la società Riscossione Sicilia S.p.a., società pubblica controllata dalla Regione stessa, la quale, sia dal punto di vista societario (detiene la quasi totalità delle azioni), sia dal punto di vista organizzativo e strategico, governa e controlla la società.

All'attualità, la compagine azionaria di Riscossione Sicilia prevede una partecipazione indiretta dell'Agenzia delle Entrate per il tramite della controllata Equitalia S.p.a., che detiene una quota azionaria dello 0,040 per cento.

La menzionata società, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 29-*bis* del citato articolo 3, svolge in Sicilia l'attività di riscossione anche con riferimento alle altre entrate non di spettanza regionale (si pensi, ad esempio, alle entrate contributive INPS).

In tale contesto, pur se la vigente normativa di settore prevede una sostanziale uniformità per quanto riguarda gli strumenti, gli obblighi e i diritti degli Agenti della riscossione, è opportuno precisare che i soggetti preposti alla riscos-

sione a livello nazionale e regionale sono distinti, così come restano distinte le prerogative e le responsabilità delle strutture di governo e controllo.

Nondimeno, deve sottolinearsi che l'Agenzia delle entrate, per quanto di competenza, per garantire l'armonizzazione delle procedure e l'uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale, anche al fine di non creare discriminazioni nei confronti dei contribuenti, ha sempre cooperato con la Regione Siciliana e, per essa, con Riscossione Sicilia S.p.a., in un quadro di collaborazione istituzionale, nonché in virtù di appositi accordi.

Tra questi, si possono segnalare, ad esempio, la Convenzione che disciplina l'accesso alle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 605/1973, stipulata al fine di incrementare l'efficacia dell'attività di riscossione coattiva svolta dall'Agente della riscossione siciliano, nonché il Protocollo d'Intesa formalizzato con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per ottimizzare il sistema di rendicontazione delle

entrate e l'attività di riscontro contabile di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato operanti nella Regione.

Inoltre, appare opportuno rilevare che, per i propri ruoli, l'Agenzia delle entrate, per il tramite della Direzione Regionale della Sicilia, svolge costantemente: attività di segnalazione e di impulso della riscossione ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 112/1999; attività di monitoraggio delle procedure esecutive avviate dall'Agente della riscossione, con particolare riferimento a quelle avviate nei confronti dei contribuenti ad elevata solvibilità o ai quali siano ascrivibili violazioni significative in termini di rilevanza penale e/o di pericolosità della condotta evasiva posta in essere; attività di condivisione delle direttive in materia di riscossione, nonché attività di impulso e monitoraggio tramite Tavoli tecnici periodici sull'andamento delle riscossioni, nel corso dei quali vengono segnalate eventuali criticità e anomalie, ovvero suggerite strategie di riscossione e strumenti da utilizzare per il potenziamento dell'azione di recupero.

ALLEGATO 2

5-10835 Fregolent: Chiarimenti circa la soggettività passiva IVA relativamente alle attività commerciali svolte da unità organizzative di enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel Question Time in questione gli On.li interroganti evidenziano che, con la sentenza del 29 settembre 2015 (C-276/14), la Corte di Giustizia della UE ha stabilito che l'« ente locale è l'unico soggetto passivo IVA per tutte le attività commerciali svolte dalle proprie unità organizzative, le quali sono prive di autonomia giuridica e indipendenza ».

Secondo gli interroganti, « in concreto risulterebbe pertanto evidente la soggettività passiva autonoma in capo alle società *in house*, come pure alle varie tipologie di Agenzie, ma, specularmente, non vi sarebbe soggettività IVA autonoma rispetto a quella dell'ente di appartenenza in relazione a tutte le articolazioni interne degli enti pubblici quali dipartimenti, istituzioni, scuole ».

Ciò premesso, viene chiesto se non si « ritenga urgente, alla luce della citata sentenza della Corte di giustizia europea, intervenire in via amministrativa al fine di chiarire la normativa relativa alla qualificazione del soggetto passivo IVA con esplicito riferimento all'ente di diritto pubblico piuttosto che alle singole unità organizzative iscritte al bilancio ».

Con riferimento alla tematica in questione, sentiti gli Uffici interessati, si rappresenta quanto di seguito.

La sentenza della Corte di Giustizia europea del 29 settembre 2015 (C-276/14) è relativa alla corretta interpretazione degli articoli 9 e 13 della Direttiva IVA

2006/112/CE sul tema della rilevanza dell'IVA sulle operazioni compiute dagli enti pubblici.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 chiarisce, riguardo all'assoggettabilità ad IVA delle operazioni poste in essere da enti pubblici, che sono soggette all'Imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici... che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole », nonché dagli enti pubblici che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, se dette operazioni siano effettuate « nell'esercizio di attività commerciali o agricole ».

Vengono, inoltre, considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, una serie di attività elencate dalla norma.

Al riguardo, si rappresenta che, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, la sentenza fa esplicito riferimento a quelle unità organizzative iscritte al bilancio comunale prive di personalità giuridica, che non dispongono di beni propri, si limitano a gestire i beni appartenenti al patrimonio del Comune, e svolgono le attività in nome e per conto del Comune.

Tali unità organizzative non possono essere qualificati come soggetti passivi IVA in quanto non soddisfano il criterio di

indipendenza prevista dalla citata disposizione.

Dette caratteristiche non sembrano, invece, connotare gli enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale (ad esempio le società *in house*, le aziende speciali, ecc.) per i quali diversi documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate hanno precisato la natura

commerciale e, quindi, la loro rilevanza sia ai fini dell'IRES sia dell'IVA (cfr. risoluzione n. 131/E del 2005, risoluzione n. 92/E del 2001, circolare n. 131/E del 1999).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la questione cui fa riferimento l'interrogazione non necessiti di specifici interventi, in quanto la prassi amministrativa risulta già coerente con le statuizioni della Corte di Giustizia.

ALLEGATO 3

5-10836 Laffranco: Attuazione delle norme della legge di bilancio 2017 che hanno modificato il regime di contabilità semplificata per le imprese minori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti novità introdotte dai commi 17-23 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, concernenti le modifiche al regime di contabilità semplificata per le imprese minori.

Gli Onorevoli segnalano talune criticità della nuova disciplina con riferimento al riporto delle perdite ed al computo delle rimanenze finali ai fini della determinazione della base imponibile sollecitano iniziative normative correttive per rendere pienamente applicabile la nuova normativa.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il Governo è ben consapevole del tema posto dagli Onorevoli interroganti con particolare riguardo alla questione del riparto delle perdite e del computo delle rimanenze finali ai fini della determinazione della base imponibile.

Tali problematiche sono state approfondite in sede parlamentare durante la sessione di bilancio, in occasione dell'esame di vari emendamenti parlamentari.

In ogni caso giova precisare che i temi del computo delle rimanenze finali e del riparto delle perdite prescindono dall'eventuale adozione del decreto ministeriale di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 e non potrà essere risolto attraverso tale veicolo normativo.

È opportuno evidenziare che ogni eventuale iniziativa normativa, determinando effetti di gettito, per l'erario dovrà tener conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Infine, l'Agenzia delle entrate in via informale ha comunicato che, entro il mese di aprile 2017, sarà predisposta la circolare esplicativa delle tematiche concernenti il nuovo al regime di contabilità semplificata per le imprese minori alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2017.

ALLEGATO 4

5-10837 Villarosa: Problematiche concernenti la creazione di moneta bancaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata in commissione dell'Onorevole Villarosa ed altri concerne la tematica della creazione di moneta bancaria.

Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che, in una economia basata sul sistema di riserva frazionario, consolidatosi da lungo tempo nelle economie occidentali, coesistono la moneta creata dalla banca centrale (moneta fiat) e gli strumenti monetari creati dal sistema bancario, denominati anche moneta bancaria, costituiti in larga parte dai conti di deposito.

La Banca centrale controlla direttamente la creazione di moneta fiat e, attraverso strumenti quali i tassi ufficiali e l'obbligo di riserva, influenza indirettamente anche la creazione di strumenti monetari da parte del sistema bancario.

L'Istituto ha quindi osservato che nel nostro ordinamento la raccolta del risparmio fra il pubblico, intesa come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, in forma di depositi o sotto altra forma, costituisce attività riservata alle banche (Art. 11 commi 1 e 2 del Testo unico bancario).

Poiché i depositi costituiscono una delle componenti quantitativamente più rilevanti della moneta, le banche svolgono un ruolo fondamentale nella trasmissione della politica monetaria dalla banca centrale all'intera economia. Inoltre, la prestazione di servizi di pagamento costituisce

attività riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento e agli intermediari finanziari a ciò autorizzati (articoli 106 comma 2 e 114-sexies del Testo unico bancario).

La creazione di moneta bancaria, mediante l'emissione di strumenti di pagamento, è consentita pertanto esclusivamente nell'ambito dell'attività dei soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento.

E la *ratio* di tale disciplina può rinvenirsi, tra l'altro, nel fatto che il sistema finanziario, attraverso mercati e intermediari, svolge la peculiare funzione di trasferire risorse finanziarie dai risparmiatori a chi ne ha necessità per effettuare investimenti. Le banche partecipano a questo processo raccogliendo, da un lato, risparmio con i depositi e altri strumenti e selezionando, dall'altro, i progetti e le iniziative meritevoli di credito. E per il corretto funzionamento di tale circuito, l'articolo 47 della Costituzione della Repubblica contempla tra gli obiettivi da perseguire la tutela del risparmio e il controllo dell'esercizio del credito.

E ciò per evidenziare che l'attività finanziaria è disciplinata da norme ed è sottoposta a controlli più estesi e penetranti rispetto a quanto previsto per le imprese operanti in altri settori, sia per le descritte caratteristiche peculiari sia per l'alto grado di interconnessione tra l'operatività di banche e degli altri intermediari finanziari.

ALLEGATO 5

5-10917 Piccone: Problematiche tributarie relative al meccanismo di tariffazione quadri-settimanale dei canoni per utenze telefoniche fisse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che la scelta operata dalle imprese telefoniche, di calcolare il canone fisso con cadenza quadri-settimanale invece che mensile, non sembra poter impattare sulla contabilizzazione e liquidazione dell'IVA sugli acquisti da parte delle imprese, professionisti e lavoratori autonomi, atteso che tali adempimenti sono correlati alla

ricezione del documento contabile (la fattura di acquisto) e che non tengono conto della competenza temporale dell'onere.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha comunque rappresentato la disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti qualora si dovessero, in concreto, manifestare eventuali criticità di natura applicativa.

ALLEGATO 6

5-10918 Zoggia: Iniziative a tutela dei risparmiatori in relazione al fenomeno dell'usura bancaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in commissione l'onorevole Davide Zoggia ed altri chiedono al Governo « quali azioni intenda porre in essere al fine di impedire in futuro il malcostume delle banche di recuperare crediti non dovuti e tutelare i risparmiatori ». Nell'occasione l'interrogante riporta le osservazioni della Confederazione dei Contribuenti Veneto secondo cui il fenomeno dell'usura bancaria sarebbe diffuso su tutto il territorio nazionale e riguarderebbe praticamente tutte le banche.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni e spese connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si occupa di evidenziare i tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, sulla base della rilevazione eseguita trimestralmente dalla Banca d'Italia, che a sua volta impiega, come metodologia tecnica di riferimento ai fini della rilevazione e del calcolo, le Istruzioni emanate in materia, recentemente modificate nell'anno 2016.

È la Banca d'Italia stessa che svolge gli adempimenti in materia di usura alla stessa assegnati dall'ordinamento, verificando che gli intermediari rispettino il limite delle soglie di usura.

A tale fine ha il compito di vigilare sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari. La vigilanza è di carattere tecnico, volta a garantire la corretta applicazione degli adempimenti imposti agli operatori del credito.

Nell'ambito dei controlli di vigilanza, la Banca d'Italia verifica la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale utilizzate dagli intermediari, sulla base delle regole previste nelle predette Istruzioni e, in caso di disfunzioni procedurali, adotta le conseguenti iniziative di vigilanza, provvedendo anche a segnalare all'Autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale, riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

L'Istituto, inoltre, esamina gli esposti in materia di usura, fermo restando che non può pronunciarsi nel merito delle controversie.

In proposito, è stato osservato che gli esposti, che lamentano applicazione di tassi usurari, sono in diminuzione, come anche sottolineato nella Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia 2015.

Con specifico riferimento al trattamento delle « indennità di sconfinamento » richiamate dall'interrogante, la Banca d'Italia ha infine precisato che le Istruzioni per la rilevazione dei TEG medi del 2009 prevedevano che, per i conti correnti, gli oneri connessi con il finanziamento – incluse le penali di sconfinamento – do-

vessero entrare nel calcolo del TEG su base annua a meno che non fossero connessi a eventi di tipo occasionale. Nelle risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura, pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia, l'Istituto ha precisato, infatti, che le penali di sconfinamento – in quanto connesse ad eventi occasionali – dovevano entrare nel calcolo nel solo trimestre di addebito a meno che lo sconfinamento fosse continuativo da un trimestre all'altro.

Le penali di sconfinamento, comunque, sono state poi sostituite dalla Commissione di istruttoria veloce prevista dall'articolo 117-*bis* del TUB che, in base alle già menzionate nuove Istruzioni per la rilevazione emanate nell'agosto 2016, viene inserita nel calcolo del TEG, sempre su base annua.

A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La prevista onnicomprensività della commissione comporta che non possano

essere stabiliti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento.

La commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione e viene addebitata al cliente secondo quanto condiviso nel contratto.

Giova sottolineare, comunque, che i clienti che si trovassero nelle condizioni di riscontrare situazioni oggettivamente anomale in materia, come ad esempio istituti bancari che non dovessero applicare condizioni coerenti con i tassi effettivi globali medi o con i descritti criteri, dovrebbero continuare a segnalare i casi alle autorità di vigilanza, le quali, a loro volta, potranno avviare ispezioni o indagini volte a riscontrare eventuali irregolarità.

Tutto ciò al fine di continuare a perseguire e garantire, da parte delle Istituzioni, la rigorosa vigilanza sia per la tutela della clientela sia per l'efficienza del settore bancario, con finalità di trasparenza e confrontabilità delle offerte, in base ad una coerente politica di equità.

ALLEGATO 7

5-09996 D'Incà: Verifiche circa l'acquisto da parte di Veneto Banca di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi della Banca JP Morgan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-09996 l'Onorevole D'Incà ed altri, nel fare riferimento all'operazione datata 13 gennaio 2015 di acquisto da parte di Veneto Banca (VB) di Prestiti Ipotecari Vitalizi (PIV) della banca J.P. Morgan e il successivo acquisto da parte di quest'ultima di azioni Veneto Banca, chiedono di sapere se «risulti al Governo quali siano gli azionisti di Veneto Banca le cui azioni siano state acquistate, in modo diretto o indiretto, da JP Morgan» e, «ove i danni subiti dagli azionisti di Veneto Banca dovessero essere connessi a un eventuale mancato corretto esercizio dei compiti di vigilanza da parte della Banca d'Italia, se non si intendano avviare le procedure per la revoca del governatore della Banca d'Italia».

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che l'operazione di acquisto dei Prestiti Ipotecari Vitalizi (PIV) da parte di Veneto Banca prevedeva che, a fronte della cessione dei PIV, J.P. Morgan acquistasse azioni Veneto Banca appartenenti a soci. Maggiori dettagli sull'operazione sono contenuti nel prospetto informativo che Veneto Banca ha pubblicato sul proprio sito in relazione all'offerta pubblica di azioni ordinarie in occasione del recente aumento di capitale sottoscritto dal Fondo Atlante. Nel prospetto sono altresì contenuti alcuni riferimenti ai rilievi sollevati dalle Autorità di Vigilanza in occasione delle verifiche ispettive condotte nel corso del 2015. Non risulta invece noto l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dell'acquisto delle azioni da parte di J.P. Morgan.

Sentita, nel merito anche la CONSOB, si rappresenta che, in occasione all'operazione di aumento di capitale di Veneto Banca conclusosi il 30.6.2016, la Banca, nell'ambito dell'istruttoria di approvazione del Prospetto in questione, ha fornito una descrizione dell'operazione di acquisto da J.P. Morgan di un portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi, cui si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto.

La Consob stessa, in data 12 gennaio 2015, ha avviato accertamenti ispettivi su Veneto Banca, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del TUF.

In data 27 aprile 2015 ha notificato un'integrazione della verifica ispettiva, al fine di accertare il processo di definizione della proposta di aggiornamento del valore delle proprie azioni ed il processo decisionale sotteso all'accordo di cessione dei crediti concluso con J.P. Morgan Chase Bank, N.A. avente ad oggetto un portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi («PIV»).

In data 18 dicembre 2015 è stata chiusa l'integrazione alla verifica aperta il 27 aprile 2015 afferente il processo di definizione della proposta di aggiornamento del valore delle proprie azioni ed il processo decisionale sotteso all'accordo di cessione dei crediti concluso con J.P. Morgan.

L'accertamento ispettivo avviato il 12 gennaio 2015 si è invece concluso in data 25 febbraio 2016.

Agli esiti dei predetti accertamenti ispettivi, la Consob ha notificato l'avvio di cinque procedimenti sanzionatori.

Nello specifico, per quanto attiene all'operazione posta in essere con J.P. Morgan, dagli accertamenti ispettivi concer-

nenti l'operazione di acquisizione del Portafoglio di Prestiti Ipotecari Vitalizi da J.P. Morgan da parte di Veneto Banca posta in essere in data 11 febbraio 2015, sono emerse violazioni della disciplina in materia di comunicazioni al pubblico. L'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che la conclusione di tale operazione avrebbe dovuto essere resa nota senza indugio al pubblico, mediante diffusione di un comunicato stampa, con le modalità previste dall'articolo 109 del Regolamento Emittenti, in virtù de (i) « il controvalore dell'operazione, ovvero Euro 205,5 milioni, che in base a quanto definito nell'allegato 1 del Regolamento delle Operazioni di Maggior Rilievo in vigore dal 14/7/2014, rientrava tra tali operazioni e, in particolare, negli interventi di « Acquisizione di Crediti » aventi importo superiore a Euro 100 milioni »; e (ii) « l'impatto di tale operazione sui propri *ratios* patrimoniali ». Peraltro, la Consob ha altresì rilevato che: « con riferimento alla rappresentazione di tale operazione è stata fornita nei resoconti contabili di tale società, cioè nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/6/2015 la stessa, per quanto abbia fornito al pubblico – seppur non tempestivamente – talune informazioni sull'operazione in parola, è risultata comunque incompleta, in quanto non sono stati ivi indicati alcuni aspetti rilevanti dell'operazione ».

Sempre con riferimento all'operazione in questione, nel paragrafo relativo ai Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione degli attivi del Gruppo (cosiddetto *impairment test* e/o valutazioni al *fair value*), l'Emittente ha, inoltre, fornito informazioni sulla determinazione del « *fair value* » del portafoglio crediti che si basa su metodi di computo finanziario, che, per la sua complessità richiede l'applicazione di metodi probabilistici. In particolare, i principali fattori di rischio individuabili riguardano:

1. il valore dell'immobile, la cui valutazione – sebbene già decurtata di idoneo scarto perizia – potrebbe variare nel

tempo e quindi la Banca potrebbe potenzialmente disporre di un bene con minor valore rispetto a quello stimato;

2. la durata del contratto, basato sulle aspettative di sopravvivenza stimate mediante tavole demografiche ISTAT che potrebbero risultare diverse rispetto a quando il contratto effettivamente si concluderà;

3. il livello delle grandezze finanziarie utilizzate per la determinazione dei flussi di cassa quali:

i) il livello dei tassi di attualizzazione;

ii) i tempi di incasso della posizione;

iii) la stima del riscatto anticipato;

iv) i costi operativi legati alla gestione del portafoglio, che potrebbero risultare nel tempo diverse rispetto a quelle utilizzate in fase di previsione ».

Nel Prospetto Informativo si rappresenta, inoltre, che l'operazione in questione, come riportato anche dagli On.li Interroganti, ha formato oggetto di taluni rilievi emersi dall'ispezione svolta sull'Emittente dalla Banca Centrale Europea, nel periodo 4 maggio 2015 – 23 ottobre 2015.

Si precisa che nel Prospetto nella sezione « Fatti recenti della storia dell'Emittente », la Banca ha, tra l'altro, fornito una elencazione dei rilievi effettuati dalla BCE nel corso della propria ispezione.

Più in dettaglio, la BCE ha rilevato che il Consiglio di Amministrazione (CdA) non solo ha omesso di valutare se le rilevanti carenze attribuite nel corso dell'ispezione della Banca d'Italia del 2013 all'ex Amministratore delegato e poi ex Direttore Generale del Gruppo, potessero influire sulla sua capacità di svolgere le funzioni di Direttore Generale (DG), ma ha anche prospettato l'estensione del suo contratto fino ad aprile 2018, sebbene tale proposta sia stata successivamente revocata solo per « rispettare l'orientamento espresso dall'Autorità di vigilanza ». In aggiunta, l'attività del CdA è stata influenzata dalle

valutazioni dell'ex Direttore Generale soprattutto riguardo alla fissazione del prezzo delle azioni per l'aumento di capitale del 2014. Di fatto, il CdA non ha definito la strategia per far fronte all'aumento degli ordini di vendita provenienti dagli azionisti, limitandosi ad approvare, in assenza di un'apposita politica interna, alcune operazioni mirate a consentire la vendita di azioni di Veneto Banca (VB). In particolare:

1) in data 13/5/2014 il CdA ha approvato il riacquisto di azioni proprie di VB per un importo fino a 100 milioni di Euro, senza alcuna valutazione in merito alla conformità di tale operazione con il Regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, *Capital Requirement Regulation*, CRR);

2) nel novembre 2014 alcuni degli acquirenti di azioni di Banca Intermobiliare (BIM) sono stati obbligati ad acquistare dalla banca o da altri azionisti 316.456 azioni di Veneto Banca, pari a 12,5 milioni di Euro;

3) in data 10/2/2015 il Consiglio ha approvato l'acquisizione di un pacchetto di prestiti vitalizi ipotecari da JP Morgan, che a sua volta si è impegnata a sottoscrivere 900.000 azioni di VB ».

La BCE ha inoltre rilevato che « Contrariamente a quanto previsto dal proprio regolamento interno su prodotti innovativi, la Funzione Compliance non ha valutato i rischi derivanti da alcune operazioni rilevanti. Talvolta, inoltre, la valutazione dei rischi di conformità rivenienti da alcune operazioni non è stata soddisfacente. Ci si

riferisce, in particolare, a quanto segue: 1) la Funzione Compliance non ha svolto analisi dei rischi né in relazione al riacquisto di azioni proprie per un valore di 99 milioni di Euro nel 2014, né all'acquisizione di un pacchetto di "prestiti vitalizi ipotecari" JP Morgan ».

Infine, con riferimento al quesito relativo alla possibile revoca del mandato del Governatore, si fa presente che lo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), disciplina la revoca di un Governatore di una banca centrale nazionale membro del Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) stabilendo la procedura e i casi nei quali essa può essere adottata a garanzia dell'indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali prevista dall'articolo 130 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In particolare l'articolo 14.2 del SEBC prevede « Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza ».

ALLEGATO 8

5-10433 Capezzano: Sospensione dei versamenti per debiti tributari e creditizi in favore delle imprese abruzzesi colpite dalle calamità atmosferiche del gennaio 2017.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Dipartimento della Protezione Civile, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento che trova applicazione allorché si verificano eventi calamitosi di particolare gravità nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale della protezione civile, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.

La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.

Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui sopra si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione

vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

L'attuazione delle predette ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Tanto premesso, il Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2017 ha deliberato « l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese » stanziando ulteriori 30 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Tale delibera è scaturita dalla rinnovata necessità di fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione di emergenza determinatasi a seguito dei ripetuti eventi sismici che il 18 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, aggravando la

situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati già preesistente.

In particolare, il provvedimento è volto ad assicurare, da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il coordinamento degli interventi, estendendo le misure emanate in occasione degli eventi sismici occorsi in centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, assicurando il necessario raccordo con il dispositivo adottato per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato.

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, pertanto, è stato autorizzato ad operare non solo sulla base delle disposizioni straordinarie specifiche in corso di emanazione, ma anche ai sensi di quelle disciplinate con le ordinanze di protezione civile adottate per gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

A tal riguardo, deve precisarsi che in esecuzione della citata delibera di stato di emergenza del 20 gennaio 2017, per le Regioni Lazio, Marche ed Umbria è stata emanata l'Ordinanza di protezione civile n. 437 del 16 febbraio 2017 recante « Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 ».

L'Ordinanza contiene l'indicazione delle misure poste in essere dalle Strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017.

In particolare dette misure riguardano il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, nonché la ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, privato e del fabbisogno per le attività economiche delle aree interessate.

Con riferimento alla Regione Abruzzo è in corso di prossima emanazione un'analoga ordinanza a firma del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Giova, altresì, evidenziare che il Consiglio dei Ministri nella riunione di venerdì 10 marzo 2017, proprio in relazione agli eventi sismici e agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha deliberato l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 ed ha autorizzato un ulteriore stanziamento di 70 milioni di euro destinato a far fronte ad ulteriori interventi di soccorso legati alla fase di emergenza.

Lo stanziamento andrà ad incrementare le disponibilità del Fondo per le Emergenze Nazionali.

Deve, infine, segnalarsi che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, attualmente in corso di conversione in Parlamento (A.C. 4286), sono previste talune misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione residenti nei comuni colpiti ubicati anche in Abruzzo, dagli eventi Sismici succedutisi dall'agosto 2016.

Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di contrasto alla povertà introdotta dall'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I beneficiari devono trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

L'articolo 15 del cennato decreto dispone inoltre che, al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'atti-

vità produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.

Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei ri-

schi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che si risolvono in particolari aiuti, erogati, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili, sotto forma di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, prestati ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario, nonché talune agevolazioni previdenziali previste dall'articolo 8 del menzionato decreto legislativo n. 102 del 2004.

ALLEGATO 9

5-10789 Villarosa: Vigilanza sui concessionari della riscossione in relazione ad eventuali trattamenti di favore nei confronti di esponenti politici o di persone connesse al crimine organizzato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in oggetto riguarda la riscossione dei tributi in Sicilia, affidata a « Riscossione Sicilia s.p.a. », società partecipata al 99,885 per cento dalla Regione siciliana e per lo 0,115 per cento da Equitalia s.p.a.

Gli Onorevoli interroganti richiamano dichiarazioni del CEO di Riscossione Sicilia, rilasciate il 15 febbraio scorso presso la Commissione Antimafia, tra le quali si denuncia la mancata riscossione di circa 52 miliardi di euro nel corso di un decennio.

Nell'atto di sindacato ispettivo vengono altresì riportate notizie di stampa nazionale sul comportamento di alcuni dipendenti della Società in questione, i quali avrebbero agevolato alcuni « esponenti politici regionali di rilievo ».

Gli interroganti lamentano, inoltre, dati deludenti sulla riscossione delle entrate erariali ed invocano una vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, quale azionista indiretto ed interessato al buon flusso delle entrate riscosse.

Viene dunque richiesto se e quali iniziative di audit e vigilanza siano state intraprese « su Equitalia, Riscossione Sicilia s.p.a. e, in genere, sui concessionari della riscossione anche in regioni diverse dalla Sicilia, al fine di verificare la presenza di situazioni che garantiscono privilegi ad esponenti politici nonché a persone fisiche e giuridiche connesse alle mafie e al crimine organizzato ».

In materia, la legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 ha stabilito, in conformità a quanto previsto a livello nazionale dall'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del

2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che le funzioni relative alla riscossione in Sicilia siano esercitate dalla Regione mediante la società Riscossione Sicilia S.p.a., società pubblica controllata dalla Regione stessa, la quale, sia dal punto di vista societario (detiene la quasi totalità delle azioni), sia dal punto di vista organizzativo e strategico, governa e controlla la società.

Detta società, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 29-*bis* del citato articolo 3, svolge in Sicilia l'attività di riscossione anche con riferimento alle altre entrate non di spettanza regionale (ad esempio entrate contributive INPS).

Per quanto concerne, in particolare, la problematica sollevata dall'Amministratore delegato di Riscossione Sicilia, si fa presente che agli atti del Dipartimento delle finanze non risulta essere stata trasmessa alcuna segnalazione dai comuni in gestione riguardo ad irregolarità nella trattazione della riscossione dei ruoli dei tributi locali.

Il Dipartimento delle finanze ha di recente provveduto a richiedere alla Riscossione Sicilia S.p.A. una dettagliata relazione in ordine alla situazione della riscossione dei tributi locali nei confronti dei comuni.

Giova precisare che in base all'articolo 3, co. 32, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, nei confronti delle società partecipate da Equitalia s.p.a. non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, che prevedono la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sui

concessionari della riscossione, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e per mezzo di ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti, al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione.

Quanto ai poteri di controllo e vigilanza su Equitalia s.p.a., pur se la vigente normativa di settore prevede una sostanziale uniformità per quanto riguarda gli strumenti, gli obblighi e i diritti degli Agenti della riscossione, è opportuno precisare che i soggetti preposti alla riscossione a livello nazionale e regionale sono distinti, così come restano distinte le prerogative e le responsabilità delle strutture di governo e controllo.

Come noto, il citato decreto-legge n. 203 del 2005 ha operato un radicale mutamento nel settore della riscossione, abolendo il precedente sistema basato sull'affidamento in concessione del servizio a soggetti privati e riportando in mano pubblica l'esercizio della funzione di riscossione nazionale, affidata all'Agenzia delle entrate che la esercita per il tramite di Equitalia s.p.a.

Rispetto al quadro di riferimento descritto, Equitalia s.p.a. è uno strumento, necessario per espressa previsione normativa quale articolazione organizzativa dei maggiori enti creditori erariali, attraverso il quale l'Agenzia delle entrate esercita la propria pubblica funzione.

I poteri, pur incisivi, che derivano all'Agenzia delle entrate dalla sua qualità di socio pubblico di maggioranza, non esauriscono la sfera di intervento che l'Agenzia esercita su Equitalia s.p.a., che si esplica anche sul piano pubblicistico a mezzo di poteri di coordinamento dell'esercizio della funzione pubblica della riscossione nazionale.

Il modello fatto proprio con il decreto-legge n. 203 del 2005, nel quale due soggetti, formalmente distinti, sono accomunati dal necessario perseguimento di pubbliche finalità a tutela del superiore interesse del buon andamento della riscossione, ha consentito una profonda e necessaria evoluzione del concetto di controllo che, nel rigoroso rispetto e verifica

della legalità dei comportamenti, valuti anche in termini di efficienza ed efficacia l'attività di Equitalia s.p.a.

Equitalia s.p.a. è però dotata di una funzione di *Internal Audit*, che svolge attività di controllo e verifica su tutte le società del gruppo, sia in chiave di prevenzione che di repressione delle condotte fraudolente, oltreché nell'ottica di analisi e miglioramento dei processi operativi e di *governance*; su base convenzionale sono altresì effettuate verifiche congiunte con l'Agenzia delle entrate.

Infatti, il concreto esplicarsi di tale controllo è regolato tra le parti a mezzo di un'apposita Convenzione, che disciplina un sistema articolato su un costante scambio di dati, automatico o su richiesta, e su necessari momenti di confronto per la verifica dei risultati della gestione e dell'attività di riscossione.

Nel delineato quadro generale dei rapporti tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia S.p.a., la funzione di *audit*, verifica la presenza di possibili disfunzioni o carenze organizzative, che riguardino l'attività svolta sia dalla *holding* che dagli Agenti della Riscossione.

A tal proposito, sia nell'ambito convenzionale sia di appositi protocolli d'intesa, sono stati rafforzati i flussi informativi esistenti in ordine ad eventuali criticità che riguardino i processi della riscossione coattiva e sono stati previsti appositi interventi congiunti di *audit*, finalizzati anche a trasferire le metodologie e le esperienze reciproche.

In particolare, con riguardo a quanto indicato nell'atto di sindacato ispettivo, Equitalia rappresenta che le verifiche di *audit*, condotte autonomamente e congiuntamente su base convenzionale, non hanno fatto emergere le situazioni descritte che possano garantire posizioni di qualsivoglia privilegio.

Per completezza si fa rilevare che, come noto, l'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, scioglie dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia; da tale data l'esercizio delle funzioni in tema di riscossione nazionale sarà attribuito all'Agenzia delle entrate e

svolto dall'ente pubblico economico ad essa strumentale.

Detto Ente sarà sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze; inoltre l'Agenzia delle entrate provvederà al costante monitoraggio dell'attività di riscossione, secondo i principi di trasparenza e pubblicità.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)</i>	58
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	62

INTERROGAZIONI:

5-06777 Ferraresi: Sulla situazione degli edifici scolastici del comune di Lagosanto (FE) .	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	63
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica sullo stato di sicurezza dei locali scolastici dell'Istituto di Codigoro (FE) depositata dal deputato Ferraresi)</i>	64
5-09731 Vacca: Sulle votazioni del referendum nelle scuole	60
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	82

SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	60
<i>ALLEGATO 5 (Articolo aggiuntivo presentato dalla relatrice)</i>	84
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	61

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del vice presidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 9.20.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, su quella apposta all'articolo 24 del provvedimento, relativo all'at-

testazione di conformità dei progetti di intervento da realizzarsi all'interno dei parchi agli atti di pianificazione. Poiché le pare che tale attestazione a opera dell'ente parco non può significare il surrettizio svuotamento della funzione delle soprintendenze, propone che nel testo della legge sia inserita la funzione del soprintendente di svolgere una verifica sull'attestazione dell'ente parco e la possibilità che ne venga richiesto un riesame ed eventualmente anche l'annullamento in sede di autotutela, secondo le disposizioni della legge n. 241 del 1990, come recentemente novellata.

Marisa NICCHI (MDP) apprezza lo sforzo della relatrice, sulle cui preoccupazioni concorda. Poiché però non sa se la Commissione di merito recepirà le condizioni apposte al parere non può che confermare la valutazione negativa del suo gruppo sull'allentamento dei vincoli a tutela di un bene prezioso quale il paesaggio. Pertanto voterà contro.

Luigi GALLO (M5S) preannunzia l'astensione del suo gruppo, giacché crede che gli organi di direzione degli enti parco dovrebbero essere scelti non con criteri politici e fiduciari, ma secondo comprovate competenze tecniche e professionali.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, comprende i timori che ha ascoltato, ma ribadisce che le condizioni da lei apposte alla proposta di parere tentano di fugarli: per un verso, esse rimettono al centro della procedura gli uffici delle soprintendenze; per altro verso, l'assunzione del personale per concorso pubblico per titoli ed esami è volto precisamente ad esaltare la preparazione tecnica della dotazione organica degli enti parco.

La sottosegretaria di Stato Dorina BIANCHI assicura che il Governo concorda sulle condizioni apposte nel parere.

Marisa NICCHI (MDP), udita l'assicurazione da parte del Governo, annunzia che si asterrà.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 9.20.

Bruno MOLEA, *presidente*, comunica che — ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del Regolamento, lo svolgimento dell'interrogazione 5-10645 Miccoli è rinviata su richiesta del Governo, con il consenso del presentatore.

5-06777 Ferraresi: Sulla situazione degli edifici scolastici del comune di Lagosanto (FE).

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Prende atto di quanto evidenziato dal Ministero circa la mancata rappresentazione alla Regione dell'esigenza di inserire gli edifici scolastici in questione nel programma nazionale di accesso ai finanziamenti statale per lavori di risanamento. Riferendosi ad una relazione tecnica sullo stato di sicurezza dei locali scolastici dell'Istituto di Codigoro, che chiede di depositare (*vedi allegato 3*), e avendo constatato personalmente lo stato di rischio in cui essi versano, sollecita un controllo da parte del Ministero affinché si intervenga tempestivamente per la messa in sicurezza delle scuole interessate che, peraltro, si trovano nel territorio di una faglia sismica attiva.

Bruno MOLEA, *presidente*, autorizza il collega Ferraresi a depositare il documento citato.

5-09731 Vacca: Sulle votazioni del referendum nelle scuole.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Gianluca VACCA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta che è costretto a definire, ancora una volta, imbarazzante. Il Governo sembra preoccuparsi soltanto di « evadere la pratica » delle interrogazioni, senza entrare nel merito delle questioni. In questo caso, nella risposta non si è dato conto della presenza del Presidente della Regione Abruzzo ad un dibattito sul *referendum* istituzionale tenutosi presso una scuola: ci si è limitati a descrivere l'evento. L'interrogazione chiedeva invece spiegazione sulla presenza di un esponente politico di spicco evidentemente a sostegno delle ragioni del « sì » in un contesto scolastico, ove la campagna elettorale non dovrebbe trovare spazio. Conclude affermando che, come non si può chiedere ad un malato di curarsi da solo, non ci si può aspettare soluzioni da chi non vuole vedere i problemi.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Iniziativa per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.

C. 3844, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso e ricorda il contenuto dei pareri pervenuti.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, ritiene di poter accogliere l'osservazione pervenuta dalla I Commissione e presenta l'articolo aggiuntivo 2.01 (*vedi allegato 5*).

Maria Chiara CARROZZA (PD) condivide il contenuto della proposta emendativa testè presentata, che è volta a porre termine al ventennale commissariamento della casa-museo intitolata a Giuseppe Mazzini e a rendere più funzionale la partecipazione alla relativa gestione delle tre istituzioni universitarie pisane. Conclude raccomandandone l'approvazione.

Marisa NICCHI (MDP) domanda se nella gestione saranno coinvolti la regione Toscana e il comune di Pisa.

Maria Chiara CARROZZA (PD) afferma che le risulta di sì.

Gianluca VACCA (M5S) si dichiara sorpreso dell'iniziativa emendativa della relatrice. Ancora una volta maggioranza e Governo procedono secondo criteri partitocratici e localistici, a scapito di enti e situazioni che non hanno « santi in paradiso ». Il Movimento 5 Stelle da sempre è contrario a questo metodo, tanto più in questo caso in cui l'estraneità della memoria di Mazzini alle iniziative su Matteotti è lampante. Si augura che sia concesso un congruo termine per la presentazione di sub-emendamenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, deve osservare che si tratta di una misura

di buon senso dato che il commissariamento della *Domus* mazziniana dura da vent'anni anche in ragione di uno statuto, approvato con legge, che risale agli anni Cinquanta dello scorso secolo. Del resto, l'articolo aggiuntivo della relatrice non è oneroso.

Maria COSCIA (PD) osserva che non si tratta di rispondere a sollecitazioni individuali, ma di dare seguito ad un'esplicita richiesta di tre importanti istituzioni universitarie, rispetto alla quale sia la regione Toscana che il comune di Pisa hanno mostrato un interesse anche al fine di valorizzare la memoria di una delle figure più importanti del Risorgimento italiano.

Simone VALENTE (M5S) non sottovaluta certamente il valore storico della *Domus* mazziniana. Tuttavia, ritiene che non si possa procedere in questo modo.

Manuela GHIZZONI (PD), osservato che nessuno sta conculcando i diritti dell'opposizione e che la procedura sin qui seguita è del tutto conforme al Regolamento della Camera, domanda se le modifiche statutarie della *Domus* mazziniana che si vogliono introdurre comporteranno l'uscita dalla Giunta degli Studi storici.

Maria Chiara CARROZZA (PD) non lo crede.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione dei sub-emendamenti per lunedì 27 marzo 2017 alle ore 13. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, su cui si è concordato ieri nella riunione dell'Ufficio di presidenza è fissato per lunedì 27 marzo 2017 alle ore 13 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura,
esaminato il nuovo testo dell'A.C. 4144;

udita la relazione della deputata Malisani, nella seduta del 21 marzo 2017;

udito il dibattito nelle sedute del 21, 22 e 23 marzo 2017 cui si rinvia integralmente;

preso atto che comunque i profili di tutela e valorizzazione dei beni culturali – dovunque ubicati – restano assegnati all'esclusiva competenza degli uffici preposti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che le disposizioni introdotte conferiscono agli enti parco le procedure autorizzatorie paesaggistiche rispetto a interventi da realizzarsi all'interno delle aree protette e che tuttavia ciò non può comportare in alcun caso un'attenuata tutela del paesaggio – :

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1:

a. alla lettera a) capoverso comma 8-ter, lett. b) n. 1, sia aggiunto il seguente periodo: « Il componente designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è designato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. »;

b. alla lettera g) capoverso comma 14, primo periodo, dopo le parole « Consiglio dei ministri » siano aggiunte le seguenti: « , del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ». Conseguentemente, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: « Il personale del parco è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami. »; al terzo periodo, dopo la parola « consentita » sia aggiunta la seguente: « altresì »; e dopo il quarto periodo sia aggiunto il seguente: « Nella dotazione organica deve comunque essere incluso personale qualificato nelle materie dell'architettura, dell'archeologia e della tutela del paesaggio »;

c. all'articolo 24, comma 1, lettera a), sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Se il soprintendente verifica difformità rispetto a queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

ALLEGATO 2

5-06777 Ferraresi: Sulla situazione degli edifici scolastici del comune di Lagosanto (FE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione relativa alle condizioni in cui si trovano gli edifici scolastici della direzione didattica di Codigoro del Comune di Lagosanto, rappresentata dagli on.li interroganti, per quanto di competenza di questo Ministero, si precisa che il Comune in argomento non risulta ad oggi inserito nella programmazione nazionale.

Per poter accedere ai finanziamenti e ai contributi statali che annualmente si rendono disponibili, condizione necessarie è l'inserimento in un piano regionale e di conseguenza nella programmazione unica nazionale.

In sintesi, è necessario che l'Ente locale proprietario degli immobili adibiti ad uso scolastico rappresenti tale esigenza alla propria Regione che ha poteri programmatori sui lavori pubblici nel territorio di riferimento. Le Regioni trasmettono successivamente i piani al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce la programmazione nazionale. La programmazione nazionale triennale 2015-2017 è soggetta ad aggiornamento annuale. Tale aggiornamento va effettuato a cura delle Regioni entro il 30 aprile 2017.

Si coglie l'occasione per ricordare come il grande investimento in edilizia scolastica

effettuato negli ultimi 3 anni dimostra, evidentemente, una grande sensibilità del Governo verso i temi della sicurezza delle scuole.

Posto ciò, questo Ministero ha chiesto informazione al competente U.S.R. circa gli edifici scolastici della direzione didattica di Codigoro del Comune di Lagosanto, sulla base delle quali si può riferisce che:

in merito alla Scuola dell'Infanzia « Paola Ricci », cosiddetta « Scuola del Sorriso », le opere sono state ripristinate con completa ripresa delle attività in data 7 aprile 2016;

in merito alla Scuola primaria di Via Roma è stata affidata la progettazione, l'Amministrazione Comunale, previa indizione di gara e reperimento risorse, confida di iniziare i lavori durante la prossima pausa estiva;

in merito alla Scuola primaria di Via Venturini, a seguito della realizzazione dell'intervento sul plesso di Via Roma, l'Amministrazione comunale valuterà la fattibilità dell'accorpamento delle due scuole primarie del territorio nel plesso di Via Roma;

in merito alla Scuola secondaria di I grado di A. Frank è stato fatto un intervento di risanamento dei bagni.

ALLEGATO 3

5-06777 Ferraresi: Sulla situazione degli edifici scolastici del comune di Lagosanto (FE).

RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI SICUREZZA DEI LOCALI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO DI CODIGORO (FE) DEPOSITATA DAL DEPUTATO FERRARESI



Istituto Comprensivo Statale di Codigoro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387
Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti, 1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000
e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

Prot. n° 5705 /A22

Codigoro, 16/11/2016

All' Uff. Tecnico del COMUNE di
CODIGORO
c. a. Arch. Alessandro GHIRARDINI

All' Uff. Tecnico del COMUNE di
LAGOSANTO

e.p.c. Ai PREPOSTI
LORO SEDI

Al PRESIDENTE del C.d. I.
Sig.ra Elisa TAGLIATTI

AI COMITATO GENITORI DI LAGOSANTO

AGLI ATTI

OGGETTO: Relazione tecnica sullo stato di sicurezza dei locali scolastici – Richiesta di interventi

In data 09/11/2016, l'Ing Francesco Magnano, in qualità di RSPP di questa Scuola, ha provveduto ad effettuare il controllo periodico dello Stato di Sicurezza dei Locali Scolastici di questo Istituto Comprensivo.

Si invia, in allegato, la relazione del sopralluogo, riportante le non conformità rilevate e si chiede a Codeste Spett.li Amm.ni (ciascuna per la parte di propria competenza), di intervenire per sanare le anomalie riscontrate.

Si chiede riscontro alla presente nota.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ines Caricchioli



S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovim, 41 – 48123 Ravenna - Tel. 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaeigiene.com URL: www.sicurezzaeigiene.com

ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI TAGLIATTI" – Via Roma, 19 – 44023 Lagosanto (FE)

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETIVE	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
EDIFICIO	Uscite di sicurezza	Sono carenti di cartellonistica adeguata	3	2	6	Installare il cartello: "Maniglione antipanico – Uscita di Emergenza"	Ente proprietario dell'immobile	C
	Maniglioni Uscite di Emergenza	Alcuni maniglioni delle Uscite di Emergenza non sono marcati CE.	4	1	4	Si consiglia di provvedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico (norma UNI EN 1125) installati alle U.S. secondo il Decreto 06/12/2011	Ente proprietario dell'immobile	D
	Planimetrie	Le planimetrie con indicate le vie di fuga ed i presidi antincendio non sono aggiornate.	4	4	16	Affiggere le planimetrie di esodo aggiornate chiedendone copia all'Ente Proprietario. Si consiglia di affiggere copia anche all'interno delle aule con evidenziato il percorso di esodo specifico dell'aula. Verificare che corrispondano alle planimetrie allegare alla pratica di CPI.	Istituto Ente proprietario dell'immobile	B
	Pulizia	Al Piano superiore ci sono molti depositi organici di volatili che possono determinare un rischio biologico	4	3	12	Si consiglia di pulire la zona e di installare diffusori antivolatili sulla parte del tetto interessata per ridurre al minimo lo sporco.	Ente Proprietario dell'immobile	A
	Infiltrazioni e umidità	Condizioni insalubri dovute alla forte presenza di tracce di infiltrazioni che si estendono sempre più su molte pareti del piano ed in particolar modo al piano superiore di fronte alla scala e nei bagni.	3	4	12	Individuare la causa delle infiltrazioni, eliminarla e provvedere alla tinteggiatura dei muri.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Cartellonistica di emergenza	Si rileva l'assenza e/o la carenza di adeguata cartellonistica indicante il pulsante di emergenza	2	3	6	Provvedere ad installare adeguata cartellonistica di emergenza	Ente proprietario dell'immobile	C
	Cassetta di primo soccorso	Si segnala la carenza di cartellonista indicante la direzione di esodo	3	3	9	Provvedere ad integrare i cartelli di esodo	Ente proprietario dell'immobile	B
	Cassetta di primo soccorso	Si rileva la presenza di cassetta di primo soccorso da reintegrare	3	3	9	Provvedere a reintegrare la cassetta con i prodotti elencati all'interno del	Ente proprietario dell'immobile	B



S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 – 48123 Ravenna - Tel 0544/965497 Fax 0544/219939
E-mail: info@sicurezzaeigiene.com URL: www.sicurezzaeigiene.com

ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

		DM 388							
EDIFICIO	Crepe	Sono presenti crepe su intere pareti, che interessano anche i muri esterni e sono visibili da entrambi i lati del muro	3	4	12	Ci si assicura che non siano crepe strutturali, monitorate e richiedere il certificato di collaudo statico dello stabile.	Ente proprietario dell'immobile	A	
		I termosifoni presentano spigoli pericolosi in caso di urto accidentale.	2	3	6				Ente Proprietario dell'immobile
	Termosifoni	Alcuni termosifoni sono privi della valvola di regolazione, pericolosi in caso di urto accidentale perché il rubinetto è appuntito.	3	2	6	Si consiglia di ripristinare le valvole. Nel frattempo apporre delle protezioni.	Ente proprietario dell'immobile/ Istituto	C	
		Alcuni maniglioni delle Uscite di Emergenza non sono marcati CE.	4	1	4	Si consiglia di provvedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico (norma UNI EN 1125) installati alle U.S. secondo il Decreto 06.12.2011	Ente proprietario dell'immobile	D	
	Uscite di sicurezza	Sono carenti di cartellonistica adeguata	3	2	6	Installare il cartello: "Maniglione antipanico – Uscita di Emergenza"	Ente proprietario dell'immobile	C	
	Porta	È presente una porta tra la scalinata e il corridoio al piano superiore che rappresenta un ostacolo in caso di Evacuazione.	3	2	6	Eliminare la porta d'intralcio e intanto, mantenerla sempre aperta.	Ente Proprietario dell'immobile	C	
	Finestre	Alcuni infissi in legno delle finestre sono danneggiati con il rischio di ferimento.	2	3	6	Ripristinare gli infissi	Ente Proprietario dell'immobile	B	
	Vetri	I vetri delle finestre, compresi quelli presenti sulle porte delle aule sembrano essere non infrangibili.	3	2	6	Verificare i vetri e nel caso non siano a norma, pellicolare i vetri o sostituirli con dei vetri a norma. Le ciabatte multipresa elettrica vanno fissate al muro e vi devono essere attaccate prese di potenza complessiva non superiore a quella che la ciabatta può fornire. Provvedere a proteggere i cavi elettrici con canaline. Nel frattempo raccogliarli mediante nastro adesivo.	Ente Proprietario dell'immobile	C	
		Sono presenti sul pavimento e sui banchi, ciabatte con cavi elettrici con rischio di inciampo ed elettrocuzione (per es. nel laboratorio di arte, nell'aula di informatica ecc...)	3	2	6		Ente proprietario dell'immobile/ Istituto	C	



S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel. 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaeigiene.com URL: www.sicurezzaeigiene.com

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 9175

Cittofono	Adm*	Ente Proprietario dell'Immobile	Si consiglia di installare un citofono anche al piano superiore.	Ente Proprietario dell'Immobile
Quadro elettrico	4	3	Provedere ad applicare l'apposita cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.-artt. 161-164, All. XIV- XXII; Norma UNI EN ISO 7010:2012)	Ente Proprietario dell'Immobile
Vano Quadro Elettrico	3	3	Vicino al quadro elettrico non è presente il cartello che indica "In caso di incendio non spegnere con acqua" e di "Pericolo Elettricità".	Ente Proprietario dell'Immobile
Tapparelle	3	3	Si segnala che il vano ospitante il quadro elettrico presenta molti fili intrecciati e alcuni sono sprovvisti di protezione	Ente Proprietario dell'Immobile
Specchio	3	2	Si rileva la presenza di tapparelle che in alcuni punti non sono perfettamente funzionanti con possibile rischio di caduta e ferimenti	Ente Proprietario dell'Immobile
Neon	3	2	In bagno è presente uno specchio non infrangibile e non fissato.	Ente Proprietario dell'Immobile/istituto
Lavagne girevoli	4	4	La plafoniera in un'aula non ha il copri neon con il rischio di caduta e cattiva visualizzazione.	Ente Proprietario dell'Immobile
Arredi	2	3	I rileva la presenza di lavagne girevoli	Ente Proprietario dell'Immobile
Parapetto	3	3	Alcuni arredi nelle aule non sono fissati con il rischio di ribaltamento.	Ente Proprietario dell'Immobile
Antisdrucciolo	2	3	Il parapetto della scalinata in marmo non rispetta l'altezza prevista dalla normativa in quanto inferiore ad un metro.	Ente Proprietario dell'Immobile
Ordine	3	4	Si rileva la presenza di alcuni scalini sprovvisti di fascette antisdrucciolo, con il rischio di scivolamenti	Ente Proprietario dell'Immobile
Tetto	3	3	Si segnala la presenza di molto materiale con possibile aumento del carico di incendio	Ente Proprietario dell'Immobile
Verde	3	4	Dal cornicione del tetto sono caduti dei pezzi con il rischio di ferimento.	Ente Proprietario dell'Immobile
	3	3	Nell'area verde di pertinenza scolastica dietro la struttura, sono presenti delle	Ente Proprietario dell'Immobile

S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel 0544/465497 Fax 0544/239939
E-mail: info@sicurezzaoggi.com URL www.sicurezzaoggi.com



ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

buche e dislivelli con il rischio di inciampo.		2	3	6	Ente Proprietario dell'immobile	
Infiltrazioni	Si rileva la presenza di infiltrazioni sul muro adiacente l'ingresso		3	6	Istituto	
Cancello	Durante il sopralluogo il cancello esterno risultava aperto	3	3	9	Istituto	
	Ricerca la causa delle infiltrazioni e provvedere a ripristinare l'intonaco Provvedere a mantenere il cancello chiuso per evitare intrusioni dall'esterno				C	
					B	



ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 – 48123 Ravenna - Tel 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaogel.com URL www.sicurezzaogel.com

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Via Anna Frank, 24- 44023 Lagosanto (FE)

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
EDIFICIO	Lavagna	All'ingresso è stata trovata una lavagna non fissata al muro nella parte bassa con rischio di schiacciamento delle dita.	3	2	6	Si consiglia di fissare le lavagne delle aule anche nella parte bassa e controllare quelle delle altre aule.	Ente proprietario dell'immobile	C
	Tappeti	All'ingresso sono presenti dei tappeti che non sono ben aderenti al pavimento essendo consumati, pertanto possono rappresentare rischio di intralcio in caso di esodo o all'ingresso	3	3	9	Provvedere a sostituire i tappeti in oggetto	Ente Proprietario dell'immobile	D
	Illuminazione di emergenza	Alcune luci di Emergenza sembrano essere non funzionanti.	3	4	12	Verificare il corretto funzionamento delle luci di Emergenza del Plesso intero.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Cartellonistica di emergenza	Si rileva l'assenza e/o la carenza di adeguata cartellonistica indicante il pulsante di emergenza	2	3	6	Provvedere ad installare adeguata cartellonistica di emergenza	Ente proprietario dell'immobile	C
	Cartellonistica	La cartellonistica che indica le vie di esodo è spesso sbagliata nel suo posizionamento (nel pianerottolo che porta al primo Piano è posizionato un cartello indicante uscita di emergenza)	3	4	12	Sistemare i cartelli che sono in posizionati nel punto sbagliato. (Istituto)	Istituto	B
	Uscite di sicurezza	Sono carenti di cartellonistica adeguata	3	2	6	Installare il cartello: "Maniglione antipanico – Uscita di Emergenza"	Ente proprietario dell'immobile	C
	Presidio antincendio	Si segnala che al momento del sopralluogo l'estintore posto al primo nel pianerottolo era intralciato da un carrello	3	4	12	Provvedere a liberare il presidio antincendio da qualsiasi tipo di intralcio	Istituto	A
	Maniglioni Uscite di Emergenza	Alcuni maniglioni delle Uscite di Emergenza non sono marcati CE.	4	1	4	Si consiglia di provvedere alla sostituzione dei maniglioni	Ente proprietario dell'immobile	D



S&L SICUREZZA E IGIENE
NET LUDGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel. 0544/465497 - Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaeigiene.com URL: www.sicurezzaeigiene.com

ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 9175

		antipanico (norma UNI EN 1125) installati alle U.S. secondo il Decreto 06/12/2011									
Aula Magna	illuminazione	La luce in fondo al corridoio non è funzionante rendendo l'ambiente buio.	3	4	12	Ripristinare l'illuminazione.	Ente proprietario dell'immobile	B			
	Corridoio	Lungo il corridoio del 1° Piano risultano esserci materiali che creano ingombro in caso di emergenza (es. banchi o pezzi di catbedre)	2	4	8	Rimuovere dal corridoio qualsiasi materiale che può essere fonte di intralcio in caso di emergenza	Istituto	A			
	Tapparelle	La gran parte delle tapparelle dell'edificio non sono funzionanti con il rischio di caduta	3	4	12	Ripristinare le tapparelle dell'edificio.	Ente proprietario dell'immobile	B			
	Porte in legno	Si rileva la presenza di porte in legno con possibile rischio di ferimenti in caso di rotture. Si rileva la porta di ingresso che risulta essere scheggiata.	2	3	6	Ripristinare gli infissi	Ente Proprietario dell'immobile	B			
	Scala interna	La scala che porta al primo piano, ha il parapetto della ringhiera scalabile in quanto inferiore a 1m.	4	3	12	Provvedere ad alzare il parapetto fino all'altezza di 1m.	Ente proprietario dell'immobile	B			
	Estintore	L'estintore n°1 al momento del sopralluogo risultava intralciato da un carrello	4	3	12	Spostare l'arredo in maniera da lasciare l'estintore fruibile e libero da impedimenti	Istituto	B			
	Capienza	L'aula Magna superava il limite di posti consigliato al momento del sopralluogo	3	3	9	Si consiglia di non superare le 50 postazioni per agevolare il deflusso delle persone in caso di emergenza.	Istituto	B			
	Ciabatte e cavi elettrici	In alcuni vani dell'edificio sono presenti ciabatte non fissate al muro e cavi elettrici con rischio di elettrocuzione	3	2	6	Le ciabatte multipresa elettrica vanno fissate al muro e vi devono essere attaccate prese non di potenza complessiva superiore a quella che la ciabatta può fornire. Provvedere a proteggere i cavi elettrici con canaline. Nel frattempo raccogliervi mediante nastro adesivo.	Ente proprietario dell'immobile/ Istituto	C			



S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel. 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaoggi.com URL: www.sicurezzaoggi.com

ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

		3	2	6	Ente Proprietario dell'immobile/Istituto		C	
BAGNO	Specchio	In bagno e nell'Aula Insegnanti è presente uno specchio non infrangibile e non fissato. E' presente una zona dedicata alla conservazione dei prodotti di pulizia senza alcun tipo di ricambio d'aria con il rischio di intossicazione.	3	3	9	La suddetta area deve essere areggiata/ventilata.	Istituto	B
	Locale prodotti pulizia	Vicino al quadro elettrico non è presente il cartello che indica "In caso di incendio non spegnere con acqua" e di "Pericolo Elettricità".	3	2	6	Provvedere ad applicare l'apposita cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.-artt. 161-164, All. XXIV-XXXII; Norma UNI EN ISO 7010:2012)	Ente Proprietario dell'Immobile	C
	Quadro elettrico	Si rileva la presenza di un Defibrillatore	Adm			Verificare che ci sia personale adeguatamente formato circa l'utilizzo	Istituto	CONTINUA
	DAE	L'UE vicino all'idrante n.3 non si apre agevolmente	2	3	6	Provvedere a ripristinare la corretta apertura della uscita di emergenza	Ente Proprietario dell'Immobile	C
EDIFICIO	Uscita di emergenza	Si rileva una cassetta di primo soccorso vuota	3	3	9	Provvedere ad integrare la cassetta di primo soccorso con i prodotti richiesti dal DM 388	Ente Proprietario dell'Immobile	B
	Cassetta di Primo Soccorso	Condizioni insalubri dovute alla presenza di tracce di infiltrazioni che si sono estese in particolar modo in fondo al corridoio a piano terra e nell'Aula di Musica al piano superiore.	3	4	12	Individuare la causa delle infiltrazioni, eliminarla e provvedere alla tinteggiatura dei muri.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Infiltrazioni e umidità	E' stata trovata una taglierina verde priva di adeguate protezioni	3	4	12	Adeguate la taglierina delle protezioni necessarie per evitare ferite da taglio	Ente proprietario dell'immobile	B
	Taglierina	Sono presenti nell'aula insegnanti e nell'aula magna delle vetrinette con dei vetri che sembrano essere non a norma. Si rileva la presenza di tendaggi dai quali risulta difficile stabilire la relativa classe di reazione al fuoco	3	2	6	Verificare i vetri e nel caso non siano a norma, pellicolare i vetri o sostituirli con dei vetri a norma.	Ente Proprietario dell'Immobile	C
AULA INSEGNANTI	Tendaggi	2	3	6	Provvedere a richiedere la certificazione dei tendaggi all'ente preposto	Ente proprietario dell'immobile	C	

S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel. 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaoggi.com URL: www.sicurezzaoggi.com



ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 9175

		2	3	6	Provedere a fissare a muro le lavagne	Ente proprietario dell'immobile	C
AULE	Lavagne	Si rilevano delle lavagne non fissate a muro	2	3	6	Ente proprietario dell'immobile	C
	Lavagne	Si rilevano delle lavagne non fissate a muro	2	3	6	Ente proprietario dell'immobile	C
	Banchi in legno	Si rileva la presenza di alcuni banchi in legno con evidenti parti scheggiate	3	3	9	Ente proprietario dell'immobile	B
	Lavagne girevoli	1 rileva la presenza di lavagne girevoli	2	3	6	Ente Proprietario dell'immobile	C
	Lampada non protetta	In alcune aule non tutte le luci sono protette da plafoniere perché mancanti	2	4	8	Ente proprietario dell'immobile	C
	Infiltrazioni	Vi è la presenza di evidenti tracce di umidità sul soffitto	3	24	6	Ente Proprietario dell'immobile	C
	Ciabatte elettriche	Sono presenti delle ciabatte elettriche in terra.	3	2	6	Istituto	B
	Porte	Le porte delle aule hanno l'anta piccola bloccata.	3	4	12	Ente proprietario dell'immobile/ Istituto	B/ CONTINUA
	Ciabatte elettriche	Sono presenti delle ciabatte elettriche in terra.	3	2	6	Istituto	B
	Presidi antincendio	All'interno dell'aula di Informatica non si rileva la presenza di un estintore a CO2		AdM		Ente proprietario dell'immobile	
	Tendaggi	Si rileva la presenza di tendaggi dai quali risulta difficile stabilire la relativa classe di reazione al fuoco	2	3	6	Ente proprietario dell'immobile	C
	Arredi	Alcuni arredi non sono fissati a muro con possibile rischio di ribaltamento	3	3	9	Ente proprietario dell'immobile	B
	Termosifoni	Alcuni termosifoni non presentano la manopola di regolazione con possibile rischio di urti e ferimenti	2	3	6	Istituto	C
	Quadro elettrico	Sul quadro elettrico non sono presenti i cartelli "in caso di	3	3	9	Ente proprietario dell'immobile	B

Applicare l'apposita cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.-

S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 – 48123 Ravenna - Tel. 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaosgl.com URL: www.sicurezzaosgl.com



ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

		art. 161-164, All. XXIV- XXXI; Norma UNI EN ISO 7010:2012						Ente proprietario dell'immobile		C
AULA MUSICA	incendio non spegnere con acqua" e "Pericolo Elettricità". Il quadro elettrico non è dotato dello sportello con rischio di elettrocuzione	2	3	6	Provvedere a dotare il Quadro Elettrico dello sportello di protezione		Ente proprietario dell'immobile	C		
	Infiltrazioni e umidità	3	4	12	Individuare la causa delle infiltrazioni, eliminarla e provvedere alla tinteggiatura dei muri.		Ente proprietario dell'immobile	B		
	Lavagna	3	2	6	Si consiglia di fissare la lavagna anche nella parte bassa e controllare le altre ove presenti.		Ente proprietario dell'immobile	C		
AULA FOTOGRAFIE	Vetrinette	3	2	6	Verificare i vetri e nel caso non siano a norma, pellicolare i vetri o sostituirli con dei vetri a norma.		Ente Proprietario dell'Immobile	C		
	Infiltrazioni e umidità	3	4	12	Individuare la causa delle infiltrazioni, eliminarla e provvedere alla tinteggiatura dei muri.		Ente proprietario dell'immobile	B		
	Scale portatili	2	3	6	Le scale possono essere utilizzate solo se a norma (UNI EN 131). Gli utilizzatori debbono essere adeguatamente formati		Istituto	C		
ARCHIVIO	Scaffalature	2	4	8	Si provveda ad apporre il cartello indicante la portata e non disporre sopra le mensole un carico al di sopra della portata.		Ente proprietario dell'Immobile Istituto	C CONTINUA		
	Arredi	3	2	6	Provvedere a fissare gli arredi		Ente proprietario dell'Immobile	C		
SALETTA ACCANTO AL PUNTO DI ASCOLTO	Mobile	3	3	9	Provvedere alla rimozione dell'arredo in oggetto oppure provvedere a ripararlo		Istituto Ente Proprietario dell'Immobile	B		

S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel. 0544/465497 Fax 0544/239939
E-mail: info@sicurezzaogel.com URL: www.sicurezzaogel.com



ISO 9001:2015 CERTIFICATO N. 9177

		2	4	8		Ente proprietario dell'immobile	C
Lampade non protette	Nella saletta è presente una lampada non protetta				Predisporre la plafoniere a protezione delle lampade.	Ente proprietario dell'immobile	C
	Ci sono alcuni arredi che presentano ante in vetro con il rischio di ferimento da schegge in caso di rottura se i vetri non sono a norma.	2	4	8	Controllare se i citati vetri sono a norma, altrimenti provvedere a pellicolare i vetri secondo la norma UNI EN 12600:2004 o sostituirli con vetri a norma UNI 7697.	Istituto/ Ente proprietario dell'immobile	C
Scala portatile	È presente una scala portatile con più di 3 gradini	2	3	6	Le scale possono essere utilizzate solo se a norma (UNI EN 131) e non devono superare la tipologia a tre gradini	Ente proprietario dell'immobile	C
Ordine	Si segnala la presenza di molto materiale con possibile aumento del carico di incendio	3	3	9	Provvedere a eliminare il materiale eccedente	Istituto	B
	Alcuni arredi non sono fissati a muro con possibile rischio di ribaltamento	3	3	9	Provvedere a fissare a muro gli arredi	Ente proprietario dell'immobile	B
Infissi	Gli infissi presentano apertura a vasistas	3	3	9	Verificare periodicamente la stabilità dei perni per evitare cedimenti	Istituto / Ente Proprietario dell'immobile	B
	I cancelli della scuola sono aperti con il rischio di uscite/entrate incontrollate	3	3	9	I cancelli della scuola devono rimanere chiusi.	Istituto	B
Terreno	Il terreno presenta sconnessioni con avvallamenti e tombini sporgenti con rischio caduta	4	2	8	Provvedere a livellare il terreno e sistemare la pavimentazione per evitare inciampi e cadute.	Ente proprietario dell'immobile	C
	Una parte della recinzione si presenta sollevata con il rischio di uscite/intrusione	3	3	9	Ripristinare la recinzione.	Ente Proprietario dell'immobile	B
Muretti esterni	Qualche muretto esterno si presenta crepato e l'intonaco delle pareti rovinato	2	2	4	Sistemare i muretti esterni e l'intonaco delle pareti	Ente proprietario dell'immobile	D
Verde	Nell'area verde di pertinenza scolastica dietro la struttura, sono presenti delle buche e dislivelli con il rischio di	3	3	9	Provvedere a livellare il terreno.	Ente Proprietario dell'immobile	B

S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaogel.com URL: www.sicurezzaogel.com



ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

		4	4	16	Provvedere al controllo periodico semestrale e alla manutenzione annuale dei presidi	Istituto	B
Presidi Antincendio	L'estintore presente in palestra risulta non essere stato sottoposto a revisione						
Uscite di emergenza	Le uscite di emergenza risultano essere intralciate dalla presenza di un materasso grande e di una rete che causano grande intralcio caso di evacuazione	3	4	12	Provvedere a tenere sempre libere le vie di uscita	Istituto	B
Cartellonistica	La Cartellonistica che indica le vie di esodo è spesso sbagliata nel suo posizionamento (nel pianerottolo che porta al primo Piano è posizionato un cartello indicante uscita di emergenza) Inoltre le Uscite di emergenza non sono correttamente segnalate	3	4	12	Sistemare i cartelli che sono in posizione nel punto sbagliato. (Istituto) Installare apposita cartellonistica di sicurezza (All. XXV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) (Ente Proprietario dell'immobile)	Istituto Ente Proprietario dell'immobile	B
Crepe	Si rilevano delle crepe all'interno del corridoio della palestra	2	3	6	Ci si assicuri che non sia una crepa strutturale, monitorarla e richiedere il certificato di collaudo statico dello stabile	Ente proprietario dell'immobile	C



ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaedigiene.com URL: www.sicurezzaedigiene.com

SCUOLA PRIMARIA "VENTURINI" - Via Venturini, - 44023 Lagosanto (FE)

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETIVE	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
EDIFICIO	Battiscopa	Sono presenti dei battiscopa danneggiati, in particolar modo negli spogliatoi della palestra, con il rischio di ferimento.	3	3	9	Ripristinare i battiscopa.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Crepa	Sono presenti alcune crepe tra cui una ben evidente nel soffitto sovrastante la scalinata.	2	3	6	Ci si assicuri che non sia una crepa strutturale, monitorarla e richiedere il certificato di collaudo statico dello stabile	Ente proprietario dell'immobile	C
	Ciabatte elettriche	Sono presenti delle ciabatte elettriche in terra.	3	2	6	Le stesse devono essere fissate e sollevate da terra.	Istituto	B
EDIFICIO	Cassetta di Primo Soccorso	Si rileva la presenza di cassetta di primo soccorso privo in particolar modo di disinfettante.	3	3	9	Affiggere l'elenco e nominare una persona addetta al controllo periodico del contenuto minimo secondo quanto indicato nei contenuti minimi previsti dall'Al. I del D.M. 388/2003.	Istituto	B
	Uscite di sicurezza	Sono carenti di cartellonistica adeguata	3	2	6	Installare il cartello: "Maniglione antipânico - Uscita di Emergenza"	Ente proprietario dell'immobile	C
	Maniglioni Uscite di Emergenza	Alcuni maniglioni delle Uscite di Emergenza non sono marcati CE.	4	1	4	Si consiglia di provvedere alla sostituzione dei maniglioni antipânico (norma UNI EN 1125) installati alle U.S. secondo il Decreto 06.12.2011	Ente proprietario dell'immobile	D
	Cartellonistica di emergenza	Si rileva l'assenza di adeguata cartellonistica indicante il pulsante di emergenza	2	3	6	Provvedere ad installare adeguata cartellonistica di emergenza	Ente proprietario dell'immobile	C
		Si segnala la carenza di cartellonista indicante la direzione di esodo e del cartello indicante la porta di emergenza	3	3	9	Provvedere ad integrare i cartelli di esodo	Ente proprietario dell'immobile	B



S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel. 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaoggi.com URL: www.sicurezzaoggi.com

ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

	Tapparelle	Si rileva la presenza di tapparelle che in alcuni punti non sono perfettamente funzionanti con possibile rischio di caduta e ferimenti	3	3	9	3	Provedere ad aggiustare le tapparelle che sono ammalorate	Ente Proprietario dell'immobile	B
	Quadro elettrico	Vicino al quadro elettrico non è presente il cartello che indica "In caso di incendio non spegnere con acqua" e di "Pericolo Elettricità"	3	2	6	3	Provedere ad applicare l'apposita cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.-artt. 161-164, All. XXIV-XXXI; Norma UNI EN ISO 7010:2012)	Ente Proprietario dell'immobile	C
	Arredi	Alcuni arredi non sono fissati a muro con possibile rischio di ribaltamento	3	3	9	3	Provedere a fissare a muro gli arredi	Ente proprietario dell'immobile	B
RIPOSTIGLIO	Scala portatile	È presente una scala portatile con più di 3 gradini	2	3	6		Le scale possono essere utilizzate solo se a norma (UNI EN 131) e non devono superare la tipologia a tre gradini	Ente proprietario dell'immobile	C
AULA DI INFORMATICA/SALA DOCENTI	Cavi LIM e PC	Nelle aule dotate della lavagna LIM i cavi elettrici costituiscono rischio di elettrocuzione ed infortunio.	2	4	8		Provedere a proteggere i cavi elettrici con canaline. Nel frattempo raccogliervi mediante nastro adesivo quanto più possibile.	Ente proprietario dell'immobile/ Istituto	C
	Presidi antincendio	All'interno dell'aula di informatica non si rileva la presenza di un estintore a CO2		AdM			Si consiglia di posizionare un estintore a CO2	Ente proprietario dell'immobile	
PALESTRA	Arredi	Alcuni arredi non sono fissati a muro con possibile rischio di ribaltamento	3	3	9	3	Provedere a fissare a muro gli arredi	Ente proprietario dell'immobile	B
	Attrezzature sportive	Sono presenti nella palestra delle attrezzature sportive in legno	3	4	12		Si provveda alla necessaria manutenzione ed ai controlli periodici delle strutture	Ente Proprietario dell'immobile	B
		Alcune spalliere presentano dei pioli mancanti	3	3	9		Provedere a rendere la spalliera non utilizzabile e sostituirla con una integra	Istituto/ Ente Proprietario dell'immobile	B
Lavagne	Si rilevano delle lavagne non fissate a muro	2	3	6		Provedere a fissare a muro le lavagne	Ente proprietario dell'immobile	C	



ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 – 48123 Ravenna – Tel. 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaeigiene.com URL: www.sicurezzaeigiene.com

SCUOLA DELL'INFANZIA – Via Giovanni XXIII – 44023 Lagosanto (FE)

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETIVE	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
EDIFICIO	Uscita di emergenza	Sono carenti di cartellonistica adeguata L'Uscita di emergenza si apre con estrema difficoltà	3	2	6	Installare il cartello: "Maniglione antipanico – Uscita di Emergenza"	Ente proprietario dell'immobile	C
	Cartellonistica di sicurezza	Non tutti i quadri elettrici riportano la necessaria cartellonistica	2	4	8	Provvedere a ripristinare la corretta apertura della uscita di emergenza Provvedere ad applicare sui quadri tutta la necessaria cartellonistica di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 161-164, All. XXIV – XXXII): "pericolo elettrocuzione" e "non usare acqua per spegnere incendi"	Ente Proprietario dell'immobile	A
		Il pulsante di allarme antincendio presente non è adeguatamente segnalato	2	3	6	Si consiglia di applicare l'apposita cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 161-164, All. XXIV- XXXII)	Ente proprietario dell'immobile	C
	Valvola Metano	Manca il cartello di segnalazione della valvola di intercettazione del gas metano	4	3	12	Si consiglia di applicare l'apposita cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 161-164, All. XXIV- XXXII)	Ente proprietario dell'immobile	B
	Controsoffitto	Il controsoffitto non si presenta completamente integro con alcuni pannelli mancanti, in quanto si stanno effettuando interventi di manutenzione a seguito di infiltrazioni	3	3	9	Controllare eventuali altre infiltrazioni e l'integrità del controsoffitto	Ente proprietario dell'immobile	B
	Luci di emergenza	Si rilevano luci di emergenza rotte e non funzionanti	3	3	9	Ripristinare le luci staccate ed effettuare un controllo periodico del funzionamento delle luci come previsto da normativa.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Maniglioni Uscite di Emergenza	Alcuni maniglioni delle Uscite di Emergenza non sono marcati	4	1	4	Si consiglia di provvedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico (norma UNI EN 1125) installati alle U.S. secondo il Decreto	Ente proprietario dell'immobile	D

43
CE.



ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 - 48123 Ravenna - Tel. 0544/465497 Fax. 0544/239939
Email: info@sicurezzaogigi.com URL: www.sicurezzaogigi.com

SCUOLA DELL'INFANZIA - Via Giovanni XXIII - 44023 Lagosanto (FE)

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETIVE	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			RISCHIO					
			Prob	Mag	Indice			
EDIFICIO	Uscita di emergenza	Sono carenti di cartellonistica adeguata L'Uscita di emergenza si apre con estrema difficoltà	3	2	6	Installare il cartello: "Maniglione antipanico - Uscita di Emergenza"	Ente proprietario dell'immobile	C
	Cartellonistica di sicurezza	Non tutti i quadri elettrici riportano la necessaria cartellonistica	2	4	8	Provvedere a ripristinare la corretta apertura della uscita di emergenza Provvedere ad applicare sui quadri tutta la necessaria cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. artt. 161-164, All. XXIV - XXXII): "pericolo elettrocuzione" e "non usare acqua per spegnere incendi"	Ente Proprietario dell'immobile	A
	Valvola Metano	Il pulsante di allarme antincendio presente non è adeguatamente segnalato	2	3	6	Si consiglia di applicare l'apposita cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. artt. 161-164, All. XXIV - XXXII)	Ente proprietario dell'immobile	C
	Valvola Metano	Manca il cartello di segnalazione della valvola di intercettazione del gas metano	4	3	12	Si consiglia di applicare l'apposita cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. artt. 161-164, All. XXIV - XXXII)	Ente proprietario dell'immobile	B
	Controsoffitto	Il controsoffitto non si presenta completamente integro con alcuni pannelli mancanti, in quanto si stanno effettuando interventi di manutenzione a seguito di infiltrazioni	3	3	9	Controllare eventuali altre infiltrazioni e l'integrità del controsoffitto	Ente proprietario dell'immobile	B
	Luci di emergenza	Si rilevano luci di emergenza rotte e non funzionanti	3	3	9	Ripristinare le luci staccate ed effettuare un controllo periodico del funzionamento delle luci come previsto da normativa.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Maniglioni Uscite di Emergenza	Alcuni maniglioni delle Uscite di Emergenza non sono marcati CE.	4	1	4	Si consiglia di provvedere alla sostituzione dei maniglioni antipanico (norma UNI EN 1125) installati alle U.S. secondo il Decreto	Ente proprietario dell'immobile	D



S&L SICUREZZA E IGIENE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Via G. Bovini, 41 – 48123 Ravenna - Tel 0544/465497 Fax 0544/239939
Email: info@sicurezzaogel.com URL www.sicurezzaogel.com

ISO 9001-2015 CERTIFICATO N. 9175

						06.12.2011				
						Si consiglia di verificare che gli elettrodomestici siano marcati CE, altrimenti sostituirli con apparecchi a norma. Si ricorda che devono essere attaccati ad una presa di potenza idonea, anche qualora fosse un multipresa. Nel caso producano calore, quando in uso, non devono essere posti in prossimità di materiale incendiabile o infiammabile.			Istituto	D
	Elettrodomestici	Gli elettrodomestici presenti comportano un rischio elettrico se non utilizzati nel modo corretto.	2	2	4	Provedere a reintegrare la cassetta con i prodotti elencati all'interno del DM 388			Ente proprietario dell'immobile	B
RIPOSTIGLIO	Cassetta di primo soccorso	Si rileva la presenza di cassetta di primo soccorso da reintegrare	3	3	9	Provedere a eliminare il materiale eccedente			Istituto	B
	Ordine	Si segnala la presenza di molto materiale con possibile aumento del carico di incendio	3	3	9	Si consiglia di installare un allarme visivo e comunque di prevedere nella procedura di esodo l'esigenza di avvertire gli occupanti			Ente Proprietario dell'immobile	B
PRESIDI ANTINCENDIO	Allarme	In alcune aule il segnale di allarme in caso di incendio non è chiaramente visibile	3	4	12	Provedere ad ancorare il televisore al mobiletto			Ente Proprietario dell'immobile	B
SALA DOCENTI	Televisione	Si segnala la presenza di un televisore su mobiletto non ancorato con rischio di ribaltamento	3	3	9	Si raccomanda di non utilizzare coperte in pile poiché infiammabile			Istituto	B
DORMITORIO	Coperte	Sui lettini sono presenti coperte in pile con il rischio di aumento di carico di incendio	3	4	12	Assicurarsi che i giochi siano integri e che vengano effettuati controlli periodici.			Ente Proprietario dell'immobile	D
SEZIONI	Giochi in e plastica	Si rileva la presenza dei giochi in plastica col rischio se non integri, di ferimento per la formazione di schegge	2	2	4					

ALLEGATO 4

5-09731 Vacca: Sulle votazioni del referendum nelle scuole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, prendendo spunto dall'incontro-dibattito sul tema del referendum costituzionale svolto in data 6 ottobre 2016 presso l'Istituto tecnico statale Aterno-Manthonè di Pescara, chiede se il Ministro intenda assumere iniziative per garantire l'imparzialità nelle attività formative delle scuole, anche in quelle extracurricolari.

Con riferimento a quanto chiesto dall'Onorevole interrogante, occorre precisare in primo luogo che l'utilizzo degli spazi scolastici e la realizzazione di iniziative, come quella descritta nell'interrogazione in discussione, da parte delle istituzioni scolastiche, rientrano nell'ambito della piena autonomia scolastica, riconosciuta dalla Costituzione italiana. Conseguentemente, gli Istituti scolastici programmano, con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), le iniziative che ritengono più opportune al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Con riguardo al caso specifico relativo all'incontro-dibattito del 6 ottobre, avente ad oggetto « *La Riforma Costituzionale in atto* », si informa che esso è stato organizzato dall'Istituto, per tutti gli studenti delle classi quinte, tra due autorevoli costituzionalisti dell'Università Gabriele D'Annunzio.

L'incontro-dibattito ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso formativo che l'Istituto scolastico ha progettato e realizzato con l'approvazione unanime degli stessi Organi collegiali.

La progettazione di tale percorso è stata finalizzata:

allo studio dell'attuale assetto costituzionale utilizzando, come chiave di

lettura lo studio delle forme di governo;

all'analisi del disegno di legge di revisione costituzionale.

Rispetto a tale ultimo argomento, si è tenuta una lezione interattiva, sempre a classi aperte e con l'ausilio di slide, che ha riguardato il testo della riforma costituzionale in modo da permettere agli studenti di effettuare un confronto tra l'ordinamento costituzionale vigente e quello sottoposto a referendum.

La presentazione, che ha affrontato aspetti molto « tecnici » del funzionamento delle istituzioni della Repubblica, ha richiesto agli studenti un notevole sforzo di analisi, sostenuto da tutti con serietà e senso di responsabilità. Il grado di partecipazione, si segnala, è stato molto alto. Anche in questo caso, gli argomenti sono poi stati ripresi in classe con i rispettivi insegnanti di diritto ed è stata somministrata una prova di verifica sommativa che confluirà nella valutazione complessiva di periodo.

A coronamento del descritto iter formativo, si è svolto l'incontro-dibattito del 6 ottobre, nel quale gli studenti sono stati posti di fronte non più ad una presentazione tecnica ma ad una valutazione di merito della riforma. Questa fase del percorso formativo è stata giudicata da tutti i docenti del Dipartimento di diritto dell'Università abruzzese assai importante per l'educazione/formazione di cittadini responsabili, capaci, proprio in virtù dell'attitudine al dialogo e all'ascolto, di operare da protagonisti nella società tutta.

Alla luce di quanto rappresentato, si rileva come l'evento del 6 ottobre scorso ha rappresentato il momento conclusivo di un articolato ed ampio progetto educativo su tematiche di particolare rilevanza per i giovani e che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di un considerevole numero di studenti, in piena condivisione con gli Organi collegiali dell'istituzione.

ALLEGATO 5

**Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844,
approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.**

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO DALLA RELATRICE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, concernente l'istituzione della « Domus mazziniana » di Pisa, per la promozione degli studi sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini e la conservazione della sua memoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 5:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il direttore della Scuola normale superiore »;

3) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« h) il rettore della Scuola superiore « Sant'Anna » di Pisa »;

b) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis. — 1. Ai fini della gestione dell'Istituto e della valorizzazione

delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare convenzioni con gli enti in esso rappresentati. L'amministrazione dell'Istituto è assicurata dall'università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore e dalla Scuola superiore « Sant'Anna » sulla base di una convenzione stipulata tra esse e l'Istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige ed è responsabile dello svolgimento di tutte le attività di carattere amministrativo e gestionale e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, può avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria.

2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'Istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attività relative alla tutela, alla valorizzazione ed alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'Istituto medesimo ».

Conseguentemente, nel titolo, aggiungere le seguenti parole: e di Giuseppe Mazzini.

2.01. Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A, Governo 85

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni, e C. 3480 Borghi (*Seguito esame e conclusione*) 85

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 23 marzo 2017.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286-A, Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.30, dalle 13.05 alle 13.20 e dalle 14 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 19.50.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.

C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni, e C. 3480 Borghi.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame, oltre al parere del Comitato per la Legislazione, sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con condizioni e con osservazioni della I Commissione; parere favorevole della II Commissione; parere favorevole della III Commissione; parere favorevole con condizioni della IV Commissione; parere favorevole con osservazioni della VI Commissione; parere favorevole con condizioni della VII Commissione; parere favorevole della IX Commissione; parere favorevole con condizioni e con osservazioni della X Commissione; parere favorevole con osservazione della XI Commissione; parere favorevole con condizione della XII Commissione; parere favorevole con condizioni e con osservazioni della XIII Commissione, parere favorevole della XIV Commissione e parere favorevole con condizioni e con osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte altresì che la V Commissione esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, fa presente che i rilievi recati nei pareri espressi dalle Commissioni competenti saranno oggetto di attenta valutazione ai fini del prosieguo dell'esame in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Borghi, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento come risultante al termine dell'esame in sede referente. Deli-

bera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo e si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 13.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
AVVERTENZA	90

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole

con quattro condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*) volte a migliorare l'intelligibilità e la chiarezza del testo, essenziale per una corretta applicazione delle disposizioni relative alla disciplina del regolamento del parco, recata dall'articolo 5, e alla disciplina delle entrate dell'Ente parco recata dall'articolo 8.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta che dalla relazione svolta ieri non si evincevano in alcun modo le criticità oggi evidenziate nel parere della relatrice che presenta ben quattro condizioni esplicitate in forma di emendamenti puntuali al testo in esame. Sottolinea che il testo della Commissione Ambiente prevede il divieto di attività estrattive nelle aree del parco e il pagamento delle *royalties*, a suo avviso pienamente condivisibili. Chiede pertanto alla relatrice quali siano le motivazioni che hanno portato alla formulazione di una proposta di parere così forte e articolata, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, sottolinea che il numero 1 delle condizioni non intende modificare in alcun modo l'articolo 5 del testo, ma chiarire che i divieti di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi non si applicano ai titoli abilitativi già rilasciati e a quelli ad essi consequenziali, ovviamente nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La condizione non interviene pertanto sul divieto *pro futuro* stabilito dall'articolo 5. In merito all'articolo 8, osserva che le nuove somme previste a carico dei concessionari incidono soprattutto sugli impianti di piccole dimensioni e alimentati da fonti rinnovabili introducendo elementi di incertezza su investimenti già effettuati. Con riferimento al capoverso 1-*bis*, richiamato nel numero 2 delle condizioni, sottolinea le concessioni di derivazione d'acqua aventi le opere di presa i cui effetti ricadano nelle aree protette che il testo richiama. Ritiene che questa formulazione sia troppo indefinita e non consenta di stabilire con certezza e limiti territoriali entro i quali debbano essere corrisposte le *royalties*.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice volta a introdurre nel testo chiarimenti essenziali per la continuità delle politiche energetiche che sono di fondamentale importanza per la tutela degli investimenti effettuati dalle imprese.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che la proposta di parere ha l'obiettivo di fare chiarezza su alcune questioni. In particolare, osserva che nel testo in esame la fonte rinnovabile dell'idroelettrico è stata ulteriormente penalizzata con un aumento del 10 per cento dei versamenti a favore dell'Ente parco. La decisione è stata assunta nella Commissione di merito che ha formulato una disposizione di dubbia interpretazione perché, come detto dalla relatrice, appare difficile stabilire quali siano le opere di presa «i cui effetti ricadano nelle aree protette» per poter applicare correttamente nuove *royalties*.

Sottolinea la centralità della continuità nelle politiche energetiche – richiamata anche dalle comunicazioni europee inserite nel pacchetto *Clean energy* all'esame della Commissione – perché le politiche fiscali o di incentivazioni rivolte alle imprese richiedono certezze nei tempi e nelle risorse. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che il numero 3 delle condizioni cambia radicalmente la norma, in quanto la modifica proposta trasferisce in capo alle regioni, e non ai concessionari di derivazione dell'acqua o di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, il compito di trasferire le somme da destinare all'Ente parco. La formulazione proposta rappresenta pertanto un regalo ai titolari di concessioni perché la disposizione così formulata significa che parte delle *royalties* destinate alle regioni sono da queste trasferite all'Ente parco senza determinare alcun aumento per le imprese. Segnala inoltre alla relatrice che in molte regioni italiane inopinatamente il permesso di ricerca costituisce titolo per l'estrazione. Ritiene pertanto che alla condizione n. 3 si dovrebbe per lo meno espungere il riferimento al capoverso 1-*quinquies* relativo ai titolari di concessioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

Stefano ALLASIA (LNA) sottolinea che i contributi *una tantum* previsti dall'articolo 8 si riverseranno certamente sulle bollette dei consumatori che sono tra le più care d'Europa. Osserva che gli enti parco dovrebbero autofinanziarsi, mentre il meccanismo previsto dall'articolo 8 fornisce loro ulteriori risorse di cui non necessariamente beneficiano i cittadini dei territori interessati. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, riformula la proposta di parere espungendo la condizione di cui al punto 3.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero dello sviluppo economico.

RISOLUZIONI

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante: Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

osservato che all'articolo 5 è stata introdotta una novella all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, volta a inserire nel regolamento del parco il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue;

rilevato che l'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-*bis* a 1-*septiesdecies*. In particolare, i commi da 1-*bis* a 1-*septies* individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta;

sottolineato che il nuovo comma 1-*octies.1*, prevede che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) previsto all'articolo 28 che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un

sistema di remunerazione di tali servizi; sottolineata la necessità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di queste somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo 28, considerato che, da un lato, la norma, pur facendo riferimento a versamenti *una tantum* continua a disporre l'obbligo di versamento delle somme «in sede di prima applicazione» e che, dall'altro, si prevede l'attivazione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici per le «annualità successive alla prima applicazione», non risultando chiaro come tale sistema opererà in sostituzione dei predetti versamenti;

osservato che l'introduzione di oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti a carico dei gestori di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile potrebbe obbligare alcuni operatori a procedere alla chiusura degli impianti o alla limitazione degli interventi di manutenzione sugli stessi, con possibili effetti negativi in termini di occupazione e di indotto;

considerato che la materia oggetto dell'articolo 8 si sovrappone alla disposizione recata dall'articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di revisione dei canoni per le concessioni idroelettriche, e che l'intervento previsto introdurrebbe ulteriore incertezza all'interno di un quadro normativo in cui si registrano diverse tipologie di canoni aventi ad oggetto lo stesso bene, con

possibili impatti negativi sullo sviluppo di programmi di investimento di medio/lungo periodo,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, chiarisca la Commissione di merito che i divieti di cui al medesimo articolo si applicano, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi conseguenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale;

2) all'articolo 8, comma 1, capoverso 1-*bis*, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree;

3) all'articolo 8, comma 1, capoversi 1-*bis* e 1-*quinqües*, prima delle parole: i titolari di concessioni, *inserire le seguenti*: Le Regioni o le Province Autonome nelle quali operano », e *sostituire le parole*: tenuti a versare con le seguenti: tenute a trasferire;

4) all'articolo 8, comma 1, capoversi da 1-*bis* a 1-*octies* sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in sede di prima applicazione;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il capoverso comma 4 con il seguente: « 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. ».

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante: Modifica alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;

osservato che all'articolo 5 è stata introdotta una novella all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, volta a inserire nel regolamento del parco il divieto di attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue;

rilevato che l'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-*bis* a 1-*septiesdecies*. In particolare, i commi da 1-*bis* a 1-*septies* individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta;

sottolineato che il nuovo comma 1-*octies.1*, prevede che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) previsto all'articolo 28 che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un

sistema di remunerazione di tali servizi; sottolineata la necessità di una migliore esplicitazione della disciplina a regime concernente il versamento di queste somme, anche in coordinamento con quanto prevede l'articolo 28, considerato che, da un lato, la norma, pur facendo riferimento a versamenti *una tantum* continua a disporre l'obbligo di versamento delle somme «in sede di prima applicazione» e che, dall'altro, si prevede l'attivazione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici per le «annualità successive alla prima applicazione», non risultando chiaro come tale sistema opererà in sostituzione dei predetti versamenti;

osservato che l'introduzione di oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti a carico dei gestori di impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile potrebbe obbligare alcuni operatori a procedere alla chiusura degli impianti o alla limitazione degli interventi di manutenzione sugli stessi, con possibili effetti negativi in termini di occupazione e di indotto;

considerato che la materia oggetto dell'articolo 8 si sovrappone alla disposizione recata dall'articolo 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di revisione dei canoni per le concessioni idroelettriche, e che l'intervento previsto introdurrebbe ulteriore incertezza all'interno di un quadro normativo in cui si registrano diverse tipologie di canoni aventi ad oggetto lo stesso bene, con

possibili impatti negativi sullo sviluppo di programmi di investimento di medio/lungo periodo,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, chiarisca la Commissione di merito che i divieti di cui al medesimo articolo si applicano, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, facendo salvi i titoli abilitativi già rilasciati e quelli ad essi consequenziali, nonché i provvedimenti autorizzativi ad essi conseguenti o connessi e assicurando le attività finalizzate all'ottimizzazione delle risorse, alla sicu-

rezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale;

2) all'articolo 8, comma 1, capoverso 1-*bis*, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree;

3) all'articolo 8, comma 1, capoversi da 1-*bis* a 1-*octies* sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: in sede di prima applicazione;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), punto 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il capoverso comma 4 con il seguente: « 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gnechi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
INTERROGAZIONI:	
5-09469 Marcon: Riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per il servizio militare agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione	98
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-10623 Baruffi: Procedure di licenziamento di lavoratori della filiale di Carpi del gruppo Argenta Spa	99
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	103
5-10321 Albanella: Recupero da parte dell'INPS di quota dei trattamenti di fine servizio erogati in relazione al riconoscimento dell'indennità corrisposta, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, al personale universitario che presta servizio presso strutture sanitarie convenzionate, anche se gestiti direttamente dalle università	99
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-10680 Cominardi: Orari di lavoro del personale medico e sanitario	99
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	107

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gnechi.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 febbraio scorso,

richiamando quanto già rappresentato nella precedente seduta del 2 febbraio, l'onorevole Gneccchi ha chiesto al rappresentante del Governo di voler sollecitare la trasmissione alla Commissione di dati aggiornati relativi alle pensioni liquidate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, distinguendo tra i lavoratori e le lavoratrici, indicati, rispettivamente, dalla lettera *a*) e dalla lettera *b*) del medesimo comma 15-*bis*.

Chiede quindi al sottosegretario Casano se abbia indicazioni riguardo ai dati richiesti.

Il sottosegretario Massimo CASSANO avverte che, nonostante il sollecito effettuato, da ultimo, lo scorso 22 marzo, la competente Direzione generale non è stata in grado di raccogliere i dati necessari alla risposta.

Chiede, pertanto, ulteriore tempo per poter dare seguito alla richiesta della Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD), prendendo atto della risposta interlocutoria del Governo, che certifica, ancora una volta, l'inefficienza dell'INPS, osserva che continuano a susseguirsi i dubbi interpretativi dell'Istituto previdenziale medesimo sulle modalità applicative del comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. L'ultimo caso a lei segnalato riguarda diciannove dipendenti dell'Università cattolica del Sacro Cuore, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria presso l'INPS, i quali, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, non hanno potuto accedere al pensionamento, ancorché cessati dal lavoro, in quanto la sede dell'INPS di Roma Aurelio, competente su tali lavoratori, ha accantonato le loro domande considerandoli dipendenti pubblici e, quindi, non interessati dalla disciplina recata dal comma 15-*bis*.

Rileva, peraltro, che la stessa Università cattolica del Sacro Cuore, non facente

parte, sulla base della classificazione ISTAT cui fa riferimento anche la circolare dell'INPS n. 149 del 2004, del comparto delle pubbliche amministrazioni, ha già provveduto a liquidare a tali soggetti il TFR, un mese dopo la fine del rapporto di lavoro. Tale tempestività non sarebbe stata possibile se si fosse trattato di dipendenti pubblici, in quanto nel settore pubblico le indennità assimilabili al TFR sono liquidate non prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Auspica, pertanto, che il Governo eserciti sull'INPS le dovute pressioni perché ponga fine a una situazione che ritiene inaccettabile.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si associa alle considerazioni dalla deputata Gneccchi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

C. 4373 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, nell'odierna seduta, avranno luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare del disegno di legge. Dà, quindi, la parola alla relatrice per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il decreto-legge, che si compone di tre articoli, è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì 17 marzo 2017 ed è stato assegnato alla XI Commissione lo scorso 20 marzo.

Evidenzia che, come è noto, si tratta di un provvedimento di urgenza che interviene su materie già oggetto di esame da

parte della Commissione. In particolare, per quanto attiene al lavoro accessorio, ricorda che la XI Commissione, nella giornata di giovedì 16 marzo, ha concluso l'esame delle proposte emendative riferite alle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre, pervenendo all'elaborazione di un testo analogo a quello contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge. Ricorda, invece, che in materia di responsabilità solidale negli appalti, la Commissione ha avviato, nella giornata di martedì 14 marzo 2017, l'esame delle proposte di legge C. 4211 Damiano e C. 4306 De Maria.

Ricorda, altresì, che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti. Le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità dei *voucher* richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge.

Quanto ai contenuti del provvedimento di cui oggi si avvia l'esame, segnala in primo luogo che l'articolo 1 dispone, al comma 1, la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, attraverso l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, al comma 2, un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

A tale ultimo riguardo, osserva che il testo del decreto si discosta parzialmente da quello dell'emendamento Gneccchi 1.30, riferito al testo base delle proposte di legge C. 584 abbinata, e approvato nella seduta del 16 marzo scorso. La normativa tran-

sitoria contenuta in detta proposta emendativa prevedeva, infatti, che fino al 31 dicembre 2017 restasse ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del provvedimento. Anche in relazione alle osservazioni prospettate da alcuni operatori, con un comunicato stampa pubblicato nella giornata di ieri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, comunque, chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'articolo in esame « mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile ».

L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi, comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, il comma 1, lettera *a*), elimina la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Il comma 1, lettera *b*), elimina il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, sopprimendo le disposizioni sulla base delle quali il committente imprenditore o datore di lavoro deve essere convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori e può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappal-

tatori. Conseguentemente, è soppressa anche la previsione secondo cui l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, le modifiche sono volte a « elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici ».

Da ultimo, segnala che l'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che esso entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, in vista dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone ai commissari di rinviare gli eventuali interventi alle sedute che saranno svolte nel corso della prossima settimana. Avverte, inoltre, che le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione potranno essere stabilite nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità per i deputati di presentare proposte emendative volte a reintrodurre la disciplina del lavoro accessorio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che le proposte emendative saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità, più restrittivi di quelli ordinari, previsti dal Regolamento con riferimento all'esame dei decreti-legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.55.

5-09469 Marcon: Riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per il servizio militare agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio MARCON (SI-SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario in quanto essa appare in contraddizione con la realtà dei fatti. In primo luogo, ricorda che il soggetto cui fa riferimento la sua interrogazione ha ricevuto, al termine del periodo di detenzione, il riconoscimento del suo assolvimento dell'obbligo di leva, come specificato nel foglio di congedo delle autorità militari. Pertanto, sulla base di tale documentazione, l'INPS, in particolare la sede provinciale di Brescia, non avrebbe potuto rifiutare il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa, come previsto dalla disciplina generale e come, peraltro, affermato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

In secondo luogo, rileva che, in relazione ad un caso analogo, di cui si riserva di fornire i dati, la sede provinciale dell'INPS di Venezia ha considerato legittima la richiesta di riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa. Sottolinea

che sono numerosi coloro che, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, hanno scontato periodi di detenzione per non avere voluto sottostare al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, che ora, sulla base della legge e della richiamata giurisprudenza costituzionale, pretendono il riconoscimento del loro diritto alla contribuzione figurativa, essendo pronti, per questo, a ricorrere alla magistratura.

5-10623 Baruffi: Procedure di licenziamento di lavoratori della filiale di Carpi del gruppo Argenta Spa.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), in qualità di sottoscrittrice dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia il sottosegretario per la risposta e per la dichiarata disponibilità a porre in essere, per quanto di competenza, un tentativo di mediazione. Osserva che la vicenda, che ha visto l'attivazione della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di quattro dipendenti, laddove la legge ne richiede almeno cinque ai fini della configurazione di un licenziamento collettivo, nonché le modalità con le quali l'azienda ha manifestato l'intenzione di trasferire il *call center* a duecento chilometri di distanza, causando la rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro di ulteriori due dipendenti, sembra adombrare il tentativo di aggirare la disciplina vigente in materia di riorganizzazione dell'attività aziendale. Preannunciando la presentazione di un'ulteriore interrogazione che faccia riferimento ai termini più generali della questione, invita comunque il Governo ad approfondire le problematiche aperte nell'ambito della società Argenta Spa, al fine della assunzione di future iniziative volte a evitare che, in caso di ristrutturazione dell'attività aziendale che comporti il trasferimento di lavoratori e la possibile apertura delle procedure di mobilità, l'impresa possa contestualmente avviare le procedure di licenziamento individuale per

giustificato motivo oggettivo, in contraddizione con lo spirito del *Jobs Act* e dei suoi decreti attuativi.

5-10321 Albanella: Recupero da parte dell'INPS di quota dei trattamenti di fine servizio erogati in relazione al riconoscimento dell'indennità corrisposta, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, al personale universitario che presta servizio presso strutture sanitarie convenzionate, anche se gestiti direttamente dalle università.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luisella ALBANELLA (PD), pur ringraziando il sottosegretario, ribadisce la sua contrarietà ad una vicenda che ritiene riduttivo definire kafkiana. Osserva, infatti, che, nonostante una specifica disciplina legislativa e una sentenza della Corte costituzionale, che hanno sancito che l'indennità di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è pensionabile, la sede provinciale di Messina dell'INPS, in contraddizione con l'atteggiamento assunto sul medesimo argomento da altre sedi provinciali dell'istituto previdenziale, ha deciso il recupero delle somme relative all'indennità in questione a valere sui ratei di pensione. Rileva, peraltro, che i soggetti in questione, pur essendosi rivolti alla magistratura, hanno mostrato la loro disponibilità a trovare un accordo con l'INPS, il quale, tuttavia, ha chiuso ad ogni compromesso. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesima dimostrazione della cattiva gestione dell'Istituto, che assume decisioni diverse rispetto a situazioni analoghe e che, oltretutto, provvede con colpevole ritardo all'erogazione dei trattamenti dovuti ai lavoratori.

5-10680 Cominardi: Orari di lavoro del personale medico e sanitario.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudio COMINARDI (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario, che lascia insoluti due problemi.

Il primo riguarda il mancato rispetto dei limiti posti dalla normativa europea all'orario di lavoro e la conseguente inosservanza della disciplina sui riposi. La questione è, a suo avviso, particolarmente grave, non solo nei confronti dei lavoratori del servizio sanitario ma anche dei pazienti, che sono trattati da personale stanco e poco lucido.

Il secondo problema che, a suo parere, dovrebbe essere affrontato dal Governo è quello del superamento del blocco del

turn-over, per effetto del quale, negli ultimi anni, a fronte di cinque lavoratori che hanno avuto accesso al pensionamento, solo uno è stato sostituito da un nuovo assunto. Ciò ha, ovviamente, comportato la necessità di riorganizzare i tempi di lavoro, massimizzando la presenza dei lavoratori in servizio, in spregio delle più elementari regole di rispetto delle capacità fisiche individuali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-09469 Marcon: Riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per il servizio militare agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il presente atto parlamentare concerne il riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per il servizio militare agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.

A riguardo faccio presente che, con la sentenza n. 27556 del 30 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha definito un giudizio su un caso analogo a quello rappresentato nel presente atto parlamentare. Tale giudizio riguarda, infatti, la vicenda di un cittadino che – avendo rifiutato per motivi di coscienza lo svolgimento del servizio militare di leva e non avendo presentato domanda per il servizio civile sostitutivo – è stato detenuto nelle carceri militari. Il cittadino ha successivamente chiesto all'Inps l'accredito della contribuzione figurativa per « servizio militare » relativamente al periodo in cui era detenuto.

La Corte di Cassazione ha stabilito il principio generale secondo cui il rifiuto di indossare la divisa e di sottoporsi alla disciplina militare, impedisce la costituzione di un rapporto di servizio « effettivo » che solo consente di operare la parificazione fittizia del servizio militare allo svolgimento di un'attività lavorativa e l'accredito dei contributi figurativi per il servizio prestato. L'aggettivo « effettivo » suppone, infatti, una relazione funzionale – tra soggetto obbligato e Amministrazione – che implica la partecipazione del medesimo al conseguimento dei fini pubblici, previo il suo inserimento nell'apparato organico dell'ente.

Un'eccezione a tale principio è prevista dalla legge n. 772 del 1972 (successivamente

modificata dalla legge n. 695 del 1974 e poi abrogata dal decreto legislativo n. 66 del 2010), dove all'articolo 12 è previsto che « Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile [...] ». Il comma 4 del medesimo articolo 12 prevedeva inoltre che « In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile ».

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che il periodo di detenzione avrebbe potuto essere considerato come equivalente al servizio militare effettivo solo nel caso in cui il soggetto avesse presentato regolare domanda per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la stessa fosse stata accolta.

La Cassazione ha ritenuto, invece, « diversa e non comparabile » la posizione di chi, pur adducendo gli stessi motivi di coscienza – come nel caso citato dall'onorevole Marcon – rifiuti totalmente in tempo di pace il servizio militare di leva ed insieme ogni tipo di servizio militare, anche non armato, ed ogni servizio alternativo civile, così dimostrando avversione ai doveri di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non può

ritenersi costituito nella fattispecie un rapporto di servizio effettivo che, nelle varie forme di servizio militare (armato, non armato o civile sostitutivo), comporta per l'interessato la totale destinazione delle proprie energie ai compiti rispettivamente attribuitigli.

Pertanto, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, non è possibile, in casi analoghi a quelli citati nel presente atto parlamentare, riconoscere i contributi figurativi previsti per l'assolvimento del servizio militare o delle sue forme sostitutive.

ALLEGATO 2

5-10623 Baruffi: Procedure di licenziamento di lavoratori della filiale di Carpi del gruppo Argenta Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Baruffi e Ghizzoni, inerente le procedure di licenziamento di lavoratori della filiale di Carpi del gruppo Argenta Spa, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti dall'ispettorato territoriale competente.

La società Gruppo Argenta Spa ha sede legale a Reggio Emilia e diverse unità locali ubicate sul territorio nazionale, tra cui la sede di Carpi (Modena). L'attività esercitata consiste nel commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici.

La sede di Carpi è una sede operativa della società che provvede alla distribuzione del prodotto in alcune province dell'Emilia Romagna, in particolare Reggio Emilia e Modena, fino al confine con la provincia di Mantova.

L'Ispettorato provinciale ha riferito che fino allo scorso 10 marzo nello stabile di Carpi era operativo un *call center* che gestiva per l'intero Gruppo le chiamate dei clienti, provenienti da tutto il territorio nazionale, relative al malfunzionamento delle macchinette o al loro rifornimento.

Allo stesso modo, fino alla predetta data del 10 marzo scorso lo stabile di Carpi ospitava nei propri uffici la sede amministrativa del Gruppo Argenta. Il totale dei lavoratori impiegati nel *call center* e nell'ufficio amministrativo era di 28 unità.

Successivamente lo scorso 13 marzo, a seguito di un sopralluogo effettuato presso la predetta sede di Carpi dagli ispettori dell'ispettorato provinciale si è potuto con-

statare che da tale data al suo interno non operano più i lavoratori addetti all'ufficio amministrativo e al *call center*.

Dalle informazioni raccolte, risulta che, dal 13 marzo scorso, ventiquattro lavoratori occupati in amministrazione e nel *call center* sono stati formalmente trasferiti presso la sede della società di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano.

Dalle verifiche effettuate, non risulta attivata dalla società una procedura di mobilità, né risultano ancora i comunicati al centro per l'impiego i trasferimenti dei ventiquattro lavoratori interessati.

Dalle notizie acquisite sulla vicenda dalle organizzazioni sindacali, risulta che solo due dei ventiquattro lavoratori per i quali è stato richiesto il trasferimento presso la sede di Peschiera Borromeo abbiano accettato il trasferimento, mentre per gli altri lavoratori sono in corso delle trattative sindacali.

Per i restanti quattro lavoratori, tutti impiegati nell'attività di *call center*, la società in data 10 febbraio 2017 ha comunicato al centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro dalla medesima data con la causale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Dalle informazioni acquisite, faccio presente che due dei lavoratori licenziati erano stati assunti presso la sede di Carpi a marzo 2016 con contratti di lavoro a tempo determinato, trasformati a tempo indeterminato nel corso del 2016; il terzo lavoratore era stato assunto presso la sede di Carpi sempre con contratto a tempo determinato a febbraio 2015 e trasformato a tempo indeterminato in data 1° ottobre 2015. Il quarto lavoratore licenziato era

stato assunto presso la sede di Carpi a luglio del 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato, prima prorogato e poi trasformato a tempo indeterminato dalla data del 1° dicembre 2015.

Ad oggi, non risulta attivata presso gli Uffici dell'ispettorato provinciale di Modena l'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015 che disciplina il regime di tutela dei licenziamenti nei casi di contratti a tutele crescenti.

La notizia ufficiale della decisione di trasferire i due uffici a Peschiera Borromeo (Milano) sarebbe stata comunicata ai lavoratori presenti a Roma a febbraio 2017, all'incontro annuale sull'andamento complessivo della società, alla presenza delle tre sigle sindacali CGIL, CISL e UIL.

Fermo restando la possibilità di effettuare ulteriori accertamenti di competenza e di adottare gli eventuali provvedimenti

conseguenti all'esito delle verifiche, posso assicurare la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla vicenda dichiarando fin d'ora la disponibilità ad espletare il tentativo di mediazione di competenza qualora dovesse essere avviata una procedura di rilievo nazionale.

Infine, voglio sottolineare che l'applicazione delle norme sul licenziamento collettivo presuppongono che il datore di lavoro abbia l'intenzione di effettuare almeno cinque licenziamenti in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia e, comunque, che le disposizioni sul licenziamento collettivo si applicano a tutti i licenziamenti che nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito siano comunque riconducibili alle medesime esigenze organizzative produttive.

ALLEGATO 3

5-10321 Albanella: Recupero da parte dell'INPS di quota dei trattamenti di fine servizio erogati in relazione al riconoscimento dell'indennità corrisposta, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, al personale universitario che presta servizio presso strutture sanitarie convenzionate, anche se gestiti direttamente dalle università.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare di sindacato ispettivo dell'Onorevole Albanella – inerente il recupero da parte dell'INPS di quota dei trattamenti di fine servizio erogati al personale universitario del Policlinico di Messina, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.

L'indennità perequativa prevista dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1976 è stata ritenuta valutabile ai fini pensionistici e previdenziali in favore di « tutto il personale universitario senza distinzione nell'ambito dei vari profili professionali ed aree di appartenenza », a seguito di un parere favorevole espresso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del Tesoro.

Tuttavia, la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, sin dal 1997, si è consolidata nel senso di ritenere che in tema di trattamento di fine servizio non sussista una corrispondenza necessaria tra emolumenti percepiti in costanza di servizio ed emolumenti utili ai fini del computo della prestazione previdenziale.

Ciò posto, l'Inps ha precisato di essere tenuto esclusivamente a verificare se l'indennità perequativa in questione rientri o meno nella base di computo della prestazione previdenziale.

Più in particolare, l'istituto ha valutato se:

a) l'attribuzione al dipendente dell'indennità in parola è riconosciuta in base a una disposizione normativa;

b) l'indennità costituisca parte integrante ed essenziale dello stipendio del dipendente, e ciò alla luce della circostanza che, nel regime del trattamento di fine servizio, le voci da considerare utili sono solamente quelle connesse esclusivamente alla qualifica di appartenenza.

Tali requisiti, secondo l'INPS, non possono essere riscontrati nell'indennità in argomento.

Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 1156 del 2014, ha chiarito che la valutabilità ai fini previdenziali della indennità di cui trattasi si porrebbe in aperto contrasto con l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, nonché con la consolidata giurisprudenza, la quale esclude che ai fini dell'indennità di buonuscita possano essere computati emolumenti diversi da quelli ivi tassativamente indicati, tra i quali non è ricompresa la indennità di cui trattasi.

Inoltre l'istituto ha precisato di non aver operato in contrasto con le intervenute statuizioni giudiziali, in quanto dalla lettura delle sentenze che hanno interessato i dipendenti universitari infatti, si evince che tali contenziosi risultano promossi dai lavoratori esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro.

Dunque, tali statuizioni sono efficaci solo nei confronti delle parti e non obbligano in alcun modo i terzi estranei al giudizio, quale risulta essere l'INPS.

A sostegno del legittimo operato della propria sede di Messina, l'INPS ha evidenziato che – secondo consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di indebito previdenziale – il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti è un atto doveroso, in quanto correlato al raggiungimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.

In conclusione, secondo l'istituto, il decorso del termine decadenziale previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 1032 del 1973 non preclude la possibilità di agire in via di autotutela in presenza di atti illegittimi *ab origine* in quanto emanati in assenza dei presupposti giuridici ed economici previsti dalla normativa in materia, con il conseguente recupero delle somme pubbliche indebitamente erogate.

Nel caso di specie, pertanto, l'INPS ritiene legittimo l'operato della sede di Messina in coerenza con l'orientamento dell'istituto, in quanto la predetta sede non ha posto in essere mere rettifiche di provvedimenti, bensì di doverosi annullamenti d'ufficio.

ALLEGATO 4

5-10680 Cominardi: Orari di lavoro del personale medico e sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

« Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Cominardi e altri – inerente alla disciplina in materia di orario di lavoro del personale medico e sanitario – passo ad illustrare quanto segue.

Come è noto, la carenza del personale sanitario, registratasi negli ultimi anni per effetto dei vincoli assunzionali, ha comportato per le aziende sanitarie notevoli difficoltà nell'organizzazione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni.

Tale problematica ha assunto connotati più rilevanti a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'orario di lavoro applicabile al personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in virtù delle modifiche introdotte dall'articolo 14 della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-*bis*). Tale disposizione normativa, in particolare, ha disposto l'abrogazione – a decorrere dal 25 novembre 2015 – delle norme che stabilivano la disapplicazione, nei confronti del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni in materia di durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero.

In siffatto contesto, con la legge di stabilità per il 2016, sono state introdotte specifiche misure volte a favorire un processo straordinario di assunzioni nel Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane, la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e dei livelli essenziali di assistenza, anche nel rispetto delle disposizioni europee in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

In particolare, l'articolo 1, commi 541 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 ha disposto che le regioni definiscono i propri

fabbisogni di personale tenendo conto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni vigenti in materia di costo del personale, facendo riferimento a tutte le professionalità sanitarie per le quali abbiano rilevato effettive esigenze assunzionali. Qualora, sulla base del piano del fabbisogno del personale, emergano criticità, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire – entro il 31 dicembre 2017, e concludere entro il 31 dicembre 2018 – procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

Nello specifico, la valutazione dei fabbisogni di personale definiti dalle regioni è stata demandata dal legislatore al Tavolo di verifica degli adempimenti, al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015.

Occorre inoltre evidenziare che la Commissione europea ha richiesto al nostro Paese nuovi elementi informativi al fine di conoscere l'attuazione sul territorio

italiano delle norme europee sull'orario di lavoro del personale sanitario. Al riguardo, dalle informazioni acquisite dal Ministero della salute, è emerso che le regioni hanno provveduto ad adottare atti di indirizzo finalizzati ad assicurare l'uniforme attuazione sul territorio di riferimento delle prescrizioni previste dalla normativa europea e da quella nazionale di recepimento.

Con riferimento all'ultimo quesito formulato dagli interroganti, faccio presente che il Ministero che rappresento — con interpello n. 31 del 2007 — ha precisato che, in caso di interruzione del riposo giornaliero o settimanale per prestazioni da rendere in regime di reperibilità, lo stesso periodo di riposo decorre « nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo delle ore già eventualmente fruite ».

Occorre inoltre evidenziare che l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003 — nella sua nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008 — ha previsto, tra l'altro, che il principio della consecutività delle undici ore di riposo giornaliero possa essere derogato dai contratti collettivi nazionali di lavoro mentre, per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possano essere stabilite mediante contratti

collettivi territoriali o aziendali. L'unica condizione — posta dal comma 4 del predetto articolo 17 — è che le eventuali deroghe debbano comunque prevedere « periodi equivalenti di riposo compensativo » o, comunque, una protezione appropriata. Tali riposi compensativi — come peraltro evidenziato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza del 9 settembre 2003 (causa C-151/02) — « devono essere immediatamente successivi all'orario di lavoro che sono intesi a compensare, al fine di evitare uno stato di fatica o sovraccarico del lavoratore dovuti all'accumulo di periodi di lavoro consecutivi ».

In linea con quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 66 del 2003, e con specifico riferimento al personale del Servizio sanitario nazionale l'articolo 14, comma 3, della legge n. 161 del 2014 ha stabilito che le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità. Tali contratti devono altresì prevedere equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, nei casi in cui ciò non sia oggettivamente possibile, adeguate misure di protezione del personale stesso.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10926 Lenzi: Misure per una rapida ed uniforme applicazione in tutte le regioni italiane del nuovo piano vaccinale	109
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	111
5-10927 Nesci: Incompatibilità in relazione alla nomina dirigenziale del nuovo direttore generale della Programmazione sanitaria nazionale	109
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	113
AVVERTENZA	110

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 13.30.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10926 Lenzi: Misure per una rapida ed uniforme applicazione in tutte le regioni italiane del nuovo piano vaccinale.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta esauriente, che testimonia l'impegno del Governo per assicurare una maggiore copertura vaccinale al fine di contrastare con più efficacia la diffusione di gravi patologie. Nel ricordare che il 21 marzo scorso si è svolta di fronte a Palazzo Montecitorio una manifestazione contro l'uso dei vaccini, segnala l'esigenza di un fronte compatto per combattere atteggiamenti di questo tipo e ribadisce l'impegno del Partito Democratico in tale direzione.

5-10927 Nesci: Incompatibilità in relazione alla nomina dirigenziale del nuovo direttore generale della Programmazione sanitaria nazionale.

Dalila NESCI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dalila NESCI (M5S), dichiara di non essere soddisfatta del contenuto della risposta, sottolineando come l'unica soluzione al problema oggetto dell'interrogazione sarebbe stata la revoca della nomina del dott. Urbani, frutto di una interpretazione discrezionale della normativa vigente. Evidenzia che una lettura corretta del decreto legislativo n. 39 del 2013 avrebbe avuto come conseguenza l'inconferibilità di tale incarico, al fine di evitare la coincidenza tra controllore e controllato per gli atti che riguardano la regione Calabria. Nel comunicare che segnalerà all'ANAC la palese incompatibilità della nomina effettuata, rileva come ancora una volta il Governo non tenga in debita considerazione la salute ed i bisogni dei cittadini, in particolare per quanto riguarda la regione Calabria.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-Sindacato pensionati italiani, CISL-Federazione nazionale pensionati e UIL pensionati e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi, recanti Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

ALLEGATO 1

5-10926 Lenzi: Misure per una rapida ed uniforme applicazione in tutte le regioni italiane del nuovo piano vaccinale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'eliminazione del morbillo rappresenta, attualmente, la principale priorità nel campo delle malattie prevenibili con vaccinazione a livello globale. A tal riguardo, il Programma di eliminazione, partito in Italia nel 2005 e tuttora in corso, rappresenta un « programma guida » per attuare una politica di miglioramento della qualità del sistema vaccinale e per aumentare la sicurezza globale.

Negli ultimi anni il Ministero della salute, pur con i vincoli imposti dall'attuale assetto di federalismo sanitario, ha messo in atto una serie di azioni finalizzate al raggiungimento dei citati obiettivi di eliminazione.

Tra queste, voglio ricordare, in particolare, l'avvio della Sorveglianza integrata per morbillo e rosolia, come raccomandato dall'OMS, e l'aggiornamento, sulla base delle nuove evidenze scientifiche disponibili, delle indicazioni sulla sorveglianza della rosolia congenita e della rosolia in gravidanza.

Altre azioni, di cui darò ora un rapido cenno, confermano la ancor più forte attenzione che, soprattutto di recente, è stata riposta nel tema segnalato dall'Onorevole Lenzi.

Mi piace ricordare, infatti, che:

nell'anno 2013 è stato aggiornato il modello per la rilevazione da parte delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni dei dati necessari al calcolo delle Coperture Vaccinali (CV), includendo, oltre alla già rilevata copertura vaccinale nei confronti di morbillo-parotite-rosolia (MPR) a 24 mesi nei nuovi nati, anche il recupero a 36 mesi, il dosa di MPR (5-6 anni), le

vaccinazioni MPR somministrate agli adolescenti (fascia d'età 11-18 anni, con rilevazione a 16 e 18 anni);

nell'anno 2014 è stata istituita la Commissione Nazionale per la Verifica dell'eliminazione del morbillo e della rosolia;

nell'anno 2015, inoltre, il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute ha finanziato il Progetto MORONET (partito nel 2016), della durata di 12 mesi, che ha portato alla creazione della Rete Nazionale di Laboratori di Riferimento per il morbillo e la rosolia, rispondenti ai requisiti dell'OMS, per rafforzare la sorveglianza di morbillo e rosolia, aumentando sensibilità e specificità, per favorire la tempestiva identificazione e caratterizzazione dei casi e dei focolai di morbillo e rosolia, nonché per migliorare il monitoraggio dell'efficacia dei programmi di vaccinazione.

Degno di nota è, inoltre, il Progetto, finanziato nel 2015 dallo stesso CCM, denominato « Azioni a sostegno del Piano Nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita ». Questo progetto comprende, infatti, una serie articolata di azioni finalizzate al raggiungimento di importanti obiettivi quali il miglioramento dell'analisi epidemiologica a sostegno della valutazione del Piano; il sostegno alle regioni in difficoltà sugli obiettivi del Piano medesimo; ed, infine, la realizzazione di attività supplementari di immunizzazione (S.I.A.) sul territorio nazionale.

Devo comunque ricordare come il Ministero della salute supporti già da anni la sorveglianza epidemiologica di morbillo e rosolia condotta dall'Istituto Superiore di Sanità.

Lo stesso Ministero assicura, altresì, la diffusione agli Assessorati e alle altre Istituzioni interessate, di note di aggiornamento sulla situazione epidemiologica internazionale riguardante il morbillo ed eventuali emergenze, fornendo le relative indicazioni e/o raccomandazioni.

Infine, sono lieto di informare che è in corso la formalizzazione di un Gruppo di lavoro inter-istituzionale per il supporto ed il monitoraggio del citato PNEMoRc (Piano Nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita).

Premesso ciò e passando al nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019, approvato il 19 gennaio 2017, mi preme evidenziare che lo stesso ha, quale obiettivo primario, l'«armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l'equità nell'accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione di livello eccellente».

Allo scopo di facilitare le amministrazioni regionali nel processo per la piena implementazione del PNPV, adottando gli opportuni interventi di tipo logistico-organizzativo necessari a garantire un'offerta efficace ed efficiente sul territorio, il 9 marzo u.s. è stata emanata una circolare che riporta la tempistica di introduzione dell'offerta attiva delle nuove vaccinazioni e i relativi obiettivi di copertura vaccinale per anno. Inoltre, tutti i vaccini contenuti

nel nuovo Calendario del PNPV sono stati inseriti nel DPCM di definizione dei nuovi LEA, di recente pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

In ogni caso, dovrà essere sempre garantita la gratuità per tutte le vaccinazioni previste dal Piano, su richiesta del cittadino, relativamente alle coorti di nascita o ai gruppi a rischio individuati dal Piano stesso.

Il PNPV 2017-2019, pertanto, sottolinea il valore etico e sociale delle vaccinazioni e quanto fondamentale sia la condivisione della consapevolezza della loro efficacia nel determinare un guadagno di salute, *in primis* tra tutti gli operatori sanitari, ma anche nella popolazione generale. Nel documento viene evidenziato che tale obiettivo è raggiungibile solo con interventi formativi ed educativi mirati, attuati nelle scuole di ogni ordine e grado e nei piani formativi universitari e specialistici delle discipline medico-sanitarie.

Proprio al fine di favorire la diffusione e l'uniformità degli obiettivi contenuti nel Piano, desidero, infine, rassicurare l'onorevole Lenzi sulla circostanza che il Ministero della salute fornisce costantemente indicazioni:

sulla governance delle attività vaccinali, propria dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;

sul monitoraggio dell'implementazione del piano e dell'impatto delle strategie vaccinali;

sulle procedure di approvvigionamento dei vaccini;

e, da ultimo, e soprattutto, sulla opportunità di rafforzare la collaborazione con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per migliorare le coperture, ribadendo, in particolare, gli obblighi, in tema di vaccinazione, per genitori, medici, scuole e ASL.

ALLEGATO 2

5-10927 Nesci: Incompatibilità in relazione alla nomina dirigenziale del nuovo direttore generale della Programmazione sanitaria nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti poiché mi consentono di fare chiarezza sulla nomina a Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del dott. Andrea Urbani, dandomi peraltro l'opportunità di comunicare, in questa sede, alcune circostanze nuove delle quali, invero, gli stessi non potevano venire a conoscenza altrimenti.

Innanzitutto, corre l'obbligo di ricordare come le condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità per l'assunzione di incarichi dirigenziali sono dettagliatamente indicate dalla legge.

Più in particolare, esse sono rinvenibili innanzitutto nel decreto legislativo n. 39/2013, la cui casistica – come precisato di recente anche dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4009 del 28.09.2016 – deve necessariamente soggiacere ad una interpretazione rigorosa, « restando precluse opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo estensivo »; inoltre, uno specifico caso di incompatibilità è indicato per il solo incarico di commissario *ad acta* delle regioni in piano di rientro: mi riferisco all'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che la prevede, in ogni caso, per la distinta ipotesi de « l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento ».

Ciò posto, il Ministero della Salute, non sussistendo nel caso in esame alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate dalla legge, ha provveduto al conferimento dell'incarico in argomento al dottor Urbani, a seguito della procedura di interpello avviata in data 5 dicembre 2016 e pubblicata sulla

sezione « Amministrazione Trasparente » del sito istituzionale del Ministero della Salute – ove, peraltro, essa è tuttora consultabile, potendosi ivi rinvenire, dunque, i requisiti professionali per l'incarico che gli On.li interroganti chiedono di conoscere.

Devo precisare, inoltre, che tale procedura di interpello è stata avviata con modalità procedurali e requisiti di partecipazione analoghi a quelli utilizzati per la selezione di altri Direttori Generali del Ministero della salute, come, ad esempio, in occasione della nomina del predecessore del dott. Urbani presso la stessa Direzione Generale.

Peraltro, una situazione simile a quella posta dagli On.li interroganti aveva riguardato proprio il precedente Direttore Generale della Programmazione Sanitaria, il quale ha ricoperto, per alcuni mesi, anche l'analogha funzione sub-commissariale, con riferimento al Servizio Sanitario della Regione Lazio.

In conclusione, desidero comunicare che, pur non sussistendo – intendo ribadirlo – le condizioni, indicate dalla normativa vigente, ritenute tali da determinare situazioni di potenziale incompatibilità, e pur nella piena convinzione, dunque, della correttezza della procedura intrapresa per il conferimento dell'incarico in parola, il Ministero della salute ha comunque ritenuto, per ragioni di opportunità, di assegnare al Segretario Generale il compito di « curare tutte le procedure afferenti alla Direzione Generale della programmazione sanitaria in materia di monitoraggio e affiancamento alla Regione Calabria per l'attuazione del piano di rientro ».

Colgo, infine, l'occasione per informare gli onorevoli interroganti che il dottor Urbani – per quanto anche in tal caso non vi fossero condizioni di incompatibilità – ha ritenuto, in data 17 marzo 2017, di rassegnare le proprie dimissioni « per ragioni di mera opportunità » dalla carica di membro del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (AGENAS).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	116
7-01165 Gallinella, 7-01169 Oliverio e 7-01216 Zaccagnini: Iniziative in materia di Politica agricola comune (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00224, 8-00225 e 8-00226</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione n. 8-00224 approvata dalla Commissione</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione n. 8-00225 approvata dalla Commissione</i>)	125
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione n. 8-00226 approvata dalla Commissione</i>)	131
7-01224 Catanoso: Iniziative in materia di Politica agricola comune (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00227</i>)	116
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione n. 8-00227 approvata dalla Commissione</i>)	134
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-10928 Schullian: Esenzione dalla tenuta dei registri telematici per gli stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con attività di vendita diretta o di ristorazione annessa	121
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-10929 Fedriga: Iniziative per l'inserimento nell'etichetta del riso anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza	121
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-10930 Catanoso: Iniziative da assumere, nell'esercizio delle prerogative del Governo in tema di controlli, nei confronti di Sin Spa	121
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-10931 Zaccagnini: Iniziative da assumere per l'estensione dell'etichettatura d'origine obbligatoria	121
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-10932 Romanini: Iniziative per estendere anche a tutta la filiera del pomodoro da industria l'etichettatura di origine obbligatoria	122
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	140
5-10933 Benedetti: Sulle iniziative adottate dal Governo per ridurre l'uso dei pesticidi in agricoltura	122
ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>)	141

RISOLUZIONI

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per politiche agri-

cole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01165 Gallinella, 7-01169 Oliverio e 7-01216 Zaccagnini: Iniziative in materia di Politica agricola comune.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00224, 8-00225 e 8-00226).

7-01224 Catanoso: Iniziative in materia di Politica agricola comune.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00227).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA (M5S) fa presente che la nuova formulazione della risoluzione 7-01165, a sua prima firma, include anche i contenuti della risoluzione da lui presentata sul medesimo argomento circa un anno fa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottolinea che la riformulazione della risoluzione 7-01169, a sua prima firma, tiene conto delle osservazioni e dei suggerimenti emersi nel corso delle audizioni delle organizzazioni agricole e dei professori.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, con riferimento alla risoluzione 7-01165 Gallinella, esprime parere favorevole sui capoversi da uno a quattro delle premesse; parere contrario sul quinto capoverso, in quanto il sostegno accoppiato è stato destinato ai settori maggiormente

esposti alle crisi; parere favorevole sul sesto capoverso e contrario sul settimo, in quanto la proposta di suddividere la Superficie agricola utilizzata nazionale in « superficie svantaggiata », sulla quale non si applicherebbero condizionalità *greening* e « superficie non svantaggiata », che invece resterebbe soggetta al solo obbligo di avvicendamento colturale, dovrebbe essere inquadrata in una più ampia proposta di revisione delle politiche ambientali nella PAC.

Esprime poi parere contrario sull'ottavo capoverso delle premesse, in quanto l'aiuto accoppiato deve essere mantenuto anche per la valenza di strumento anticiclico. Esprime quindi parere favorevole sul nono e decimo capoverso delle premesse.

Con riferimento alla parte dispositiva, esprime parere contrario sul primo impegno, in quanto in base al regolamento (UE) n. 1307/2013, nel corso dell'attuale programmazione non è possibile rivedere le relative decisioni notificate il 1° agosto 2014 ed esprime parere favorevole sul secondo impegno.

Venendo al terzo impegno, esprime parere contrario sulla lettera *a)*, in quanto la proposta di rivedere le norme sulla condizionalità *greening* deve essere inquadrata in una più ampia proposta di revisione delle politiche ambientali nella PAC.

Esprime parere contrario sulla lettera *b)* del terzo impegno, in quanto la soppressione dell'aiuto accoppiato dovrebbe comportare la redistribuzione dei fondi comunitari a valere sul regime di pagamento di base. Inoltre, il fondo per le crisi, con gli strumenti attuali, non potrebbe essere finanziato dal plafond destinato al sostegno accoppiato. Va inoltre considerato che le risorse finanziarie nel fondo crisi potrebbero risultare inutilizzate o parzialmente inutilizzate in determinati esercizi finanziari.

Con riferimento alla lettera *c)* del terzo impegno, formula parere favorevole con la seguente riformulazione: « valutare la possibilità di estendere a tutti i prodotti agricoli e agroalimentari, anche attraverso

la revisione del regolamento dell'Unione europea n. 1169/2011, l'obbligo dell'indicazione dell'origine in etichetta ».

Infine, esprime parere favorevole sulla lettera *d*) del terzo impegno e contrario sulla successiva lettera *e*), in quanto le norme sullo sviluppo rurale prevedono misure fondate sulla volontaria adesione.

Venendo poi alla risoluzione 7-01169 Oliverio, formula parere favorevole su tutti i capoversi delle premesse ad eccezione del punto tre del decimo capoverso sul quale formula parere favorevole con la seguente riformulazione: « la convergenza verso un valore unitario nazionale (VUN), concretizzatasi per l'Italia con la scelta di una « regione unica » a livello nazionale ».

Con riferimento alla parte dispositiva, formula parere favorevole su tutti gli impegni, ad eccezione del quinto impegno su cui il parere è favorevole con la seguente riformulazione: « ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie per valutare la possibilità che l'attuale componente « accoppiata » dei pagamenti diretti possa svolgere anche un ruolo anticiclico, agganciato all'andamento dei prezzi e su base biennale; la gestione della componente « accoppiata » dei pagamenti diretti dovrebbe inoltre essere resa più flessibile nelle scelte e nell'implementazione da parte degli Stati membri. In subordine, ad integrare eventualmente la lista dei prodotti ai quali gli Stati membri possono concedere un aiuto accoppiato, aggiungendovi le patate, le carni suine, le carni avicole e le uova, eliminando la clausola secondo la quale il sostegno può essere concesso unicamente nella misura necessaria ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione », del sesto impegno, sul quale il parere è favorevole con la seguente riformulazione: « ad assumere iniziative per rafforzare le attuali organizzazioni comuni di mercato, istituendone una per il settore lattiero, quali strumenti utili in grado di razionalizzare e modernizzare i mercati, svolgendo nel contempo un ruolo importante nella gestione delle crisi, attraverso un innalzamento delle reti di sicurezza e una loro maggiore efficienza e rapidità di utilizzo »

e del nono impegno, sul quale il parere è favorevole purché siano soppresse le seguenti parole: « ed i cui effetti siano misurabili, ».

Venendo poi alla risoluzione 7-01216 Zaccagnini, esprime parere favorevole sulle premesse, mentre, sulla parte dispositiva, formula parere favorevole sul primo impegno, purché riformulato nei seguenti termini: « ad assumere iniziative affinché l'obiettivo primario della Politica agricola comune siano la sicurezza e la qualità alimentare, e la riduzione della dipendenza dalle importazioni extra Ue ».

Formula quindi parere favorevole sul secondo impegno e favorevole con la seguente riformulazione sul terzo impegno: « ad assumere iniziative per garantire che tutti i produttori possano avere l'opportunità di ottenere prodotti alimentari più sani e rispettosi dell'ambiente e ad orientare a tali obiettivi gli aiuti pubblici disponibili ».

Esprime poi parere favorevole sul quarto impegno subordinatamente all'accoglimento della seguente riformulazione: « ad assumere iniziative per consentire la crescita delle aziende nel settore agricolo, in modo che i produttori possano avere il diritto ad una remunerazione dignitosa, basata principalmente su prezzi equi e solidali » e favorevole sul quinto impegno con la seguente riformulazione: « ad assumere iniziative per la tutela degli imprenditori agricoli anche attraverso l'utilizzo di strumenti di intervento pubblico al fine di equilibrare domanda-offerta ».

Esprime poi parere favorevole sul sesto, settimo, ottavo e nono impegno e parere favorevole con riformulazione sul decimo impegno nei seguenti termini: « a proseguire e rafforzare l'attività di sostegno e tutela dei diritti dei lavoratori e del benessere degli animali nel contesto della produzione agricola, prevista dalla recente normativa in materia di contrasto ai fenomeni di sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo alla dignità delle condizioni di lavoro e della retribuzione dei lavoratori, anche stagionali, impiegati nella

raccolta di prodotti agricoli;». Esprime infine parere favorevole sui rimanenti impegni.

Paolo RUSSO (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la risoluzione 7-01224 Catanoso, vertente sul medesimo argomento e di cui è cofirmatario, sia trattata congiuntamente alle altre.

Luca SANI, *presidente*, propone che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, con riferimento alla risoluzione 7-01224 Catanoso, esprime parere favorevole sulle premesse e sul dispositivo, purché l'impegno ivi contenuto sia riformulato nei seguenti termini: «A valutare la possibilità di assumere idonee iniziative normative e regolamentari, affinché le risorse comunitarie vengano spese con maggiore efficacia ed efficienza, compatibilmente con la normativa comunitaria».

Filippo GALLINELLA (M5S) accetta la proposta di riformulazione del Governo riferita alla lettera *c)* del terzo impegno. Dissente invece sulle ragioni addotte dal rappresentante del Governo a sostegno del parere contrario sull'impegno contenuto al terzo capoverso lettera *a)* in quanto la sua proposta di revisione delle norme sulla condizionalità del *greening* appare di fatto complementare a quella avanzata dal Partito Democratico: appare dunque evidente la contraddizione nella quale il Governo è caduto nel dare parere favorevole sulle proposte di tale gruppo e, in particolare, sul nono capoverso, nel quale si richiede che le misure del *greening* siano rese «più flessibili a seconda dei territori in cui operano le aziende e delle caratteristiche strutturali e di gestione agronomica delle aziende stesse» e contrario su quella del Movimento 5 Stelle che analogamente richiede una applicazione differenziata delle norme sul *greening*.

Sottolinea inoltre la contraddizione tra le motivazioni addotte a sostegno del parere contrario espresso sulla lettera *b)* del terzo impegno della sua risoluzione – e cioè che l'aiuto accoppiato debba essere mantenuto anche per la sua valenza di strumento anticiclico – e la riformulazione che è stata invece proposta dal Governo sul quinto impegno della risoluzione Oliverio che, nel suo testo originario, valorizzava tale ruolo anticiclico ben più di quanto non faccia la risoluzione proposta.

Conclusivamente, chiede che la sua risoluzione sia votata per parti separate, procedendo distintamente alla votazione delle parti sulle quali il parere del Governo è contrario.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) accetta le proposte di riformulazione avanzate dal Governo.

Nell'esprimere soddisfazione per le risoluzioni che la Commissione si accinge ad approvare, rimarca che la Politica agricola comune è stata oggetto negli ultimi anni di profonde revisioni tese a rendere il comparto più competitivo ed autonomo rispetto a strumenti di intervento pubblico diretto, e maggiormente rispondente ad un'attività produttiva sostenibile per l'ambiente.

Sottolinea che gli strumenti configurati con la nuova PAC 2014-2020 hanno richiesto un lavoro di sperimentazione ed adattamento alla realtà nazionale ed, in taluni casi, sono risultati insufficienti o non adeguati a fronteggiare situazioni di gravi crisi in cui si sono trovati alcuni specifici comparti.

Evidenzia che il Presidente Juncker, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha associato il tema dell'agroalimentare ad un dato a lungo trascurato: il numero delle imprese e delle persone impiegate nel settore primario ammonta a 44 milioni.

Osserva, dunque, che dopo molto tempo, torna ad essere protagonista una dimensione economica in cui emerge e viene fatto valere, anche ai fini della distribuzione dei contributi europei, il fattore «umano», inteso come capacità del

settore agricolo non solo di contrastare l'abbandono di territori già socialmente fragili, ma anche di generare occupazione e lavoro qualificanti. Il modello agroalimentare europeo ed italiano dovrà, quindi, ripartire dal fattore « umano » per confermare i propri valori distintivi, basati sulla sostenibilità ambientale, sulla sicurezza alimentare, sulla multifunzionalità dell'agricoltura e sulla distintività delle produzioni.

Ritiene che, se, da un lato, con la Brexit, la PAC perde uno dei Paesi che maggiormente contribuisce a finanziarla, dall'altro l'agricoltura potrebbe guadagnare posizioni nell'agenda politica dell'Unione europea, acquisendo maggiore spazio per alleanze mediterranee, a favore di riforme della PAC maggiormente attente alle esigenze di agricolture più differenziate e ad alto impatto di lavoro come quella del nostro Paese.

Richiama quindi all'attenzione dei commissari l'importanza degli impegni contenuti nella risoluzione di cui è primo firmatario, che sono stati accettati dal Governo, soffermandosi, in particolare, sull'impegno rivolto al Governo ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie per valutare la possibilità che l'attuale componente « accoppiata » dei pagamenti diretti possa svolgere anche un ruolo anticiclico, agganciato all'andamento dei prezzi e su base biennale e che la gestione della componente « accoppiata » dei pagamenti diretti sia inoltre essere resa più flessibile. Fa presente che, in subordine, la risoluzione impegna il Governo ad integrare eventualmente la lista dei prodotti ai quali gli Stati membri possono concedere un aiuto accoppiato, aggiungendovi le patate, le carni suine, le carni avicole e le uova, eliminando la clausola secondo la quale il sostegno può essere concesso unicamente nella misura necessaria ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Evidenzia inoltre la particolare rilevanza degli impegni rivolti al Governo ad assumere iniziative per migliorare la competitività del settore agricolo ed aumentare la percentuale di valore che esso rappre-

senta nella filiera agro-alimentare; per rendere più efficaci le misure di gestione del rischio nella programmazione della Politica agricola comune oltre il 2020 e sostenere il rafforzamento degli strumenti di intervento per la gestione del rischio, valutando l'opportunità di introdurre nuovi strumenti, come le polizze assicurative agevolate sui ricavi, in corso di sperimentazione.

Sottolinea, infine, la rilevanza dell'impegno indirizzato al Governo a mantenere alta l'attenzione sul ricambio generazionale, con politiche a servizio dei giovani che facilitino non solo l'ingresso di quest'ultimi nel settore agricolo, ma anche attività di formazione e consulenza che li accompagnino nello sviluppo continuo della propria azienda e nel mantenimento della stessa una volta avviata.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) accetta le proposte di riformulazione degli impegni contenuti nella sua risoluzione. Esprime, tuttavia, insoddisfazione per il mancato accoglimento da parte del Governo della formulazione originaria di alcuni impegni della risoluzione che, a suo avviso, avrebbero contribuito ad una inversione di tendenza in materia di Politica agricola comune, correggendone alcune storture.

Conclusivamente, chiede che la risoluzione 7-01169 Oliverio sia votata per parti separate, procedendo distintamente alla votazione della lettera *a*) del terzo impegno, del quinto impegno, come risultante dalla riformulazione proposta dal Governo e del settimo impegno.

Paolo RUSSO (FI-PdL) accetta la proposta di riformulazione dell'impegno contenuto nella risoluzione di cui è cofirmatario.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto, il nono e il decimo capoverso delle premesse della risoluzione 7-01165 Gallinella.

La Commissione approva il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto, il nono

e il decimo capoverso delle premesse della risoluzione 7-01165 Gallinella.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione il quinto, il settimo e l'ottavo capoverso delle premesse della risoluzione 7-01165 Gallinella.

La Commissione respinge il quinto, il settimo e l'ottavo capoverso delle premesse della risoluzione 7-01165 Gallinella.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione il secondo impegno e le lettere c), come riformulata, e d) del terzo impegno della risoluzione 7-01165 Gallinella.

La Commissione approva il secondo impegno e le lettere c), come riformulata, e d) del terzo impegno della risoluzione 7-01165 Gallinella.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione il primo impegno, e le lettere a), b) ed e) del terzo impegno della risoluzione 7-01165 Gallinella.

La Commissione respinge il primo impegno, e le lettere a), b) ed e) del terzo impegno della risoluzione 7-01165 Gallinella.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito delle votazioni effettuate, la risoluzione 7-01165 Gallinella risulta approvata in un nuovo testo, che assume il numero 8-00224 (*vedi allegato 1*).

Pone quindi in votazione le premesse e gli impegni della risoluzione 7-01169 Oliverio, ad eccezione della lettera a) del terzo impegno, del quinto impegno, come risultante dalla riformulazione proposta dal Governo e del settimo impegno.

La Commissione approva le premesse e gli impegni della risoluzione 7-01169 Oliverio, ad eccezione della lettera a) del terzo impegno, del quinto impegno, come risultante dalla riformulazione proposta dal Governo e del settimo impegno.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la lettera a) del terzo impegno, il quinto e il settimo impegno della risoluzione 7-01169 Oliverio.

La Commissione approva la lettera a) del terzo impegno, il quinto impegno, come risultante dalla riformulazione proposta dal Governo e il settimo impegno della risoluzione 7-01169 Oliverio.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01169 Oliverio, come riformulata, risulta approvata in un nuovo testo, che assume il numero 8-00225 (*vedi allegato 2*).

Pone poi in votazione la risoluzione 7-01216 Zaccagnini come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione 7-01216 Zaccagnini come riformulata.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01216 Zaccagnini, come riformulata, risulta approvata in un nuovo testo, che assume il numero 8-00226 (*vedi allegato 3*).

Pone infine in votazione la risoluzione 7-01224 Catanoso, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione 7-01224 Catanoso, come riformulata.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01224 Catanoso, come riformulata, risulta approvata in un nuovo testo, che assume il numero 8-00227 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.35.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10928 Schullian: Esenzione dalla tenuta dei registri telematici per gli stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con attività di vendita diretta o di ristorazione annessa.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo, concernente profili applicativi della normativa in materia di registri telematici del vino con riferimento ai piccoli produttori.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo.

5-10929 Fedriga: Iniziative per l'inserimento nell'etichetta del riso anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

Roberto SIMONETTI (LNA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra i contenuti.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberto SIMONETTI (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta in quanto con l'interrogazione in titolo intendeva conoscere le intenzioni del Governo in merito all'adozione, con riferimento al riso, di misure analoghe a quelle già adottate per il latte

e per i suoi derivati sull'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine del prodotto, essendo insufficiente l'indicazione del solo dello stabilimento di produzione, presso il quale potrebbe essere utilizzato anche un prodotto proveniente dall'estero. A tale specifica questione in Governo non ha tuttavia fornito una puntuale risposta.

5-10930 Catanoso: Iniziative da assumere, nell'esercizio delle prerogative del Governo in tema di controlli, nei confronti di Sin Spa.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, relativa agli sviluppi di una vicenda da lui portata all'attenzione del Governo già nel 2012 sull'operato dei vertici di Agea Sin Spa.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL), replicando, si ritiene solo parzialmente soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo che a suo avviso non fa luce sull'operato di tutti i soggetti coinvolti, per alcuni dei quali non sembrerebbero essere state assunte le necessarie misure nelle sedi opportune.

5-10931 Zaccagnini: Iniziative da assumere per l'estensione dell'etichettatura d'origine obbligatoria.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo, in tema di estensione dell'etichettatura d'origine obbligatoria che, a suo avviso rappresenta uno degli strumenti più utili per contrastare la contraffazione e difendere i prodotti italiani dalla globalizzazione senza regole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Adriano ZACCAGNINI (MDP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto per la risposta ricevuta. Pur essendovi piena condivisione politica con il Governo sul tema della tracciabilità, la risposta ricevuta non è stata a suo avviso puntuale nell'indicare le filiere che saranno prossimamente interessate da interventi volti ad assicurarne la tracciabilità in etichetta.

5-10932 Romanini: Iniziative per estendere anche a tutta la filiera del pomodoro da industria l'etichettatura di origine obbligatoria.

Giuseppe ROMANINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, in tema di introduzione dell'etichettatura di origine obbligatoria anche al fine di tracciare l'effettiva origine dei prodotti nella filiera del pomodoro da industria.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Giuseppe ROMANINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, apprezzando gli sforzi intrapresi dal Governo per tracciare l'effettiva origine dei prodotti agroalimentari.

Con specifico riferimento alla filiera del pomodoro da industria, chiede che sia quanto prima attivato un tavolo per va-

lutare i provvedimenti di cui è necessaria l'adozione al fine di tutelare un prodotto, tipicamente italiano, e di qualità. In relazione ai suddetti interventi, precisa infine che si tratta peraltro di misure richieste dalla filiera, per introdurre vincoli idonei a conferire un valore aggiunto al prodotto.

5-10933 Benedetti: Sulle iniziative adottate dal Governo per ridurre l'uso dei pesticidi in agricoltura.

Silvia BENEDETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo che viene discussa proprio nel corso della *pesticide action week*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Silvia BENEDETTI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta per la risposta ricevuta in quanto non individua le pratiche alternative che il Governo ha promosso o intende promuovere in sostituzione dell'uso del glifosato.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Risoluzione 8-00224 Gallinella: Iniziative in materia di Politica agricola comune.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premessi che:

la programmazione della politica agricola comune avviene, come noto, con largo anticipo al fine di consentire il coinvolgimento di un elevato numero di soggetti sulle tematiche oggetto di discussione e di conseguire il più ampio consenso possibile sul superamento delle criticità che emergono dall'applicazione delle misure in corso;

secondo alcune recenti indiscrezioni e come più volte accennato da alcuni leader politici europei, la dotazione finanziaria che l'Unione europea riserverà alla Politica agricola comune (Pac) il periodo 2021-2028 sarà interessata da una consistente riduzione di risorse ed è pertanto indispensabile procedere ad una razionalizzazione delle stesse al fine di potenziare l'efficacia degli interventi;

stando ai dati attuali riferiti al nostro Paese, la dimensione media aziendale nazionale è di circa 10,5 ha e circa 1 milione di agricoltori hanno presentato domanda per gli aiuti previsti dalla Pac per la programmazione in corso di cui, più della metà, rientrano nella definizione di « piccoli agricoltori »;

come previsto dalla vigente normativa, le deroghe alle cosiddette condizionalità *greening*, ovvero agli obblighi di attuare le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente riguardano: i soggetti con superfici aziendali fino a 10 ettari di seminativo, che sono esonerati dall'obbligo di diversificazione e quelli con superfici

aziendali inferiori o uguali a 15 ettari che sono invece esclusi dall'obbligo di destinare una quota del 5 per cento dei seminativi ad aree di interesse ecologico;

alla luce di quanto sopra riportato è evidente la necessità, per la programmazione Pac post 2020, di ripensare, come di seguito esposto, le due componenti del « *greening* » e dell'aiuto accoppiato al fine di procedere ad una riallocazione di risorse che consenta una maggior efficacia di tali misure;

il crescente interesse dei consumatori alla tracciabilità dei cibi dimostra che la società è decisa a rimuovere l'anonimato e a conoscere invece il luogo di produzione di ciò che arriva sulla tavola; tale evidenza riporta in primo piano la tematica dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine in etichetta, ma anche delle filiere corte, del cibo locale e di stagione, tutti argomenti che devono diventare cruciali per una politica agricola che non può non essere anche politica alimentare;

esistono moltissime colture di valore ambientale e paesaggistico, le cui produzioni non hanno valore di mercato e che tuttavia richiedono specifici interventi anche a tutela dell'ambiente e del territorio, quali i vigneti eroici, gli oliveti monumentali e gli agrumeti caratteristici,

impegna il Governo:

a prevedere ogni utile iniziativa a sostegno della costituzione di organizzazioni interprofessionali e organizzazioni

professionali e ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie affinché si valutino, per la programmazione della Pac oltre il 2020, sia l'opportunità di promuovere aiuti diretti incentivati l'aggregazione, che sostegni specifici per le aree agricole di montagna in virtù della loro importanza strategica a presidio del territorio;

ad assumere iniziative, in sede di negoziati europei per la programmazione della politica agricola comune post 2020, volte a proporre una riforma finalizzata a:

a) valutare la possibilità di estendere a tutti i prodotti agricoli e agroali-

mentari, anche attraverso la revisione del regolamento dell'Unione europea n. 1169/2011, l'obbligo dell'indicazione dell'origine in etichetta;

b) prevedere specifiche norme a tutela e promozione delle filiere corte e quindi degli agricoltori rivolti ai mercati locali il cui ruolo è fondamentale per la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei servizi sociali.

(8-00224) « Gallinella, Cecconi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela ».

ALLEGATO 2

Risoluzione 8-00225 Oliverio: Iniziative in materia di Politica agricola comune.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

la politica agricola comune (Pac) è stata oggetto negli ultimi anni di profonde revisioni tese a rendere il comparto più competitivo ed autonomo rispetto a strumenti di intervento pubblico diretto, e maggiormente rispondente ad un'attività produttiva sostenibile per l'ambiente;

il comparto si è visto, quindi, esposto a profondi cambiamenti. L'abbandono del controllo della produzione attraverso l'abolizione delle quote, la riduzione degli interventi a sostegno del mercato, la globalizzazione dei mercati e gli accordi di libero scambio hanno esposto il settore a situazioni di turbolenza e volatilità dei prezzi nei mercati agricoli, con ridotti, se non nulli, margini di profitto, per gli agricoltori;

gli strumenti configurati con la nuova PAC 2014-2020 hanno richiesto un lavoro di sperimentazione ed adattamento alla realtà nazionale ed, in taluni casi, sono risultati insufficienti o non adeguati a fronteggiare situazioni di gravi crisi in cui si sono trovati alcuni specifici comparti. In alcuni casi, come per la consulenza aziendale la complessità della regolamentazione comunitaria non sta permettendo l'avvio della misura prevista nei programmi di sviluppo rurali italiani;

L'Europa si trova ad affrontare sfide legate alla sopravvivenza del suo stesso modello di società. Le spinte populiste e disgreganti della stessa convivenza europea sono in forte aumento, anche a

causa di una lunghissima fase di recessione economica che ha inciso fortemente sull'aumento delle diseguaglianze sociali e del tasso di disoccupazione, soprattutto tra le fasce della popolazione più giovane;

il Presidente Juncker, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha associato il tema dell'agroalimentare ad un dato a lungo trascurato: il numero delle imprese e delle persone impiegate nel settore primario ammonta a 44 milioni. Dopo molto tempo, torna ad essere protagonista una dimensione economica in cui emerge e viene fatto valere, anche ai fini della distribuzione dei contributi europei, il fattore « umano », inteso come capacità del settore agricolo non solo di contrastare l'abbandono di territori già socialmente fragili ma anche di generare occupazione e lavoro qualificanti;

il modello agroalimentare europeo ed italiano dovrà, quindi, ripartire dal fattore « umano » per confermare i propri valori distintivi, basati sulla sostenibilità ambientale, sulla sicurezza alimentare, sulla multifunzionalità dell'agricoltura e sulla distintività delle produzioni che possa fornire un'informazione completa al consumatore sull'origine delle produzioni;

se, da un lato, con la Brexit, la Pac perde uno dei Paesi che maggiormente contribuisce a finanziarla, dall'altro l'agricoltura potrebbe guadagnare posizioni nell'agenda politica dell'Unione europea, acquisendo maggiore spazio per alleanze mediterranee, a favore di riforme della Pac maggiormente attente alle esigenze di agricolture più differenziate e ad alto

impatto di lavoro come quella del nostro Paese;

il 14 settembre 2016 la Commissione ha presentato il riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2014-2020: esso si sostanzia nel pacchetto di modifiche regolamentari contenute nella proposta del cosiddetto regolamento Omnibus che, per l'agricoltura, prevede la modifica di tutti e quattro i regolamenti di base della politica agricola comune: il regolamento 1307/2013 sui pagamenti diretti (agricoltore attivo, giovani, sostegno accoppiato), il regolamento 1305/2013 sullo sviluppo rurale (gestione del rischio, strumento di stabilizzazione del reddito), il regolamento 1308/2013 sull'organizzazione comuni di mercato unica (settore ortofrutticolo e contingenti tariffari) e il regolamento 1306/2013 orizzontale (disciplina finanziaria, disimpegno automatico, sanzioni amministrative);

la proposta contenuta nel regolamento «Omnibus», pur non potendo configurarsi come una revisione di medio termine, ipotesi peraltro esclusa dallo stesso commissario Hogan, dà avvio ad una riflessione complessiva sulle scelte da compiere anche in vista di una riforma complessiva della Politica agricola comune dopo il 2020;

con la Pac 2014-2020 il regime dei pagamenti diretti ha subito modifiche sostanziali, tra cui spiccano:

1) la previsione di diverse tipologie di pagamento, alcune obbligatorie e altre facoltative, rispetto al previgente regime di pagamento unico;

2) l'introduzione della figura dell'agricoltore attivo come prerequisito per essere beneficiario della politica agricola comune che ha permesso di indirizzare i fondi a disposizione verso coloro che vivono di agricoltura, escludendo, al contempo, rendite fondiari ingiustificate;

3) la convergenza verso un valore unitario nazionale (VUN), concretizzatesi per l'Italia con la scelta di una « regione unica » a livello nazionale;

4) l'introduzione del *greening*, un pagamento obbligatorio volto, da un lato, a garantire la sostenibilità ambientale della produzione agricola e, dall'altro, ad assicurare agli agricoltori la remunerazione per la produzione di beni pubblici;

nel regolamento «Omnibus», la semplificazione interessa i pagamenti diretti nei seguenti ambiti: la definizione di agricoltore attivo, i giovani agricoltori, il sostegno accoppiato facoltativo ed il regime di pagamento unico per superficie;

in merito alla definizione di agricoltore attivo si propone di concedere ai singoli Stati membri la facoltà di soddisfare la definizione di agricoltore attivo attraverso uno o due dei tre requisiti al momento previsti (importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5 per cento dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, attività dell'agricoltore non insignificanti, esercizio di un'attività agricola che rappresenti l'attività principale dell'agricoltore o il suo oggetto sociale) o addirittura la possibilità di non applicare affatto la definizione di agricoltore attivo;

la possibilità che uno Stato membro decida di non applicare il requisito dell'agricoltore attivo va considerata un passo indietro rispetto ai principi che hanno guidato la riforma della politica agricola comune per il periodo 2014-2020 e che vedevano tale requisito come un modo per indirizzare il sostegno ai soggetti che fanno dell'attività agricola la loro principale fonte di reddito. Per garantire il mantenimento di tale principio e per assicurare un indirizzo specifico delle risorse a chi vive di agricoltura, in Italia non si può ridiscutere la figura dell'agricoltore attivo che dovrà quindi essere mantenuta;

riguardo al pagamento per i giovani agricoltori, al fine di garantire il maggior utilizzo del relativo pagamento, la proposta di regolamento prevede l'eliminazione del limite massimo al numero di titoli o di ettari sui quali calcolarlo. Lo Stato membro verrebbe, così, obbligato a definire un limite massimo del numero di diritti al-

l'aiuto o del numero di ettari solo quando necessario per il rispetto del tetto previsto per il pagamento e pari al 2 per cento del massimale nazionale. La proposta richiederà un'attenta valutazione considerato che essa potrebbe essere soggetta ad applicazioni distorsive ai fini dell'ottenimento della maggiorazione prevista per il pagamento ai giovani agricoltori;

sul sostegno accoppiato facoltativo, con la modifica proposta la Commissione avrebbe la facoltà di rendere « disaccoppiato » il sostegno accoppiato della politica agricola comune, legandolo alla produzione passata, al fine di evitare che i livelli produttivi siano mantenuti ad un livello non opportuno a causa di forti crisi di mercato. Di conseguenza, l'agricoltore potrebbe ricevere un pagamento commisurato a livelli di produzione storici, con la possibilità di diminuire il numero di capi/ettari per i quali aveva effettuato la domanda di aiuto, ricevendo però il medesimo sostegno;

in merito alle misure per lo sviluppo rurale, la proposta di regolamento interviene in materia di:

1) misure di gestione del rischio, introducendo la possibilità di prevedere fondi settoriali per lo strumento IST (*Income stabilization tool*), delineando per questi stessi fondi una riduzione della soglia, dal 30 per cento al 20 per cento della perdita subita nell'anno rispetto al reddito medio dei tre anni precedenti o media olimpica degli ultimi cinque, che fa scattare la possibilità di accesso allo strumento;

2) disposizioni in materia di nuove aziende da parte dei giovani agricoltori, specificando che l'insediamento da parte del giovane potrà avvenire anche insieme ad altri agricoltori, riducendo, così, la discrezionalità delle singole regioni che, nell'attuale periodo di programmazione, hanno previsto regole differenti al riguardo. La data di primo insediamento non coinciderà più con l'adempimento degli aspetti formali da parte del soggetto (apertura partita iva), bensì con l'imple-

mentazione da parte di quest'ultimo di azioni concrete per l'esercizio dell'attività d'impresa che saranno definite dai singoli Stati membri; l'attuazione del piano aziendale da parte del giovane deve iniziare dalla data di insediamento. È previsto, infine, per i giovani l'ottenimento del sostegno anche sotto forma di strumenti finanziari, o come combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari;

3) regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, prevedendo un sostegno specifico per coprire i costi per le attività svolte dalle associazioni dei produttori solo nel mercato interno;

4) spese sulle calamità naturali, prevedendo che gli Stati membri avranno la possibilità di prevedere nei loro programmi l'ammissibilità delle spese sostenute dopo il verificarsi degli eventi se l'investimento è relativo alle misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, condizioni climatiche avverse o un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o regione;

L'Unione europea ha progressivamente cambiato la propria strategia di stabilizzazione dei mercati agricoli, passando da strumenti diretti più invasivi e distorsivi (prezzi garantiti, restituzioni all'esportazione, ammassi pubblici, quote, set aside e altro) a strumenti di regolazione indiretta del mercato, quali: organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP); organizzazioni interprofessionali (OI); trasparenza del mercato; contratti, che l'autorità pubblica può rendere anche obbligatori; sviluppo di filiere corte; programmazione dell'offerta delle produzioni dop e igp. A questi strumenti si aggiungono quelli di gestione del rischio, in particolare i fondi di mutualità, collocati nel secondo pilastro della politica agricola comune. Delle vecchie misure di mercato rimangono in vigore alcune residue forme di protezione alla frontiera dal lato delle importazioni (dazi) e reti di sicurezza sul mercato interno: ritiri dal mercato e am-

masso pubblico (con prezzi di riferimento talmente bassi da non rappresentare alcuna protezione per gli agricoltori) e aiuti all'ammasso privato;

la validità delle nuove misure è ancora aleatoria, come dimostra la scarsa efficacia del « pacchetto latte » nell'affrontare la crisi del settore nel 2016 ed è necessario prevedere un miglior funzionamento degli strumenti a disposizione per affrontare in modo strutturale le cause della crisi e non sulla scorta dell'emergenza;

infatti, nel primo anno di applicazione, la nuova politica agricola comune 2014-2020 ha dovuto fronteggiare diversi problemi associati all'accresciuta volatilità dei mercati agricoli – ormai elemento strutturale a livello mondiale ed europeo – che, sommandosi alle difficoltà di applicazione del nuovo sistema di pagamenti diretti e alla sempre minore protezione dalle importazioni, hanno fortemente ridotto i livelli di sostegno e il sistema di tutela del reddito degli agricoltori europei. Il settore lattiero-caseario è stato il primo a essere colpito, a causa dell'eccesso di capacità produttiva generato dalla progressiva eliminazione delle quote, divenuta definitiva a partire dal 1o aprile 2015, ma anche a causa dell'embargo russo e delle basse importazioni della Cina rispetto alle previsioni. Analoghe difficoltà si sono registrate anche per l'ortofrutta, i cereali e la carne suina;

la perdita di potere negoziale lungo la filiera e l'ampliamento della forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo si possono considerare come un fattore strutturale. Il ruolo e la posizione dei produttori nella filiera agroalimentare continuano a destare grande preoccupazione. Questa situazione di debolezza della produzione agricola minaccia, non solo gli agricoltori, ma tutta la filiera, e non solo nella sua capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori, ma anche rispetto ad altri obiettivi in campo economico, ambientale e sociale;

la Commissione prevede di formulare delle proposte legislative a inizio del

2017, dopo la presentazione della relazione finale della *Agricultural Markets Task Force* istituita ad inizio 2016;

dalla proposta di regolamento « Omnibus » non emergono novità sull'impianto normativo delle misure di mercato, essendo gli interventi molto limitati e riguardanti gli aiuti al settore ortofrutticolo e i contingenti tariffari;

nello specifico, in relazione agli aiuti: le misure di prevenzione e gestione crisi sono estese al sostegno con i fondi di mutualizzazione; si propone di includere nelle misure di prevenzione e di gestione delle crisi, attività di *coaching* finanziate al 100 per cento tramite il bilancio dell'Unione europea; si modificano le norme relative all'aiuto finanziario nazionale (AFN) alle organizzazioni di produttori nei Paesi in cui l'organizzazione della produzione nel settore ortofrutticolo è debole; si sopprime la possibilità per le regioni di chiedere il rimborso dell'aiuto nazionale al verificarsi di talune condizioni (questa modifica provocherà evidenti ripercussioni negative su vari Stati membri, tra cui Italia, Spagna e Portogallo),

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché, nella definizione delle ipotesi di distribuzione delle risorse tra i Paesi membri del pagamento di base:

a) sia garantito dopo il 2020 almeno lo stesso livello di budget dell'UE destinato alla PAC;

b) si tenga conto della differenziazione dei modelli di agricoltura presenti in Europa e si mantenga alta l'attenzione alla qualità e alla diversificazione delle attività agricole in un quadro di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

c) siano considerate, nella definizione delle ipotesi di distribuzione delle risorse tra i Paesi membri del pagamento di base, in una logica premiante per il Paese in aggiunta al parametro della superficie agricola utilizzata (SAU), altre

variabili in grado di rappresentare il contributo che l'azienda fornisce all'economia e all'occupazione, quale il livello di occupazione, gli investimenti fissi di capitale e il valore aggiunto, con particolare attenzione alle aree rurali dove il rischio di abbandono è molto alto e dove l'agricoltura rappresenta un'importante fonte di reddito per la popolazione locale;

ad assumere iniziative per migliorare la competitività del settore agricolo ed aumentare la percentuale di valore che esso rappresenta nella filiera agro-alimentare, promuovendo il rafforzamento delle forme organizzate dei produttori, inserendo modifiche al Regolamento 1308/2013, affinché il ricorso all'*erga omnes* sia più facilmente perseguibile, in modo da rafforzarne il potere di mercato e il potere negoziale, nonché favorire la creazione di mercati locali accanto ai mercati globali ed una maggiore capacità di penetrazione del *Made in Italy* agro-alimentare nei mercati esteri;

ad assumere iniziative affinché nella programmazione della politica agricola comune oltre il 2020 le misure di gestione del rischio siano rese più efficaci:

a) valutando eventualmente anche l'opportunità di trasferire parte degli interventi dal secondo al primo pilastro, delineando un nuovo quadro strategico della gestione del rischio, anche mediante la redazione di un piano pluriennale, in modo da assicurare la necessaria complementarità tra le iniziative di gestione dei rischi e quelle destinate alla gestione delle crisi di mercato, individuando nelle realtà organizzate degli imprenditori agricoli un punto di riferimento per una parte consistente delle iniziative per la gestione dei rischi;

b) prevedendo che, per i fondi di mutualizzazione, la soglia relativa al calo di reddito necessaria per attivare il contributo sia abbassata dal 30 per cento al 20 per cento e che la compensazione possa riguardare l'80 per cento e non il 70 per cento della perdita di reddito subita;

c) semplificando le disposizioni operative con l'estensione a tutte le misure della facoltà di applicare indici, perizie, costi *benchmark* per la valutazione delle perdite di resa o di reddito;

a sostenere il rafforzamento degli strumenti di intervento per la gestione del rischio, valutando l'opportunità di introdurre nuovi strumenti accanto a quelli esistenti, come le polizze assicurative agevolate sui ricavi, in corso di sperimentazione, ed interventi di sostegno mirati alla diffusione di mercati a termine per taluni prodotti agricoli;

ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie per valutare la possibilità che l'attuale componente « accoppiata » dei pagamenti diretti possa svolgere anche un ruolo anticiclico, agganciato all'andamento dei prezzi e su base biennale; la gestione della componente « accoppiata » dei pagamenti diretti dovrebbe inoltre essere resa più flessibile nelle scelte e nell'implementazione da parte degli Stati membri. In subordine, ad integrare eventualmente la lista dei prodotti ai quali gli Stati membri possono concedere un aiuto accoppiato, aggiungendovi le patate, le carni suine, le carni avicole e le uova, eliminando la clausola secondo la quale il sostegno può essere concesso unicamente nella misura necessaria ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione;

ad assumere iniziative per rafforzare le attuali organizzazioni comuni di mercato, istituendone una per il settore lattiero, quali strumenti utili in grado di razionalizzare e modernizzare i mercati, svolgendo nel contempo un ruolo importante nella gestione delle crisi, attraverso un innalzamento delle reti di sicurezza e una loro maggiore efficienza e rapidità di utilizzo;

ad assumere iniziative affinché la proposta contenuta nel regolamento « Omnibus » di abbassare la soglia per i fondi di stabilizzazione dei redditi, oltre la quale scatta la possibilità di compensazione, sia estesa anche alle altre tipologie di *risk management* ed, in particolare, alle assi-

curazioni, che ad oggi risultano lo strumento più diffuso tra gli agricoltori europei, favorendo il ricorso a formule assicurative di tipo parametrico, maggiormente collegate non solo alle vicende produttive ma anche a quelle climatiche e di mercato;

ad intervenire nelle sedi europee per rendere la normativa comunitaria sulla consulenza compatibile ed applicabile anche in Italia, in quanto di grande importanza per i produttori e, soprattutto, nei casi di avvio di nuove aziende, in particolare se condotte da giovani;

ad assumere iniziative per individuare, nell'ambito della componente *greening*, azioni a favore dell'ambiente compatibili con la realtà delle pratiche agricole applicate, includendovi anche temi quali il risparmio energetico e la lotta al cambiamento climatico e rendendo le misure più flessibili a seconda dei territori in cui operano le aziende e delle caratteristiche strutturali e di gestione agronomica delle aziende stesse;

ad assumere iniziative per favorire un'applicazione diversificata delle norme a seconda della dimensione e della localizzazione aziendale, così come adottata per esempio per l'applicazione del *greening*, con un maggior ricorso a semplificazioni e regimi forfettari, in modo da ridurre i costi della burocrazia per le imprese agricole, soprattutto per quelle collocate in aree marginali e di montagna;

a modificare alcuni aspetti applicativi del *greening* per renderlo più efficace, in particolare a modificare articolo 44, paragrafo 2, Regolamento 1307/2013, per prevedere che le leguminose foraggere (erba medica, trifoglio, lupinella, e altro) siano esonerate dagli impegni della diversificazione e delle aree ecologiche (EFA),

in quanto esse svolgono un ruolo ambientale elevatissimo, al pari dell'erba e altre piante da foraggio, delle colture sommerse e dei terreni a riposo, in modo da rendere compatibile la produzione dell'erba medica nelle zone tradizionali (ad esempio nelle zone di produzione del Parmigiano Reggiano);

riguardo all'effettività dei beneficiari delle risorse della politica agricola comune, ad adoperarsi affinché la norma sull'agricoltore attivo non venga rimessa in discussione e sia consentita agli Stati membri la necessaria flessibilità nell'applicazione della stessa, garantendo l'indirizzo delle risorse prioritariamente verso chi vive di agricoltura e considerando anche il contributo all'occupazione;

a mantenere alta l'attenzione sul ricambio generazionale, con politiche a servizio dei giovani che facilitino non solo l'ingresso di quest'ultimi nel settore agricolo, ma anche attività di formazione e consulenza che li accompagnino nello sviluppo continuo della propria azienda e nel mantenimento della stessa una volta avviata;

ad assumere iniziative volte a redigere norme più semplici e più chiare sia nella formulazione della normativa comunitaria che nazionale allo scopo di perseguire con efficienza ed efficacia l'obiettivo della semplificazione e dell'alleggerimento burocratico delle procedure di attuazione della Pac.

(8-00225) « Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato ».

ALLEGATO 3

Risoluzione 8-00226 Zaccagnini: Iniziative in materia di Politica agricola comune.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

è iniziato il dibattito sulla Politica agricola comune (Pac) post-2020. Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, ha riconosciuto l'importanza di una politica agricola europea, il Commissario europeo per l'agricoltura, Phil Hogan ha annunciato una riforma all'insegna della « modernizzazione e semplificazione » e l'imminente avvio di un'ampia consultazione pubblica;

infatti, il 2 febbraio 2017, il commissario Hogan ha lanciato la consultazione sulla riforma della politica agricola che si concluderà nelle prime settimane di maggio;

l'obiettivo è quello di riassumere le informazioni disponibili sui risultati ottenuti fino a, trarre insegnamenti dall'attuazione della riforma, avviare un dialogo strutturato, confermare qua siano le difficoltà attuali, e anticipare le necessità di modernizzazione e semplificazione della Pac. Tutto questo tramite l'elaborazione di un questionario i cui risultati saranno pubblicati sul sito e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e resi noti in una conferenza pubblica nel luglio 2017;

come sostenuto dal Ministro Martina nel suo recentissimo intervento nella XIII Commissione della Camera a questo riguardo « Si tratta di un'iniziativa molto importante, i contributi ricevuti sono utili per fornire delle indicazioni per definire le nuove priorità strategiche della Pac, in

particolare crescita e occupazione, per ammodernare e semplificare l'intero impianto normativo basato su due pilastri, e per rispondere alle principali sfide che l'agricoltura e le zone rurali dovranno affrontare »;

la politica agricola comune è stata concepita all'inizio degli anni '60 per assicurare l'approvvigionamento alimentare delle popolazioni europee, garantendo un reddito dignitoso agli agricoltori e, al contempo, prezzi accessibili per i consumatori, attraverso dei meccanismi di intervento sul mercato dei prodotti agricoli. Attraverso continue riforme, ha progressivamente abbandonato la sua originaria vocazione per sostenere il processo di globalizzazione economica. Ciò ha portato oggi ad un'iniqua distribuzione dei guadagni, a causa dell'abbattimento dei prezzi che non tengono conto dei costi di produzione. Molte aziende sono sparite e le misure a sostegno dell'ambiente non riescono a far ridurre l'uso dei pesticidi e la biodiversità sta diminuendo;

al contempo, sono aumentati i prodotti alimentari industriali, con conseguente aumento di problemi di salute, il consumatore spesso non ha più la possibilità di scegliere cosa mangiare e milioni di poveri in Europa oggi non possono avere un'alimentazione sana ed adeguata;

è necessario un diverso approccio della Pac, basato sul rispetto dei diritti umani e in grado di soddisfare i bisogni delle popolazioni e delle generazioni future;

nel corso di quest'anno avrà anche inizio il negoziato sulla riforma del bilan-

cio comunitario. Il futuro budget per la Pac sarà fondamentale per l'intero impianto. Viene continuamente messo a dura prova, da un lato, per contenere la spesa complessiva dell'Unione europea, dall'altro lato, in quanto la Pac viene da molte parti accusata di essere troppo generosa nei confronti del settore agricolo. Il negoziato si preannuncia difficile, sia per le note ragioni di carattere politico, sia per gli effetti generati sul bilancio dalla Brexit. Il Regno Unito è un forte contributore netto e, con la Brexit, si genererà una riduzione delle entrate in bilancio; inoltre, va anche considerato che l'Italia non dovrebbe più versare al bilancio la propria quota di « rebate » per ridurre la spesa del Regno Unito. Inoltre, con l'uscita del Regno Unito verrà a mancare uno dei Pesi che in passato si sono spesi per ottenere la riduzione del bilancio dell'Unione europea;

come sostenuto dal Ministro Martina « in questa situazione incerta per il bilancio, l'Italia può giocare una partita importante, sostenendo con forza le ragioni di una spesa agricola non indifferenziata, ma rivolta alla tutela del reddito degli agricoltori, al sostegno della qualità dei prodotti alimentari, alla gestione sostenibile e razionale delle risorse naturali, alla diversificazione delle attività agricole e alla valorizzazione dei territori rurali »,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché l'obiettivo primario della Politica agricola comune siano la sicurezza e la qualità alimentare, e la riduzione della dipendenza dalle importazioni extra Ue;

ad intervenire nelle sedi europee per garantire che i numerosi agricoltori in tutta Europa possano assicurare un'adeguata produzione di prodotti alimentari sia a livello qualitativo, che quantitativo;

ad assumere iniziative per garantire che tutti i produttori possano avere l'opportunità di ottenere prodotti alimentari più sani e rispettosi dell'ambiente e ad orientare a tali obiettivi gli aiuti pubblici disponibili;

ad assumere iniziative per consentire la crescita delle aziende nel settore agricolo, in modo che i produttori possano avere il diritto ad una remunerazione dignitosa, basata principalmente su prezzi equi e solidali;

ad assumere iniziative per la tutela degli imprenditori agricoli anche attraverso l'utilizzo di strumenti di intervento pubblico al fine di equilibrare domanda-offerta;

a garantire lo sviluppo di solidi mercati locali e regionali, aperti a tutti i produttori agricoli, assumendo iniziative per l'adozione di regole comuni per le piccole aziende con pochi addetti, in modo tale che siano favorite le imprese locali per le forniture di pasti e bevande presso amministrazioni pubbliche;

ad assumere iniziative per assicurare che i produttori possano contare su strumenti di mutua assicurazione per coprire i rischi climatici o sanitari;

ad assumere iniziative normative per garantire che siano stanziati fondi statali con le seguenti finalità: sostegno al lavoro agricolo, tutela delle aziende agricole a carattere familiare nelle aree più deboli, creazione di nuove imprese agricole, qualità del cibo, tutela della biodiversità, dell'acqua, del clima delle zone rurali;

a far sì che l'Unione europea possa svolgere un ruolo attivo per promuovere nuove aziende agricole, sostenere il ricambio generazionale e incentivare lo sviluppo delle zone rurali;

a proseguire e rafforzare l'attività di sostegno e tutela dei diritti dei lavoratori e del benessere degli animali nel contesto della produzione agricola, prevista dalla recente normativa in materia di contrasto ai fenomeni di sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo alla dignità delle condizioni di lavoro e della retribuzione dei lavoratori, anche stagionali, impiegati nella raccolta di prodotti agricoli;

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, tese a garantire che sia fa-

vorita la partecipazione dei cittadini alle politiche agricole e alimentari a livello locale (attraverso comitati locali), nazionale ed europeo;

ad intervenire nelle sedi europee affinché l'innovazione sia intesa e gestita come un processo chiave per la tutela delle aziende agricole, piccole e a conduzione familiare, per mettere a punto un

modello di agricoltura e di produzione alimentare che sia socialmente equa, salutare e sostenibile;

ad assumere iniziative per garantire che i fondi per la ricerca siano dedicati a questi modelli innovativi per le aziende agricole piccole e a conduzione familiare.

(8-00226)

« Zaccagnini ».

ALLEGATO 4

Risoluzione 8-00227 Catanoso: Iniziative in materia di Politica agricola comune.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

i dati sulla quota di risorse comunitarie spese per gli interventi del programma di sviluppo rurale 2014-2020, calcolati a fine 2016, pongono l'Italia in penultima posizione, con appena il 6,2 per cento dei fondi erogati ai beneficiari, contro una media europea complessiva del 14,2 per cento;

è quanto risulta da un'inchiesta pubblicata da *L'Informatore Agrario* n. 10 del 2017, segno che il sistema italiano di applicazione della politica di sviluppo rurale funziona male, arrecando un grave danno agli agricoltori;

mille agricoltori hanno partecipato alla speciale inchiesta/sondaggio del principale periodico dell'agricoltura italiana ed hanno confermato il triste primato dell'agricoltura italiana;

il sondaggio « Cosa pensi della Pac? » de *L'Informatore agrario* prevedeva tre semplici domande agli agricoltori italiani: « Quali sono i principali difetti della Pac? I pagamenti diretti sono indispensabili, utili, inutili o insufficienti? Quali sono i principali difetti dello sviluppo rurale? »;

alla prima domanda, più della metà delle risposte, il 51,5 per cento evidenzia la troppa burocrazia, il 28,4 per cento ritiene che ci siano vincoli troppo restrittivi per accedere ai finanziamenti;

il risultato del sondaggio, che ha coinvolto oltre 1.000 tra agricoltori e tecnici, parla chiaro: la burocrazia è il prin-

cipale difetto della Politica agricola comune (Pac) ma anche le misure dei programmi di sviluppo rurale non ne escono bene: il 18,7 per cento degli agricoltori ha risposto che l'informazione sul funzionamento della Pac è scarsa. Decisamente bassa (l'1,8 per cento) è la percentuale di cui ritiene che la Pac non abbia difetti e che vada bene così com'è;

la seconda domanda richiedeva di esprimere un giudizio sull'utilità e l'efficacia dei pagamenti diretti: il 47,7 per cento degli agricoltori giudica i pagamenti diretti indispensabili; il 28,4 per cento ritiene che i pagamenti forniti siano insufficienti; il 20,36 per cento li considera utili, mentre solo il 3,9 per cento è convinto che siano inutili;

la politica di sviluppo rurale ottiene risultati negativi anche peggiori rispetto alle prime due domande: la maggioranza relativa degli utenti, il 48 per cento, è concorde nell'affermare che l'impedimento maggiore per lo sviluppo rurale sia, ancora una volta, l'eccessiva burocrazia. A breve distanza, con il 35 per cento, si piazza la risposta di chi ritiene che lo sviluppo rurale contenga misure inadeguate alle necessità della propria azienda. Il 15,7 per cento pensa che ci sia un ritardo eccessivo nei pagamenti e il restante 1,4 per cento è convinto che lo sviluppo rurale vada bene così com'è stato strutturato;

da quello che si può dedurre, dai risultati del sondaggio, l'eccessiva burocrazia della Pac è un problema comune per qualunque categoria rurale: guardando nel dettaglio delle risposte di cerealicoltori,

ortofrutticoltori, allevatori, viticoltori e tecnici-consulenti, infatti, la percentuale di questa risposta oscilla tra il 45 e il 57 per cento. Discorso simile per quanto concerne i pagamenti diretti, che in tutti i casi sono considerati a maggioranza indispensabili da tutte le categorie, a parte i viticoltori che li considerano indispensabili e utili allo stesso livello (27 per cento);

per quello che riguarda le politiche di sviluppo rurale, invece, l'inadeguatezza delle misure rispetto alla propria realtà aziendale è un problema soprattutto per i cerealicoltori, che assegnano a questa risposta un valore simile a quello dell'eccessiva burocrazia. Per gli addetti alla zootecnia, invece, la burocrazia dei programmi di sviluppo rurale batte anche l'inadeguatezza delle misure (il 51 per cento delle risposte contro il 30 per cento);

sebbene che per tutti, agricoltori compresi, gli aiuti non sono mai abba-

stanza, quando l'insoddisfazione riguarda 1 agricoltore su 2, come emerge dal sondaggio, qualcosa che non funziona c'è davvero. La percezione che il mondo agricolo ha della nostra struttura burocratica è che essa sia complicata e lenta, come dimostra anche la percentuale troppo bassa della spesa delle risorse del programma di sviluppo rurale del nostro Paese; ed in molte regioni questa è, inoltre, accompagnata anche da una troppo bassa efficienza d'impiego di queste risorse pubbliche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere idonee iniziative normative e regolamentari, affinché le risorse comunitarie vengano spese con maggiore efficacia ed efficienza, compatibilmente con la normativa comunitaria.

(8-00227)

« Catanoso, Russo ».

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-10928 Schullian: Esenzione dalla tenuta dei registri telematici per gli stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con attività di vendita diretta o di ristorazione annessa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Faccio riferimento all'interrogazione a risposta immediata formulata dall'On. Schullian, per chiarire quanto segue.

L'esenzione dalla tenuta dei registri prevista dal Testo unico sul vino, approvato con legge n. 238 del 2016, è rivolta ai titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, per i quali la predetta tenuta si considera assolta con la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Stando alla previsione testuale di cui alla norma di legge, l'esenzione riguarda gli stabilimenti enologici che « producono » fino a 50 Hl di vino.

Quanto al riferimento « quantitativo » di produzione pari o inferiore a 50 ettolitri di vino e/o mosto, non è relativo alla quantità di prodotto commercializzato attraverso attività di vendita diretta o ristorazione, ma riferito alla produzione annuale del soggetto titolare dello stabilimento enologico.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-10929 Fedriga: Iniziative per l'inserimento nell'etichetta del riso anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che la tutela e la salvaguardia del « *Made in Italy* » sono una priorità per il Ministero delle politiche agricole che si è sempre adoperato sia in sede comunitaria e nazionale per rendere obbligatoria in etichetta l'indicazione del paese di origine della materia prima degli alimenti.

Le istituzioni europee sul tema hanno manifestato da sempre un approccio molto prudente e la Commissione – grazie al lavoro di sensibilizzazione della Presidenza italiana di turno, – nel giugno 2015 ha presentato, sullo specifico tema, le relazioni al Consiglio dei ministri dell'agricoltura rappresentando le proprie posizioni.

Queste si sostanziano nella considerazione che l'etichettatura di origine obbligatoria comporterebbe maggiori oneri per la maggior parte dei prodotti esaminati, per cui la Commissione è orientata verso il mantenimento della indicazione dell'origine a livello facoltativo senza ulteriori adempimenti. Su tale interpretazione, in ogni sede, l'Italia si è opposta ritenendo la necessità dell'indicazione dell'origine obbligatoria in etichetta per la tutela delle produzioni e la corretta informazione al consumatore.

Numerosi sono stati gli inviti da parte del nostro Ministero verso la Commissione a non limitarsi alle indicazioni proposte

nella relazione ed a continuare ad approfondire questa tematica considerando le esigenze di informazione in materia di origine dei prodotti espressi dalla maggioranza dei consumatori e degli operatori.

Dopo anni di attesa, in linea con le disposizioni europee e in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, abbiamo notificato il provvedimento che introduce in via sperimentale, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine della materia prima per il latte e derivati.

Il Commissario europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare, Andriukaitis, ha recentemente comunicato al Ministro Martina che a breve sarà predisposto dalla Commissione UE un ulteriore provvedimento in materia, il cui obiettivo principale dovrebbe essere quello di evitare che il consumatore possa essere indotto in errore in merito alla vera origine dell'ingrediente primario di prodotti agroalimentari.

Richiamo infine l'attenzione sul marchio collettivo, già registrato dall'Ente Nazionale Risi, con la funzione di garantire l'origine, la natura e la qualità del riso commercializzato dagli operatori italiani. L'utilizzo di detto marchio, da parte degli operatori, è gratuito e prevede unicamente controlli da parte dell'Ente sul prodotto.

ALLEGATO 7

Interrogazione 5-10930 Catanoso: Iniziative da assumere, nell'esercizio delle prerogative del Governo in tema di controlli, nei confronti di Sin Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo anzitutto che S.I.N. S.p.A. è partecipata al 51 per cento da Agea e che non è vigilata dal Ministero delle politiche agricole. Pertanto, riferisco sulla scorta delle informazioni fornite da tale Agenzia.

Ciò posto, evidenzio che SIN SpA, nei confronti dei vertici societari *pro tempore* coinvolti nelle vicende rappresentate dall'interrogante, ha promosso sia azione di responsabilità per violazione dei doveri di diligenza gestoria, che azione di responsabilità sociale.

Dette iniziative processuali sono state in parte definite dal Tribunale penale di Roma e in parte ancora pendenti presso la Corte d'appello penale. Con riferimento ad

uno degli amministratori citati nell'interrogazione rilevo che risulta ancora in corso il giudizio per accertarne la responsabilità, con conseguente domanda risarcitoria.

La magistratura ha riconosciuto, sia pure in maniera non definitiva, le responsabilità degli organi societari coinvolti nei fatti descritti dall'interrogante, condannandoli sia a pene detentive che a misure risarcitorie.

Nella competente sede penale, infine, S.I.N. S.p.A. si è costituita parte civile al fine di chiedere il risarcimento dei danni scaturiti dai reati contestati agli organi societari.

ALLEGATO 8

Interrogazione 5-10931 Zaccagnini: Iniziative da assumere per l'estensione dell'etichettatura d'origine obbligatoria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Abbiamo sempre sostenuto, anche a livello europeo, la necessità di un'adeguata etichettatura per tracciare l'effettiva origine dei prodotti e per consentire al consumatore una scelta consapevole. È questo uno degli obiettivi prioritari che perseguiamo costantemente per tutelare i nostri prodotti agroalimentari.

La tutela e la salvaguardia del *made in Italy* sono una priorità per il Ministero che si è sempre adoperato, sia in sede europea che nazionale, al fine di rendere obbligatoria in etichetta l'indicazione del Paese di origine della materia prima degli alimenti.

Dopo anni di attesa, in linea con le disposizioni europee e in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, abbiamo notificato il provvedimento che introduce in via sperimentale, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine della materia prima per il latte e derivati.

Nella stessa direzione va il nostro decreto per la filiera grano pasta ora all'esame tecnico della Commissione europea.

Continueremo a spingere perché questi modelli si affermino a livello europeo e con riferimento a tutte le produzioni agroalimentari, perché riteniamo la piena tracciabilità delle produzioni agricole nazionali una chiave decisiva per la competitività e la distintività dei nostri prodotti.

In tale contesto, puntiamo a raggiungere l'obiettivo della piena tracciabilità.

Il Commissario Europeo per la Salute e la Sicurezza Alimentare, Andriukaitis, ha recentemente comunicato al Ministro Martina che a breve sarà predisposto dalla Commissione UE un ulteriore provvedimento in materia, il cui obiettivo principale dovrebbe essere quello di evitare che il consumatore possa essere indotto in errore in merito alla vera origine dell'ingrediente primario di prodotti agroalimentari.

Concludo, ribadendo che questo Ministero è favorevole ad estendere l'etichettatura d'origine obbligatoria e rimane disponibile per attuare le eventuali azioni di competenza a livello europeo.

ALLEGATO 9

Interrogazione 5-10932 Romanini: Iniziative per estendere anche a tutta la filiera del pomodoro da industria l'etichettatura di origine obbligatoria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Abbiamo sempre sostenuto, anche a livello europeo, la necessità di un'adeguata etichettatura per tracciare l'effettiva origine dei prodotti e per consentire al consumatore una scelta consapevole. È questo uno degli obiettivi prioritari che perseguiamo costantemente per tutelare i nostri prodotti agroalimentari.

La tutela e la salvaguardia del *made in Italy* sono una priorità per il Ministero che si è sempre adoperato, sia in sede europea che nazionale, al fine di rendere obbligatoria in etichetta l'indicazione del Paese di origine della materia prima degli alimenti.

Dopo anni di attesa, in linea con le disposizioni europee e in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, abbiamo notificato il provvedimento che introduce in via sperimentale, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine della materia prima per il latte e derivati.

Nella stessa direzione va il nostro decreto per la filiera grano pasta ora all'esame tecnico della Commissione europea.

Continueremo a spingere perché questi modelli si affermino a livello europeo e con riferimento a tutte le produzioni agroalimentari, anche per i derivati di pomodoro, perché riteniamo la piena tracciabilità delle produzioni agricole nazionali una chiave decisiva per la competitività e la distintività dei nostri prodotti.

In tale contesto, puntiamo a raggiungere l'obiettivo della piena tracciabilità.

In ogni caso, per la sola passata di pomodoro, fin dal 2006 è stato introdotto l'obbligo di indicare l'origine della materia prima. Appare quindi opportuno estendere tale obbligo anche agli altri prodotti della filiera del pomodoro da industria. Su questo fronte, stiamo verificando la fattibilità di completamento di un percorso già iniziato.

Ricordo poi che, con il collegato agricolo approvato nel 2016 sono state introdotte disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, definendo meglio la denominazione dei prodotti.

ALLEGATO 10

Interrogazione 5-10933 Benedetti: Sulle iniziative adottate dal Governo per ridurre l'uso dei pesticidi in agricoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

La tutela della biodiversità e dell'ambiente è un'assoluta priorità per il Governo che, proprio in quest'ottica, promuove e favorisce pratiche agricole sempre più sostenibili.

In tale direzione, grazie alle politiche incentivanti realizzate attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale, le diverse organizzazioni comuni di mercato e le risorse messe in campo dallo Stato sotto forma di pagamenti agro ambientali, già nella passata programmazione 2007-2013 sono stati corrisposti circa 4 miliardi. Al medesimo scopo sono destinati oltre 3 miliardi dei programmi di sviluppo rurale fino al 2020, insieme alle azioni specifiche che sono state condotte proprio per limitare l'uso dei pesticidi nei nostri terreni.

Come certificato dall'Istat, l'utilizzo di tali sostanze da parte delle imprese agricole italiane ha subito un notevole calo, a testimonianza concreta del lavoro che è già stato realizzato.

Al riguardo ricordo che, al fine, di ridurre l'uso dei fitofarmaci, in linea con

gli obiettivi europei tesi a realizzare uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e dell'ambiente, è stato elaborato uno specifico Piano d'azione (PAN).

Quanto al principio attivo glifosate, grazie ad una forte azione in Europa, abbiamo ottenuto che non fosse concessa l'autorizzazione per 180 mesi a tale prodotto. La Commissione europea ha inoltre fissato alcune misure di mitigazione del rischio, richiedendo agli Stati membri particolare attenzione alla protezione delle acque di falda, alle aree vulnerabili e frequentate dal pubblico, nonché agli utilizzi pre-raccolta.

In attuazione a tali disposizioni, lo scorso agosto il Ministero della salute ha revocato le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Glifosate in associazione con il coformulante Tallowamina, modificando le condizioni d'impiego dei restanti prodotti fitosanitari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	152
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nuovo testo C. 1202 Arlotti (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	143
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	145

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con dodici condizioni e otto osservazioni (*vedi allegato 1*).

La senatrice Maria Grazie GATTI (MDP) propone di trasformare la condizione sull'individuazione di un quadro generale di principi uniformi nella disciplina dell'attività venatoria, destinata a

scatenare le ire degli animalisti per il riferimento all'abbattimento, in una osservazione. Rileva che si tratta di una condizione che contrasta con le competenze delle Regioni in materia di caccia.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ritiene condivisibile la proposta della collega Gatti.

Il deputato Albrecht PLANGGER (MISTO) propone di inserire nel parere un'osservazione che inviti a valutare l'opportunità di specificare, all'articolo 5, che per soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue si intendono i soggetti residenti nei Comuni compresi anche parzialmente nel parco o nelle aree contigue.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, accoglie entrambe le proposte di modifica e riformula conseguentemente la proposta di parere, che diviene favorevole con undici condizioni e dieci osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Nuovo testo C. 1202 Arlotti.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente D'ALIA in sostituzione della relatrice, senatrice Pezzopane, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sulla proposta di legge C. 1202 Arlotti, recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione

Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge, come recita il titolo, prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio – appartenenti alla Provincia di Pesaro e Urbino – dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini.

Ricorda che il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione è disciplinato dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo peculiare caratterizzato dall'iniziativa dei comuni interessati e dall'approvazione da parte della maggioranza della popolazione dei predetti comuni espressa mediante *referendum* ed il parere dei Consigli regionali interessati.

Circa la sussistenza dei richiamati presupposti costituzionali, i *referendum* per il distacco dalle regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24-25 giugno 2007; del risultato positivo è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007. Il parere della Regione dell'Emilia Romagna risulta espresso con risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 (periodico – parte seconda); il parere è favorevole.

Non risulta invece espresso il parere della regione Marche. Rileva in proposito che la Presidenza della Commissione Affari costituzionali, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere. Nella riunione del 12 gennaio 2016 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari costituzionali, viste le reiterate richieste di

espressione del parere ed in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, ha ritenuto che, essendosi la Commissione pienamente attenuta al principio di leale collaborazione, sussistessero le condizioni per proseguire nell'*iter* legislativo. È stato peraltro ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di un'audizione informale di esperti, al fine di acquisire la loro opinione in ordine al citato orientamento di procedere nell'esame delle citate proposte.

Nella seduta del 10 marzo 2016 il Presidente ha riferito che tutti gli esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che la mancata espressione del parere da parte della Regione interessata non può costituire, alla luce del dettato costituzionale, motivo ostativo alla prosecuzione dell'*iter* parlamentare. È stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale e in particolare la sentenza n. 33 del 2011, che ha evidenziato come « la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato ». Inoltre è stato evidenziato che, sempre secondo la Corte Costituzionale, anche in mancanza della previsione di un termine per l'espressione del parere, deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare *sine die* il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, inconciliabile con la natura della funzione consultiva (sentenza n. 225 del 2009).

Passa dunque all'esame del contenuto della proposta di legge.

L'articolo 1 prevede che i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito

della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

L'articolo 2 disciplina i relativi adempimenti amministrativi, prevedendo che il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, nomina, con proprio decreto, un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini. Gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 sono realizzati per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi. I sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio partecipano, con funzioni consultive, alle predette attività.

Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti amministrativi entro centottanta giorni. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario fissa un ulteriore congruo termine; in caso di ulteriore inadempimento al commissario è riconosciuto un potere sostitutivo, assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Sono conseguentemente modificati i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati.

Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 26, in base al quale, ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una

certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT. Ugualmente si procede per l'attribuzione di fondi.

Viene inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 8.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.20.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è

assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, *presidente della sezione delle autonomie della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il presidente della sezione delle autonomie della Corte dei conti DE GIROLAMO per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro PAJNO, *presidente del Consiglio di Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il presidente del Consiglio di Stato PAJNO per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », approvata in un testo unificato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 26 marzo 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni);

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla ambito materiale « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

in particolare, la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento della Regione interessata, nella forma forte dell'intesa, nella procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali, in considerazione del fatto che la regolamentazione dell'Ente parco, di cui il presidente è l'organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca (sentenza n. 21 del 2006);

rilevato che l'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 1 della proposta di legge in esame – prevede due diverse definizioni di « parco naturale », a secondo della rilevanza nazionale o regionale del medesimo, laddove sarebbe opportuno prevedere una definizione unitaria sotto il profilo delle caratteristiche naturali, dei valori tutelati, degli obiettivi perseguiti, come del resto previsto dal medesimo articolo 2 con riferimento alla definizione di « riserve naturali »;

evidenziato che l'articolo 2, comma 5-bis, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 1 – limita la classificazione dei « parchi con estensione a mare » ai soli parchi nazionali, laddove la normativa vigente prevede la facoltà per le Regioni di estendere a mare un parco regionale;

rilevato che l'articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 1 – prevede che le

aree esterne alle aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea « Natura 2000 » possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette, senza indicare i criteri per l'individuazione di dette aree esterne né i soggetti titolari del potere di procedere all'affidamento in gestione;

considerato che:

l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 1-*bis* – disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, cofinanziato dalle Regioni, prevedendo che il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di piano al Comitato nazionale per le aree protette, il quale delibera entro quattro mesi, mentre l'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 18 – dispone che il Comitato nazionale per le aree protette predispose il predetto piano;

il medesimo articolo 4 prevede altresì che, decorso il termine di quattro mesi, il piano è comunque approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni;

rilevato che:

l'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – dispone la nomina del Presidente dell'ente parco con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, prevedendo il breve termine di 15 giorni per il raggiungimento dell'intesa, decorso il quale il Ministro procede comunque alla nomina, previo parere delle Commissioni parlamentari, scegliendo prioritariamente tra i nomi della terna, anche nel caso in cui le Regioni abbiano espresso il proprio dissenso, esplicitandone le ragioni con specifico riferimento a ciascuno dei nomi compresi nella terna;

la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 27 del 2004 e n. 21 del 2006, ha rilevato che la procedura per la nomina

del Presidente dell'Ente parco « esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo »;

rilevato che:

l'articolo 9, comma 8-*ter*, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – relativo alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente parco non prevede, diversamente dalla vigente disciplina, il parere delle Regioni interessate;

al fine di evitare un depotenziamento del ruolo delle Regioni all'interno della Comunità del Parco e nella vita degli Enti parco, risulta necessario garantire la presenza di un rappresentante della Regione nella composizione del Consiglio Direttivo, in considerazione delle funzioni svolte in tema di Piano del parco e della necessità di assicurare un raccordo con il sistema delle aree protette a livello regionale;

considerato che:

l'articolo 12, comma 2-*bis*, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 7) – prevede che: 1) il piano per il parco reca l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, individuate d'intesa con la Regione; 2) in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la Regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue; 3) per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la Regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia; 4) tali

divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera *f*) – con riferimento alle sole aree protette regionali, dispone che il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta;

l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, nel testo vigente, dispone invece che le aree contigue alle aree protette sono delimitate da confini determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta medesima e che i piani e i programmi di disciplina della caccia al loro interno sono stabiliti anch'essi dalle Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette;

le richiamate modifiche alla normativa vigente rischiano di introdurre regolamentazioni dell'attività venatoria difformi nell'ambito dello stesso territorio regionale anche con la coesistenza, nel caso di più aree protette nell'ambito della stessa Regione, di altrettante aree contigue ciascuna con la propria specifica disciplina sul prelievo venatorio;

la normativa vigente in materia di attività venatoria – di cui alla legge-quadro 11 febbraio 1992, n.157, di attuazione della direttiva 2009/147/CE (c.d. « direttiva uccelli ») – attribuisce ampie competenze alle Regioni che dispongono di appositi strumenti di pianificazione e di controllo, in virtù delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di caccia; tale attribuzione di competenze alle Regioni è finalizzata ad evitare conflitti di competenze tra i vari livelli di

governo del territorio ed è funzionale ad un'ottimale pianificazione dell'attività venatoria;

più in generale occorre garantire un quadro generale di principi uniformi nella disciplina dell'attività venatoria, anche al fine di evitare definizioni degli interventi di gestione della fauna selvatica diversi a seconda dei territori di riferimento; tale quadro generale che può essere delineato a livello statale nell'ambito della competenza in materia di « tutela dell'ecosistema »;

rilevato inoltre che gli articoli 12, comma 2-*bis*, e 32 della legge n. 394 del 1991 – come modificati dall'articolo 5 – nel riferirsi alle aree contigue (attualmente definite dal vigente articolo 32, comma 1) non ricorrono ad una terminologia uniforme, utilizzando anche denominazioni ulteriori, quali « territori adiacenti » e « aree contigue ed esterne », ingenerando quindi il dubbio che ci si intenda riferire ad una fattispecie ulteriore – quella delle aree esterne – e ponendo in ogni caso dubbi interpretativi sull'individuazione delle medesime aree e sulla normativa ad esse applicabile;

osservato che l'articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – in caso di mancata approvazione del piano, fa decorrere il termine di 12 mesi per l'esercizio del potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente dall'adozione da parte dell'Ente parco anziché dall'effettiva trasmissione alla Regione;

evidenziato che l'articolo 16, comma 1-*undecies*, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 8 – prevede che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al « soggetto concessionario », anziché al « soggetto concedente », ingenerando dubbi sulla titolarità dei beni demaniali degli enti territoriali;

considerato che:

l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 9 – prevede una nuova disciplina per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette, in base alla quale gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in presenza di un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat*, con specifici piani di gestione redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA; tali piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, nonché le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste;

risulta necessario, in primo luogo, escludere la possibilità per il soggetto gestore dell'area protetta di determinare gli interventi di gestione faunistica anche nelle aree contigue – la cui definizione dovrebbe essere rimessa alle Regioni – e, in secondo luogo, considerare ulteriori presupposti altrettanto significativi per l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica, quali la conservazione ed il restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed in caso danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o in presenza di emergenze di tipo sanitario, come già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

rilevato che:

in base al nuovo articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 9 – gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA;

appare opportuno integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato, tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

considerato che l'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 10 – prevede che l'istituzione delle aree marine protette avviene con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti le Regioni, le Province, i Comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, laddove risulterebbe necessario un più stringente coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa;

considerato che l'articolo 19-*bis* della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12 – disciplina il programma triennale per le aree marine protette, il quale incide sulle competenze regionali in materia di governo del territorio, pesca, turismo e valorizzazione dei beni ambientali, e dovrebbe pertanto essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

osservato che l'articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12 – introduce una disciplina *ad hoc* per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche in caso di atti richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, senza considerare la disciplina generale dell'istituto introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

osservato altresì che l'articolo 19-*bis* prevede, ai fini della promozione della Convenzione degli Appennini l'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la Conferenza delle Regioni, organismo di natura privatistica;

rilevato che l'articolo 28-*bis* introduce una disciplina transitoria che proroga gli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 5-*quinquies*, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 1 – siano indicati i criteri per l'individuazione delle aree esterne alla rete ecologica europea « Natura 2000 » e siano individuati i soggetti titolari del potere di procedere all'affidamento in gestione di dette aree agli enti gestori delle aree protette;

2) agli articoli 4 e 33 della legge n. 394 del 1991 – come modificati dagli articoli 1-*bis* e 18 – siano chiarite le competenze di proposta e di decisione relative all'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette;

3) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 1-*bis*, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in caso di approvazione del Piano nazionale triennale di sistema con decreto del Ministro dell'ambiente;

4) all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – il procedimento per la nomina del Presidente dell'Ente parco sia modificato prevedendo, sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo tra Stato e Regione;

5) all'articolo 9, comma 8-*ter*, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – sia garantita la presenza di un rappresentante regionale fra i membri del Consiglio direttivo dell'Ente parco designati dalla Comunità del Parco.

6) agli articoli 12, comma 2-*bis*, e 32 della legge n. 394 del 1991 – come modificati dall'articolo 5 – sia attribuita alle Regioni, come già previsto dalla normativa vigente, la definizione, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree pro-

tette, nonché l'adozione dei piani e dei programmi di disciplina della caccia al loro interno;

7) all'articolo 12, comma 2-*bis*, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – sia inoltre chiarito se il comma 2-*bis*, nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi a due distinte fattispecie, introducendo, in tale eventualità, una chiara definizione di entrambe le aree;

8) all'articolo 16, comma 1-*undecies*, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 8 – sia previsto che la titolarità dei beni demaniali concessi gratuitamente all'ente gestore dell'area protetta rimane in capo al « soggetto concedente » anziché al « soggetto concessionario », al fine di evitare dubbi interpretativi sulla titolarità dei beni demaniali degli enti territoriali;

9) l'articolo 11.1, comma 2, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 9 – sia modificato al fine di escludere gli interventi di gestione faunistica dell'Ente parco nelle aree contigue e di integrare i presupposti per l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica con il riferimento alla conservazione ed al restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed al caso dei danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o alla presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

10) al medesimo articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, sia individuato un quadro generale di principi uniformi nella disciplina dell'attività venatoria, anche al fine di evitare definizioni degli interventi di gestione della fauna selvatica diversi a seconda dei territori di riferimento, privilegiando gli interventi di abbattimento;

11) all'articolo 19-*bis* – come sostituito dall'articolo 12 – sia introdotta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del programma triennale per le aree marine protette;

12) all'articolo 28-*bis*, si valuti l'impatto della proroga gli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali sui poteri delle Regioni in ordine alla nomina degli organi degli Enti parco;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 1 – si valuti l'opportunità di introdurre una definizione unitaria di « parco naturale », riprendendo quella più ampia attualmente utilizzata per i soli parchi nazionali, specificando che « i parchi naturali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati », come già previsto per le riserve naturali;

b) all'articolo 2, comma 5-*bis*, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 1 – si valuti l'opportunità di estendere la classificazione dei « parchi con estensione a mare » ai parchi regionali;

c) all'articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 9 – si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato all'attuazione dei piani di contenimento, tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

d) all'articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – si valuti l'opportunità di

far decorrere il termine di 12 mesi per l'esercizio del potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente dalla trasmissione del piano alla Regione anziché dall'adozione del piano medesimo da parte dell'Ente parco,

e) all'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 10 – si valuti la necessità di un più stringente coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa, ai fini dell'istituzione delle aree marine protette;

f) all'articolo 19-*bis*, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12 – si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

g) all'articolo 19-*bis*, si valuti l'opportunità di sostituire la previsione dell'intesa con la Conferenza delle regioni con la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini della promozione della Convenzione degli Appennini;

h) all'articolo 28, che reca una delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il parere della stessa, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, come già previsto dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4144, recante « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette », approvata in un testo unificato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 26 marzo 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni);

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla ambito materiale « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

in particolare, la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento della Regione interessata, nella forma forte dell'intesa, nella procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali, in considerazione del fatto che la regolamentazione dell'Ente parco, di cui il presidente è l'organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca (sentenza n. 21 del 2006);

rilevato che l'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 1 della proposta di legge in esame – prevede due diverse definizioni di « parco naturale », a secondo della rilevanza nazionale o regionale del medesimo, laddove sarebbe opportuno prevedere una definizione unitaria sotto il profilo delle caratteristiche naturali, dei valori tutelati, degli obiettivi perseguiti, come del resto previsto dal medesimo articolo 2 con riferimento alla definizione di « riserve naturali »;

evidenziato che l'articolo 2, comma 5-bis, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 1 – limita la classificazione dei « parchi con estensione a mare » ai soli parchi nazionali, laddove la normativa vigente prevede la facoltà per le Regioni di estendere a mare un parco regionale;

rilevato che l'articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 1 – prevede che le

aree esterne alle aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea « Natura 2000 » possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette, senza indicare i criteri per l'individuazione di dette aree esterne né i soggetti titolari del potere di procedere all'affidamento in gestione;

considerato che:

l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 1-*bis* – disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, cofinanziato dalle Regioni, prevedendo che il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di piano al Comitato nazionale per le aree protette, il quale delibera entro quattro mesi, mentre l'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 18 – dispone che il Comitato nazionale per le aree protette predispone il predetto piano;

il medesimo articolo 4 prevede altresì che, decorso il termine di quattro mesi, il piano è comunque approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni;

rilevato che:

l'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – dispone la nomina del Presidente dell'ente parco con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito di una terna proposta dal Ministro, prevedendo il breve termine di 15 giorni per il raggiungimento dell'intesa, decorso il quale il Ministro procede comunque alla nomina, previo parere delle Commissioni parlamentari, scegliendo prioritariamente tra i nomi della terna, anche nel caso in cui le Regioni abbiano espresso il proprio dissenso, esplicitandone le ragioni con specifico riferimento a ciascuno dei nomi compresi nella terna;

la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 27 del 2004 e n. 21 del 2006, ha rilevato che la procedura per la nomina

del Presidente dell'Ente parco « esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo »;

rilevato che:

l'articolo 9, comma 8-*ter*, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – relativo alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente parco non prevede, diversamente dalla vigente disciplina, il parere delle Regioni interessate;

al fine di evitare un depotenziamento del ruolo delle Regioni all'interno della Comunità del Parco e nella vita degli Enti parco, risulta necessario garantire la presenza di un rappresentante della Regione nella composizione del Consiglio Direttivo, in considerazione delle funzioni svolte in tema di Piano del parco e della necessità di assicurare un raccordo con il sistema delle aree protette a livello regionale;

considerato che:

l'articolo 12, comma 2-*bis*, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 7) – prevede che: 1) il piano per il parco reca l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, individuate d'intesa con la Regione; 2) in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la Regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue; 3) per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la Regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia; 4) tali

divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera *f*) – con riferimento alle sole aree protette regionali, dispone che il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta;

l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, nel testo vigente, dispone invece che le aree contigue alle aree protette sono delimitate da confini determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta medesima e che i piani e i programmi di disciplina della caccia al loro interno sono stabiliti anch'essi dalle Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette;

le richiamate modifiche alla normativa vigente rischiano di introdurre regolamentazioni dell'attività venatoria difformi nell'ambito dello stesso territorio regionale anche con la coesistenza, nel caso di più aree protette nell'ambito della stessa Regione, di altrettante aree contigue ciascuna con la propria specifica disciplina sul prelievo venatorio;

la normativa vigente in materia di attività venatoria – di cui alla legge-quadro 11 febbraio 1992, n.157, di attuazione della direttiva 2009/147/CE (c.d. « direttiva uccelli ») – attribuisce ampie competenze alle Regioni che dispongono di appositi strumenti di pianificazione e di controllo, in virtù delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di caccia; tale attribuzione di competenze alle Regioni è finalizzata ad evitare conflitti di competenze tra i vari livelli di

governo del territorio ed è funzionale ad un'ottimale pianificazione dell'attività venatoria;

più in generale, occorre garantire un quadro generale di principi uniformi nella disciplina dell'attività venatoria, anche al fine di evitare definizioni degli interventi di gestione della fauna selvatica diversi a seconda dei territori di riferimento; tale quadro generale che può essere delineato a livello statale nell'ambito della competenza in materia di « tutela dell'ecosistema »;

rilevato inoltre che gli articoli 12, comma 2-*bis*, e 32 della legge n. 394 del 1991 – come modificati dall'articolo 5 – nel riferirsi alle aree contigue (attualmente definite dal vigente articolo 32, comma 1) non ricorrono ad una terminologia uniforme, utilizzando anche denominazioni ulteriori, quali « territori adiacenti » e « aree contigue ed esterne », ingenerando quindi il dubbio che ci si intenda riferire ad una fattispecie ulteriore – quella delle aree esterne – e ponendo in ogni caso dubbi interpretativi sull'individuazione delle medesime aree e sulla normativa ad esse applicabile;

osservato che, all'articolo 12, comma 2-*bis*, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – al fine di evitare interpretazioni restrittive, risulta opportuno specificare che per soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue si intendono i soggetti residenti nei Comuni compresi anche parzialmente nel parco o nelle aree contigue;

osservato altresì che l'articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – in caso di mancata approvazione del piano, fa decorrere il termine di 12 mesi per l'esercizio del potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente dall'adozione da parte dell'Ente parco anziché dall'effettiva trasmissione alla Regione;

evidenziato che l'articolo 16, comma 1-*undecies*, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 8 – prevede che la

concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al « soggetto concessionario », anziché al « soggetto concedente », ingenerando dubbi sulla titolarità dei beni demaniali degli enti territoriali;

considerato che:

l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 9 – prevede una nuova disciplina per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette, in base alla quale gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in presenza di un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat*, con specifici piani di gestione redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA; tali piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, nonché le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste;

risulta necessario, in primo luogo, escludere la possibilità per il soggetto gestore dell'area protetta di determinare gli interventi di gestione faunistica anche nelle aree contigue – la cui definizione dovrebbe essere rimessa alle Regioni – e, in secondo luogo, considerare ulteriori presupposti altrettanto significativi per l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica, quali la conservazione ed il restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed in caso danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o in presenza di emergenze di tipo sanitario, come già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

rilevato che:

in base al nuovo articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 9 – gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cat-

tura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA;

appare opportuno integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato, tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

considerato che l'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 10 – prevede che l'istituzione delle aree marine protette avviene con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti le Regioni, le Province, i Comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, laddove risulterebbe necessario un più stringente coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa;

considerato che l'articolo 19-*bis* della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12 – disciplina il programma triennale per le aree marine protette, il quale incide sulle competenze regionali in materia di governo del territorio, pesca, turismo e valorizzazione dei beni ambientali, e dovrebbe pertanto essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

osservato che l'articolo 19-*bis*, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12 – introduce una disciplina *ad hoc* per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche in caso di atti richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, senza considerare la disciplina generale dell'istituto introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

osservato altresì che l'articolo 19-*bis* prevede, ai fini della promozione della Convenzione degli Appennini l'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la Conferenza delle Regioni, organismo di natura privatistica;

rilevato che l'articolo 28-*bis* introduce una disciplina transitoria che proroga gli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 5-*quinquies*, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 1 – siano indicati i criteri per l'individuazione delle aree esterne alla rete ecologica europea « Natura 2000 » e siano individuati i soggetti titolari del potere di procedere all'affidamento in gestione di dette aree agli enti gestori delle aree protette;

2) agli articoli 4 e 33 della legge n. 394 del 1991 – come modificati dagli articoli 1-*bis* e 18 – siano chiarite le competenze di proposta e di decisione relative all'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette;

3) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'articolo 1-*bis*, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in caso di approvazione del Piano nazionale triennale di sistema con decreto del Ministro dell'ambiente;

4) all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – il procedimento per la nomina del Presidente dell'Ente parco sia modificato prevedendo, sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo tra Stato e Regione;

5) all'articolo 9, comma 8-*ter*, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 4 – sia garantita la presenza

di un rappresentante regionale fra i membri del Consiglio direttivo dell'Ente parco designati dalla Comunità del Parco;

6) agli articoli 12, comma 2-*bis*, e 32 della legge n. 394 del 1991 – come modificati dall'articolo 5 – sia attribuita alle Regioni, come già previsto dalla normativa vigente, la definizione, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree protette, nonché l'adozione dei piani e dei programmi di disciplina della caccia al loro interno;

7) all'articolo 12, comma 2-*bis*, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – sia inoltre chiarito se il comma 2-*bis*, nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi a due distinte fattispecie, introducendo, in tale eventualità, una chiara definizione di entrambe le aree;

8) all'articolo 16, comma 1-*undecies*, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 8 – sia previsto che la titolarità dei beni demaniali concessi gratuitamente all'ente gestore dell'area protetta rimane in capo al « soggetto concedente » anziché al « soggetto concessionario », al fine di evitare dubbi interpretativi sulla titolarità dei beni demaniali degli enti territoriali;

9) l'articolo 11.1, comma 2, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 9 – sia modificato al fine di escludere gli interventi di gestione faunistica dell'Ente parco nelle aree contigue e di integrare i presupposti per l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica con il riferimento alla conservazione ed al restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed al caso dei danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o alla presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

10) all'articolo 19-*bis* – come sostituito dall'articolo 12 – sia introdotta l'in-

tesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del programma triennale per le aree marine protette;

11) all'articolo 28-*bis*, si valuti l'impatto della proroga gli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali sui poteri delle Regioni in ordine alla nomina degli organi degli Enti parco;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 1 – si valuti l'opportunità di introdurre una definizione unitaria di « parco naturale », riprendendo quella più ampia attualmente utilizzata per i soli parchi nazionali, specificando che « i parchi naturali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di essi tutelati », come già previsto per le riserve naturali;

b) all'articolo 2, comma 5-*bis*, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 1 – si valuti l'opportunità di estendere la classificazione dei « parchi con estensione a mare » ai parchi regionali;

c) all'articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall'articolo 9 – si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato all'attuazione dei piani di contenimento, tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette regionali;

d) al medesimo articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, si valuti l'opportunità di individuare un quadro generale di principi uniformi nella disciplina dell'attività venatoria, anche al fine di evitare definizioni degli interventi di gestione della fauna selvatica diversi a seconda dei territori di riferimento, privilegiando gli interventi di abbattimento;

e) all'articolo 12, comma 2-*bis*, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – si valuti l'opportunità di specificare che per soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue si intendono i soggetti residenti nei Comuni compresi anche parzialmente nel parco o nelle aree contigue;

f) all'articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – come modificato dall'articolo 5 – si valuti l'opportunità di far decorrere il termine di 12 mesi per l'esercizio del potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente dalla trasmissione del piano alla Regione anziché dall'adozione del piano medesimo da parte dell'Ente parco;

g) all'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 10 – si valuti la necessità di un più stringente coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa, ai fini dell'istituzione delle aree marine protette;

h) all'articolo 19-*bis*, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall'articolo 12 – si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall'articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

i) all'articolo 19-*bis*, si valuti l'opportunità di sostituire la previsione dell'intesa con la Conferenza delle regioni con la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini della promozione della Convenzione degli Appennini;

l) all'articolo 28, che reca una delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il parere della stessa, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, come già previsto dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015.

ALLEGATO 3

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (Nuovo testo C. 1202 Arlotti).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1202 Arlotti, recante « Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che la proposta di legge, come recita il titolo, prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini;

ricordato che il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione è disciplinato dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo caratterizzato dall'iniziativa dei comuni interessati e dall'approvazione da parte della maggioranza della popolazione dei predetti comuni espressa mediante *referendum*, nonché dal parere dei Consigli regionali interessati;

rilevato che i *referendum* per il distacco dalla Regione Marche e l'aggregazione alla Regione Emilia-Romagna si sono svolti, con esito positivo, nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24-25 giugno 2007 e che è stata data

comunicazione del risultato di tali *referendum* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007;

considerato che la Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha espresso il proprio parere favorevole con risoluzione del 17 aprile 2012 (pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 periodico – parte seconda);

preso atto che non risulta invece espresso il parere del Consiglio regionale delle Marche;

rilevato che la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere;

richiamata la giurisprudenza costituzionale, in base alla quale « la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato » (sentenza n. 33 del 2011);

rilevato che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2009, deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare *sine die* il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, non conciliabile con la natura della funzione consultiva;

ritenuto conseguentemente che, in considerazione delle reiterate richieste di espressione del parere al Consiglio regionale delle Marche e del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, non sussistano ragioni ostative alla prosecuzione nell'*iter* legislativo;

rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 2, di integrare il procedimento di nomina del commissario con il parere della provincia di Pesaro e Urbino, per simmetria con il parere della provincia di Rimini;

rilevata infine l'opportunità, all'articolo 2, comma 2, al fine di evitare eventuali situazioni di stallo nella procedura di nomina del commissario, di fissare un termine per l'espressione dei pareri, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, si valuti l'opportunità di integrare il procedimento di nomina del commissario con il parere della provincia di Pesaro e Urbino;

b) al medesimo articolo 2, comma 2, si valuti l'opportunità di fissare un termine per l'espressione dei pareri ivi previsti, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni <i>standard</i> delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	160
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	163

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane.

Atto n. 398.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2017.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*). Ricorda inoltre che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, le eventuali proposte modificative o alternative alla proposta di parere dovranno essere presentate entro martedì 28 marzo 2017, alle ore 16.30. Mercoledì 29 marzo, la Commissione procederà alla votazione del parere.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), *relatore*, anche a nome della relatrice Guerra, illustra i contenuti della proposta di parere, che tiene conto del dibattito svoltosi e delle audizioni effettuate dalla Commissione.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto. Manifesta perplessità sull'ultima delle osservazioni contenute nel parere, in cui si invita a riconsiderare la scelta concernente la funzione « territorio », con cui si tiene conto anche della percentuale di occupati, e si invita a prendere in considerazione nel calcolo della utilizzazione e della usura delle strade l'impatto della economia sommersa. Pur comprendendo il senso di un rilievo del genere, ritiene che la distribuzione delle risorse

finanziarie non possa tenere conto di un fenomeno del genere che, anzi, andrebbe ridotto.

Ritiene inoltre che debba essere dato maggiore rilievo al legame tra la determinazione dei fabbisogni standard e la loro originaria finalità di carattere perequativo, messa in evidenza anche dall'Unione delle Province d'Italia dalla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il senatore Stefano COLLINA (PD) condivide le perplessità manifestate dalla senatrice Zanoni circa il rilievo dato nella proposta di parere al tema della economia sommersa ai fini della determinazione dei fabbisogni standard della funzione « territorio ».

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede se possa esserci una effettiva correlazione tra il numero degli occupati e la usura delle strade. Infatti, è casomai la presenza del pendolarismo – e non tanto la percentuale degli occupati – che può incrementare la usura delle strade. Basti considerare, ad esempio, come a Londra vi siano molti occupati e una ridotta usura delle strade, in quanto è presente una rete diffusa di trasporti pubblici, tra cui la metropolitana. Ritiene inoltre che, in considerazione degli approfondimenti svolti dalla Commissione sullo specifico tema delle province, possa essere ulteriormente sottolineata nella proposta di parere la drammatica situazione in cui esse versano complessivamente e la necessità che venga colmato il divario tra le attuali risorse e quelle necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni. Tale tema è emerso con forza anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, nel corso delle quali è stato riconosciuto che le province nel loro complesso per l'esercizio minimo delle funzioni a loro spettanti hanno bisogno di non meno di 650 milioni di euro.

Il senatore Stefano COLLINA (PD) osserva che occorre tenere conto anche della estensione effettiva delle strade provinciali, che normalmente sono a medio e piccolo raggio.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), *relatore*, concorda con la senatrice Zanoni circa l'esigenza di rafforzare nella proposta di parere i rilievi relativi alla originaria finalità perequativa dei fabbisogni standard. Tale aspetto potrebbe perfino essere trasformato in una condizione apposta al parere. Gli stessi dati forniti da SOSE nel corso della audizione hanno dimostrato la attuale carenza di risorse finanziarie delle province: è dunque d'accordo con il rilievo dato alla questione dal Presidente Giorgetti.

Circa la metodologia di calcolo del fabbisogno standard della funzione « territorio », ricorda che, sebbene in un diverso contesto, la stessa Unione Europea fa ricorso alla economia sommersa per calcolare il PIL. Per parte sua ritiene che la Commissione debba scegliere se indicare chiaramente, nel parere, che la utilizzazione del parametro degli occupati non è convincente; altrimenti, se non si contesta il metodo, è a suo giudizio necessario indicare in una osservazione che occorre tenere conto anche della economia sommersa perché altrimenti sappiamo che si tratta di un dato che non corrisponde alla realtà e che rischia di penalizzare alcune aree del paese. Non si ritroverebbe altrimenti in un parere che non tenga conto di questo aspetto.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (MDP), *relatrice*, invita a tenere presente che non può essere imputata alla provincia la responsabilità dell'economia sommersa. Quanto al rilievo svolto dal presidente Giorgetti, ritiene che occorra tenere conto allo stesso tempo che la Commissione è specificamente chiamata a esprimere il parere sullo schema di decreto relativo alla nota metodologica concernente i fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Inoltre, già la proposta di parere evidenzia il diverso utilizzo dei fabbisogni standard rispetto alla originaria finalità perequativa. Ritiene peraltro che si possa ulteriormente esplicitare quanto emerso, in particolare nel corso della audizione di SOSE, ovvero che mancano non meno di 650 milioni di

euro per garantire l'esercizio minimo delle funzioni provinciali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che dalla lettura del parere dovrebbe emergere con chiarezza che la Commissione ha ben presente la complessiva situazione in cui versano le province. Ritiene peraltro che la eventuale introduzione di una condizione potrebbe risultare una scelta drastica.

Il senatore Bachisio Silvio LAI (PD) segnala la necessità che il parere precisi quale sia la sfida complessiva relativa alle prospettive del sistema delle province. Quanto alla funzione « territorio », in Sardegna ad esempio si registra una significativa usura delle strade sia per il flusso turistico sia per la limitata presenza della ferrovia. È dunque necessario tenere conto del complessivo sistema di mobilità presente in ciascuna regione, rispetto a cui il parametro degli occupati sembra insufficiente.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) osserva che anche la provincia da cui proviene presenta un grosso flusso turi-

stico e una scarsa incidenza del sistema ferroviario. Richiama l'attenzione sulla necessità che il parere della Commissione, oltre a una connotazione di carattere tecnico, debba garantire anche una lettura politica. Per questo motivo ritiene che debba essere riassunto il lavoro svolto dalla Commissione ed essere dichiarati chiaramente i dati sulla inadeguatezza delle risorse finanziarie delle province. Altrimenti continua a perpetuarsi quanto indicato anche di recente sugli organi di stampa, secondo cui le province debbono essere esclusivamente identificate con l'inefficienza. Dovrebbe invece essere chiaro che, indipendentemente dall'esito delle riforme e della sussistenza dell'ente provincia, le funzioni amministrative — quali quelle concernenti le scuole e le strade — debbono essere svolte in ogni caso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che gli stessi relatori potranno avanzare proposte di modifica o riformulazioni che tengano conto di quanto emerso nel dibattito odierno. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398);

considerati gli esiti delle audizioni dei rappresentanti della società SO.S.E. – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., svolta il 16 marzo 2017, e del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, svolta il 22 marzo 2017;

premesso che:

è necessario considerare con cura i mutamenti legislativi intervenuti dal 2010 a oggi, i relativi effetti finanziari e la loro incidenza sui contenuti dello schema in esame;

in particolare è necessario valutare se la finalità perequativa dei fabbisogni standard, presupposto per la distribuzione delle relative risorse tra le province, abbia ancora autonomo rilievo nel momento in cui il relativo Fondo di solidarietà risulta ormai azzerato (e anzi dà un saldo negativo) a seguito delle manovre finanziarie succedutesi nel corso del tempo; è pertanto necessario considerare con cautela l'utilizzazione dei fabbisogni standard per finalità diverse dalla perequazione, quale ad esempio la ripartizione tra le singole province e città metropolitane della riduzione delle risorse finanziarie;

la legge n. 56 del 2014, nel rivedere in profondità l'assetto e l'organizzazione delle province e delle città metropolitane, ha modificato l'elenco delle funzioni fondamentali, incidendo così sul contenuto stesso del decreto legislativo n. 216 del 2010, in attuazione del quale è stato adottato lo stesso schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 398;

è necessario assicurare un costante aggiornamento dei dati di riferimento relativi alle funzioni fondamentali di province a città metropolitane, in modo da evitare che il decreto relativo alla nota metodologica sia definitivamente approvato con riguardo a una base dati ormai obsoleta; è in particolare necessario che i dati strutturali relativi a ciascuna funzione fondamentale (ad esempio, il numero degli occupati oltre che delle scuole o delle strade), ormai risalenti al 2014, siano aggiornati;

desta preoccupazione la quantità relativamente elevata dei questionari restituiti dalle province, in vista della predisposizione della nota metodologica, che non è stato poi possibile prendere in considerazione in quanto non adeguata; emerge che i questionari non considerati sono riferiti per lo più alle province meridionali; in tal modo sussiste il rischio che i fabbisogni standard siano determinati tenendo conto in misura preponderante dei dati relativi alle province di una sola area del Paese; su tali presupposti risulta ancor più complesso effettuare una reali-

stica analisi di efficienza dell'azione amministrativa;

è necessario considerare se il diverso assetto istituzionale e la diversa allocazione delle funzioni amministrative in seno alle singole Regioni possa determinare per ciascuna funzione fondamentale – in particolare per quella in materia ambientale – una alterazione della distribuzione delle risorse, che avviene nel presupposto di un peso omogeneo fra province delle diverse funzioni di cui è necessario tenere conto;

la nota metodologica contiene un'appendice che descrive il possibile ricorso al metodo della regressione quantilica in luogo del criterio della media della spesa nel calcolo dei fabbisogni standard come elemento di promozione dell'efficienza dell'azione amministrativa;

lo schema in esame non precisa in quale modo abbia tenuto conto della esternalizzazione delle funzioni e se vi siano effetti distorsivi sui dati concernenti la spesa per il personale;

risulta discutibile la scelta di considerare il fabbisogno standard della funzione « territorio », relativa alle strade provinciali, tenendo conto tra l'altro della percentuale di occupati; infatti, in tal modo non verrebbe considerato – nel calcolo dell'utilizzazione e dell'usura delle strade – l'impatto dell'economia sommersa. Né si tiene conto dell'incidenza di alcune variabili, quali i diversi modelli di mobilità e la consistenza di mezzi pesanti o agricoli presenti sulle strade provinciali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) individui il Governo gli strumenti più idonei per rendere evidente nella nota metodologica il legame tra la determinazione dei fabbisogni standard e la loro originaria finalità di carattere perequativo;

2) valuti il Governo l'opportunità di mantenere come criterio a guida del calcolo dei « fabbisogni standard » il vincolo della spesa storica, quando tali fabbisogni siano utilizzati non per ripartire risorse in un'ottica perequativa, ma per distribuire riduzioni di risorse;

3) sia chiarito in quale modo e in base a quali criteri la determinazione dei fabbisogni standard possa perseguire in futuro l'obiettivo di promuovere una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, ad esempio attraverso l'utilizzazione del metodo della regressione quantilica anziché di quello della media di spesa, senza avere prioritariamente risolto il problema dell'insufficiente rappresentatività del campione di dati utilizzati e, conseguentemente, della distribuzione che ne risulta;

4) la nota metodologica dovrebbe essere rivista in modo da tenere conto della diversa allocazione, in ciascuna Regione, fra Regione ed enti locali, delle funzioni relative agli ambiti propri delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane – ad esempio per quanto riguarda l'ambiente – e conseguentemente della diversa incidenza di tali funzioni fondamentali per province e città metropolitane in relazione alla Regione di appartenenza;

5) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire che i dati di riferimento utilizzati per l'adozione della nota metodologica, e in particolare per il calcolo del fabbisogno relativo a ciascun ente, diversi da quelli derivati dal conto consuntivo, siano aggiornati e non più riferiti ad annualità risalenti nel tempo;

6) individui il Governo strumenti efficaci per ridurre drasticamente la quantità dei questionari restituiti dalle province, in vista della predisposizione della nota metodologica, e non utilizzabili ai fini della nota metodologica in quanto non adeguati;

7) sia precisato nel decreto se e in quale modo sia stata considerata la esternalizzazione delle funzioni, ovvero, in caso

contrario, come si pensi di evitare che vi siano effetti distorsivi sui dati concernenti la spesa per il personale e conseguentemente sul calcolo dei costi delle funzioni fondamentali;

8) sia riconsiderata la scelta di elaborare il fabbisogno standard della funzione « territorio », relativa alle strade provinciali, tenendo conto tra l'altro della

percentuale di occupati, e si prenda in considerazione – nel calcolo dell'utilizzazione e dell'usura delle strade – l'impatto dell'economia sommersa oltre ad altre variabili quali i diversi modelli di mobilità, con particolare riferimento alle caratteristiche del trasporto pubblico, e la consistenza di mezzi pesanti o agricoli presenti sulle strade provinciali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	166
--	-----

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Giovedì 23 marzo 2017.

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle 14 alle 15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) 167

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.45.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna (AISI), generale Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e i deputati FERRARA (MDP), GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	168
Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul <i>web</i> (relatore on. Baruffi) (<i>Seguito esame e approvazione</i>)	168
<i>ALLEGATO (Relazione)</i>	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul *web* (relatore on. Baruffi).

(Seguito esame e approvazione).

Mario CATANIA, *presidente*, ricorda che è stato presentato e inviato a tutti i

collegi per posta elettronica lo schema della proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul *web*, rielaborato dal relatore con il supporto degli uffici, dopo la seduta della scorsa settimana. Chiede pertanto al relatore Baruffi di illustrare lo schema.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di relazione (*vedi allegato*), che recepisce osservazioni formulate dai colleghi e tiene conto delle risultanze delle ultime audizioni svolte.

Intervengono Mario CATANIA, *presidente*, che esprime il proprio apprezzamento sulla relazione il deputato Filippo GALLINELLA (M5S) che preannuncia il voto favorevole del gruppo, Vincenzo GAROFALO (AP-NCD-CpE), che preannuncia il voto favorevole del gruppo, Angelo SENALDI (PD), che preannuncia il voto favorevole, la deputata Susanna CENNI (PD) che preannuncia il voto favorevole

del gruppo, la deputata Colomba MONGIELLO (PD), che esprime il voto favorevole.

Mario CATANIA, *presidente*, preso atto della presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione.

Mario CATANIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo appro-

vato, che sarà pubblicato come Doc XXII-bis n. 9.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

ALLEGATO

**Schema di relazione sul fenomeno della contraffazione sul web
(relatore on. Davide Baruffi).**

Indice

1. INTRODUZIONE
2. LA CONTRAFFAZIONE NEL QUADRO DELLO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO
3. LA DANNOSITÀ DELLA CONTRAFFAZIONE SUL WEB
 - 3.1 Le caratteristiche del commercio *on line* che favoriscono la contraffazione
 - 3.2 L'assenza di una *governance* mondiale di *internet*
 - 3.3 La complessità dell'azione investigativa di contrasto
 - 3.4 La formazione del consumatore
4. LA TIPOLOGIA DELLA CONTRAFFAZIONE SUL WEB
 - 1.1. Criteri per individuare i siti dediti alla contraffazione
 - 1.2. Fattispecie di siti illegali
5. LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERNET PROVIDER NELLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE
 - 5.1 I beni tutelati
 - 5.2 La normativa comunitaria in materia di commercio elettronico
 - 5.3 La normativa comunitaria in materia di diritto d'autore per i media audiovisivi
6. LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERNET PROVIDER NELLA GIURISPRUDENZA
7. LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL COMMERCIO ELETTRONICO RISPETTO ALLA CONTRAFFAZIONE
 - 7.1 L'incidenza delle diverse forme di commercio elettronico sull'efficacia del contrasto alla contraffazione
 - 7.2 La consapevolezza della necessità della lotta alla contraffazione presso gli *Internet Provider*
8. LE MODALITÀ DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO
 - 8.1 Dal *Notice and Take Down* al *Notice and Stay Down*.
 - 8.2 L'oscuramento dei siti illegali.
 - 8.3 L'approccio *Follow The Money*
 - 8.4 Gli accordi tra i *provider* e le aziende
 - 8.5 La normativa di tutela del consumatore e in tema di comunicazioni elettroniche
 - 8.6 Gli accordi in sede internazionale
 - 8.7 La certificazione di qualità dei siti
 - 8.8 La tutela penale
9. CONCLUSIONI E PROPOSTE

1. INTRODUZIONE

Il fenomeno della contraffazione che si perpetra attraverso i sistemi telematici di *e-commerce* e via *web* in generale è forse uno dei più delicati e complessi nella prospettiva della definizione delle strategie di contrasto di tali fenomeni illeciti.

La contraffazione via *web* è sempre più rilevante per la crescita esponenziale delle transazioni commerciali via *internet*, che determina uno spostamento su tale mezzo delle forme di commercializzazione di molti prodotti contraffatti. Il fenomeno è già oggi molto rilevante e sempre di più lo sarà nel prossimo futuro e richiede perciò un'adeguata riflessione sulle forme di contrasto a tale fenomeno da predisporre.

La Commissione ha deciso pertanto di approfondire il tema, analizzando le modalità con le quali si manifesta oggi il commercio illecito di beni contraffatti con lesione dei diritti di proprietà industriale e la pirateria digitale particolarmente nel campo dei media audiovisivi in violazione del diritto d'autore, che si realizzano in forme svariate, palesi od occulte, nei siti e nelle piattaforme di *e-commerce* e nei social forum su *internet*.

In Commissione sono state pertanto svolte numerose sedute di audizioni con gli *stakeholders* del settore e le istituzioni competenti¹ e una missione di studio a Bruxelles per incontri con la Direzione CNECT della Commissione Europea.

Il quadro che è emerso da questa ampia ricognizione dei problemi e confronto con i soggetti più qualificati del settore, e che la presente relazione intende approfondire è molto complesso.

Le caratteristiche intrinseche di *internet*, che costituisce uno strumento globale a forte impatto sovranazionale, la sua costante espansione ed evoluzione, nonché la stessa dimensione immateriale del commercio elettronico rendono estremamente difficile attivare efficaci forme di contrasto alla commissione di illeciti via *web*.

Il quadro normativo esistente, la cui dimensione in sede comunitaria ed internazionale condiziona inevitabilmente la disciplina in sede nazionale, appare molto lacunoso nonché datato.

La direttiva 2000/31/CE, fondamentale in tema di commercio elettrico, recepita in Italia dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", che afferma il principio della

¹ Sono stati auditi: il 9-4-2015 il sostituto procuratore di Milano Tiziana Siciliano; il 17-6-2015 il procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi; il 20-01-2016 il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE Sandro Gozi; il 27-01-2016 il Direttore della Polizia Postale, Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni, Roberto Di Legami; il 03-02-2016 il Comandante delle Unità Speciali della Guardia di Finanza, Gennaro Vecchione e il Capo del III Reparto - Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti; il 18-02-2016 l'avvocato Andrea Caristi e il professor Ferdinando Ofria; il 03-03-2016 il segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali - FAPAV Federico Bagnoli Rossi, il presidente della Federazione Industria Musicale Italiana - FIMI Enzo Mazza, il presidente di Business Software Alliance - BSA Italia Paolo Valcher; il 10-03-2016 il segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi; il 17-03-2016 il Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli; il 04-05-2016 il direttore dell'Ufficio Legislativo e Rapporti Istituzionali della S.I.A.E. Paolo Agoglia, e il direttore della Divisione Licenze e Servizi centrali della S.I.A.E. Sergio Maria Fasano; il 18-05-2016 il Segretario generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM, Luca Vespignani; il 25-05-2016 il presidente del Consorzio del commercio Elettronico Italiano - NETCOMM Roberto Liscia e il presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider - AIIP Renato Brunetti; il 21-07-2016 il direttore generale di I.A.B. Italia (*Interactive Advertising Bureau*) Daniele Sesini; il 27-07-2016 il presidente di Confindustria digitale, Elio Catania; il 28-09-2016 il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi e il Capo del II Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti; il 05-10-2016 rappresentanti di *eBay Inc.*; il 06-10-2016 rappresentanti di EUROPOL; il 13-10-2016 rappresentanti di *Alibaba Group*; il 27-10-2016 rappresentanti di Facebook Italia; il 03-11-2016 rappresentanti di Interpol; il 10-11-2016 rappresentanti di Google; il 18 gennaio 2017 rappresentanti di *Amazon*.

neutralità della rete e una ampia irresponsabilità dei *provider* per i comportamenti illeciti dei fruitori dei servizi sulle piattaforme digitali, è stata concepita in un periodo nel quale i servizi offerti dai *provider* erano molto diversi e certamente più limitati rispetto alla situazione odierna, tenendo altresì conto della rapida evoluzione tecnologica e commerciale manifestatasi in un periodo di tempo che per il mondo digitale rappresenta quasi un'era geologica" diversa.

Uno dei problemi oggi sul tappeto è quello di conciliare la libertà di rete e le esigenze di espansione del commercio elettronico, da un lato, con le legittime istanze di tutela dei titolari dei diritti di proprietà industriale del *copyright*, da un lato, e dei consumatori dall'altro, rispetto ai profili di responsabilità dei fornitori dei servizi telematici offerti sul mercato e per l'utilizzo degli spazi virtuali ceduti.

Le forme di tutela giuridica esistenti nell'ordinamento avverso la contraffazione via *web* sono state descritte come inadeguate dalle aziende e dai titolari del diritto d'autore che richiedono invece un maggiore coinvolgimento, in termini di controllo preventivo, da parte dei *provider* in ordine all'inserimento in rete di prodotti contraffatti o di pirateria digitale. L'attuale sistema previsto dalla citata direttiva prevede oggi l'attivazione dei *provider* solo sulla base di segnalazioni da parte dei titolari di diritti di proprietà industriale o di diritti d'autore interessati o delle autorità competenti relative ad ogni specifica violazione al fine di rimuovere i contenuti illeciti. Tale sistema (c.d. procedura *Notice and Take Down*), pur essenziale, si è dimostrato spesso inefficace, nonché talvolta di difficile percorribilità. Tra i problemi segnalati: l'elevatissimo numero di violazioni; l'onerosità, anche economica, delle procedure da mettere in atto per i titolari di diritti; l'inefficacia delle tecniche di oscuramento dei siti.

Inoltre va considerato che le maggiori piattaforme commerciali operano su base globale, e come tali sono difficilmente soggette alla giurisdizione nazionale, per una carenza di strumenti di contrasto su base transnazionale.

Viceversa gli interventi di tipo proattivo, che prevedono un maggiore coinvolgimento dei *provider* in sede preventiva e non limitato al singolo caso ma orientato ad impedire la reiterazione di attività illecite comunque realizzate (la c.d. procedura di *Notice and Stay Down*, elaborata nell'esperienza americana), sono invocati dai titolari di diritti come una nuova frontiera del bisogno di tutela per contrastare adeguatamente i fenomeni illeciti.

I contrasti tra aziende fornitrici dei servizi telematici e dei servizi connessi (in primo luogo nel settore pubblicitario), da un lato, e titolari dei marchi e soggetti titolari dei diritti d'autore e consumatori dall'altro, attengono ad una duplice sfera: quella ideologica anzitutto, relativa alla natura stessa di *internet* e alla liceità di controlli e atti limitativi della libertà di espressione e di commercio sulla rete; e naturalmente quella economica, relativa ai costi da sopportare per realizzare gli interventi di tipo preventivo, che contrappone le esigenze di tutela manifestate dai produttori e gli interessi dei *provider*.

L'approfondimento condotto dalla Commissione porta a ritenere opportuna, e in via generale preferibile, l'adozione di forme di coinvolgimento su base consensuale degli *stakeholders* del settore; intese volontarie per la definizione di comportamenti positivi volti a garantire il rispetto della legalità nelle transazioni commerciali, salvaguardare la libertà della rete e del commercio elettronico, tutelare i diritti di proprietà industriale ed intellettuale e tutelare maggiormente i consumatori.

Il quadro complessivo che emerge dagli approfondimenti svolti in Commissione evidenziano che il tema richiede tuttavia una serie di azioni positive volte ad adeguare la disciplina esistente ai grandi mutamenti intervenuti nel commercio digitale, al fine di

rafforzare l'affidabilità complessiva del settore, per la quale la presenza di fenomeni diffusi di illegalità costituisce una minaccia al suo sviluppo e un grave nocumento per i titolari di diritti e i consumatori.

2. LA CONTRAFFAZIONE NEL QUADRO DELLO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Nel corso delle audizioni in Commissione è emersa con chiarezza la dimensione del fenomeno dell'*e-commerce*, in rapporto alla crescita complessiva del "fenomeno internet".²

Nel 2015 sono stati 41,5 milioni gli italiani che hanno dichiarato di accedere a *internet* da qualsiasi luogo e strumento, vale a dire l'86,3% della popolazione compresa tra gli 11 e i 74 anni; vi è una leggera flessione dell'accesso tramite computer (-2,5% negli ultimi due anni), a fronte di un trend di costante crescita dell'accesso dai *device* mobili, con accesso da cellulari o *smartphone* per 32,7 milioni di individui (+45,3% in due anni), 12,9 milioni da *tablet* (+83,6%), 4,5 milioni da televisore (+63,2% in due anni) e 6 milioni da *console* giochi (+33,7%). Tra le categorie di siti frequentati dagli italiani, nel solo mese di dicembre 2015 l'82% degli utenti italiani ha dichiarato di aver navigato su piattaforme per la condivisione di video e film, per un totale di 24 milione di utenti.³

Con specifico riferimento al commercio elettronico, si rileva che su un totale di circa 14 mila miliardi di euro di PIL prodotti nell'Unione europea nel 2016 quasi il 5% è stato prodotto dal commercio *on line*; le previsioni al 2020 prevedono un aumento esponenziale del 50%, per un valore stimato al 7,5% del totale del PIL realizzato nell'UE.⁴

In ambito europeo leader del commercio elettronico è la Gran Bretagna, con il 30% del totale, seguita da Germania e Francia, ciascuna con il 25% del totale. Il settore merceologico di maggior peso è quello dell'abbigliamento e beni correlati.

L'Italia ha solo il 3% del totale dell'*e-commerce* UE, per un valore stimato di beni e servizi acquistati nel corso del 2016 pari a circa 16 miliardi di euro. Il ritardo dell'Italia rispetto ai grandi Paesi europei è ascrivibile, da un lato, al fenomeno del *digital divide* e dell'insufficiente diffusione della banda larga sull'intero territorio nazionale e, dall'altro, ad una scarsa propensione all'acquisto con metodi di pagamento virtuali e, in generale, all'acquisto non fisico. La fascia di utenti privilegiati in Italia è compresa tra i 25 e i 45 anni. Tuttavia il commercio elettronico è in crescita anche in Italia, dal momento che sono stimati in 19 milioni i consumatori che comprano *on line*, pur se la presenza di imprese in rete è ancora limitata: sono circa 40.000 quelle italiane che vendono prodotti sul *web*, a fronte delle 200.000 in Francia e delle 800.000 in Europa.⁵

Il totale di consumatori che si rivolgono all'*e-commerce* (c.d. *e-shoppers*) è stato stimato in circa 1,7 miliardi di persone nel 2015 su base globale. La Cina vanta oltre 500 miliardi di euro di fatturato nel commercio *on line* mentre tra i primi dieci Paesi al mondo per volume di acquisti *on line* solo tre (quelli citati) sono europei.

Nel campo dei *social forum*, il numero di persone che si collegano almeno una volta al mese alla piattaforma di Facebook è di circa 1 miliardo e 700 mila persone, mentre gli

² Dati tratti dall'audizione del 10 marzo 2016 di Claudio Bergonzi, Segretario generale di Indicam.

³ Rilevazioni *Auditweb*, citate nell'audizione del Segretario generale della FAPAV Federico Bagnoli Rossi il 3 marzo 2016.

⁴ Fonte: E-commerce Europe.

⁵ Dati tratti dall'audizione del Presidente del consorzio NETCOMM Liscia del 25 maggio 2016.

utilizzatori di Instagram sono 500 milioni (con 28 milioni di utilizzatori in Italia di Facebook e 9 milioni di Instagram).⁶

Nel campo musicale i dati mostrano che oggi ben il 50 per cento del fatturato della musica nel mondo (41 per cento in Italia) è rappresentato dal digitale, nelle sue varie forme (*download, streaming*, modelli basati sulla pubblicità e sull'abbonamento).⁷

In Italia il settore degli audiovisivo ha raggiunto un valore, nel 2015, di circa 14 miliardi di euro (con oltre 170.000 addetti), mentre il cinema in sala, pur cresciuto del 10,78% rispetto al 2014, ha registrato un incasso totale pari a 637 milioni di euro, con 99 milioni di presenze, il settore televisivo e l'*home entertainment* hanno registrato un valore economico di 12 miliardi e 213 milioni di euro, per ricavi da *advertising*, canone, pay Tv e altre fonti, Home Video, OTT TV, vendita di dispositivi audio e video, ecc.), con quasi 96 mila addetti nel 2014. Il settore digitale o del *broadcasting* è dunque relevantissimo in termini economici e la lotta alla pirateria digitale un target di grande rilevanza sociale ed economica. Il mercato digitale - nuove piattaforme ed operatori hanno accresciuto l'offerta di servizi all'utenza, sia per il "*download*" (EST), che per lo "*streaming*" (VOD), che con servizi in abbonamento (S-VOD) - pesa oggi per il 7,1% del settore audio-video, con un +38,9% nel 2014 rispetto al 2013 e un giro d'affari stimato a 25 milioni di euro.⁸

Alla creazione di una vera e propria piazza commerciale telematica globale, è seguito inevitabilmente lo sviluppo di forme di commercio illegale *on line*, con merci contraffatte in violazione dei diritti di proprietà industriale o prodotti di pirateria digitale in violazione del diritto d'autore.

Le stime OCSE riferiscono di un aumento del fatturato dell'attività di contraffazione *on line* maggiore rispetto alla crescita del fatturato del commercio elettronico internazionale legale, dovuto anche dalla presenza di organizzazioni criminali internazionali che hanno orientato proprio sul versante della contraffazione parte dei propri interessi criminali. La contraffazione si presenta oggi non più solo come un fenomeno localizzato, quanto a produzione e distribuzione, solo in aree geografiche specifiche ma, al contrario, un'attività largamente organizzata a carattere transazionale che si rivolge ad una platea mondiale di consumatori.

Nell'audizione con INDICAM del 10 marzo 2016⁹ è stato riferito come la contraffazione *on line* cresca, ogni anno, a livello mondiale, del 15,6%, con un costo per l'economia stimato in 1.800 miliardi di dollari; per l'Italia il costo della contraffazione per l'economia è stimato dal CENSIS in perdite per le imprese italiane nei vari settori industriali per circa 6,5 miliardi di euro, con 104.500 unità lavorative perse (per contraffazione e pirateria).¹⁰ Tra i beni più a rischio di contraffazione vi sono il *fashion* (abbigliamento e accessori) e l'elettronica di consumo, oltre ai farmaci e ai prodotti alimentari.¹¹

⁶ V. audizione del 27 ottobre 2016 con il responsabile dei rapporti istituzionali per Italia, Grecia e Malta di Facebook, Laura Bononcini.

⁷ V. audizione del 18 maggio 2016 di Luca Vespignani, Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM.

⁸ Dati dell'indagine "Italia Creativa" raccolti da Ernst & Young, citati nell'audizione del Segretario generale della FAPAV, Federico Bagnoli Rossi, il 3 marzo 2016.

⁹ Audizione del 10 marzo 2016 di Claudio Bergonzi, segretario generale di Indicam.

¹⁰ Dati citati nell'audizione del 3 marzo 2016 con il Segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV) Federico Bagnoli Rossi.

¹¹ V. Audizione del 5 ottobre 2016 con Andrea Rota, Senior Director Global Brand Protection e Stefan Krawczyk, Associate General Counsel and Head Government relations International di eBay Inc.

3. LA DANNOSITÀ DELLA CONTRAFFAZIONE SUL WEB

Gli effetti nocivi della contraffazione e della pirateria digitale sono ben noti alla Commissione, che nel corso di questa legislatura ha più volte esaminato la questione sotto il profilo di danni economici alle aziende, di sostegno indiretto alla criminalità organizzata, per la quale la contraffazione costituisce un settore rilevante di attività, di sfruttamento del lavoro in nero, di evasione fiscale, di inganno per i consumatori, di ostacolo allo sviluppo e alla competitività del mercato, di freno all'innovazione e alla creatività nei settori produttivi.¹²

L'Italia, la cui economia è tipicamente vocata alla manifattura, anche attraverso un prezioso tessuto di piccole medie imprese, è particolarmente colpita dal fenomeno.

La falsificazione dei marchi e dei prodotti e la pirateria digitale, oltre ad una grave distorsione complessiva dell'economia e agli effetti sociali negativi ben noti, determina una lesione particolarmente marcata proprio ai prodotti di qualità che costituiscono l'essenza del "made in Italy". Si tratta di prodotti ad alto valore aggiunto, che hanno i propri elementi qualificanti, rispetto alle produzioni di altri Paesi, nello stile e nel design, ad esempio dei prodotti dell'abbigliamento, oppure nella qualità dei prodotti dell'agroalimentare.

Un elemento importante che favorisce il commercio illecito *on line* è rappresentato dalla facilità con cui può essere praticato e dalle dimensioni dei profitti rispetto ai rischi che le organizzazioni criminali che gestiscono tale attività illecita corrono concretamente.

È un dato evidente come, anche in forza della spinta del *web*, la contraffazione da fenomeno locale e quasi artigianale sia approdata, negli ultimi decenni, ad una dimensione di fenomeno transnazionale; non può sorprendere che a cavalcare tale fenomeno siano anche potenti organizzazioni criminali internazionali. Queste ultime hanno l'interesse a diversificare le attività illecite svolte nei settori tradizionali (traffico di stupefacenti, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione, tratta degli emigrati, estorsioni, ecc.) - per i quali vi è un forte contrasto, da parte delle autorità competenti, ed un elevato allarme sociale - rivolgendosi verso nuovi campi di attività, quali la contraffazione, ove l'opinione pubblica è senz'altro meno avvertita della grave pericolosità sociale ed economica del fenomeno e il contrasto delle Istituzioni è stato storicamente meno pressante.

3.1 Le caratteristiche del commercio *on line* che favoriscono la contraffazione

Rispetto alle forme tradizionali della contraffazione la commissione di illeciti tramite il *web* è agevolata da una serie di fattori:¹³

- la possibilità per gli autori degli illeciti di nascondere o simulare la propria identità sul *web*; per superare il limite dell'anonimato e della "aterritorialità digitale" sono necessarie onerose forme di cooperazione internazionale;

¹² V. analisi delle conseguenze socio-economiche della contraffazione contenute in: Doc. XXII-bis, n. 1 Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione (relatore Mario Catania), approvata il 4 agosto 2015; Doc. XXII-bis, n. 2 Relazione sulla contraffazione nel settore tessile: il caso del distretto produttivo di Prato (relatrice: Susanna Cenni), approvata il 4 agosto 2015; Doc. XXII-bis, n. 3 Relazione sulla contraffazione nel settore calzaturiero (relatore: Filippo Gallinella), approvata il 4 agosto 2015; Doc. XXII-bis, n. 4 Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva (relatrice Colomba Mongiello), approvata il 17 settembre 2015; Doc. XXII-bis, n. 5 Relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (relatore: Paolo Russo), approvata il 23 settembre 2015.

¹³ V. audizioni della Guardia di Finanza del 3 febbraio 2016, con il Comandante delle Unità Speciali, Gennaro Vecchione e il Capo del III Reparto - Operazioni, Stefano Screpanti e del 28 settembre 2016 con il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi.

- l'ampia scelta di “punti vendita virtuali”, costituiti dalle piattaforme digitali e dai siti *internet* di commercio elettronico, che consente una pericolosa dissimulazione tra prodotti veri e falsi, stante il ricorso per questi ultimi a immagini tratte dai cataloghi ufficiali;
- la relativa “sicurezza” delle transazioni illecite, sia sul piano economico, sia su quello distributivo-logistico, in quanto il controllo sul territorio può essere facilmente eluso dalle piccole spedizioni che interessano i consumatori finali;
- la tendenza alla transnazionalità dei traffici di merce contraffatta;¹⁴ gli apparati informatici che ospitano le vetrine *on line* dei falsi sono in massima parte localizzati in paesi esteri e dispersi in una fitta rete di indirizzi e punti di snodo virtuali, la cui ricostruzione è molto complessa;
- una sorta di “territorialità digitale”, in quanto gran parte delle transazioni di prodotti contraffatti non ricadono nella giurisdizione italiana ma avvengono su scala transnazionale, il che implica una sostanziale assenza di territorialità dei traffici che sfruttano la rete “estero su estero”, e dove sia i venditori che i server sono ubicati all'estero; poiché sia la produzione dei beni contraffatti che l'immissione sul mercato digitale avviene in contesti non soggetti alla giurisdizione italiana, sono evidenti le grandi difficoltà delle autorità di polizia e dei titolari di diritti a porre in atto efficaci azioni di contrasto;
- il frazionamento tra la fase di produzione della merce contraffatta e della vendita su *internet* aumenta le difficoltà di contrasto: l'eventuale individuazione dei responsabili di siti o piattaforme informatiche illecite non comporta anche l'individuazione dei canali di produzione e stoccaggio della merce illegale;

Il profitto è diverso nel caso di vendita di merci contraffatte o di pirateria concernente le opere dell'ingegno: mentre per le prime è rappresentato dal prezzo di vendita pagato per la merce contraffatta dall'utente dell'*e-commerce*, nel caso del *download* spesso le opere sono messe a disposizione degli utenti gratuitamente, in quanto i siti illeciti traggono profitto essenzialmente dai proventi pubblicitari derivanti dalla gestione del sito.

3.2 L'assenza di una *governance* mondiale di *internet*

Un altro fattore che contribuisce a rendere difficoltosi gli interventi di contrasto alla contraffazione sulla rete è costituito dalla assenza di una *governance* mondiale di *internet* e dell'ambiente digitale globale. L'assenza di un'autorità di regolamentazione internazionale contribuisce a far sì che le istanze di tutela degli interessi non trovino un interlocutore unico e sovraordinato tra operatori ISP, aziende e consumatori interessati cui rivolgere le istanze da parte dei titolari dei diritti che si ritengono lesi.

Il modello di *governance* della rete è diffuso e largamente privo di una regolamentazione a livello internazionale. L'attribuzione dei domini e degli indirizzi IP è affidato ad un organo che opera secondo la normativa degli USA - l'ICANN - che attribuisce i domini di primo livello e i *root server*. Per quanto riguarda specificatamente il contrasto alla contraffazione, è stato rilevato in audizione¹⁵ come la prassi di consentire la registrazione di domini generici (ad es. siti con nomi di specie di prodotti alimentari) possa essere in controtendenza rispetto all'esigenza di tutelare beni in cui non conta il

¹⁴ V. Audizione del 28 settembre 2016 con il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi.

¹⁵ V. audizione del 10 marzo 2016 di Claudio Bergonzi, Segretario generale di Indicam

genere, ma la specificità delle produzioni nazionali e geografiche, come rilevato dall'Osservatorio UE sugli *IP infringements*. La dimensione meramente comunicativa o commerciale delle attività in rete non consente di valutare questi aspetti dal punto di vista della prevenzione della commissione di illeciti, che non attengono alla sfera di competenza dell'ICANN. In questo senso occorre altresì interrogarsi circa i modelli di *governance* con l'adozione di approcci non solo *top-down*, ma anche *bottom-up*, finalizzati ad introdurre forme di controllo dal basso, che nel settore della contraffazione coincidono con la titolarità di interessi lesi e nella tutela degli interessi del consumatore.

Per questo motivo in ambito comunitario è stata posta la questione di una maggiore regolamentazione del settore. La Commissione UE ha ritenuto al proposito che una delle priorità della sua azione in merito di comunicazione digitale, sia la creazione di un Digital Single Market (DSM), nel quale realizzare un'armonizzazione delle regole nazionali attualmente vigenti, per la costituzione di un vero unico mercato digitale.

I temi affrontati in sede comunitaria sono il superamento delle barriere in tema di protezione dei dati, l'armonizzazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, la riforma delle regole nelle telecomunicazioni, la protezione del *copyright* rispetto alle nuove tecnologie digitali, il superamento del fenomeno delle transazioni transnazionali (c.d. *cross border selling*), vendite effettuate in server posti fuori dei confini nazionali, che rendono più conveniente il commercio elettronico effettuato fuori dai confini nazionali.

3.3 La complessità dell'azione investigativa di contrasto

Alla diffusione della contraffazione nell'ambito del commercio elettronico corrisponde la difficoltà di un efficace contrasto da parte delle Istituzioni competenti, per le motivazioni in precedenza descritte.

A fronte di un impegno che la Commissione ha potuto valutare come massimo da parte delle forze di polizia e della magistratura, che ha portato a risultati significativi, si deve rilevare che la natura immateriale e globale della rete costituisce un terreno oggettivo di grande difficoltà operativa per chi deve predisporre le azioni di controllo e contrasto alla contraffazione.

Il rafforzamento della collaborazione informativa e operativa delle forze dell'ordine a livello internazionale è pertanto decisivo per una lotta efficace contro le caratteristiche transnazionali della contraffazione.

Al proposito va ricordato che con il decreto legislativo n. 34 del 2016 è stata recepita la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 465 del 13 giugno 2002, che permette alle autorità giudiziarie e alle forze di polizia di almeno due Stati membri di creare *team* comuni incaricati dello svolgimento di indagini penali in ambiti specifici e per una durata di tempo limitata. Oggetto di attività è qualunque reato che, a giudizio dell'autorità giudiziaria procedente, richieda il compimento di indagini complesse sul territorio di più Stati membri. Gli atti compiuti dalle squadre comuni sono acquisiti direttamente nei fascicoli processuali delle indagini in corso in ciascuno Stato partecipante, senza necessità di rogatoria.

Il ricorso alle rogatorie costituisce, infatti, uno dei punti deboli del contrasto in ambito transnazionale, per la lentezza e il costo di tali procedure.

L'altro canale attivo è quello della partecipazione alle iniziative di coordinamento internazionale sotto l'egida dell'Unione europea e degli organismi sovranazionali di Polizia: la partecipazione alle attività pianificate dell'International Crime Police

Organization (Interpol) e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per una maggiore assistenza tra le autorità di Polizia e doganali¹⁶; la collaborazione con l'agenzia Europol, presso la quale è stato istituito l'Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3), nuovo centro per la cooperazione in materia di lotta alla contraffazione, anche mediante lo sviluppo di sinergie con il settore privato e l'Università, sul modello di analoghe positive esperienze negli Stati Uniti d'America, promosse dall'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nell'ambito dell'European Union *Policy Cycle* dell'Unione europea, progetto quadriennale per il contrasto delle fenomenologie criminali, tra cui anche la contraffazione.

A livello nazionale anche la frammentazione delle forze di polizia costituisce un problema per l'efficacia del contrasto alla contraffazione in generale, sul *web* in particolare. Il riparto di competenze tra le forze dell'ordine determina talvolta delle sovrapposizioni di ruolo: la polizia postale ha maturato una specializzazione nel *copyright*, particolarmente nel contrasto della pirateria musicale e cinematografica, con attenzione anche ad attacchi ad infrastrutture critiche, al crimine finanziario cibernetico, alla pedopornografia e al terrorismo, mentre la Guardia di finanza ha una competenza specifica, a carattere generale, in materia di contraffazione, con il Nucleo speciale frodi tecnologiche che assicura una costante attività di monitoraggio della rete, funzionale al contrasto dei crimini economico-finanziari che vengono perpetrati sul *web*, tra cui anche i traffici di merce contraffatta¹⁷; i Carabinieri hanno, infine, una specializzazione nelle sofisticazioni alimentari e nella filiera del farmaco. Ciò determina la necessità di raccordi operativi e, proprio per la contraffazione sul *web*, una duplicazione di strutture per l'analisi e l'intercettazione delle frodi *on line*. Ad esempio, nel corso delle audizioni, è emerso come nel settore della pirateria nell'audiovisivo, per il *card sharing*, vi siano interventi sia della Polizia postale che della Guardia di Finanza.¹⁸

Un altro tema importante in materia di contrasto alla contraffazione sul *web* è quello della possibilità di effettuare, da parte delle forze dell'ordine, un'attività di scansione preventiva della rete. Per esempio, nel caso della lotta alla pedopornografia *on line*, la scansione è costante da parte della Polizia postale, perché la legge in materia già prevede che sia curato l'aggiornamento della *blacklist* delle piattaforme virtuali che ospitano questi contenuti.

La Guardia di Finanza¹⁹ ha elaborato di recente la piattaforma "Co.li.bri." (*counterfeiting on line brand inquiry*), sistema di controllo e monitoraggio anti contraffazione, che opera il monitoraggio dei canali di distribuzione commerciale *on line*, selezionando ed estraendo dal *web* elementi informativi rivelatori di condotte lesive dei diritti di proprietà intellettuale. Il sistema opera con un motore di ricerca "semantico" che, tramite apposite parole chiave, individua ed estrae inserzioni a rischio contraffazione nelle piattaforme di vendita *on line*.

¹⁶ Nell'audizione del 28 settembre 2016 il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, ha sottolineato l'importanza delle operazioni «Opson», «In our sites», «Wafers», «Pangea», «Silver Axe» e «Copycat», in materia di contraffazione e frodi alimentari e agroalimentari, commercio illecito *on line*, traffici di semiconduttori contraffatti, commercio illegale di farmaci, traffico di pesticidi dannosi per la salute, prodotti sportivi.

¹⁷ Nell'audizione del 28 settembre 2016 il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi ha ricordato che tra il gennaio 2015 e il luglio 2016, i siti *internet* sequestrati/oscurati sono stati nel complesso 1.058, che si aggiungono ai 269 oggetto di analoghe misure cautelari nel 2014.

¹⁸ V. audizione del 27 gennaio 2016 di Roberto Di Legami, Direttore della Polizia Postale, Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni.

¹⁹ V. audizione del 28 settembre 2016 con il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi.

Tenuto conto dell'enorme dimensione dell'ambiente del commercio digitale, è evidente che forme di razionalizzazione delle risorse e di raccordo con i titolari di diritti che effettuano le segnalazioni agli ISP nel settore degli IPR e DPI appaiono necessarie. Nel caso di fattispecie di reato quale il *cyberbullismo* o la pedopornografia, vi sono interessi pubblici alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, quindi, un'attività d'ufficio è necessaria; in questo settore sono state già sviluppate forme di collaborazione tra le forze di polizia e gli operatori del *web*. Viceversa, nel caso di diritti patrimoniali di aziende titolari di marche, anche se un intervento pubblico trova fondamento nel fine di combattere forme di evasione fiscale, per evitare ingenti danni erariali per lo Stato, appare ragionevole che questa attività preventiva di monitoraggio della rete, di dimensioni ingenti per traffico sul *web* e molto costosa per i costi di gestione di sistemi tecnologici di monitoraggio preventivo, sia svolta anche nell'ambito del rapporto commerciale tra *providers* e aziende produttrici.

Un ulteriore problema in tema di efficacia dell'azione di contrasto, emerso nel corso delle audizioni in Commissione, è costituito dall'identificazione univoca dell'identità degli utenti/dispositivi a partire dagli indirizzi IP (*Internet Protocol address*). Gli strumenti investigativi sono limitati, in quanto, per rivelare i *nickname* e risalire all'identità del titolare, è necessario un provvedimento del magistrato, all'interno di un procedimento penale, che richieda in via autoritativa ai *provider* di consentire l'identificazione degli utenti/dispositivi, procedura che non consente di operare in tempo reale o sulla base di richieste da parte delle autorità amministrative competenti.

3.4 La formazione del consumatore

Ad accrescere la pericolosità della contraffazione via *web* vi è anche l'atteggiamento condiscendente di una parte dei consumatori che acquistano in rete. Spesso nella scelta del consumatore *e-shopper* non vi è un'adeguata consapevolezza dell'illegalità e della pericolosità dell'operazione di acquisto di merce contraffatta in rete e dei danni economici che tale acquisto può causare, da un lato, a fronte di un possibile vantaggio economico e sociale, legato al possesso di beni di presunto pregio altrimenti irraggiungibili. Il problema è più sensibile tra i giovani, dai quali il disvalore dell'acquisto fraudolento è meno percepito.

La Commissione sottolinea, al riguardo, la necessità di lavorare sul versante della educazione al disvalore della contraffazione, con una formazione, anche a livello scolastico, finalizzata a promuovere la legalità degli acquisti del consumatore.

In tale attività devono essere coinvolti i produttori, i titolari di marchi o dei diritti d'autore, con la promozione di campagne di informazione del consumatore ed iniziative di comunicazione rivolte ai consumatori e all'opinione pubblica.²⁰

In una ricerca realizzata nel 2013 dall'Associazione LIBERA con ANEC, ANICA, FAPAV e UNIVIDEO²¹, ad esempio, si è evidenziato che il tasso di penetrazione della

²⁰ Va ricordata l'iniziativa in tema di *educational*, con un kit per le scuole in cui si racconta il *backstage* di un film, una canzone, un prodotto audiovisivo o musicale, realizzata nel 2015 da FAPAV, ANICA, MPA e UNIVIDEO, come ricordata nell'audizione del Segretario generale della FAPAV, Federico Bagnoli Rossi, il 3 marzo 2016.

Vanno ricordate, al riguardo, le seguenti iniziative in tema di *educational* e sensibilizzazione: "Rispettiamo la creatività", realizzata da AFI, ANICA, FAPAV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO, che ha raggiunto oltre 85.000 studenti tramite l'utilizzo di un kit didattico in cui si racconta il *backstage* di un film, una canzone, un prodotto audiovisivo o musicale, valorizzando il prodotto creativo; IO FACCIO FILM - Chi ama il cinema, non lo tradisce" campagna promossa da ANICA, FAPAV, MPA e UNIVIDEO, con l'obiettivo di valorizzare i lavoratori del comparto audiovisivo".

²¹ Ricerca "Oltre la pirateria. I film, il cinema e i giovani: tra web, dvd e grande schermo", citata nell'audizione del 3 marzo 2016 con il Segretario generale della FAPAV, Bagnoli Rossi.

pirateria digitale in Italia è più alto nei giovani compresi tra i 14 e i 18 anni, con un'incidenza superiore al 70%. Sempre secondo tale ricerca, solo metà degli studenti intervistati ritiene che scaricare o guardare copie non originali di film da *Internet* sia dannoso.

La Polizia postale e la Guardia di finanza hanno messo in campo progetti educativi con le scuole, per raggiungere ogni anno oltre 400 mila studenti e più di 1500 istituti scolastici.²²

4. LA TIPOLOGIA DELLA CONTRAFFAZIONE SUL WEB

Molteplici sono le forme della contraffazione sul *web* di marchi e altri segni distintivi o di pirateria digitale in violazione del *copyright*. La possibilità di rilevare le frodi e l'identificazione delle principali forme di accesso del commercio di beni contraffatti in rete, si differenzia in ragione delle diverse forme che il commercio elettronico ha assunto, in linea con il continuo processo di evoluzione della rete.

Esistono diversi tipi di commercio elettronico, gestiti da *Commercial Service Provider* (CSP), branca di attività molto rilevante all'interno della categoria generale degli *Internet Service Provider* (ISP), che, oltre ad offrire l'accesso a *Internet* con i relativi servizi come gli ISP, offrono un pacchetto completo di *Hosting* e un insieme di software per l'*e-commerce*.

In sede normativa - ai sensi della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che ha dato attuazione alla direttiva, e nell'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni - i soggetti operanti nel mondo digitale sono definiti "prestatori di servizi della società dell'informazione", ossia soggetti che conducono attività economiche svolgendole in linea (*on line*) e qualsiasi servizio della società dell'informazione prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.²³

I *provider* specializzati nel commercio elettronico offrono servizi differenziati per modalità di transazioni e tipologia di utenti destinatari dei servizi: le fattispecie più rilevanti sono quelle del *Business to Business* (B2B), ovvero vendita di merci tra due realtà di *business* (aziende, enti pubblici o professionisti); del *Business to Consumer* (B2C), vendita di merci tra operatori di *business* professionali e consumatori (c.d. *e-shoppers*); del *Peer to Peer* (P2P), ove una pluralità di clienti entra in contatto reciproco, vendendo, comprando o scambiando, segnatamente prodotti digitali dell'audiovisivo.²⁴

I *provider* che hanno realizzato importanti piattaforme digitali per il commercio elettronico, si veda il caso di e-Bay o di *Alibaba*, forniscono spazi in rete sia a siti gestiti da venditori, che operano come intermediari tra i prodotti realizzati dalle aziende e i consumatori, sia a siti propri delle aziende manifatturiere, che vendono direttamente i

²² Nell'audizione del 27 gennaio 2016 di Roberto Di Legami, Direttore della Polizia Postale, Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni, sono stati citati i programmi "Web in cattedra", "Non perdere la bussola", "Buono a sapersi", "In strada come in rete", "Occhi in rete" e "Per un web sicuro".

²³ Per servizi a distanza si intendono i servizi forniti senza la presenza simultanea delle parti; per "via elettronica" si identificano i servizi inviati all'origine e ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati, interamente trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi" si intendono i servizi forniti mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

²⁴ Si ricordano anche: *Business to Employee* (B2E); *Business to Administration* (B2A); *Business to Machines* (B2M); *Business to Manager* (B2M); *Consumer to Business* (C2B); *Consumer to Consumer* (C2C); *Consumer to Administration* (C2A); *Government to Business* (G2B); *Government to Citizen* (G2C); *Government to Employees* (G2E); *Government to Government* (G2G); *Manager to Consumer* (M2C).

propri prodotti; alcune di queste grandi piattaforme, ad esempio *Amazon*, sono divenuti essi stessi venditori dei prodotti, di cui acquisiscono la proprietà, destinati all'*e-commerce*, gestendo un'attività di intermediazione, con creazione di magazzini di deposito della merce, tra i produttori e i consumatori. L'accesso ai siti di vendita *on line* è peraltro disponibile attraverso i motori di ricerca, si veda il caso di *Google*, che attraverso la ricerca algoritmica delle merci e dei marchi mette in connessione venditori e compratori del settore dell'*e-commerce*, fornendo altresì servizi accessori, ad esempio pubblicitari. Accedono al commercio elettronico anche le cosiddette piattaforme del *web 2.0.*, i *blog*, i *wiki* e i *social network* (si veda il caso di *Facebook*), nei quali intervengono una pluralità di utenti in modo bi/multi direzionale, che nati ed operanti come forma di comunicazione sociale, hanno sviluppato importanti strumenti destinati al commercio, con l'assegnazione di account a soggetti dediti professionalmente al commercio.

Nel settore dei media audiovisivi operano i sistemi di *peer to peer*, di *file sharing* o di *downloading-uploading*, con i quali gli audiovisivi sono immessi sulla rete, nonché di *link sharing*, ad esempio *YouTube*, finanziati dalla pubblicità.

Infine molte delle piattaforme digitali più grandi offrono servizi integrati, si veda il caso di *Alibaba*, con la differenziazione delle piattaforme, alcune destinate ai consumatori, altre alle aziende, la predisposizione di servizi accessori (pubblicitari, di spedizione, ecc.) da società appartenenti alla *holding* di controllo.

Questa complessa situazione dell'offerta di commercio elettronico è molto rilevante per quanto attiene ai bisogni di tutela manifestati da parte dei titolari dei diritti, che a seconda del diritto da tutelare (IPR o DPI) e del tipo di supporto tecnologico, nella prassi che la Commissione ha potuto accertare, vedono diversamente soddisfatte le proprie segnalazioni relative alla lesione dei propri diritti. Su questo punto si rinvia al successivo paragrafo 7.1.

Esaminiamo ora le modalità con le quali la contraffazione si manifesta nei diversi segmenti di *e-commerce*, che è molto variegata.

4.1 Criteri per individuare i siti dediti alla contraffazione

La possibilità di individuare siti illeciti dediti alla contraffazione è evidente nelle prassi di contrasto utilizzate dalle forze dell'ordine e dai titolari di diritti in una serie di casi.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni dei casi più comuni.

Una forma molto frequente è rappresentata dalla vendita di merci con prezzi anormalmente bassi. È fisiologico che la vendita di merci sui siti possa avvenire a prezzi inferiori rispetto a quelli dei negozi fisici, per l'abbattimento dei costi di gestione (spese di esercizio dei locali, spese di personale, ecc.); quando il prezzo, però, è del tutto fuori mercato si è generalmente in presenza di merci contraffatte.

Un altro indice della presenza sui siti di merci contraffatte è rappresentato dalla vendita di prodotti non presenti nei cataloghi ufficiali dei produttori legali; in questi casi nel sito è apposto fraudolentemente un marchio su un prodotto contraffatto.

Altro elemento rilevatore della presenza di merci contraffatte è dato dalla eccessiva disponibilità, per quantità, di prodotti vendibili.

Fattispecie identiche a quelle realizzate sui prodotti presenti sui negozi, sono invece quelle della presenza di merci con marchi imitati o simili ovvero di merci con etichette o *packaging* contraffatti, ovvero di merci con ricevute e scontrini contraffatti.

4.2 Fattispecie di siti illegali

Dal punto di vista delle fattispecie più comuni di siti illegali dediti allo smercio di merce contraffatta, devono essere ricordati alcuni casi molto comuni.²⁵

a) Il c.d. *hacking* o *defacement* consiste in pagine di vendita di merci contraffatte che sono inserite in siti legali, intercettando le ricerche di consumatori inconsapevoli, che sul *web* ricercano merce legale in rete: si tratta di sistemi informatici che reindirizzano le ricerche dai siti legali a quelli illegali, senza che l'utente non esperto abbia contezza di essere reindirizzato su tali siti, e all'insaputa dei legittimi titolari di pagine *web* di siti legali o istituzionali.²⁶ Appositi programmi utilizzati dai contraffattori, in questi casi, sondano metodicamente su larga scala la vulnerabilità delle piattaforme informatiche che ospitano i siti legali, con il doppio obiettivo di ingannare gli utenti e di far aumentare il *page rank* dei siti illegali sui motori di ricerca. Fenomeno connesso è quello della sottrazione di identità a danni di utenti inconsapevoli, che divengono intestatari di siti di vendita illegale a loro totale insaputa, con un'azione di copiatura dei dati anagrafici relativi alla titolarità del sito per associarli ad altri siti illegali.

b) Il c.d. *cybersquatting* consiste nell'accaparramento di siti da registrare presso l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), che hanno nomi a dominio corrispondenti a marchi e altri segni distintivi altrui (insegne, ragioni sociali, nomi propri di personalità); si ha il *domain grabbing*, quando da domini esistenti abbinati a marchi generici si opera un'estensione illecita ad un TLD (*Top Level Domain*). Tali pratiche consentono, sia l'uso di tali siti per la commercializzare di prodotti contraffatti o per il loro uso in siti con elevato contenuto pubblicitario, sia per il successivo trasferimento oneroso di tali domini ai legittimi titolari. Esiste, in sede ICANN, collegata con il WIPO un istituto di arbitrato di riassegnazione dei nomi a dominio, che in alcuni casi ha dimostrato la propria efficacia come misura deterrente nei confronti dei titolari di attività illecite.

c) Un'altra pratica illegale è quella di nomi a dominio avente un effetto di "*sounding*", sia nella scrittura (ad esempio introducendo storpiature dattilografiche - c.d. *typosquatting*) per realizzare una voluta confusione dei nomi), che per il suono inserito; altra modalità pratica è quella di riprodurre il nome del marchio mascherandolo con un suffisso (ad. es. *brandrealdiscount*; *brandheap*), così da ingannare consumatori inesperti, che confondono il sito illegale con quello legale, non considerando la presenza del suffisso.

d) Più occulte sono le prassi che si avvalgono di soluzioni tecnologiche per orientare i consumatori ad accedere ai siti illegali, senza che questi ne siano avvertiti. È il caso dell'inserimento del marchio nei metadati del sito: il marchio non è inserito nel testo della pagina *web* ma nel TAG del codice HTML) e del c.d. *cloaking*, che consiste nell'inserimento di codici *javascript* invisibili agli utenti, ma segnalati dai motori di ricerca; in altri casi il marchio illegalmente utilizzabile è riprodotto i caratteri minimi nel corpo della pagina *web*.

e) Altro uso illegittimo di marchi famosi si realizza con la c.d. *spam/injection* di *website* di terzi in messaggi pseudo-pubblicitari o in siti o piattaforme ad elevata consultazione, al fine di intercettare i consumatori, deviandoli verso i siti illegali, aumentando in tal modo il *ranking* commerciale di tali siti: considerato che gli algoritmi di ricerca sul *web* privilegiano i siti maggiormente consultati da parte degli utenti, si ha la c.d. *keyword advertising* quando

²⁵ Un'analisi della tipologia di e-commerce illecito è contenuta in "Lotta alla contraffazione in *internet* - Metodologie, esperienze e risultati" a cura di Convey Srl e Patnet.it, pubblicato da Italia Oggi del maggio 2014.

²⁶ Il Nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di Finanza nell'operazione "vetrine opache" del 2014 ha individuato 53 siti italiani dove erano state pubblicate pagine *web* che rimandavano ad alcuni portali di e-commerce di merce contraffatta ospitati su server esteri. I siti, riconducibili, in alcuni casi, a comuni o a scuole, erano stati violati all'insaputa dei legittimi titolari da *hacker* professionisti che sfruttavano con successo debolezze dei sistemi informatici, per pubblicare illegalmente pagine per la vendita di prodotti contraffatti.

un sito usa illegittimamente, attraverso *keyword*, un marchio su cui non ha diritti, per aumentare la *page rank* del sito e approdare ai primi posti degli esiti delle ricerche sul *web*.

f) Paesi e più facilmente controllabili sono invece gli inserimenti non autorizzati di un marchio in un sito o di un *link*, che rinvia ad un sito legale, non necessariamente per vendere via *web* merce di quel marchio, ma anche per sfruttarne la notorietà in sede di ricerca e dare valore commerciale al sito; tali fattispecie realizzano pratiche di concorrenza sleale e di utilizzazione non autorizzata di siti legali.

g) Nel settore del diritto d'autore, segnatamente per gli audiovisivi, mentre la tecnica del *peer to peer* è segnalata in calo, in quanto il relativo protocollo è tracciabile e non criptato e quindi rintracciabile dalle forze di polizia, viceversa sono molto utilizzati i sistemi di *file sharing* illegale come quello del c.d. *cyberlocker* (servizi di archiviazione *web* che ospitano i file degli utenti e sono poi scaricati da utenti terzi, previo pagamento di un abbonamento di accesso al sito), e che consentono uno scambio molto più veloce dei *file*, nascondendo l'organizzatore dell'attività illecita dietro uno schermo societario e allocando i *file* pirata in *server* presso ISP internazionali.

Secondo uno studio dell'Istituto di ricerca IPSOS commissionato dalla FAPAV, citato nel corso delle audizioni in Commissione, la pirateria audiovisiva si può distinguere in pirateria "fisica", essenzialmente con acquisto di DVD contraffatti o copiati, in pirateria "digitale", con il *download*, lo *streaming*, il *peer to peer* o le copie digitali e in pirateria "indiretta", con condivisione di copie illegali tra amici e parenti. Più in generale, lo sviluppo di *internet* ha modificato le caratteristiche della pirateria audiovisiva, in quanto la riproduzione illegale su DVD venduti ai consumatori finali è in netto calo, mentre è in crescita esponenziale la disponibilità illecite di opere dell'ingegno su *internet*.²⁷

I ricavi dai "cyberlocker" sono stimati in quasi 100 milioni di dollari all'anno nel mondo.²⁸

Lo studio "Sala e Salotto 2014" della società Ergo Research, in collaborazione con ANEC, ANICA e CINETEL, riporta che ogni giorno in Italia le visioni illecite di contenuti audiovisivi sono stimate in 1.239.000, a fronte di 1.035.000 visioni lecite.²⁹

In indagini della Guardia di Finanza³⁰ è stato ricostruito un legame diretto tra *cyberlocker*, che organizzavano "siti-vetrina" per la condivisione delle opere - ed *uploaders* della rete che caricavano illegalmente materiale tutelato dal diritto d'autore sulla piattaforma: i gestori del sito fidelizzavano i propri utenti coinvolgendoli nel traffico illecito, corrispondendo loro somme proporzionate al numero di *download* eseguiti sulle opere oggetto di condivisione caricate sulla piattaforma, con un guadagno per la vendita di abbonamenti di accesso al sito pari a 1,3 milioni di euro, a fronte di oltre 460 milioni di *download* illegali di file protetti dal diritto d'autore.

Per quanto riguarda la pirateria nel campo dei film è stato ricordato in audizione come il 58 per cento dei film sia reperibile illegalmente *on line* dopo i primi tre giorni di programmazione o prima dell'uscita stessa.³¹

²⁷ V. operazione "Italian blackout" condotta dalla Guardia di Finanza, su cui è stato riferito in audizione in commissione.

²⁸ Studio "Behind the cyberlocker door: a report on how shadowy cyberlocker businesses use credit card companies to make millions" citato nell'audizione del 3 marzo 2016 con il Segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV), Federico Bagnoli Rossi.

²⁹ Studio citato nell'audizione del 3 marzo 2016 con il Segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV), Federico Bagnoli Rossi.

³⁰ V. audizione in Commissione del 16 ottobre 2014 del Comandante generale della Guardia di Finanza pro tempore, Capolupo.

³¹ V. audizione del 3 marzo 2016 con il Segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV), Federico Bagnoli Rossi.

Secondo uno studio, condotto a livello comunitario dalla società indipendente TERA Consultants, la perdita di valore complessiva nel settore è stimata tra 34,5 e 47,1 miliardi di euro nel periodo tra il 2008 e il 2011, con una perdita complessiva di posti di lavoro quantificabile tra le 200 mila e il milione di unità nel quadriennio.³²

Il problema del *copyright* riguarda anche il *software*, che la legge sul diritto di autore equipara ad opere dell'ingegno. In audizione³³ è stato ricordato come la copiatura di prodotti informatici, in violazione della licenza che i prodotti *software* hanno per l'utilizzo all'interno di aziende, determini danni ingenti sia alle aziende produttrici, prevalentemente internazionali, sia all'indotto sviluppato da aziende italiane: un volume d'affari di circa 63 miliardi di euro in tutto il mondo di *software* piratato, con un tasso di pirateria del 29 per cento in Europa, del 47 per cento in Italia. Una diminuzione di 2,5 punti all'anno consentirebbe di recuperare più di 7.000 posti di lavoro e 5 miliardi di valore di attività complessiva.

Altro fenomeno da considerare è quello del c.d. *dark web* (o "rete oscura") come parte del *Deep Web* (o rete sommersa o invisibile), ossia quella parte del *World Wide Web* non indicizzata dai comuni motori di ricerca ma raggiungibile attraverso *software* particolari che collegano *internet* e la "*Darknet*" (tra cui i più comuni sono Tor, I2P e Ferede). In particolare il *dark web* è usato per attività illegali. Nel corso di un'audizione svoltasi il 9 marzo 2017 la Guardia di Finanza ha illustrato efficacemente le caratteristiche del fenomeno.³⁴

Il *deep web* è un insieme di siti *internet*, pagine e contenuti *web*, che, non essendo indicizzati, non possono essere raggiunti dagli utenti attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo conoscendo il *link* esatto o disponendo di sistemi identificazione (*username* e *password*). Un dato interessante emerso nel corso dell'audizione citata è che i dati e le informazioni ospitate sul *deep web* rappresentano la quasi totalità dell'intero mondo *internet*, stimato in circa 400 miliardi di documenti complessivi, a fronte di poco più di 3,9-4 miliardi di pagine *web* contenute nel cd. *Surface* (o *Clear*) *Web*, indicizzate dai motori di ricerca: la maggior parte dei contenuti del *web* è quindi contenuta nel *deep web*.

Il *dark Web* costituisce una piccola parte del *deep web* ma con caratteristiche tipiche di illegalità in quanto in esso possono annidarsi pericolose organizzazioni criminali, gruppi di *hacker*, cellule antagoniste o gruppi terroristici. In esso sono organizzati veri e propri "*marketplace*" che sebbene siano nascosti e non indicizzati, mutuano le caratteristiche espositive di consultazione dei siti di questo tipo dedicati al commercio legale. La Guardia di Finanza ha mostrato alla Commissione come nei *marketplace* del *dark web* siano in vendita una pluralità di materiali illeciti: droga, armi, materiale pedopornografico, documenti di identità rubati o contraffatti, numeri di carte di credito, *mail list*, e prodotti contraffatti o piratati. Tali *marketplace* di merce illecita sono molto strutturati, in quanto sono garantiti da sistemi di *feedback* degli utenti basati sulla "credibilità" del venditore e sui quantitativi di prodotti ceduti, e le modalità di pagamento sono assistite da servizi di "*escrow*", ovvero accordi per i quali le somme relative alle merci vendute prima di essere accreditate sui conti del venditore sono trattenute da terze parti (solitamente gli

³² Studio citato nell'audizione del 3 marzo 2016 con il Segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV), Federico Bagnoli Rossi.

³³ V. audizione del 3 marzo 2016 del Presidente di Business Software Alliance – BSA Italia, Paolo Valcher.

³⁴ V. audizione del Comandante Unità Speciali della Guardia di Finanza Gennaro Vecchione e del Comandante del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, Giovanni Parascandolo e la relativa documentazione depositata in Commissione, pubblicata in allegato al res. stenografico.

amministratori del *marketplace*) fino al momento in cui l'acquirente conferma l'avvenuta consegna delle merci.

Il funzionamento dei *software* che consentono l'accesso al *dark web* è diverso da quello della rete tradizionale, in quanto la comunicazione tra *client* e *server* non è diretta, ma viene "rimbalzata" attraverso altri *server* denominati *relay* che fungono da *router* e rendono molto difficile se non impossibile poter intercettare l'origine, la destinazione e il contenuto dei messaggi e dei dati trasferiti.

Per quanto riguarda specificamente la contraffazione è stato riferito nel corso dell'audizione con la Guardia di Finanza come la minaccia appaia oggi ancora limitata, al contrario degli altri settori merceologici o attività illecite indicate.

I siti esistenti nel *dark web* nel settore della contraffazione sono utilizzati soprattutto per le vendite tra grossisti e non rispetto ai consumatori.

La pericolosità intrinseca del sistema è peraltro rappresentato dall'estrema difficoltà di svolgere attività repressiva rispetto a tale fenomeno. La mancata individuazione dei *client* e l'assenza di indicizzazione, e l'impiego di mezzi di pagamento virtuali rappresentati dalle cripto valute, rendono difficile individuare questi siti che vendono anche prodotti contraffatti. La tecnica di contrasto utilizzata dalla Guardia di Finanza consiste prevalentemente nell'attivazione di onerose procedure di acquisto simulato e operazioni sotto copertura per svolgere le relative attività investigative. Il fenomeno, pertanto, soprattutto in prospettiva, non deve essere sottovalutato.³⁵

5. LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERNET PROVIDER NELLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE

L'azione di contrasto alla contraffazione nel commercio elettronico si fonda su una serie di interventi, descritti nel successivo paragrafo 7, che richiedono l'intervento dei *provider* e la cui realizzazione discende dalla responsabilità dei fornitori dei servizi tecnologici per le attività svolte.

La normativa comunitaria di riferimento riguarda due ambiti: in tema di diritti di proprietà industriale fondamentale è la richiamata direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"; in tema di diritti d'autore, con particolare riguardo ai media audiovisivi, la fonte essenziale è la direttiva 2010/13/EU sui servizi di media audiovisivi (Direttiva SMA).

5.1 I beni tutelati

Alla base vi è la distinzione tra merci, tutelate dai diritti di proprietà industriale (IPR-*industrial property rights*) e opere dell'ingegno, tutelate dal diritto d'autore (*copyright*: DPI-diritti di proprietà intellettuale).

In generale occorre dire che la tutela degli IPR appare più difficoltosa rispetto a quella del diritto d'autore, per una serie di motivi: per una copertura diversa sul piano normativo, dal momento che la direttiva sul commercio elettronico, che prevede una limitata assunzione della responsabilità dei *provider*, offre in prospettiva, una tutela più limitata rispetto alla normativa in tema di media audiovisivi, ove nelle recenti proposte di modifica che di seguito si esamineranno sono stati previsti obblighi più stringenti a carico

³⁵ Nel settore della contraffazione, del contrabbando e dello smercio di stupefacenti, rilevante è stato il caso di "Silk Road", un sito di commercio elettronico chiuso nel 2013 dall'FBI negli Stati Uniti, e denominato dai media come l'"Amazon delle droghe".

delle imprese digitali per evitare la commissione di illeciti; per la difficoltà di identificazione dei falsi e delle contraffazioni relative alle merci, che è già molto difficile rispetto ai prodotti “fisici” imitati con perizia, ma che lo è ancora di più su merci vendute in rete, che spesso non sono nella disponibilità degli ISP e per le quali i controlli hanno per oggetto semplici annunci di vendita *on line* delle merci, con complesse indagini volte ad identificare la sussistenza di licenze di vendita, l’identità degli operatori, e la liceità delle vendite; viceversa, i prodotti audiovisivi coperti da *copyright*, essendo in formato digitale, sono “merci” direttamente presenti nella rete dalla quale si scaricano: l’evoluzione di soluzioni tecnologiche, sempre più adoperate negli ultimi anni in base ad accordi intervenuti tra le piattaforme digitali e le grandi compagnie titolari dei diritti d’autore, permette di riconoscere immediatamente (in generale e in estratto) l’utilizzo non autorizzato di opere coperte da *copyright* (musicali, video, più in generale prodotti digitali) e di attivare forme di tutela o compensazioni risarcitorie.

Occorre, pertanto, trovare soluzioni, anche di carattere tecnologico, per assicurare una maggiore tutela alle aziende titolari di IPR.

Le difficoltà sono notevoli, atteso che l’azione intrapresa dalla Commissione UE per il Mercato unico digitale sembra incentrata più sulla tutela del diritto d’autore che su quella dei diritti di proprietà industriale: infatti, la proposta di direttiva del 14 settembre 2016 è relativa al mercato digitale e segnatamente, per quello che qui interessa, alle piattaforme digitali, e riguarda perciò solo il diritto di autore e non anche i marchi e gli altri segni distintivi dell’azienda; si esclude, invece, in tale sede, ogni modifica alla direttiva sul commercio elettronico.

Su queste questioni si rinvia al successivo paragrafo 7.1.

5.2 La normativa comunitaria in materia di commercio elettronico

La direttiva 2000/31/CE riguarda gli *Internet Service Provider* (ISP), ossia quelle aziende che forniscono servizi *internet*: dal semplice accesso alla rete a servizi aggiuntivi, in particolare servizi di connessione, trasmissione, e memorizzazione di dati, anche ospitando siti. Il *provider* è quindi un intermediario della comunicazione, attraverso i cui *server* passa sostanzialmente ogni attività veicolata sulla rete, che collega i soggetti che intendono comunicare informazioni e gli utenti delle stesse.

Obiettivo della direttiva è quello di favorire lo sviluppo della rete, ragione per la quale i *provider* non sono ritenuti responsabili per i contenuti immessi dagli utenti se si limitano a far fluire il traffico in rete, svolgendo operazioni tecniche o passive sui contenuti veicolati, qualora non siano o non possano essere a conoscenza di eventuali contenuti illeciti appostati da utenti delle piattaforme. È il cosiddetto principio della “neutralità della rete” (*network neutrality*). Tale attività è considerata «di ordine meramente tecnico, automatico e passivo», in quanto il prestatore dei servizi non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

Il D.L.vo n. 70/2003, che ha recepito la direttiva in Italia, per la responsabilità degli ISP, distingue negli artt, 14, 15 e 16, tra tre diverse fattispecie di attività dei *provider*:

a) attività di semplice trasporto (*mere conduit*): il *provider* che trasmette in rete informazioni fornite da un destinatario del servizio o fornisce un accesso alla rete di comunicazione, non è responsabile delle informazioni trasmesse se non dà origine alla trasmissione, non seleziona il destinatario della trasmissione e se non seleziona né modifica le informazioni trasmesse; rientrano in tale definizione i *network provider* che forniscono il solo accesso alla rete attraverso la dorsale *internet* e gli *access provider* che forniscono il solo accesso alla rete attraverso *modem* o connessioni dedicate;

b) attività di memorizzazione temporanea (*caching*): il *provider* che, oltre alle prestazioni di *mere conduit*, memorizza automaticamente, in modo intermedio e temporaneo, le informazioni, al fine di rendere più veloce il successivo inoltro ad altri destinatari, non è responsabile delle informazioni trasmesse, se non modifica le informazioni, si conforma alle condizioni di accesso alle informazioni e alle norme di aggiornamento delle stesse, se non interferisce con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni e se agisce prontamente per rimuovere le informazioni memorizzate o disabilitare l'accesso, quando sia effettivamente a conoscenza della rimozione delle informazioni dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete, o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne abbia disposto la rimozione o la disabilitazione;

c) attività di memorizzazione di informazioni (*hosting*): il *provider* che memorizza informazioni fornite da un destinatario del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse, se non è effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita; non è responsabile, per quanto attiene le azioni risarcitorie, se non è al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, se agisce immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitarne l'accesso. Se, viceversa, il servizio è svolto sotto l'autorità o il controllo del *provider* questi è responsabile. È questo il caso dei *content provider*, quando gli ISP oltre all'accesso sono anche autori dei contenuti pubblicati sui propri server; in giurisprudenza è stato ritenuto che i *content provider*, che forniscono contenuti, rispondono direttamente per gli eventuali illeciti commessi, applicando la normativa sulla stampa, che prevede la responsabilità civilistica del proprietario della pubblicazione e dell'editore in concorso con l'autore dello scritto. Se i contenuti sono immessi da terzi la responsabilità sussiste solo se il *provider* non consente di identificare l'autore del reato.

Questo assetto normativo implica pertanto per i *provider*:

- l'insussistenza di un obbligo di monitoraggio preventivo e generalizzato o generale di sorveglianza sulle informazioni, che il *provider* trasmette o memorizza, anche perché i contenuti trasmessi non sono di sua proprietà; nel caso dei *social network*, inoltre, tali contenuti costituiscono espressione del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero, ai sensi dell'art. 21 della Costituzione e come tali non possono costituire oggetto di valutazione da parte del *provider*;
- l'esistenza di una responsabilità solo residuale del *provider*, in presenza di comportamenti dolosi;
- l'esistenza di obblighi di adeguata collaborazione con l'autorità giudiziaria o amministrativa, ai cui ordini si devono adeguare, nei casi indicati, rimuovendo i contenuti segnalati e fornendo senza indugio, a richiesta delle autorità, le informazioni in proprio possesso per identificare il destinatario dei servizi con cui vi siano accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite;
- l'esistenza di obblighi, in forza dei commi 2 e 3 dell'art. 17, di informare senza indugio le autorità qualora il *provider* sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo cliente.

Una disposizione molto rilevante del D.Lvo n. 70/2003 (e della direttiva) è quella di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), che esclude dall'ambito di applicazione di tale normativa le prestazioni di servizi della società dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi

non appartenenti allo spazio economico europeo, esenzione relevantissima se si considera il fatto che molte delle piattaforme mondiali più importanti sono extraeuropee: l'UE contribuisce solo al 4% della capitalizzazione totale del mercato delle maggiori piattaforme *on line*, poiché la parte preponderante delle stesse ha sede negli Stati Uniti e in Asia.³⁶

Gli ISP, in buona sostanza, non hanno quindi l'obbligo di effettuare un monitoraggio preventivo del contenuto immesso *on line*, ma sono responsabili se non si attivano in caso di notifica.

È questa la cosiddetta procedura del *Notice and Take Down*, che la direttiva 2000/31/CE auspica sia introdotta da parte degli Stati. Allo stato risulta che solo la Finlandia, per il diritto d'autore, abbia adempiuto a tale previsione. In Italia alla procedura del *Notice and Take Down* fa testuale riferimento l'art. 5 del Regolamento AGCOM del 680/13/CONS del 12 dicembre 2013. Tuttavia, un riferimento a tale procedura è implicitamente contenuto negli artt. 14, 15 e 16, del citato D.Lvo n. 70/2003, allorché prevedono che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, possono esigere, anche in via d'urgenza, che il *provider* impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.³⁷ Nella prassi tale procedura è attivata spesso su segnalazione dei titolari dei diritti tutelati, siano essi IPR o *copyright*, a prescindere da un intervento delle autorità competenti.

Uno dei problemi che è emerso nel corso dell'audizioni in Commissione rispetto alla normativa vigente è rappresentato dal fatto che la distinzione giuridica relativa ai *provider*, contenuta nella direttiva sul commercio elettronico 31/2000/CE, risulta oggettivamente obsoleta e, di fatto, superata dall'evoluzione dei servizi offerti sulla rete. Nei meno di vent'anni intercorsi tra il periodo di elaborazione ed approvazione della direttiva - un tempo enorme stante l'evoluzione tecnologica e commerciale dell'ambiente digitale - i servizi forniti dagli ISP sono divenuti estremamente più articolati e sofisticati, in molte direzioni.

In generale, il ruolo sociale ed economico delle piattaforme *on line* è oggi estremamente diversificato, in quanto forniscono mercati di *e-commerce*, motori di ricerca, sistemi di pagamento, *social media*, siti per la condivisione di contenuti e di video, ecc., piattaforme pubblicitarie *on line*, piattaforme di distribuzione di applicazioni, servizi di comunicazione, piattaforme per l'economia collaborativa, ecc.

Nella rete operano una serie di soggetti che agiscono sempre più in base a schemi di attività che non rientrano nelle tre classificazioni individuate dalla direttiva sull'*e-commerce* e che non possono essere rubricati in un ruolo meramente neutrale o passivo, quale quello svolto all'origine da società di telecomunicazioni che si limitavano a stabilire la connessione tra domini ed utenti (ad esempio gestione dei *server*, connessioni fisiche, algoritmi di ricerca, ecc.).

Si tratta invece di un ruolo attivo nella gestione, selezione e organizzazione dei contenuti creativi. Si parla ormai comunemente di realtà digitali definite come OTT (*Over The Top*), ossia imprese che forniscono attraverso *internet* servizi variegati, con contenuti video e applicazioni di tipo "*rich media*", quale, ad esempio, le pubblicità che appaiono

³⁶ V. comunicazione della Commissione COM(2016) 288 final del 25.5.2016 "Le piattaforme *on line* e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa".

³⁷ Sul punto della lacunosità della normativa comunitaria nazionale si vedano le considerazioni critiche del Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale (FPM), Luca Vespignani, espresse in audizione il 18 maggio 2016.

sulle pagine di siti *web* mentre li si visitano e che dopo una durata prefissata scompaiono: nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il *link* pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave, i *provider* svolgono un ruolo attivo. Il profilo sul quale occorre riflettere è quello di un dovere di diligenza (c.d. *duty of care*) per gli intermediari di questo tipo, dal quale consegue la responsabilità per la predisposizione di comportamenti positivi di contrasto.

Per questi operatori va affrontato il problema se si possa continuare ad applicare un'esenzione sostanziale di responsabilità come quella prevista dalla direttiva sull'*e-commerce*, che non prevede un obbligo di sorveglianza.

Nel corso dell'audizione del 20 gennaio 2016 con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE Sandro Gozi, è stato sottolineato come l'aspetto più controverso nell'applicazione del regime di responsabilità degli intermediari sia quello riguardante proprio "la corretta qualificazione di *hosting provider*, a seconda che rivesta nel caso concreto un ruolo meramente passivo rispetto a quando fornisce anche servizi diversi dal mero stoccaggio delle informazioni". Si tratta di un aspetto giuridico molto complesso, che richiede una migliore e più chiara interpretazione.

Va pertanto aggiornata una riflessione circa l'applicazione di norme differenziate in ragione delle specifiche tipologiche degli ambienti digitali e dei corrispondenti profili di responsabilità.

A titolo di esempio, è stato approfondito in audizione il ruolo di uno dei colossi del settore, *Google*, che oltre ad essere primario motore di ricerca è altresì importante operatore di pubblicità *on line*, sia attraverso *keywords* sul motore di ricerca, sia attraverso un programma di erogazione di *banner* su siti terzi che entrano nei programmi di *Google*.³⁸

Le piattaforme hanno conosciuto un'evoluzione legata all'andamento del mercato: ad esempio in Commissione è stato illustrato da *eBay Inc.*, nata come piattaforma per la vendita di prodotti di seconda mano, come l'80 per cento delle inserzioni mondiali oggi disponibili sulla piattaforma sia effettuata da parte di venditori professionisti di merci nuove.³⁹

Un altro esempio che la Commissione ha avuto modo di approfondire nel corso delle audizioni è quello di *Alibaba*. Il gruppo nel suo complesso presenta una diversificazione di attività che copre il ciclo completo del mondo dell'*e-commerce*: piattaforme dedicate al mercato cinese, a quello mondiale e altre riservate alle esportazioni delle imprese mondiali in Cina o nella regione ASEAN (*Taobao.com*, di tipo B2C-*business to consumer*) e C2C (*consumer to consumer*), *Tmall*, di tipo B2C, *Tmall Global*, *AliExpress*, *Lazada*); una piattaforma di pagamenti *on line* (*AliPay*); una rete logistica (*CAINIAO*) per la consegna dei prodotti acquistati; servizi e raccolta di dati di *cloud computing* per gli esercenti (*Alibaba Cloud*); piattaforme di contenuti digitali e contenuti di intrattenimento, per la diffusione di servizi a livello transfrontaliero.⁴⁰

In audizione *eBay Inc.* ha riferito del superamento dei problemi avuti con titolari di marchi famosi nel settore della moda e degli accessori (sia per lamentata contraffazione che per la vendita di tali merci al di fuori dai canali di distribuzione tradizionali, con conseguente aumento del contenzioso legale) con la sottoscrizione, nel 2011, di un

³⁸ V. audizione del 21 luglio 2016 di Daniele Sesini, Direttore generale di I.A.B. Italia.

³⁹ V. audizione del 5 ottobre 2016 con Andrea Rota, Senior Director Global Brand Protection e Stefan Krawczyk, Associate General Counsel and Head Government relations International di *eBay Inc.*

⁴⁰ V. audizione di Eric C. Pelletier, Vice Presidente e capo degli affari istituzionali internazionali e di Rodrigo Cipriani Foresio, Direttore esecutivo per Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di *Alibaba Group* del 13 ottobre 2016.

memorandum di intesa promosso dalla Commissione UE sulla lotta alla contraffazione *on line*, firmato anche da altri primari operatori (quali *eBay*, *Amazon*, *PriceMinister*, *Allegro*, ecc.) e da marchi prestigiosi (*Burberry*, *Lacoste*, *Chanel*, *Nike*, *Luxottica*, *Moncler*, *Procter & Gamble*, *Adidas*, ecc.). Questi accordi volontari, se da un lato segnalano la bontà della via pattizia tra le parti per affrontare il problema alla luce delle mutate condizioni, dall'altro evidenziano implicitamente come il quadro delle regole comunitarie e nazionali risulti fortemente datato.

Queste realtà sono dunque emblematiche di quale sia il ruolo delle piattaforme digitali oggi e come occorra guardare alla dimensione complessiva delle *holding* di controllo per valutarne il ruolo e la potenzialità in termini di intervento a tutela della affidabilità degli standard di sicurezza per la tutela dei consumatori e dei diritti delle aziende produttrici. Basti pensare che gli attuali maggiori *player* operanti nel settore delle piattaforme commerciali (es. *Alibaba* e *Amazon*) non esistevano o erano stati appena costituiti nel momento di entrata in vigore della direttiva.

Il tema in discussione tra gli *stakeholders* e presso le istituzioni comunitarie è dunque il seguente: poiché le piattaforme svolgono un ruolo sempre più importante, in termini di accesso alle informazioni e ai contenuti, ciò comporta necessariamente l'assunzione da parte loro di maggiori responsabilità.

Va peraltro considerato, in termini economici ed occupazionali, che mentre l'industria manifatturiera in Italia impiega poco meno di 6 milioni di lavoratori, gli addetti degli intermediari del *web* sono molto più limitati, circa 220.000 unità⁴¹, pur a fronte di profitti dell'economia digitale molto rilevanti e in costante crescita. Da tale considerazione discende il fatto che in sede normativa europea ed internazionale si debbano contemperare gli interessi in gioco, costituiti dal complesso imprese-lavoratori delle due realtà, senza contare gli effetti sistemici della contraffazione in termini di danni erariali e di ordine pubblico causati agli Stati.

Il punto di equilibrio da raggiungere è quello di utilizzare soluzioni tecnologiche condivise, idonee a conseguire la salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti, senza contrapposizioni di natura ideologica: da un lato, le libertà essenziali di espressione e di opinione; da un altro, la libertà e il valore dell'espansione del commercio *on line*; dall'altro lato ancora la tutela delle corrette regole dell'impresa e dei consumatori e del diritto d'autore, negli ambiti rispettivamente dei diritti di proprietà industriale e del *copyright*.

La Commissione europea sta lavorando su questo aspetto, ma occorre sottolineare che non sembra ancora maturata una visione netta ed innovativa dei problemi sul tappeto.

In una comunicazione del 25 maggio 2016 della Commissione europea si legge che: *"l'attuale regime di responsabilità relativo ai prestatori intermedi di servizi, definito dalla direttiva sul commercio elettronico, è stato concepito in un'epoca in cui le piattaforme on line non presentavano le caratteristiche e la portata che hanno oggi, ma ha creato un ambiente normativo tecnologicamente neutro che ha sensibilmente agevolato il loro sviluppo"*.

Nel maggio del 2015, la Commissione europea ha avviato un'indagine di settore sul commercio elettronico di beni di consumo e di contenuti digitali, nell'ambito della strategia per un mercato digitale unico, al fine di delineare il quadro delle tendenze di mercato e di individuare le problematiche di concorrenza presenti sui mercati europei, evidenziando le potenziali barriere alla libera concorrenza e le pratiche commerciali

⁴¹ Il dato nelle attività manifatturiere, per il 2015, pari a 5.481,942 addetti, è tratto dal Rapporto sulla competitività dei settori produttivi dell'ISTAT; il dato degli addetti nell'"economia digitale", tratto dall'indagine svolta da IAB Italia ed Ernst & Young per il 2015, aggrega i settori della raccolta pubblicitaria via internet, servizi accessori ADV, tecnologia, servizi professionali e d e-commerce.

potenzialmente restrittive della stessa. I risultati dell'indagine, frutto dell'analisi dei dati di circa 1.800 imprese e di circa 8.000 operatori di *e-commerce* di numerosi settori merceologici, sono stati pubblicati in una relazione preliminare del 15 settembre 2016, sottoposta a una consultazione pubblica (si prevede che la Commissione pubblichi una relazione finale nel primo trimestre del 2017).

Di questo orientamento prudenziale circa la revisione della direttiva sull'*e-commerce* della Commissione europea, la nostra Commissione ha preso atto nel corso dell'incontro con la Direzione CNECT - Direzione generale per comunicazioni, network, contenuto e tecnologie - a Bruxelles il 27 e 28 giugno 2016. Nel corso dell'audizione la vicedirettrice Bury ha affermato che: *“quando si parla di Notice and Stay Down bisogna procedere con cautela, perché alcuni contenuti sono chiaramente illegali, ma abbiamo tante zone grigie e per questo dobbiamo stare attenti al nostro intervento, perché è necessario garantire la libertà di espressione del contenuto, ma anche la libertà di fare ricorso nel caso in cui il contenuto venga ritirato.”*

Nelle proprie audizioni la Commissione ha avuto modo di approfondire il punto di vista delle imprese digitali (ISP), che nelle posizioni delle associazioni di categoria, hanno ribadito l'adesione ai cardini della direttiva sull'*e-commerce*, e che, pertanto: *“l'unico ruolo che i prestatori di servizi di comunicazione possono attualmente rivestire ai sensi della normativa vigente è quello di recepire ordini di autorità competenti e dare loro corso. Non possono intervenire prima o sostituirsi a esse.”*⁴²

Sul tema del superamento del principio del *Notice and Take Down* verso le forme preventive del *Notice and Stay Down* si rinvia al successivo paragrafo 8.

5.3 La normativa comunitaria in materia di diritto d'autore per i media audiovisivi

L'altro complesso normativo comunitario rilevante anche per la contraffazione è quello relativo al diritto d'autore, segnatamente per il settore degli audiovisivi.

La direttiva 13 del 10 marzo 2010 (cosiddetta direttiva SMA), che ha sostituito le direttive 89/552/CE, 97/36/CE e 2007/65/UE, recepite in Italia dal D.L.vo. n. 44/2010, concerne la fornitura di servizi di media audiovisivi. La Commissione d'inchiesta, nel corso della citata missione svolta a Bruxelles⁴³, ha potuto confrontarsi sul tema dell'aggiornamento in corso di tale normativa UE, con un nuovo approccio per le piattaforme digitali *on line* che operano nel settore: la Commissione europea, nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, ha effettuato, il 25 maggio 2016, una Comunicazione sulle piattaforme digitali e ha proposto un aggiornamento della direttiva 13/2010⁴⁴, formalizzato con la proposta di direttiva COM(2016) 287 final 2016/0151 (COD) del 25 maggio 2016, nonché, successivamente, la proposta di direttiva, del 14 settembre 2016, sul diritto d'autore nel mercato unico digitale COM(2016) 593-2016/0280 (COD).

Per quello che rileva ai fini della presente relazione, si segnala che nella Comunicazione, la Commissione, in continuità con la strategia per il Mercato Unico Digitale presentata nel maggio 2015, dà conto di come il parere di più di due terzi dei partecipanti alla consultazione pubblica tenuta dall'UE ritenga necessario, per categorie di contenuti illegali diversi, approcci strategici mirati, a livello di procedure di segnalazione e intervento e che, mentre i titolari di diritti richiedono l'adozione di procedure *Notice and*

⁴² V. affermazioni del Presidente di Confindustria digitale, Elio Catania, nell'audizione del 27 luglio 2016.

⁴³ V. resoconto dell'incontro con Claire Bury, Vicedirettrice generale DG CNECT-Direzione generale per comunicazioni, network, contenuto e tecnologie, sito internet Camera dei deputati, http://www.camera.it/leg17/1203?shadow_organoparlamentare=2368&natura=M).

⁴⁴ La Commissione ha effettuato una serie di consultazioni pubbliche, sia sul diritto d'autore, sia, tra il 24 settembre 2015 e il 6 gennaio 2016, sul quadro normativo per le piattaforme, gli intermediari *on line*, i dati e il cloud computing e l'economia.

Stay Down, gli intermediari digitali ritengono che l'attuale esenzione dalla responsabilità sia adeguata.

La questione è delicata, sia dal punto di vista politico che imprenditoriale. La comunicazione dà conto che alcune piattaforme *on line*, intervenute nella consultazione, hanno espresso il timore, nel caso di provvedimenti ampliativi della responsabilità degli ISP anche nel caso di illeciti, di una violazione della direttiva sul commercio elettronico.

La Comunicazione, come già richiamato, pur dando conto che l'attuale regime di esonero dalla responsabilità degli ISP è stato concepito in un'epoca in cui le piattaforme *on line* non avevano le caratteristiche odierne, in un contesto tecnologico e di mercato molto diverso, riconosce che tale assetto normativo, definito come "tecnologicamente neutro", ha sensibilmente agevolato lo sviluppo del settore. Il rapporto, conclusivamente, prende atto del fatto che, nonostante nella consultazione siano state espresse alcune preoccupazioni su aspetti attinenti a tale disciplina, i principi in tema di responsabilità godono di ampio sostegno, esprimendo l'indirizzo che tale scelta sia "fondamentale per lo sviluppo futuro dell'economia digitale nell'UE e per sbloccare gli investimenti a favore degli ecosistemi di piattaforme", senza la previsione allo stato di modifiche alla direttiva sull'*e-commerce*.

In tema di contrasto a illeciti veicolati nell'ambiente *web* la Comunicazione ritiene necessario, considerando anche gli sviluppi futuri tecnologici, migliorare la protezione degli utenti, garantire parità di condizioni, e stimolare un comportamento responsabile da parte degli intermediari, al fine di rafforzare la fiducia nell'ambiente delle piattaforme *on line*. Il punto 2), in particolare, richiede una condotta responsabile delle piattaforme *on line* in tema di tutela dei minori (es. video pornografici, abusi sessuali sui minori, ecc.), e di contrasto ai messaggi di incitamento all'odio (c.d. *hate speech*, in tema di siti apologetici di atti di violenza, di terrorismo, di discriminazioni razziali).

L'approccio concreto è duplice.

Da un lato la Commissione ha promosso azioni consensuali su base volontaria tra autorità e imprese informatiche finalizzate a garantire tale tutela: il codice di condotta con le imprese informatiche contro l'incitamento all'odio *on line*; il Forum dell'UE sui contenuti terroristici; la coalizione CEO (*Corporate Europe Observatory*) per rendere *internet* un luogo migliore per i bambini; da ultimo, il 6 maggio 2016, il Codice di comportamento tra Commissione e grandi aziende informatiche (cui hanno aderito *Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, *Microsoft* e altre aziende informatiche) per l'adozione di procedure chiare ed efficaci di esame delle segnalazioni riguardanti l'incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso, oltre all'adozione di regole per gli utenti contro l'istigazione alla violenza e ai comportamenti improntati all'odio.⁴⁵

Dall'altro lato sono introdotte soluzioni normative per prevedere obblighi positivi di azione a carico degli ISP per prevenire determinate fattispecie illecite e per affrontare il tema del *value gap*, circa l'attribuzione dei profitti derivanti dall'utilizzo, anche non autorizzato, dei media audiovisivi.

Le modifiche alla direttiva SMA in tema di responsabilità, impongono alle piattaforme dedicate alla condivisione di video l'obbligo di prevedere mezzi per la tutela dei minori e contro l'incitamento all'odio, da attuare innanzitutto mediante la coregolamentazione; per quanto riguarda la tutela dei minori, la direttiva riveduta

⁴⁵ Nella comunicazione si fa riferimento a giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito alla libertà di espressione, che distingue tra "contenuti che "offendono, scuotono o disturbano lo Stato o un qualunque settore della popolazione", che rientrano nella libertà e quelli che contengono un vero e proprio grave incitamento alla violenza o all'odio, che invece gli Stati possono sanzionare o vietare.

prevede l'allineamento delle norme di tutela per la radiodiffusione televisiva e per i servizi a richiesta. L'articolo 12 prescrive che i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, siano accessibili solo in maniera tale da garantire che gli stessi non possano, in condizioni normali, vederli o ascoltarli; ciò vale indipendentemente dal fatto che tali programmi siano trasmessi da emittenti televisive o proposti da un fornitore di servizi di media a richiesta; alla direttiva SMA è aggiunto un art. 28-bis, che introduce l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video pongano in essere, preferibilmente mediante coregolamentazione, opportune misure preventive atte a proteggere i minori dai contenuti nocivi per lo sviluppo fisico, mentale o morale e proteggere tutti i cittadini dall'istigazione alla violenza o all'odio, con riferimento a discriminazioni per il sesso, la razza, la religione, l'ascendenza, l'origine nazionale o etnica. Si tratta di misure preventive, adeguate in base alla natura dei contenuti in questione, dei danni causabili, delle caratteristiche delle persone da proteggere, nonché dei diritti e degli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato e/o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico, quali: meccanismi di segnalazione da parte degli utenti delle piattaforme di tali contenuti illeciti (dando comunicazione a questi del seguito dato alle segnalazioni); sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme; sistemi di controllo parentale.

Di particolare importanza è la norma che prevede, da un lato, che gli Stati membri non possano imporre ai fornitori di piattaforme misure più rigorose di quelle indicate, ma, dall'altro, possano imporre misure più rigorose in relazione a contenuti illeciti, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. Questa norma, se pur generica, apre la strada, in linea teorica, alla possibilità di ampliare la responsabilità dei *provider* su altre fattispecie illecite.

Nella proposta di direttiva del 14 settembre 2016 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale COM(2016) 593-2016/0280 (COD) va segnalata la richiamata questione del cosiddetto *value gap*, relativa ai profitti delle imprese digitali e dell'assegnazione dei ricavi derivanti per l'uso dei contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utilizzatori finali e messi a disposizione del pubblico. La questione era stata posta anche alla Commissione d'Inchiesta da parte delle associazioni nel corso delle audizioni. Il tema è quello, rilevante del rapporto tra ISP e titolari del diritto d'autore (che rappresenta un profilo di carattere generale applicabile in futuro anche rispetto ai titolari di IPR), dell'equità della ripartizione, tra i distributori e i titolari dei diritti, comprese le piattaforme *on line*, per il valore generato dalle nuove forme di distribuzione digitale⁴⁶. La modifica alla direttiva in tema di pirateria digitale riguardante i media audio-visivi, prevede: *"la costituzione e l'applicazione di meccanismi di cooperazione su base volontaria che permettano, utilizzando un approccio "Follow the Money", di privare le persone che commettono violazioni commerciali dei diritti di proprietà intellettuale delle entrate provenienti da tali attività illegali"*. A tal fine gli artt. 13, 14 e 15 della citata proposta di modifica della direttiva introducono, a tutela del diritto d'autore, obblighi positivi di intervento a carico degli ISP, che memorizzano e danno pubblico accesso ad opere caricate dagli utenti (*user generated content*). Compete a loro adottare, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, per garantire il funzionamento degli accordi conclusi

⁴⁶ Sul tema v. Comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore" COM(2015) 626 final del 9.12.2015.

con i titolari di DPI per l'uso delle loro opere e impedire che queste ultime siano messe a disposizione in violazione dei diritti sulle loro piattaforme. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso per gli utenti in caso di controversie e facilitano la collaborazione tra i prestatori di servizi digitali e i titolari dei diritti, al fine di definire le migliori prassi e l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia, alla luce degli sviluppi tecnologici.⁴⁷ Gli autori ed artisti devono ricevere, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta. È inoltre previsto un meccanismo di adeguamento contrattuale a favore degli stessi, con il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore se quella inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

L'introduzione di forme di ulteriori responsabilità per gli ISP in determinate fattispecie di illecito e la previsione di meccanismi per perequare il *value gap*, riguardano soltanto il diritto d'autore, anche se non si può escludere il fatto che, in forza di tale precedente, potrebbe poi, in una fase successiva, essere valutata l'introduzione di maggiori forme di tutela anche per i titolari di IPR.

6. LA RESPONSABILITÀ DEGLI INTERNET PROVIDER NELLA GIURISPRUDENZA

I contributi della giurisprudenza sono importanti per l'allargamento delle forme di tutela nel caso di fattispecie di contraffazione.

Nel senso di riconoscere le limitazioni alla responsabilità vanno ricordate tre sentenze della Corte di giustizia europea.

La sentenza del 23 marzo 2010 per il caso "*Google adwords vs Lvmh*", ha riconosciuto per il servizio della piattaforma la possibilità di impiegare a scopo pubblicitario «*parole chiave corrispondenti a marchi altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento su internet*»: ⁴⁸ è stato precisato che per gli ISP valgono le limitazioni alla responsabilità dell'intermediario contemplate dalla direttiva sul commercio elettronico 31/2000/CE, in quanto le attività di tali operatori sono da ritenersi "*di ordine meramente tecnico, automatico e passivo*".

Nella sentenza del 12 luglio 2011 "*L'Oreal vs. e-Bay*" la Corte di Giustizia ha precisato che quando prodotti, che si trovano in uno Stato terzo – recanti un marchio registrato in uno Stato membro dell'Unione o un marchio comunitario e non commercializzati precedentemente nello Spazio economico europeo o nell'Unione – sono venduti *on line* da un operatore economico senza il consenso del titolare del marchio ad un consumatore che si trova nel territorio per il quale il marchio di cui trattasi è stato

⁴⁷ Nell'audizione del 10 novembre 2016 *Google* ha criticato questa misura, ritenendo che un monitoraggio preventivo di *internet* alla ricerca di possibili contenuti illeciti costituisca una violazione del principio dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza per gli ISP sancito dalla direttiva *e-commerce* e un disincentivo all'implementazione di *partnership* e accordi di co-regolamentazione.

⁴⁸ Nel caso di specie dal titolare di marchio Louis Vuitton era stata sostenuta la violazione del trademark nella pratica di far comparire il negozio di un rivenditore tra i link sponsorizzati, comparando in cima alla classifica dei risultati quando un navigatore ricerca parole come "borsa" o "Louis Vuitton", pur non appartenendo il *brand* in oggetto al *merchant* in quanto questo tipo di utilizzo, secondo la sentenza della Corte europea, «non viola il copyright dei marchi nel consentire agli inserzionisti l'acquisto di parole chiave corrispondenti ai trademark».

registrato, o sono oggetto di un'offerta in vendita o di pubblicità in tale mercato, il titolare del marchio può opporsi alla vendita, all'offerta in vendita o alla pubblicità in forza delle norme di cui all'art. 5 della direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo del 12 maggio 1992 o all'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. È compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un'offerta in vendita o una pubblicità che compare in un mercato *on line* accessibile in detto territorio sia destinata a consumatori che si trovano in quest'ultimo.

La sentenza "UPC Telekabel Wien contro Constantin Film Verleih ed altri", la Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto dei giudici austriaci ad ingiungere alla Telekabel, fornitore di accesso ad *Internet* per il sito *Internet kino.to*, di vietare l'accesso a tale sito per la visione o il *download* di film senza il consenso delle società in possesso di diritti cinematografici, per violazione della normativa sul diritto d'autore.

In Italia, in sede civile, in senso ampliativo della responsabilità, devono essere ricordate due importanti sentenze che hanno stabilito che le piattaforme digitali che ospitano video caricati dagli utenti, non possono usufruire dell'esenzione di responsabilità (c.d. *safe harbor*), ma hanno invece un obbligo di attivarsi (c.d. *duty of care*) per la prevenzione di successive violazioni, considerando la natura sostanziale non di mero e semplice *hosting provider*, ma *hosting* di nuova generazione o *content provider*, essendovi un intervento attivo consistente nell'organizzazione e indicizzazione dei contenuti ospitati, con piani di sfruttamento pubblicitario rapportati alla tipologia dei clienti, con introiti rilevanti.

La prima sentenza, del 27 aprile 2016 emessa dalla Nona Sezione del Tribunale Civile Tribunale di Roma, ha condannato al risarcimento dei danni, per violazione del *copyright* televisivo, per uso illecito di programmi televisivi di *Mediaset*, la piattaforma digitale statunitense *Break.com*, *provider* che pubblicava contenuti caricati dagli utenti.

La sentenza del 17 luglio 2014 del Tribunale di Torino, sez. Tribunale delle imprese, ha emesso provvedimento cautelare nei confronti di *YouTube*, affinché la piattaforma si attivasse direttamente, utilizzando il sistema tecnologico di filtraggio *Content ID*, dopo una prima segnalazione inviata dalla società *Delta TV*, titolare del *copyright* relativi alla versione italiana di *telenovelas* che lamentava la presenza su *YouTube* di diversi episodi, per porre fine alle violazioni esistenti e prevenire nuove violazioni attuate mediante la pubblicazione (ad opera dello stesso soggetto o di terzi) dei medesimi contenuti, specificamente individuati dal titolare del diritto.

Un caso di grande risonanza presso l'opinione pubblica riguardante i *social network* e l'obbligo di porre in essere azioni positive è quello contemplato nell'ordinanza del 3 novembre 2016 del Tribunale di Napoli, su un reclamo presentato da *Facebook* contro una precedente ordinanza del 10 agosto 2016, che aveva disposto l'obbligo per alcuni social, tra i quali *Facebook*, a rimuovere video e commenti relativi ad un caso di una donna, poi suicidatasi, che aveva chiesto la rimozione dalla rete di materiale audiovisivo concernente propri rapporti sessuali.

In sintesi il Tribunale ha ritenuto che, anche se non sussiste un obbligo generale di sorveglianza e un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite per i soggetti che, come *Facebook*, forniscono un servizio di *hosting provider* rispetto a contenuti illeciti pubblicati negli spazi messi a disposizione dal *provider* medesimo - obbligo che non si rinviene nell'art. 17 del D.L.vo n. 70/2003 e che non può desumersi dalla disciplina generale della responsabilità civile -

deve ritenersi sussistente una responsabilità per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole od "*hosting*", ai sensi dell'art. 16, comma 1, let. b) del citato D.Lvo, laddove il *provider* sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l'informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l'ulteriore diffusione della stessa. Tale obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che sia intervenuto un ordine dell'autorità ed anche nel caso in cui la richiesta di rimozione dei contenuti illeciti provenga dalla parte che assume essere titolare dei diritti.

Molto significativa per il contemperamento degli interessi dei *provider* e delle aziende titolari di IPR e DPI è la giurisprudenza degli Stati Uniti, che appare più aperta di quella della Corte di giustizia UE nel riconoscere la responsabilità degli ISP.

La normativa americana in tema di *copyright* (DMCA- *Digital Millennium Copyright Act*) prevede il criterio della "conoscenza effettiva" da parte degli ISP, quando il *provider* riceva una notificazione dal soggetto che lamenta una lesione del proprio diritto (IPR o *copyright*). In caso di inottemperanza l'ISP è responsabile, a titolo di concorso, dell'illecito. Se la notifica si rivela infondata il *provider* è sollevato da eventuali responsabilità civili verso il fruitore del servizio su *internet*.

La sentenza n. 10-15909, del 9 settembre 2011 della US Court of Appeals, Ninth Circuit, caso Louis Vuitton S.A. vs Akanoc Solutions, Inc., società di *web hosting* in California che aveva fornito spazio *web*, banda e indirizzi IP a commercianti cinesi di prodotti contraffatti, ha condannato l'ISP a pagare a Louis Vuitton 10,8 milioni di dollari di danni, per *contributory trademark infringement* e *contributory copyright infringement*.

Nella sentenza Tiffany (NJ) Inc. vs eBay Inc., n. 04 Civ. 4607 (RJS) (S.D.N.Y. del 14 luglio 2008) è stato riconosciuto il ruolo di eBay nel ridurre la vendita di beni contraffatti, con la possibilità di ricorsi stragiudiziali da parte dei titolari di marchi e l'adozione non di comportamenti passivi ma di comportamenti proattivi, attraverso il programma VeRO⁴⁹, motore di ricerca antifrode oltre ad interventi manuali mirati.

Nella sentenza della Corte Federale della Virginia del 1° dicembre 2015 Cox Communications vs BMG Rights Management, società che gestisce diritti nel campo musicale, vi è stata la condanna dell'ISP al pagamento di 25 milioni di dollari in una causa di pirateria musicale, perché il *provider* non aveva ragionevolmente messo in atto una *policy* aziendale volta a dar termine alle violazioni poste in essere da propri abbonati, ritenendo che ciò configurasse una violazione volontaria del *copyright* ed escludendo l'applicazione della c.d. clausola "porto sicuro" del Digital Millennium Copyright Act americano. La sentenza segna un passaggio concettuale dal *Notice and Take Down* al *Notice and Stay Down*, ritenendo non sufficiente la semplice rimozione, ampiamente superabile con la reimmissione dei contenuti illeciti, ma richiedendo che l'ISP si attivi responsabilmente perché, una volta rimosso, il contenuto illecito non possa più essere caricato.

7. LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL COMMERCIO ELETTRONICO RISPETTO ALLA CONTRAFFAZIONE

7.1 L'incidenza delle diverse tipologie di commercio elettronico sull'efficacia del contrasto alla contraffazione.

⁴⁹ Verified Rights Owner (VeRO) Program

Una questione particolarmente importante, emersa con chiarezza negli approfondimenti svolti in audizione nell'esaminare le modalità concrete di contrasto alle forme di contraffazione via *web*, è quella della differenziazione tipologica delle piattaforme e dei *provider*.

L'audizione con *Google* del 10 novembre 2016 ha mostrato con chiarezza come i problemi di approccio a strategie anti-contraffazione siano diversi a seconda del tipo di servizi offerti dall'ISP, con diverse strategie e una diversa efficacia dei risultati ottenuti.⁵⁰

Si devono distinguere le piattaforme di *hosting*, pubblicitarie e non, dai motori di ricerca e dai *social network*.

Le piattaforme di *hosting* pubblicitarie sono piattaforme meramente commerciali, attraverso le quali soggetti terzi promuovono i propri beni e servizi. Rispetto ad esse le forme di tutela preventiva sono più efficaci, in quanto l'accesso ad esse è condizionato ad accettazione del *provider* che può quindi svolgere forme di controllo proattivo.

Nel caso di *AdWords* e di *Google Shopping*, ad esempio, servizi che permettono la pubblicizzazione di annunci *on line* per la vendita di beni o servizi, *Google* ha riferito in audizione che la propria *policy*, obbligatoria per gli inserzionisti all'apertura dell'*account*, vieta assolutamente, sia nell'annuncio sia nel rinvio a siti *web* di destinazione, la vendita e la promozione di articoli contraffatti, che contengono un marchio identico o imitativo di marchi legali ovvero violazioni del *copyright*. Inserzioni di questo genere non sono pubblicate dall'inizio. A tal fine è operativo, in sede preventiva, un sistema di *machine learning*, sistema di intelligenza artificiale che identifica i comportamenti contraffattori sulla base di modelli di rischio. In questo caso viene chiuso automaticamente l'*account* dell'inserzionista e ogni altro *account* connesso allo stesso dominio e sono raccolte le informazioni sugli inserzionisti identificati come contraffattori, per prevenire e impedire tentativi futuri di riapertura di un *account*. Oltre a tali misure proattive permangono quelle reattive, vale a dire la rimozione su segnalazione degli interessati. I titolari di marchi possono segnalare a *Google* per *AdWords* la titolarità del segno distintivo o fornire una lista dei rivenditori autorizzati.

In tema di proprietà intellettuale ed industriale, i termini e le condizioni di accesso a *Facebook* ed *Instagram* prevedono esplicitamente il divieto di pubblicazione di contenuti che non rispettano i diritti di proprietà intellettuale altrui su *copyright* e marchi commerciali e l'impegno delle piattaforme a fornire gli strumenti necessari per la protezione di questi diritti. I formulari relativi alle segnalazioni con le quali si chiedono le rimozioni, sia per i contenuti non commerciali (pagine, profili, gruppi), sia per le inserzioni pubblicitarie, richiedono di dimostrare la titolarità dei diritti sui marchi e il diritto d'autore. Sono esaminati da *team* di persone operative "h/24" in tutto il mondo e, in caso di ripetute violazioni, l'*account* dell'utente viene disattivato.

Una differenza importante sussiste tra i contenuti caricati dai singoli utenti, per i quali si pone un problema di tutela della libertà di espressione, e gli annunci pubblicitari, che sono rivisti sia attraverso strumenti automatici, basati sulla ricerca di parole chiave (sia in tema di prodotti contraffatti, che di c.d. *hate speech* o messaggi discriminatori), che attraverso revisione effettuata da *team* di persone dedicati allo scopo prima della pubblicazione. *Facebook* ha annunciato in Commissione che tali strumenti saranno sviluppati anche per i gruppi, compresi i gruppi segreti.

⁵⁰ V. audizione del 10 novembre 2016 del responsabile delle relazioni istituzionali di *Google* Enrico Bellini, e di Marta Staccioli, del Litigation Counsel per Italia e Grecia di *Google*.

Nelle piattaforme *web* che ospitano contenuti caricati da parte degli utenti, come video, audio o testi (nel caso del gruppo *Google*, ad esempio, ci si riferisce a *YouTube*, *Blogger* e *Google+*), per la tutela del *copyright*, oltre alla tutela di tipo reattivo su segnalazione vi è un intervento di supporti tecnologici a carattere proattivo, in grado di individuare preventivamente situazioni di violazione del *copyright*.

L'esempio di *YouTube*, che carica più di 800 ore di video al minuto in oltre 80 Paesi nel mondo, è emblematico. In *YouTube* opera un sistema di *machine learning* denominato *Content ID*, con un investimento di oltre 60 milioni di euro, che consente, in automatico, da un lato, di riconoscere i falsi, dall'altro per i detentori di diritti di monetizzare, anche quando viene caricato da un privato. Il sistema *Content ID*, prima dell'*upload* di un video da parte degli utenti, confronta il file con milioni di file di riferimento, pari a circa 600 anni di contenuti, forniti dai detentori dei diritti legati da un accordo di *partnership* con *Google*; riconosce una musica caricata da un privato a supporto di un video o un video e, se il detentore di diritti intende monetizzare quella canzone, i ricavi pubblicitari di quel video su *YouTube* sono corrisposti alla casa discografica; altrimenti il titolare di diritti può chiedere di bloccare il video. *Content ID* gestisce circa il 98 per cento del materiale coperto da *copyright* su *YouTube*.

Soluzioni tecnologiche di questo tipo se da un lato contrastano la pirateria digitale, dall'altro costituiscono strumenti per una gestione evolutiva del diritto d'autore, funzionale a far diminuire il *value gap* tra titolari del *copyright* e operatori ISP, in quanto gli aventi diritto possono ricevere entrate anche se il contenuto protetto non è stato concesso in licenza all'*uploader*. È stato riferito in audizione che, non a caso, il 90 per cento delle richieste dei detentori di diritti si orienta per la monetizzazione.

Il problema è tecnologicamente diverso e molto più complesso per la tutela dei marchi e le contraffazioni di merci ove un sistema del genere, che esamina direttamente le opere dell'ingegno digitalizzate, non sembra applicabile. Su *YouTube*, allo stato, possono essere segnalati video o commenti che rinviano a siti che vendono beni contraffatti; su *Blogger post* e *Google+* commenti o anche solo immagini e video di tipo analogo.

Tale tipo di piattaforme, come i *social network*, in quanto destinate ad ospitare anche libere opinioni, possono comportare, nel caso di richieste di rimozione, delicati problemi giuridici, la cui risoluzione non può comunque spettare ad un operatore privato, in quanto nell'ordinamento sono risolti in sede giudiziaria: si pensi a casi di vantata diffamazione in cui la pubblicazione *on line* di determinati contenuti viene inquadrata come libertà di espressione da parte dell'*uploader* e valutata come diffamatoria da parte di chi è destinatario od oggetto del messaggio.

I problemi maggiori si pongono, con tutta evidenza, nel caso di piattaforme non di *hosting*, ma di strumenti di ricerca sul *web*.

I motori di ricerca non sono venditori di merce, ma mettono in contatto venditori e clienti, senza responsabilità in questa attività, ai sensi della direttiva sull'*e-commerce*. Dalle audizioni svolte si evince come allo stato non siano state approntate azioni di tipo proattivo rispetto all'attivazione *ex post* su segnalazione da parte degli interessati, secondo il modello non privo di limiti del *Notice and Take Down*, per motivi derivanti dalla complessità tecnologica di un'operazione di filtraggio preventivo e dalla relativa onerosità.

Nel corso dell'audizione con *Google*, ad esempio, è stato riferito che su *Google Search* ogni giorno sono effettuate più di 3,5 miliardi di ricerche in tutto il mondo, rispetto a più di 60 miliardi di indirizzi sulla rete. I titolari di *copyright* possono effettuare le segnalazioni delle violazioni, ai sensi della direttiva sull'*e-commerce* in Europa e del *Digital Millennium*

Copyright Act (DMCA) negli Stati Uniti e nel mondo, cui *Google* dichiara di rispondere in un tempo medio di 6 ore, con rimozione, tra novembre 2015 e 2016, di 898 milioni di risultati dal motore di ricerca, ma con i limiti che un approccio *Notice and Take Down* presenta, soprattutto per la necessità di una segnalazione per ciascuna violazione.

Inoltre il sito, anche se non raggiungibile tramite il motore di ricerca, rimane sul *web*, a meno che non intervenga un provvedimento dell'autorità giudiziaria di oscuramento.

La tesi sostenuta da *Google* in audizione nel caso del motore di ricerca è che il servizio offerto sia "passivo", in quanto evidenzia quello che "già si trova sulla rete, a prescindere dall'esistenza del motore di ricerca, il quale non ha l'opportunità e il potere di controllare i siti che si limita a indicizzare. Ovviamente, qualora segnalati secondo le normative applicabili, deindicizza siti che permettono attività illecite".

Si tratta di un punto focale della problematica in merito.

Il tema aperto è quello di valutare la possibilità di introdurre sistemi tecnologici in grado di riconoscere siti illeciti o *account* che si siano resi responsabili di comportamenti contraffattivi.

La ricerca effettuata dai *web searcher* avviene in base ad algoritmi, che costituiscono veri e propri segreti industriali, e che nel corso degli anni si sono evoluti dal riscontro di una mera presenza lessicale nei siti delle parole cercate, ad algoritmi di ricerca su base semantica e tenendo conto di altri elementi, tra cui il *page ranking*, ossia il tasso di frequentazione degli utenti dei siti. Tali algoritmi dei motori di ricerca sono in grado di recuperare sia i siti legali che quelli illegali, a meno che a loro non sia chiesta una selezione, attraverso opportune soluzioni tecnologiche, che porti all'esclusione dei siti illeciti.

È però vero che già oggi in questi algoritmi operano dei sistemi di filtraggio, per effetto di vincoli normativi, come emerso nell'audizione con *Google*, in grado di escludere la ricercabilità di siti in determinati settori illeciti.⁵¹ Questo principio è stato introdotto anche nelle proposte di modifica delle direttive in tema di diritto d'autore e per i media audiovisivi illustrate nel paragrafo 5.3, in analogia a quanto previsto per l'*hate speech* e la tutela dei minori: si può infatti ritenere che le soluzioni tecnologiche adeguate siano disponibili.

In via generale, la definizione dei siti illeciti potrebbe avvenire con il supporto di associazioni rappresentative o consorzi dei produttori, non certo a livello di singole imprese e con l'onere di segnalazioni plurime o seriali - possibili al più solo per i grandi marchi, che non a caso hanno per tempo siglato accordi e messo in campo collaborazioni attive con le principali piattaforme. Appare auspicabile che in casi di controversie sulle illiceità del sito, che talvolta può comportare problemi interpretativi, possa essere previsto un intervento delle autorità pubbliche competenti.

A fronte di atteggiamenti proattivi adottati dalle piattaforme globali è stato affermato in audizione che la maggiore pericolosità per la contraffazione *on line* è rappresentata dai siti specializzati in vendita di prodotti contraffatti (ad esempio nel campo farmaceutico) e dai nuovi media (quali i *social network*), che hanno un elevato traffico di utenti e dove le difese, non essendo piattaforme principalmente vocate al commercio, sono minori.⁵²

⁵¹ V. intervento in audizione il 10 novembre 2016 di Marta Staccioli, del Litigation Counsel per Italia e Grecia di *Google*.

⁵² V. audizione del 5 ottobre 2016 con Andrea Rota, *Senior Director Global Brand Protection* e Stefan Krawczyk, *Associate General Counsel and Head Government relations International* di *eBay Inc.*

Permane, peraltro, un rilevante problema, oltre che politico, anche di ordine economico: a chi porre in carico l'adozione, con relativi oneri, della miglior tecnologia esistente per l'eventuale monitoraggio preventivo.

Rispetto alla tutela del *copyright*, che, come ricordato, è più avanzata rispetto ai diritti di proprietà industriale, e che vede operare sul mercato grandi aziende (le c.d. *major*) nel settore multimediale, particolarmente negli Stati Uniti, in grado di esercitare una pressione e un contrasto anche economico rispetto ai danni loro derivanti dalla pirateria digitale - ciò che indubbiamente ha indotto gli ISP all'adozione di soluzioni tecnologiche di tipo proattivo - la tutela degli IPR appare più arretrata.

Questa realtà è il frutto, da un lato, della presenza molto frammentata sul mercato globale delle aziende manifatturiere, alcune delle quali di dimensioni economiche ed organizzative piuttosto limitate, dall'altro, dell'indubbia difficoltà tecnologica di riconoscimento dei falsi e delle contraffazioni. Inoltre, giova ribadire, il quadro normativo esistente (DMCA e direttiva *e-commerce*) e il principio di neutralità della rete, sono indubbiamente favorevoli agli ISP per le ragioni storiche e logiche menzionate.

Caso ancora diverso è quello dei *social network*, che partendo da un'originaria e prevalente natura di *forum* di discussione e di manifestazione del pensiero nella vita di relazione sociale, ospitano oggi diffusamente anche attività commerciali, nella specie offerte di vendite, aste *spot* di merce o reindirizzamenti dalle pagine *social* a siti esterni di vendita. La realtà mostra come spesso tramite i *social* siano venduti prodotti contraffatti, con annunci che mirano ad intercettare i consumatori puntando sul basso prezzo della merce venduta come stimolo al contatto commerciale. E' frequente rinvenire falsi siti sociali, orientati alla pubblicità o alla vendita di prodotti illegali: ad esempio gli *splogs*, *blog* apparentemente informativi, ma in realtà aventi contenuti pubblicitari, con i contenuti informativi copiati illegalmente da siti terzi o l'utilizzazione di *account* che utilizzano il nome di un marchio di proprietà di terzi. Altra fattispecie rilevante è quella dei gruppi "chiusi", visibili solo agli iscritti: anche in questo caso, a fronte dell'originario e diffuso utilizzo per lo scambio di opinioni e informazioni, si è andato diffondendo l'utilizzo, legittimo o meno, di commercializzazione di prodotti (scambio e vendita).

All'introduzione di forme di controllo preventivo è stato spesso opposto, in sede giuridica, il limite della tutela dei diritti di manifestazione del pensiero, propria dei *social*, in contrapposizione alle esigenze di tutela dei diritti, tra i quali quelli degli IPR e DPI.

In audizione è stata rilevata da INDICAM⁵³ la carenza di regolamentazione per tale ambiente, in cui "la disponibilità di spazi che rechino visibilità a offerte palesemente in violazione non è un fenomeno isolato, ma è stimato al contrario in circa il 10% del totale della contraffazione veicolata digitalmente". Di qui la richiesta della definizione di un dovere di diligenza ulteriore rispetto a quanto previsto dalla direttiva sull'*e-commerce*.

7.2 La consapevolezza della necessità della lotta alla contraffazione presso gli Internet Provider.

Prima di esaminare in dettaglio le tecniche di contrasto, occorre soffermarsi sul fatto che, nelle dichiarazioni degli operatori dell'economia digitale auditi in Commissione, è emersa la consapevolezza dell'esistenza di un rilevante problema per l'affidabilità del

⁵³ V. audizione del 10 marzo 2016 di Claudio Bergonzi, Segretario generale di Indicam.

commercio *on line* costituito dall'ingente traffico di merce contraffatta o dalla pirateria digitale.

A prescindere da una uguale forma limitata di responsabilità descritta nei paragrafi precedenti, le prassi applicative e gli accordi intercorsi tra ISP e aziende, finalizzati a prevenire o regolare i potenziali contenziosi legali con le aziende titolari di marchi o con i titolari di diritti d'autore che lamentino la lesione dei propri diritti da inserzioni di vendita poste illegalmente, rivelano un'evoluzione nelle tecniche di contrasto, con azioni finalizzate a controllare la regolarità delle vendite nel commercio elettronico. La maggiore o minore tutela accordata ai titolari di IPR e DPI consegue sia dalla tipologia dei diritti che si ritengono lesi, sia dalle forme di commercio elettronico e dal contesto informatico in cui ci si trova ad operare.

A tal fine la Commissione ha preso atto di una serie di iniziative assunte in tale direzione.

La piattaforma *eBay Inc.* vende più di un miliardo di oggetti a livello globale, con decine di milioni di nuovi oggetti in vendita ogni giorno, che non sono conosciuti fisicamente dall'ISP, ma solo attraverso le relative inserzioni pubblicate; in Italia accedono alla piattaforma più di 30.000 venditori professionali, con più di cento imprese che su *eBay* hanno conseguito un fatturato superiore al milione di euro, e circa 5 milioni di acquirenti. Nell'audizione dei rappresentanti di *eBay* è stato manifestato l'interesse della piattaforma ad operare per eliminare completamente la contraffazione, per almeno due ordini di motivi: per un motivo commerciale, in quanto il danno procurato agli utenti si traduce in una perdita di clientela per l'operatore ISP, e per un motivo economico, in quanto il sistema di garanzia per gli utenti di *eBay* fa sì che in caso di insoddisfazione dichiarata dagli utenti la piattaforma subentri e rimborsi il costo dell'acquisto.⁵⁴

A tal fine è stato riferito che le regole definite dalla piattaforma impongono ai venditori la responsabilità di assicurarsi che gli oggetti messi in vendita siano genuini; in mancanza dell'assunzione di tale responsabilità le merci non sono ammesse alla vendita. Tre sono i livelli di controllo e di sicurezza: un livello proattivo, con un mix di tecnologie che identificano oggetti a rischio, sistemi di intelligenza artificiale che considerano i *pattern* di abitudini e di comportamento dei venditori correlati ad oggetti contraffatti, integrati da un esame condotto da *team* di persone; l'adozione del programma informatico di controllo *Verify right owners (VeRO)* in *partnership* con i detentori dei marchi (*right owners*) che presentano avvisi di *Notice and Take Down* in formato elettronico per eliminare merci contraffatte; l'utilizzo delle segnalazioni degli utenti *eBay* ha costituito un *Global asset protection team* per collaborare con le forze dell'ordine a livello globale. In audizione è stato riferito il dato che l'attività proattiva determina il blocco di più del 60 per cento degli oggetti contraffatti, mentre il restante 40 per cento dei casi avviene a seguito di segnalazioni dei *brand* o degli utenti.

Anche altre grandi piattaforme globali, ad esempio *Amazon* ed *Allegro*, stanno adottando sistemi proattivi analoghi. I rappresentanti di *Amazon* hanno riferito in audizione⁵⁵ che nel quadro della propria *policy* anticontraffazione, che i venditori sul proprio *marketplace* sono obbligati ad accettare prima di potersi registrare, particolare attenzione è data all'osservazione degli indicatori di prestazione (*key performance indicator*)

⁵⁴ V. audizione del 5 ottobre 2016 con Andrea Rota, Senior Director Global Brand Protection e Stefan Krawczyk, Associate General Counsel and Head Government relations International di *eBay Inc.*

⁵⁵ V. audizione di Franco Spicciariello, Senior Manager Public Policy Italia, Federico Finzi, Legal Director IT e Zuzana Pucikova, Senior Manager Public Policy EU di *Amazon* il 18 gennaio 2017.

per i venditori, come definiti nel *Memorandum of Understanding* siglato con la Commissione UE, consistenti nell'esame della percentuale di prodotti contraffatti posti in vendita, sull'accesso degli utenti a tali prodotti e nella percentuale di sospensioni e rimozioni di prodotti dalla piattaforma; è inoltre disponibile un programma anticontraffazione di «*product quality*», che prevede l'utilizzo di un sistema di «*predictive analysis*» attraverso tecnologia di *machine learning*, che analizza i dati e le segnalazioni pervenute, ad esempio individuando possibili connessioni tra nuovi *account* e *account* in precedenza coinvolti in casi legati alla contraffazione, con riferimento anche alla localizzazione, e particolare attenzione a categorie di prodotti sensibili per la salute del consumatore, come quelli dell'agroalimentare, al fine di cercare di prevenire l'inserimento di merci contraffatte.

Il controllo proattivo a carattere preventivo è più semplice quando i trader *on line* siano proprietari (piattaforme di *retail*) o abbiano in proprio rapporti di fornitura della merce che pongono in vendita nelle piattaforme digitali (*marketplace*), in quanto in questo caso il riscontro della tutela degli IPR può essere condotto non su annunci di vendita, ma direttamente sulla merce.

Nell'audizione con i rappresentanti della piattaforma cinese di *e-commerce* *Alibaba*, tra le principali al mondo, con una platea di 400 milioni di utenti stimata in Cina, la Commissione ha preso atto di affermazioni molto decise circa l'impegno di tale *holding* di assumere un ruolo di *leader* nella lotta alla contraffazione, attraverso l'uso di tecnologie innovative, la collaborazione con i detentori dei diritti, con i Governi e le autorità di polizia. È stato affermato espressamente che «*per Alibaba i prodotti contraffatti sono inaccettabili. Riteniamo che i marchi e la loro proprietà intellettuale debbano essere protetti. Alibaba è interessato a sostenere i produttori che innovano e investono nei loro stessi marchi. Non tolleriamo né condoniamo coloro che rubano la proprietà intellettuale di altri. Violare la proprietà intellettuale è un furto ed è dannoso per l'innovazione e l'integrità del nostro mercato. Non osserviamo soltanto leggi e regolamenti, ma assistiamo concretamente le autorità di polizia per la lotta ai contraffattori. Alibaba sta compiendo sforzi indipendenti per essere trasparente, creativa e proattiva. È riconosciuto che una lotta efficace alla contraffazione richieda uno sforzo congiunto dei detentori di diritti che vengono colpiti dalla contraffazione e dei partecipanti alle attività di e-commerce, come Alibaba*»⁵⁶ A tal fine, in Italia, il 24 agosto 2016, è stato siglato tra il Ministero delle politiche agricole- Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e *Alibaba* un *memorandum* d'intesa per educare i consumatori e proteggere i diritti di proprietà industriale (denominazioni di origine protette ed indicazioni geografiche), in relazione ai più tipici prodotti italiani, come per esempio l'olio extravergine d'oliva toscano.

Lo stesso audito ha sottolineato che il problema dell'efficacia delle iniziative a contrasto della contraffazione è rappresentato in parte dalle stesse dimensioni del commercio *on line*, dal momento che a fronte di 1,5 miliardi di inserzioni, con più di 100.000 marchi che operano sulle piattaforme e oltre 7 milioni di operatori, è inevitabile che vi sia una parte di inserzioni contraffatte. È stato riferito in Commissione che il sistema anti-contraffazione adoperato da *Alibaba* ha la capacità di elaborare 100 milioni di dati al secondo, e consente di condurre delle scansioni proattive su circa 7 milioni di nuove inserzioni al giorno, esaminando le caratteristiche dei prodotti, quali marchio, prezzo, geolocalizzazione, identità del compratore e del venditore, *feedback* dei consumatori e altri elementi. Tale sistema, nel periodo agosto 2015-2016, ha portato all'eliminazione proattiva

⁵⁶ V. audizione di Eric C. Pelletier, Vice Presidente e capo degli affari istituzionali internazionali e di Rodrigo Cipriani Foresio, Direttore esecutivo per Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di *Alibaba Group* del 13 ottobre 2016.

di più di 380 milioni di inserzioni. Sono stati altresì illustrati in Commissione il programma di Notice and Take Down adottato (sistemi *AliProtect* e *TaoProtect*), che consente ai detentori di diritti di proprietà di registrarsi sulle piattaforme di *Alibaba*, a prescindere dalla sussistenza di un “negozio digitale” sulle piattaforme e il programma di rimozione “in buona fede” (*Good Faith Programme*), riservato agli esercenti che hanno una “buona reputazione commerciale”, che prevede una procedura semplificata di rimozione, che viene elaborata in tempi rapidi senza chiedere prove. Va rilevato, peraltro, che proprio su questa procedura in altra audizione⁵⁷ sono state avanzate perplessità in quanto riservato solo ad aziende che vantino un *rate* di successo nelle richieste di rimozione di almeno il 90 per cento, e come tale contestato dai titolari di marchi.

In tema di lotta alla pirateria digitale *on line* nell’audizione di *Google*⁵⁸ è emerso, infine, che accanto all’azione di contrasto alla pirateria digitale vi è una linea di tendenza aziendale, in una chiave evolutiva del diritto d’autore, volta ad accrescere sempre più i contenuti legali disponibili per gli utenti e aumentare la remunerazione per i detentori dei diritti d’autore. Uno studio del luglio 2016 dell’*Intellectual property office* del Regno Unito ha riscontrato come la percentuale di utenti che accedono illegalmente a film, musica e altri contenuti coperti da *copyright* è scesa al punto minimo mai registrato, in corrispondenza con il massimo utilizzo di piattaforme legali come *YouTube*, *Spotify* e *Netflix*. Pare questa una tendenza estremamente interessante per efficacia in quanto, promuovendo la diffusione legale di contenuti, in particolare audio-video, senza oneri diretti per gli utenti, accompagna un’evoluzione generale del mercato e favorisce l’incontro positivo tra domanda e offerta. Risolvendo peraltro a monte (pur con le menzionate criticità e opportunità di *value gap*) il contrasto della circolazione di contenuti illegali: in questo caso la pubblicità paga legalmente contenuti legittimamente diffusi, anziché sostenere illegalmente contenuti contraffatti.

Le ragioni dell’adesione delle piattaforme ISP alle iniziative anticontraffazione non sono solo di ordine etico, ma discendono anche da motivazioni reputazionali e quindi commerciali, per la necessità di tutelare le aziende e gli utenti nel loro utilizzo delle piattaforme e mantenere la fidelizzazione dei clienti.⁵⁹ Nell’audizione con *Amazon*, ad esempio, la *policy* di attenzione nei confronti del consumatore è stata definita significativamente come “*customer obsession*”.⁶⁰

8. LE MODALITÀ DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO

8.1 Dal *Notice and Take Down* al *Notice and Stay Down*.

Una delle prospettive al centro del dibattito internazionale in materia che la Commissione ha esaminato, è il passaggio da un mero atteggiamento di *Notice and Take*

⁵⁷ V. documentazione allegata al resoconto stenografico dell’audizione di del 10 marzo 2016 di Claudio Bergonzi, Segretario generale di Indicam.

⁵⁸ Audizione del 10 novembre 2016 del responsabile delle relazioni istituzionali di *Google* Enrico Bellini, e di rappresentante dell’ufficio legale di *Google* Marta Staccioli.

⁵⁹ V. audizione del 27 ottobre 2016 con il responsabile dei rapporti istituzionali per Italia, Grecia e Malta di Facebook, Laura Bononcini.

⁶⁰ V. audizione di Franco Spicciariello, Senior Manager *Public Policy* Italia, Federico Finzi, Legal Director IT e Zuzana Pucikova, Senior Manager *Public Policy* EU di *Amazon* il 18 gennaio 2017.

Down, ove gli ISP si attivano solo su segnalazione degli interessati, ad un approccio più coinvolgente degli ISP, definito *Notice and Stay Down*.

Il *Notice and Take Down* è una tutela successiva alla constatazione, da parte degli interessati (in genere i detentori dei diritti, ma anche i consumatori), della presenza in rete di merci contraffatte o di pirateria digitale, che in questo caso inviano una segnalazione all'ISP per farle eliminare. I limiti sono evidenti.

Tale procedura implica la necessità di inviare una segnalazione per ogni singola violazione rilevata, ed è quindi estremamente onerosa in quanto comporta il dispiego di un'ampia attività di monitoraggio e di contenzioso con gli ISP, causando elevati costi gestionali aziendali.

Il volume complessivo delle transazioni commerciali su supporto digitale, e la necessità di effettuare migliaia e migliaia di segnalazioni, implicano, di fatto, un'oggettiva impossibilità di combattere il fenomeno e una assoluta mancanza di tutela, particolarmente per le piccole e medie imprese, per i titolari dei beni tutelati dagli IPR o dai DPI.

La procedura di *Notice and Stay Down*, invece, fa seguire alla singola segnalazione da parte dei titolari di diritti IPR e DPI, che si reputano lesi da contenuti pubblicati o da merci commercializzate sul *web*, la rimozione dei contenuti da parte dell'ISP di tutte le fattispecie di quell'illecito, prevenendo ed impedendo la reiterazione dello stesso.

Nel *Notice and Stay Down* gli ISP sono tenuti, in presenza di una segnalazione su un determinato marchio contraffatto o opera dell'ingegno oggetto di pirateria, a realizzare sostanziali azioni positive, attraverso adeguati sistemi tecnologici, per eliminare situazioni di contraffazioni seriali, quali:

a) rimuovere tutte le copie dell'opera dell'ingegno scaricabile o gli accessi alla vendita *on line* di merci contraffatte, da tutte le URL alle quali le offerte di *download* o di vendita sono attingibili, anche se non indicate nella segnalazione dell'illecito da parte dei titolari di IPR o DPI;

b) impedire che ulteriori copie della stessa opera/prodotto siano caricate in futuro, utilizzando sistemi tecnologici di filtraggio e blocco, anche verso gli IP usati per violare diritti di IPR e DPI;⁶¹

c) installare sistemi di monitoraggio per ricercare attività illecite, utilizzando le informazioni relative a quelle contenute nelle segnalazioni.

Il *provider* è quindi tenuto, in forza di un *duty of care*, che consegue proprio al fatto di essere stato informato dell'esistenza di un'attività illecita, in forza di una segnalazione, ad adoperarsi per impedire al medesimo contraffattore di continuare ad esplicitare in qualsiasi forma il proprio commercio illegale, o ad altri di fare altrettanto per lo stesso contenuto.

E' possibile immaginare che, se la segnalazione fosse effettuata non in maniera episodica, ossia per singoli illeciti dai singoli soggetti, ma in modo sistemico da parte di associazioni rappresentative o consorzi dei titolari di diritti, che agiscono a tutela di determinati settori merceologici e consentano l'individuazione dei casi più diffusi di falsi e contraffazioni subite dai propri aderenti, si potrebbe avere un'amplificazione della forma di tutela offerta e, per gli ISP, una base concreta e delimitata su cui applicare le soluzioni tecnologiche di ricerca automatica e preventiva degli illeciti.

⁶¹ Nel corso dell'audizione di Luca Vespignani, Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale (FPM) è stato stimato che l'adozione del criterio del *Notice and Stay Down* in luogo del *Notice and take down*, il 90 per cento delle richieste di rimozione che oggi vengono mandate non verrebbero più inviate, perché la stragrande parte delle segnalazioni riguarda la stessa opera sullo stesso sito, con circa 2 milioni e mezzo di notifiche in meno inviate ogni anno.

Nel *Notice and Stay Down*, la segnalazione assume quindi un valore molto maggiore, non essendo limitato al singolo caso, ma costituendo un importante elemento conoscitivo di situazioni illecite, che pertanto non possono più essere ignorate dal *provider*; da tale conoscenza effettiva deriva una responsabilità oggettiva per gli ISP.

Di tali comportamenti proattivi è stata illustrata l'applicazione in Commissione, ad esempio nel campo dei *social network*, nel corso dell'audizione con il gruppo *Facebook*, titolare anche del marchio *Instagram*. In tema di proprietà intellettuale ed industriale, i termini e le condizioni di accesso a *Facebook* ed *Instagram* prevedono esplicitamente il divieto di pubblicazione di contenuti che non rispettino i diritti di proprietà intellettuale altrui su *copyright* e marchi commerciali e l'impegno delle piattaforme a fornire gli strumenti necessari per la protezione di questi diritti. Come già ricordato, i formulari relativi alle segnalazioni con le quali si chiedono le rimozioni, sia per i contenuti non commerciali (pagine, profili, gruppi), sia per le inserzioni pubblicitarie, richiedono espressamente di dimostrare la titolarità dei diritti sui marchi e il diritto d'autore e sono esaminati da *team* di persone operativi "h/24" in tutto il mondo. In caso di ripetute violazioni l'*account* dell'utente viene disattivato.⁶² Altre misure di tipo preventivo, attraverso strumenti automatici, consentono di evitare la creazione di nuovi profili da parte delle stesse persone il cui *account* sia stato disattivato. Altro strumento utilizzato, sempre da *Facebook*, è costituito dall'associazione ai contenuti audio-video inseriti dai titolari dei diritti di un'impronta digitale (c.d. *Fingerprint*) che consente, in caso di successivi caricamenti dello stesso contenuto da parte di utenti non legittimati, l'immediata conoscibilità di ciò da parte del titolare di diritti, che può chiederne la rimozione.

Il tema, con un approccio pragmatico, è dunque quello di valutare il contributo che le tecnologie per la protezione dei beni tutelati da marchi o da diritti d'autore possono fornire per combattere i fenomeni del falso e della contraffazione, con l'adozione di procedure rapide che diano seguito alle segnalazioni di illeciti.

Per l'adozione di procedure di *Notice and Stay Down* deve essere poi considerata con attenzione la sproporzione che si può determinare tra i danni ingenti che il *trading on line* di beni contraffatti causa alle aziende manifatturiere rispetto ai notevoli profitti, legittimamente conseguiti, che conseguono i *provider* nelle attività di *trading* elettronico, anche rispetto agli oneri economici da assumere per la realizzazione degli interventi di tipo proattivo.

8.2 L'oscuramento dei siti illegali.

Oltre alla rimozione dei contenuti derivante dal rapporto privatistico tra operatore ISP e titolari dei diritti lesi da attività contraffattorie, la modalità più utilizzata con l'intervento dei poteri pubblici è costituita dall'oscuramento dei siti illegali: si tratta di un blocco informatico dell'accesso in Italia alle pagine illecite, con informazione del consumatore circa l'illiceità delle transazioni e dei siti.⁶³

⁶² V. audizione del 27 ottobre 2016 con il responsabile dei rapporti istituzionali per Italia, Grecia e Malta di *Facebook*, Laura Bononcini.

⁶³ Nell'audizione del 25 maggio 2016 con il Presidente dell'Associazione italiana *Internet Provider* (AIP), Renato Brunetti, è stato ricordato che tale possibilità consegue solo a provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria e non anche da parte dell'autorità amministrativa, in quanto il reindirizzamento ad un altro sito che contenga l'avviso dell'illiceità si configurerebbe come atto di indagine giudiziaria, perché quel sito è in grado di raccogliere tutti gli indirizzi degli utenti che hanno cercato di raggiungerlo.

Tale misura può essere disposta sia in sede giurisdizionale, attraverso misure di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, che si attiva d'ufficio, sia in sede amministrativa, dall'Autorità *Antitrust* (AGCM) per i beni oggetto di diritti di proprietà industriale e dall'Autorità per le comunicazioni (AGCOM), per il *copyright*, attivate non d'ufficio, ma su richiesta degli interessati.

È una misura che ha mostrato nell'applicazione limiti evidenti: il blocco, pur utile, è però superabile dai titolari dei siti illeciti deviando il traffico su altri indirizzi *internet* o mediante la creazione di nuovi siti nella rete. I siti illegali su *internet* operano peraltro secondo alcune caratteristiche ricorrenti: l'opacità dei meccanismi di attribuzione della titolarità delle risorse *internet* utilizzate; la parcellizzazione dei carichi di merce; il ricorso a sistemi di pagamento legali ed efficienti; l'adozione di tecniche di vendita idonee a trarre in inganno il consumatore.

Va poi ricordato che molti ordinamenti esteri non contemplanò nella propria normativa ipotesi considerate criminose in Italia ed in Europa e non contemplanò, ad esempio, la misura della confisca per equivalente. In caso di indagini da condurre su base sovranazionale l'assenza di una convenzione internazionale in materia, che preveda l'omogeneità delle sanzioni e forme di coordinamento delle forze di polizia e delle magistrature nazionali (sul versante, in particolare, delle misure cautelari e personali, dei sequestri preventivi dei siti e delle merci, delle sanzioni economiche definitive, come le confische) costituisce un serio problema, in un campo come quello della contraffazione sul *web*, per sua natura sovranazionale. Va ricordato al proposito che in sede di audizione presso la Commissione, il 17 giugno 2015, il procuratore aggiunto di Roma, Nello Rossi, ha auspicato che: *“si prenda atto che il web è diventato un nuovo ambiente in cui si moltiplicano i fenomeni criminali, come è naturale, e si possa immaginare che i vari Stati si mettano d'accordo almeno su alcune linee guida, su alcune regole di cooperazione, su alcune ipotesi che vogliono contrastare in un certo modo. Come ho detto, la dimensione sovranazionale è fondamentale sul piano, appunto, dell'omogeneizzazione delle norme incriminatrici.”*⁶⁴

In sede giurisdizionale si ricorda che la Procura di Milano ha adottato, in materia di siti *web* dediti a forme di contraffazione, una prassi di contrasto⁶⁵ basata su decreti di sequestro ed oscuramento dei siti «in bianco», confermati in sede di riesame, che già contiene l'estensione ad altri siti aperti successivamente a seguito delle operazioni di reindirizzamento, senza necessità di ulteriori provvedimenti giudiziari, che potrebbe costituire una parziale soluzione a questo problema. I provvedimenti di sequestro riguardano in tal modo non solo il sito segnalato dall'avente dritto leso nei propri diritti di proprietà industriale, ma sono automaticamente estesi anche a qualsiasi altro sito che abbia denominazione simile, suono simile, e sia comunque riferibile a quello originario.⁶⁶

In sede di audizione⁶⁷ è stata sostenuta la necessità, per quanto riguarda la disattivazione dei siti, di impedirne la riattivazione rafforzando la tutela attraverso il

⁶⁴ Va altresì ricordato come il sostituto procuratore di Milano Tiziana Siciliano, nell'audizione in Commissione del 9 aprile 2015, abbia affermato che *“quello di internet è un problema “pazzesco”, ben più grave e ben più serio della contraffazione di strada, perché è pressoché impossibile intervenire sulla fonte dell'offerta (provider all'estero, chiusura pressoché totale di chi detiene il potere di diffusione della comunicazione web).”*

⁶⁵ V. audizione del 9 aprile 2015 del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano, Tiziana Siciliano.

⁶⁶ Nell'audizione del 28 settembre 2016, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Toschi, ha richiamato l'operazione “Red Devils” del 2016 che ha permesso di ricostruire un vasto traffico di merce illegale sviluppato attraverso un sito *internet* in apparenza assimilabile, per aspetto, prezzi di vendita, mezzi di pagamento e di spedizione proposti, a quelli degli outlet ufficiali di marchi di alta moda, poi oscurato su ben 90 *provider* di tutto il mondo, registrato in Olanda a nome di persona fisica residente in Francia, con l'indirizzo IP localizzato in Inghilterra e il beneficiario dei pagamenti con carta di credito residente nella Cina.

Proposta avanzata il 3 marzo 2016 sia dalla FAPAV, nell'audizione del Segretario generale Federico Bagnoli Rossi, sia dal Presidente della Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), Enzo Mazza.

blocco congiunto dell'indirizzo IP con il DNS (*Domain Name System*)⁶⁸. Il DNS è una funzione di *Internet* che trasforma un nome dell'URL in un indirizzo IP, attraverso la quale la rete arriva al *server* cercato.

In sede amministrativa devono essere ricordate le iniziative, in tema di diritto d'autore assunte da parte dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni, e, in tema di diritti di proprietà industriale, da parte dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato.

Sotto il primo profilo molto importante è il Regolamento dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (AGCOM) (del. 680/13/CONS) del 12 dicembre 2013, relativo alla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, il cui art. 2, comma 3 riguarda le violazioni via *web* di opere protette dalla legge sul diritto d'autore. La norma non concerne gli utenti finali che effettuano *download* o fruiscono in *streaming* di opere digitali, né le modalità di condivisione di tali opere in rete tra tali utenti (attraverso *file sharing* o *peer to peer*). Il titolare di un'opera digitale resa disponibile su una pagina *internet* in violazione della legge sul diritto d'autore presenta istanza all'AGCOM, qualora non sia pendente un procedimento presso l'autorità giudiziaria. Il procedimento (art. 7) si svolge nei confronti del *provider* e, ove rintracciabili, verso l'*uploader*, il gestori della pagina o del sito. L'AGCOM può esigere, secondo criteri di gradualità, proporzionalità ed adeguatezza, che il *provider* impedisca la violazione o che vi ponga fine: se il sito che contiene la violazione è ospitato su server ubicato in Italia, l'AGCOM ordina la rimozione selettiva delle opere digitali o, in caso di violazioni massive, la disabilitazione dell'accesso a tali opere illecite (art. 8, comma 3); se il sito è ospitato su server fuori Italia, l'AGCOM ordina al *provider* di semplice trasporto (*mere conduit*) la disabilitazione dell'accesso al sito (art. 8, comma 4); in entrambi i casi l'AGCOM ordina al *provider*, ai sensi dell'art. 71, comma 2-*quater*, lett. *a*) del Codice delle comunicazioni elettroniche, di reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet* redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità le richieste di accesso alla pagina ove è stata accertata la presenza dell'opera digitale illegittima. I *provider* devono ottemperare entro 3 giorni dalla notifica. In caso di inottemperanza (art. 8, c. 7) l'AGCOM applica le sanzioni di cui all'art. 1, c. 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20 milioni a lire 500 milioni ovvero, nel caso di abuso di posizioni dominanti, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio), dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 182-*ter* della LDA, che richiama gli artt. 347 e seguenti c.p.p. circa le attività ad iniziativa della PG per la raccolta di elementi essenziali di reato. Avverso le decisioni dell'AGCOM è ammesso ricorso dinanzi al TAR (art. 17).⁶⁹

Il valore del Regolamento e l'efficacia dell'azione dell'Autorità, anche rispetto agli altri paesi europei, sono stati segnalati da molti dei soggetti adulti dalla Commissione.

Si deve anche all'adozione di tale provvedimento l'uscita dell'Italia dalla "*Watch List*" (Paesi sotto osservazione), stilata dall'Ufficio del Commercio USA (*Office of the United States Trade Representative*) dei Paesi non considerati convenienti per gli investimenti americani, a causa dello scarso contrasto della pirateria.

⁶⁷ Fonte: E-commerce Europe.

⁶⁸ V. audizione del 18 maggio 2016 di Luca Vespignani, Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale (FPM).

⁶⁹ Sul Regolamento v. audizione con la SIAE del 4 maggio 2016.

Sotto il secondo profilo, l’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) è intervenuta per contrastare la contraffazione che riguarda IPR sotto il profilo della tutela del consumatore contro le pratiche concorrenziali scorrette, in particolare contro le pratiche ingannevoli per il consumatore inconsapevole, vietate dal D.L.vo. 6 settembre 2005, n. 206 *Codice del consumo* (artt. da 21 a 23). Le pratiche ingannevoli consistono nel fornire informazioni non corrispondenti al vero, o incomplete, al consumatore riguardo la natura del prodotto, le sue caratteristiche principali, il prezzo, il professionista che lo commercializza ecc., inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’AGCM, confortata dalla giurisprudenza del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato, ha dato un’interpretazione ampia delle modalità con cui vengono veicolate ai consumatori informazioni ingannevoli, estendendole anche alle pratiche commerciali scorrette realizzate via *web*. In virtù di tale interpretazione, è stata fatta rientrare nella definizione di pratica commerciale ingannevole anche la presentazione e l’offerta, in particolare sul *web*, di prodotti contraffatti che esibiscono marchi conosciuti (tipicamente articoli di abbigliamento, accessori, pelletteria, ecc.).⁷⁰ L’intervento si basa, dal punto di vista normativo, sugli artt. 14, 15 e 16 del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2003/31, che consente la sospensione provvisoria di pratiche commerciali illegali. Ai *provider* è intimato di cessare la diffusione delle informazioni ingannevoli, con un’inibitoria volta ad ottenere la sospensione dell’accessibilità dei siti limitatamente agli utenti della rete che si connettono dal territorio italiano.

Da parte delle aziende digitali, è stata rilevato, in audizione, che, mentre il blocco del DNS, che si sostanzia nella mancata prestazione de servizio di traduzione informatica del contatto, non contrasta con la libertà delle comunicazioni, viceversa il blocco sull’IP, che implica impedire la comunicazione, potrebbe costituire una limitazione della libertà delle comunicazioni ai sensi dell’art. 15 della Costituzione.⁷¹

8.3 L’approccio Follow The Money

Per i siti dediti ad attività illecite nel settore della contraffazione e della pirateria digitale, importante è l’approccio cosiddetto “*Follow The Money*”. Con tale denominazione si intende il contrasto ai prodotti della contraffazione o della pirateria digitale basato non solo sulla lotta in senso tecnico a tali fenomeni (identificazione di tali merci, oscuramento dei siti e sequestri da parte delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie, ecc.), ma incentrato su attività finalizzate ad impedire la remunerazione economica di tale attività illecita, d’intesa con gli operatori finanziari di supporto alle attività di *trading on line*.

La *best practice* in materia è americana. Negli Stati Uniti, sin dal 2013, è stato concluso l’accordo *Payment Processor Initiative–Rogue Block Program* tra l’IACC (*International AntiCounterfeiting Coalition*), associazione *non profit* che tutela i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, e le aziende del mercato del credito, con la partecipazione dello *US IPR Enforcement Office*, facente capo direttamente alla Presidenza degli Stati Uniti.⁷²

⁷⁰ Nell’audizione in Commissione del 27 novembre 2014 è stato ricordato che “*l’esperienza maturata dall’Autorità in questo campo ha evidenziato che spesso al consumatore viene fatto credere, in modo non corrispondente al vero, che i prodotti commercializzati siano originali, facendo uso di siti che apparentemente, per la loro presentazione grafica, sembrano riconducibili al produttore stesso*”.

⁷¹ V. intervento in audizione del vicepresidente dell’Associazione italiana *Internet Provider* (AIIP), Paolo Nuti, del 25 maggio 2016. Va ricordato, peraltro, come nel caso della pedopornografia, dal 2006, viene disposto il blocco sia del DNS che dell’IP, mentre nel caso dei siti di gioco illegali richiesta dall’azienda dei Monopoli di Stato in forza di previsione della legge finanziaria 2006, il blocco riguarda solo il DNS.

⁷² V. audizione del Presidente dello IACC, Robert Barchiesi, del 16 marzo 2017.

L'accordo, di natura privatistica, prevede l'impossibilità, per i violatori dei diritti di IPR (*infringers*), di avvalersi dei circuiti di pagamento per l'acquisto di beni contraffatti, sulla base di uno scambio di informazioni tra titolari di diritti e piattaforme di pagamento. Queste ultime, ricevute le richieste di *delisting*, effettuano il blocco con le banche gestori dei conti correnti dei venditori di merce contraffatta, che ricevono il trasferimento di denaro dall'acquirente. L'accordo si basa su disciplinari di impiego delle carte di credito che gli utilizzatori delle stesse si impegnano a rispettare.⁷³

La strategia di contrasto basata sul *Follow the Money* è diversa nel caso di pirateria digitale in violazione del diritto d'autore e nel caso di violazioni dei diritti di proprietà industriale.

Nel primo caso, il principale obiettivo di contrasto è costituito dalla necessità di bloccare il finanziamento costituito dalla pubblicità; la strategia *Follow The Money* vera e propria riguarda il sistema dei pagamenti di merci contraffatte nel caso di violazione di IPR, poiché la fonte di approvvigionamento finanziaria per i venditori contraffattori sono le vendite stesse.

Per il *file sharing* o l'*upload-download* illegale di audiovisivi, ad esempio, è noto che il profitto per gli operatori non deriva tanto dall'operazione di scarico di film o musica, che spesso è gratuito, ma dalla pubblicità ospitata dai siti, in rapporto al numero di contatti e il *page rank* degli stessi. Intervenire, previ accordi tra ISP, titolari degli DPI e agenzie pubblicitarie, per concordare il divieto di inserzioni pubblicitarie (ad es. *banner* pubblicitari) su siti illeciti, favorendo la consapevolezza della pericolosità dell'inserimento di campagne pubblicitarie al buio su tutti i siti, basandosi solo sul criterio del *page rank*, può costituire una misura efficace per togliere la principale fonte di profitto per gli operatori illegali.⁷⁴

Anche nel settore della tutela degli IPR, l'esperienza americana, e parzialmente europea, mostra come una strategia perseguita per il *Follow the Money* sia costituita da intese definite tra titolari di marchi e segni distintivi, ISP e titolari di siti e società di gestione dei mezzi di pagamento elettronici (carte di credito, *internet banking*, ecc.), per bloccare, in presenza transazioni relative a merce contraffatta sul *web*, la possibilità di effettuare pagamenti *on line* per l'acquisto di tale merce, rendendo non attivabili i circuiti finanziari digitali riguardo ai siti interessati.

Già dal luglio 2014, d'altronde, la Commissione europea ha elaborato un piano d'azione per elevare la tutela dei diritti di proprietà industriale e del *copyright*, seguendo l'approccio *Follow The Money*.⁷⁵ Il piano d'azione comunitario definisce una serie di azioni volte a far sì che la politica dell'UE in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) si concentri sulle violazioni su scala commerciale in materia di DPI nei paesi terzi e per arrestare il commercio di prodotti che violano i DPI:

- avviare un dialogo con le parti interessate (agenzie di pubblicità *on line* e prestatori di servizi di pagamento) inteso a ridurre gli utili provenienti dalle violazioni su scala commerciale via *internet*;

⁷³ Nell'audizione del 10 marzo 2016 di Claudio Bergonzi, Segretario generale di Indicam, è stato riferito che l'accordo ha portato a oltre 14000 segnalazioni, con un blocco dei finanziamenti di oltre 7000 casi.

⁷⁴ La Guardia di Finanza ha riferito nelle audizioni in Commissione delle numerose operazioni svolte in questa direzione: operazione *Publifilm*, operazione *Match Off* e operazione *Cellular phone*, per il controllo delle inserzioni pubblicitarie sui siti.

⁷⁵ Comunicazione della Commissione COM(2014) 392 final del 1 luglio 2014 "Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea".

- promuovere la dovuta diligenza tra tutti gli attori coinvolti nella produzione di merci, svolgendo un *audit* responsabile delle catene di approvvigionamento, applicando la dovuta diligenza;
- aiutare le piccole imprese a far valere i loro diritti in modo più efficace migliorando le procedure giudiziarie e incentivare la cooperazione tra Stati membri, facilitando gli scambi di *best practices*;
- collaborare con i paesi *partner*, attraverso dialoghi e gruppi di lavoro, per individuare le principali debolezze dei loro sistemi di protezione dei DPI e IPR, con sondaggi periodici per individuare i "paesi prioritari" dove è opportuno concentrare gli sforzi dell'UE.

L'approccio ha incontrato il favore di molti operatori ISP: va ricordato come Google abbia dichiarato in Commissione l'adesione all'approccio di contrasto del tipo *Follow the Money*, segnatamente per quanto riguarda gli introiti pubblicitari, con l'annullamento di oltre 670.000 *ads* per violazione del *copyright* nel 2015, l'esclusione di 91.000 siti e dal programma *AdSense* e la chiusura di 11.000 *account*.

8.4 Gli accordi tra i *provider* e le aziende

Come richiamato più volte, importante nella realtà del mercato elettronico è la realizzazione di accordi tra gli *stakeholders* del commercio elettronico e le aziende produttrici per bloccare la vendita di merci contraffatte, coinvolgendo anche i fornitori di "*side services*": dunque siti e piattaforme di *e-commerce*, *social network*, *web searcher* da un lato, titolari dei marchi dall'altro, ma anche trasportatori fisici dei prodotti (c.d. *shipping*), il sistema pubblicitario (c.d. *advertising*), il circuito finanziario dei mezzi di pagamento (c.d. *payment processing*: servizi interbancari, carte di credito, moneta elettronica, ecc).

Il tema della corretta reputazione sul mercato è stato sottolineato in audizione, rilevando che vi sia negli operatori della società dell'informazione "*un fortissimo interesse ad assicurare un elevato livello di reputazione del mercato digitale, perché questo ha una ricaduta certamente su tali operatori e anche sull'intero funzionamento del mercato*".⁷⁶

L'Unione Europea ha promosso accordi con la partecipazione degli ISP in tema di lotta all'incitamento all'odio e tutela dei minori. Va ricordato al proposito il *Memorandum of Understanding* del 2011 in materia di collaborazione volontaria tra titolari di diritti e *internet platform*, promosso dalla Commissione UE-DG Market, firmato da vari operatori della rete e da vari titolari di marchi.

Il MoU si proponeva di regolare su base consensuale la collaborazione tra titolari di diritti IPR e DPI e piattaforme, prevedendo una cooperazione finalizzata a rendere attivi una serie di filtri indispensabili per un'efficiente lotta alla contraffazione *on line*. Il MoU è stato oggetto di critiche da parte di operatori del settore⁷⁷ per la mancanza di criteri efficaci e misurabili di intervento e di regole applicabili a tutti i fornitori coinvolti, lasciando ad ogni piattaforma la regolamentazione degli interventi volti a bloccare venditori identificati come *infringer* seriali.

Va ricordato che in Italia l'art. 18 del D.L.vo n. 70, del 9 aprile 2003, prevede l'adozione di codici di condotta da parte delle associazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, trasmessi al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea. Tali codici contengono ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro

⁷⁶ V. audizione del 27 luglio 2016 del Presidente di Confindustria digitale, Elio Catania.

⁷⁷ V. le considerazioni espresse in merito nel corso dell'audizione del 10 marzo 2016 di Claudio Bergonzi, Segretario generale di Indicam.

impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico. Attraverso tali strumenti potrebbero essere definiti, su base consensuale, comportamenti positivi per il controllo della assenza di forme di contraffazione nel commercio elettronico.

In tema di *copyright*, va ricordata, nel giugno 2014, la stipula di un Memorandum d'intesa tra la IAB (*Interactive Advertising Bureau*), associazione per la raccolta pubblicitaria sulla Rete, la FAPAV (Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali) e la FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), per regolamentare le modalità di spontanea rimozione di contenuti pubblicitari individuati in siti pirata. Nel caso di pubblicità che appare su siti che smerciano merce contraffatta, nella forma di *banner* pubblicitari, il danno è infatti duplice: da un lato si trae in inganno il consumatore, contribuendo a dare un'apparenza di affidabilità di tali siti, favorendone in tal modo la crescita di contatti e le prospettive di *business*, dall'altro si danneggia l'immagine delle aziende che investono in pubblicità, in quanto i loro marchi legali sono associati a siti ove si smerciano prodotti illegali.⁷⁸

Negli altri Paesi europei si segnalano: nel Regno Unito, il *Digital Trading Standards Group* (DTSG), attivo dal 2014, di cui fanno parte diversi attori dell'industria pubblicitaria, che utilizzano la *Infringing Website List* (IWL), gestita dalla *Police IP Crime Unit* della polizia inglese, con lo scopo di minimizzare il fenomeno della collocazione della pubblicità su siti illeciti; in Francia, un MoU, in preparazione da parte del Governo, in collaborazione con l'industria pubblicitaria, sostanzialmente analogo a quello siglato in Italia, con la redazione di una *blacklist* di siti.⁷⁹

Il tema del coinvolgimento delle agenzie pubblicitarie è particolarmente importante, soprattutto nel settore del *copyright*, visto che i profitti dei siti illeciti che violano i DPI derivano essenzialmente da questo segmento di attività. Il mercato pubblicitario in Italia ha avuto un volume di investimenti *on line* pari a circa 2,15 miliardi di euro nel 2015, con una crescita stimata al 2016 a 2,4 miliardi di euro.⁸⁰

È stato riferito nelle audizioni che spesso gli inserzionisti non sono a conoscenza di dove sia ospitata la pubblicità commissionata, dal momento che i *banner* pubblicitari sono gestiti con sistemi parzialmente o totalmente automatizzati (c.d. *spider* automatici). Gli inserzionisti, dunque, spesso comprano la pubblicità non su determinati siti, ma attraverso pacchetti complessivi rapportati al numero di visitatori. Il problema è dunque la collocazione di *banner* su siti illeciti attraverso sistemi automatici che analizzano determinati volumi di traffico e in base ad essi indirizzano la pubblicità sui siti di maggiore frequentazione da parte degli utenti. Le agenzie pubblicitarie possono e debbono essere chiamate, in chiave proattiva, a responsabilizzarsi nelle proprie scelte di collocazione, ad esempio filtrando e creando *blacklist* di siti che commercializzano prodotti contraffatti o piratati, impedendo così che tali siti ricevano le inserzioni pubblicitarie.

In tema di IPR va ricordata l'iniziativa "Carta Italia", sottoscritta dal MISE, dal Consorzio del commercio elettronico italiano (NETCOMM), cui aderiscono aziende, ISP, servizi bancari⁸¹ e da INDICAM il 14 luglio 2015, che prevede lo sviluppo di *best practices*

⁷⁸ Il problema di riconvertire gli investimenti pubblicitari dai siti illegali a quelli legali, stante i moli e forti investimenti pubblicitari sui siti illegali, è stato evidenziato nel corso dell'audizione dalla Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale (FPM) del 18 maggio 2016. Il Segretario Generale della FPM Vespignani ha riferito peraltro della scarsa applicazione del MoU, in quanto molte delle pubblicità veicolate su "siti pirata" è risultata essere stata gestita da agenzie non aderenti alla IAB.

⁷⁹ V. audizione del 21 luglio 2016 del Direttore generale di IAB Italia, Daniele Sesini.

⁸⁰ V. audizione del 21 luglio 2016 di Daniele Sesini, Direttore generale di I.A.B. Italia.

⁸¹ Per la specifica degli aderenti al Consorzio v. sito *internet* NETCOMM- <http://www.consorzionetcomm.it/> Associazione/Chi-Siamo/Soci/

per contrastare la contraffazione *on line* ed impegni da parte degli aderenti per eliminare le merci contraffatte dai siti e dalle piattaforme di *e-commerce*. La Carta intende promuovere lo sviluppo di *best practices* dirette a contrastare il fenomeno della contraffazione *on line*, con adesione aperta a tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia ed, in particolare, i *merchants* operanti *on line* e le piattaforme di *e-commerce*, i titolari dei diritti di proprietà industriale, i produttori licenziatari e le associazioni dei consumatori.

Il Consorzio Netcomm, aderente ad Ecommerce Europe, associazione europea del commercio elettronico, ha creato diversi *trustmark* (sigillo Netcomm, sigillo Business Partner, Sigillo Ecommerce Europe Trustmark, sigillo Netcomm Gold), la cui funzione è di assicurare che i soggetti licenziatari, siano essi *merchant* (venditori di prodotti o servizi propri o di terzi *on line*) o piattaforme (mercato *on line* gestito da un soggetto titolare, su cui operano diversi venditori), svolgano un'attività di commercio trasparente e conforme alle leggi (c.d. *compliance*), al fine di rafforzare l'affidamento dei consumatori acquirenti *on line*.

Tra i principi fissati nel documento si segnalano:

- l'impegno per i *merchants* a garantire l'autenticità dei prodotti offerti in vendita sui rispettivi siti e per gli ISP a far sì che le condizioni di accesso alle piattaforme da parte dei venditori prevedano che questi ultimi assicurino che i prodotti offerti *on line* non siano contraffatti, verificandone l'originalità prima dell'offerta sulla rete, anche attraverso controlli nella filiera distributiva a monte dell'offerta;
- il riconoscimento che i prodotti non autentici possano essere individuati, a seguito dell'analisi del contenuto dell'offerta e/o della descrizione del prodotto, ovvero a seguito dell'analisi del comportamento generale del venditore e dall'insieme delle informazioni che lo riguardano;
- l'impegno degli aderenti alla Carta di cooperare tra loro e con il MISE, al fine di individuare e quindi porre in opera come *best practices*, misure conformi per individuare le offerte relative a prodotti non autentici prima della loro pubblicazione e prevenire il ripetersi di tali offerte;
- la definizione di una procedura di segnalazione, da parte dei titolari di diritti di proprietà industriale che abbiano fondato motivo di ritenere che i prodotti relativi a prodotti offerti *on line* da *merchant* o da una piattaforma non siano autentici e che un venditore offra prodotti non autorizzati al *merchant* e/o alla piattaforma, rispetto alla quale il *merchant* si impegna a ritirare sollecitamente dal proprio sito il prodotto, e la piattaforma ad informare prontamente il venditore, invitandolo all'immediato ritiro e ad adottare provvedimenti idonei, incluso il blocco dell'*account* del venditore, in caso di mancato ed ingiustificato ritiro della merce contraffatta; il potere di chiedere la rimozione del prodotto è previsto anche da parte delle associazioni dei consumatori e dalle associazioni dei titolari dei diritti.

8.5 La normativa di tutela del consumatore e in tema di comunicazioni elettroniche

Un altro aspetto sul quale la Commissione ha avuto modo di soffermarsi è quello, nel settore delle controversie di consumo, e della tutela del consumatore, della procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR-*Alternative Dispute Resolution*). Si tratta di una procedura, non qualificata come arbitraggio, ma come gestione della negoziazione del reclamo, prevista dalla direttiva *On line Dispute Resolution* 2013/11/UE, recepita in Italia dal D.L.vo 6 agosto 2015, n. 130, che è gestita da un organismo pubblico o privato

riconosciuto dal MISE, che consiste nella veloce ed efficace soluzione dei conflitti di consumo senza ricorrere al giudice.

Per il ricorso a tale procedura è autorizzato in Italia il Consorzio NETCOMM che ha concluso un accordo con 19 associazioni dei consumatori. Tale procedura riguarda i consumatori nel loro rapporto con i *merchants*, ossia le aziende digitali che operano *on line*. Esiste un ADR anche a livello europeo.⁸²

Altra normativa da valutare sul tema è la direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori (*Consumer rights*), relativa ai contratti conclusi a distanza, tra cui quelli in rete, recepita in Italia dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo. Tale normativa può costituire un *benchmark* di riferimento per la tutela del consumatore anche rispetto al contenuto della direttiva sull'*e-commerce*. In particolare la direttiva 2011/83 stabilisce una serie di principi per la protezione del consumatore nelle vendite *on line*, e costituisce la base degli interventi disposti in materia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Un ulteriore aspetto da approfondire è quello dell'esperibilità di azioni giudiziarie di gruppo (*class actions*), riferibili a tutti i prodotti contraffatti presenti sui siti illegali, anche per superare i problemi derivanti dal vincolo di territorialità delle azioni condotte su base nazionale e relative a singoli prodotti contraffatti.

Per quanto riguarda la normativa in tema di comunicazioni elettroniche, va ricordato che l'art. 3 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", indica, tra i principi generali di tale normativa, l'obiettivo di garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone, comprese la libertà di comunicazione e la segretezza delle comunicazioni nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza. Tale disposizione potrebbe consentire lo sviluppo di misure che consentano una adeguata tutela dei diritti compromessi da fattispecie illecite, tra cui la contraffazione.

Il concetto di reti di comunicazione elettronica è esteso e riguarda tutti i sistemi di trasmissione via cavo, via radio, con fibre ottiche o altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, *internet*, le reti per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica se utilizzati per trasmettere i segnali. L'Autorità nazionale di regolamentazione è l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

8.6 Gli accordi in sede internazionale

In sede internazionale va ricordata l'infelice vicenda dell'ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*), accordo commerciale plurilaterale anticontraffazione, volto a dettare norme più efficaci per contrastare la contraffazione e la pirateria informatica, al fine di tutelare *copyright*, brevetti e altre forme di privativa su beni, servizi e attività legati alla rete, armonizzandole con le regole dell'Accordo TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) in tema di diritto industriale, recepito nell'ordinamento italiano con la legge 29 dicembre 1994 n. 747. L'accordo, siglato a Tokyo il 26 gennaio 2012 tra 22 dei 28 Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia (non hanno firmato Cipro, Repubblica d'Estonia, Repubblica Slovacca, Germania e Paesi Bassi), e Australia, Canada, Giappone,

⁸² V. audizione del 25 maggio 2016 del presidente del Consorzio del commercio elettronico italiano - NETCOMM, Roberto Liscia.

Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera e Stati Uniti d'America, è stato respinto per la ratifica dal Parlamento europeo il 4 luglio 2012.

8.7 La certificazione di qualità dei siti

Altro intervento possibile è quello di un ruolo di garanzia svolto da una certificazione di qualità dei siti e delle piattaforme di vendita *on line*, effettuata da associazioni di categoria e da consorzi, che attestino la loro conformità al complesso di normative che regolano il commercio *on line* - oltre a quella per il commercio elettronico, quella in tema di lotta alla contraffazione, di tutela del consumatore e di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - al fine di identificare le "offerte legali".

Nel corso delle audizioni è stato illustrato il ruolo di garanzia che intende svolgere il Sigillo NETCOMM, concesso dal consorzio a chi rispetti 80 parametri legati al rispetto delle citate normative.⁸³

8.8 La tutela penale

La tutela penale oggi applicabile ai reati di contraffazione via *web* è quella generale presente nell'ordinamento per la tutela del diritto d'autore e dei diritti di proprietà industriale. I reati di contraffazione non sono reati di natura strettamente informatica, ma sono fattispecie delittuose che anche nel *web* trovano un mezzo per la loro effettuazione. Le fattispecie incriminatrici esistenti in tema di contraffazione non prevedono nessuno strumento specifico per il contrasto di tali fenomeni sul *web* e va pertanto valutato se tale caratteristica delle norme identifichi oggi una vera e propria lacuna normativa.

L'individuazione degli autori di reato nel *web* è resa difficile dal fatto che le tecniche di indagine tradizionale a disposizione della magistratura non sono sempre applicabili ai "reati telematici".

La principale tecnica di indagine investigativa è costituita dall'acquisizione dei *file di log*, ove sono memorizzati il nome di accesso dell'utente, la *password*, l'orario di connessione e le azioni compiute dall'utente in rete, che consentono di individuare il titolare del contratto di connessione alla rete, spesso coincidente con quello di telefonia. La Polizia Postale e il Nucleo speciale della Guardia di Finanza operano al fine di estrapolare e tracciare gli indirizzi IP (*Internet Protocol address*) che hanno provocato il comportamento delittuoso, richiedendo gli intestatari e i *caller id* ai *provider* fornitori del servizio. Gli indirizzi IP sono etichette numeriche che identificano univocamente un dispositivo (PC, tablet, cellulare, ecc.), detto *host*, collegato a una rete informatica che utilizza l'*Internet Protocol* come protocollo di rete. Se gli assegnatari degli IP sono *provider* italiani, il reperimento delle informazioni avviene mediante decreto di acquisizione dei *files di log* notificato allo stesso *provider*. Se gli IP sono stati assegnati da fornitori di servizio *internet* situati all'estero, tale attività deve essere demandata all'Interpol.

Altre tecniche di indagine sono l'intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche, previste dall'art. 266-bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 547/1993, prevista per i reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche e, specificatamente per i reati di contraffazione, e per il reato previsto dall'art. 600 *ter* c.p. (pedopornografia). Il P.M., ex art. 267 c.p.p., richiede al GIP l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazioni telematiche, che viene concessa con decreto motivato quando

⁸³ V. audizione del 25 maggio 2016 con il Presidente del Consorzio del commercio elettronico italiano - NETCOMM, Roberto Liscia.

vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione risulti indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. È possibile altresì la duplicazione delle caselle di posta elettronica utilizzate dall'indagato, come forma particolare di intercettazione telematica.

Per quanto riguarda la perquisizione, il sequestro ex art. 253 c.p.p. e la perizia del materiale sequestrato, il comma 2 dell'art. 253 c.p.p. indica quale corpo del reato non solo le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso ma anche quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. In sede giurisprudenziale è stata riconosciuta alternativamente la natura del *computer* o del *server* come corpo di reato o mezzo attraverso il quale si è perpetrato il reato, oppure di "cosa pertinente al reato"; l'esame di essi potrebbe dimostrare il fatto criminoso nel suo complesso, pure se il vincolo pertinenziale non sussiste in via sistematica tra il reato e l'intero supporto informatico, in quanto si avrebbe una arbitraria estensione del vincolo a tutti i dati e i programmi presenti sull'*hard disk* o sul *server*, anche quelli di contenuto lecito. In molti casi, pertanto, in luogo del sequestro, caducabile in sede di riesame dei provvedimenti, è stata disposta una masterizzazione delle tracce di reato tramite ispezione delegata ex art. 246 c.p.p. in quanto atto irripetibile.

Altro problema esistente è quello della conservazione dei dati da parte delle società di telecomunicazione. L'art. 123 del T.U. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali prevede la cancellazione o l'anonimizzazione, da parte del fornitore della rete pubblica di comunicazione, dei dati personali relativi al traffico quando non sono più necessari per la trasmissione della comunicazione elettronica e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In sede interpretativa si è ritenuto ricomprendere all'interno della categoria dei dati personali relativi al traffico anche quelli del traffico *web* raccolti e memorizzati dai fornitori di accesso alla rete e dei relativi servizi nella gestione dei *files di log* e dei correlati *data base* contenenti i codici identificativi e i dati anagrafici dei clienti. L'art. 132 dello stesso T.U. prevede che i dati relativi al traffico telefonico siano conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.

9. CONCLUSIONI E PROPOSTE

L'analisi approfondita condotta dalla Commissione conduce ad una serie di considerazioni conclusive e ad un ventaglio di proposte operative.

Due prime considerazioni riguardano l'adeguatezza della normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia e la necessità di tutelare dalle frodi nel commercio elettronico i diritti di proprietà industriale e il diritto d'autore in maniera comparabile.

Inevitabilmente, si osserva che l'analisi della normativa mostra come in materia di lotta alla contraffazione nel commercio elettronico vi sia una sostanziale assenza di accordi internazionali, rispetto ai quali svolgono un ruolo di "supplenza" la normativa e le prassi giurisprudenziali degli Stati Uniti, cui spesso le grandi aziende dell'economia digitale si conformano.

La disciplina del commercio elettronico in sede comunitaria, con la più volte esaminata limitazione della responsabilità contenuta nella direttiva sull'*e-commerce*, è molto datata nel tempo ed è divenuta obsoleta, in un settore ove l'evoluzione tecnologica e le dinamiche del mercato si sono sviluppate a ritmi vertiginosi. La realtà del mercato

digitale cui si rivolgeva è mutata profondamente negli ultimi anni, perché oggi esiste una pluralità di ISP, molto più ampia di quella individuata dalla direttiva, che sono divenuti erogatori di servizi diversificati, con il conseguente aumento esponenziale dei profitti, cose che non possono non determinare un conseguente ed equo aumento delle responsabilità per queste aziende digitali.

Il contenuto delle legislazioni nazionali, d'altronde, non può derogare al dettato comunitario e quindi non sono ipotizzabili, dal punto di vista normativo, iniziative nazionali autonome di tipo sostanziale circa i profili più rilevanti richiamati.

Costituisce parte del problema anche l'assenza di un organismo internazionale di regolazione per taluni aspetti delle attività su *internet*, quali la tutela dei diritti dei terzi rispetto agli illeciti.

La Commissione ritiene perciò che vada sostenuta ed implementata ogni iniziativa dell'UE in tema di revisione della normativa sull'*e-commerce*, già avviata con una consultazione pubblica, nel senso di garantire una maggiore tutela, per quanto riguarda la lotta alla contraffazione e alla pirateria digitale, ai titolari di diritti.

Il tema di prevedere forme di maggiore responsabilizzazione degli ISP rispetto alle attività illecite veicolate su *internet* non deve essere in alcun modo lesivo della libertà di espressione o costituire un limite per lo sviluppo del commercio *on line*, che costituisce un valore primario nell'economia digitale di questi anni. Si può però tradurre nell'adozione di forme equilibrate di contemperamento di tutti gli interessi in gioco che prevedano obblighi proattivi e preventivi di vigilanza, con il superamento della procedura di *Notice and Take Down* e l'approdo verso l'approccio del *Notice and Stay Down*.

D'altronde, i dati reali del mercato dell'*e-commerce* di cui occorre tenere conto mostrano che le aziende titolari dei diritti di proprietà industriale non trovano un'adeguata tutela nel solo potere di segnalazione, violazione per violazione, nel quale si sostanzia il *Notice and Take Down*, troppo frammentato rispetto all'enorme numero delle contraffazioni *on line* ed oneroso, sia in termini organizzativi che finanziari, per le aziende danneggiate, particolarmente per le PMI.

Le recenti proposte di modifica alle direttive UE in tema di diritto d'autore, nel settore degli audiovisivi, mostrano una linea di tendenza che introduce, anche se parzialmente, forme di estensione della responsabilità in casi di gravi comportamenti illeciti.

Un tema sul quale occorre riflettere è quello della necessità di garantire forme di tutela equiparata tra i diritti di proprietà industriale e il *copyright*.

La constatazione che in sede comunitaria non sono ipotizzabili modifiche a breve termine sulla direttiva sull'*e-commerce*, a differenza di quanto accade per il diritto d'autore sui media audiovisivi, accentua il problema.

La tutela degli IPR, come più volte richiamato, appare più difficoltosa rispetto a quella del diritto d'autore, per due ordini di motivi: per la sussistenza di soluzioni tecnologiche, già operanti in rete, in grado di riconoscere immediatamente le opere coperte da *copyright*, che sono ormai spesso originariamente in formato digitale. Per le merci, invece, l'identificazione del falso è già di per sé difficile rispetto a prodotti imitati con perizia, quando il controllo deve essere effettuato sui prodotti fisici; ma è ancora più difficile su merci vendute in rete, perché spesso queste non sono nella disponibilità degli ISP e perché quindi è necessario svolgere complesse indagini solo su annunci di vendita e si tratta di esaminare parametri quali la sussistenza di licenze di vendita, l'identità degli operatori, ecc.

Inoltre la realtà economica mostra come le opere coperte dal diritto d'autore, segnatamente gli audio video, sono nella disponibilità di grandi aziende multinazionali, le cui dimensioni economiche consentono lo sviluppo di strategie di tutela maggiori ed una possibilità di interlocuzione e negoziazione più efficace con gli ISP, mentre le merci coperte da marchi contraffatti sono spesso prodotte da aziende non solo di grandi dimensioni, ma anche da PMI, che, ad esempio nel settore agroalimentare, sono espressione di filiere produttive territoriali, che non hanno né la capacità organizzativa né il peso economico per attivare una difesa efficace.

Il tema dunque è molto rilevante e richiede iniziative positive.

La strada da perseguire è quindi l'introduzione di un dovere di diligenza (*Duty of Care*) che sia alla base dell'attività di ingaggio degli ISP nella tutela degli IPR sulla rete. Di questo concetto fanno parte l'introduzione di regole di gestione chiare ed efficaci nonché uniformi per le segnalazioni effettuate dai titolari di diritti, nonché attuare ogni misura, anche tecnologica, al fine di impedire il ripetersi di attività illecite attraverso le loro piattaforme. Al pari è da considerarsi parte di un concetto di "*Duty of Care*" anche l'impegno degli ISP, e in generale degli intermediari, a introdurre misure volte a impedire l'*upload* di contenuti lesivi dei diritti, potendo quindi applicare misure tecnologiche certamente alla portata e fatta salva l'assenza di impatto sulle libertà fondamentali, andando a concentrarsi sui soli contenuti lesivi dei diritti IPR.

Un altro risultato concreto che emerge dall'inchiesta svolta è la consapevolezza che non esiste una sola soluzione per combattere i fenomeni contraffattivi, ma serve invece una pluralità di tecniche di contrasto, atteso che le forme del commercio elettronico sono diversificate, a seconda che si tratti di piattaforme di vendita in modalità *retail* o di *marketplace*, di piattaforme di mero *hosting*, di *social network*, di motori di ricerca. Un'unica soluzione per il contrasto della contraffazione non può esistere, sia per la virulenza del fenomeno criminale, legato a organizzazioni illecite di dimensioni internazionali, sia per la diversità merceologica dei beni oggetto di contraffazione, ognuno dei quali settori ha le proprie caratteristiche e le forme più efficaci di contrasto.

In base a tale considerazioni la Commissione formula le seguenti proposte per un contrasto efficace alla contraffazione nel commercio elettronico.

a) Una corretta informazione ed adeguata sensibilizzazione del cittadino consumatore, con particolare riguardo agli acquisti o alla fruizione di servizi sul *web*, resta ineludibile. Permane infatti una scarsa percezione e considerazione circa la natura non solo illegale, ma socialmente ed economicamente devastante del commercio di merci contraffatte e della pirateria digitale. Se in audizione si è avuto conferma da parte degli auditi di tale fatto, giova riaffermare la necessità di un impegno determinato e di una strategia integrata tra istituzioni, forze dell'ordine, associazioni di categoria, ecc. per una più efficace alfabetizzazione degli utenti del *web* in materia. In particolare, oltre ai rischi connessi ad incauti acquisti - si pensi in particolare ai farmaci o a prodotti con materiali tossici - è necessario rendere maggiormente noto il potenziale distruttivo che la contraffazione ha sull'economia legale, la vita delle imprese sane, il lavoro regolare e i suoi diritti, ecc. Se non aumenterà la consapevolezza del disvalore sociale associato alla contraffazione difficilmente sarà possibile compiere soddisfacenti passi avanti in termini di prevenzione e contrasto.

b) un primo *step* da colmare, come detto, è quello rappresentato dall'adozione di procedure di contrasto non solo di tipo reattivo, secondo le modalità attuali del *Notice and*

Take Down, ma anche di anche di tipo proattivo e preventivo, secondo la procedura del *Notice and Stay Down*.

La soluzione può essere trovata, in sede preventiva, con sistemi di filtraggio automatici che operino rispetto a procedure di segnalazione non solo individuali, per singoli illeciti o da parte di singole aziende titolari di IPR, ma aventi portata complessiva, per interi settori merceologici e tipologie di illeciti. Questo ruolo, oltre che dalle singole aziende, può essere svolto efficacemente anche dalle associazioni rappresentative delle singole categorie merceologiche e dei consumatori, da consorzi, che interloquiscano con gli ISP, con il supporto delle forze dell'ordine, in un quadro organico e continuativo di intervento. Serve, in altri termini, l'assunzione di una responsabilità più forte da parte degli ISP, utilizzando i sistemi di filtraggio che le più avanzate tecnologie mettono a disposizione; è auspicabile la predisposizione di *black list*, definite congiuntamente, quale risultante dinamica di segnalazioni di tipo seriale inviate dai titolari dei diritti lesi, tra ISP, rappresentanti delle aziende private ed Istituzioni (i Ministeri competenti, a tutela del Made in Italy e le forze dell'ordine), per identificare gli operatori, gli *account*, gli IP e i siti responsabili di transazioni illegali ripetute nel campo della contraffazione, portando alla loro impossibilità di continuare ad operare, anche se assumano altre forme o identità.

È importante sottolineare che la cooperazione tra aziende titolari di diritti e ISP è necessaria, in quanto non sarebbe ragionevole né sostenibile prevedere forme di attivazione generale ed indistinta a carattere preventivo degli ISP, da condurre su una base di dati illimitata quale quella dell'intero "universo *internet*"; viceversa l'uso di segnalazioni di tipo seriale, effettuate da associazioni rappresentative, potrebbe delimitare il campo del controllo preventivo attraverso i sistemi automatizzati, e renderlo in tal modo efficiente, perfettibile nel tempo ed economicamente sostenibile.

c) Dal punto di vista tecnologico sistemi di filtraggio sono già operativi per determinate categorie di reati gravi (terrorismo, incitamento all'odio etnico e religioso, pedopornografia), ovvero per condizionare l'accesso ad *internet* nelle ricerche svolte in determinati contesti geografici; l'evoluzione tecnica degli algoritmi di ricerca consente ricerche sempre più accurate, essendo passati dalla ricerca lessicale delle parole ad una selezione basata su una pluralità di elementi, tra cui il *page ranking* e sistemi di "*machine learning*", ossia programmi in grado di migliorare le ricerche estraendo "regolarità" significative tra i dati tratti dall'enorme mole di informazioni in proprio possesso, permettendo "l'apprendimento" progressivo dell'intero sistema nell'individuazione delle risposte corrette da fornire agli utenti.

Possono essere trovate dunque soluzioni equilibrate, innanzitutto in sede di accordi consensuali con gli ISP, e poi anche in sede normativa di sostegno, per l'adozione di procedure che includano anche la contraffazione nell'insieme delle fattispecie di reato di elevata pericolosità, in considerazione della gravità sociale ed economica del fenomeno, dei danni causati alle aziende, al lavoro regolare, ai consumatori e all'erario statale, e della necessità di combattere le organizzazioni criminali che sono ormai sistematicamente dedite a questo traffico illecito.

d) Tra le misure utilizzabili per limitare il traffico commerciale contraffattivo, dando seguito alla definizione delle *black list*, sempre nel quadro di una tutela preventiva svincolata da singole e specifiche fattispecie di illecito, devono essere citati, sulla base di esperienze già avviate da alcuni ISP, il rifiuto a creare nuovi profili e la disattivazione degli IP per gli utenti il cui *account* sia stato disattivato, attraverso strumenti automatici in grado di rilevare se tali soggetti, utilizzando lo stesso *device* o indirizzo IP, cerchino di ricreare un profilo per svolgere lo stesso tipo di attività; ovvero l'associazione ai contenuti

audio-video, e multimediali più in generale, di un'impronta digitale (c.d. *Fingerprint*), che in caso di caricamenti dello stesso contenuto da parte di utenti non legittimati ne consenta l'immediata identificazione.

e) Per l'individuazione delle merci legali, una strada praticabile può essere anche quella della certificazione di qualità dei siti e delle piattaforme di vendita *on line*, attraverso l'apposizione di sigilli digitali, come quelli elaborati dal Consorzio *Netcomm* e da *Ecommerce Europe*, sulla base di modelli di certificazione elaborati da enti terzi certificatori, che attestino la trasparenza e il pieno rispetto di tutte le normative (e magari delle migliori prassi negoziate) di settore del *trading on line*.

f) Nell'affrontare il problema dell'assunzione dei costi di gestione dei sistemi preventivi di monitoraggio occorre valutare le risorse disponibili, tenendo conto del *value gap* che le transazioni commerciali *on line* determinano per gli ISP e che esiste tra profitti degli intermediari digitali ed aziende produttrici, anche per l'indotto pubblicitario ospitato sulle piattaforme. Tale fattore economico, su un piano di equità, deve essere considerato, come d'altronde già avvenuto nel caso di attribuzione di profitti derivanti dall'utilizzazione fuori licenza sulle piattaforme digitali a favore dei titolari di *copyright*.

g) Nell'adozione di misure proattive o reattive va considerata con grande attenzione la tipologia di piattaforma di commercio elettronico.

La realtà operativa mostra che, mentre per le piattaforme di *hosting* pubblicitarie e per quelle di *hosting* non pubblicitarie se ne registra la progressiva adozione, a seguito di accordi tra ISP e titolari di diritti, maggiori difficoltà si evidenziano per i motori di ricerca e per i *social network* e, in generale per la tutela degli IPR rispetto ai DPI.

Nei primi due casi si tratta di ambienti digitali controllati nell'accesso, per il quale vi sono termini e condizioni di entrata che prevedono esplicitamente il divieto di pubblicazione di contenuti che non rispettino i diritti di proprietà intellettuale altrui su *copyright* e marchi commerciali e l'impegno delle piattaforme a fornire gli strumenti necessari per la protezione di questi diritti; in particolare, sono state attivate misure proattive per la tutela degli DPI, che operano in automatico all'atto del caricamento di contenuti multimediali, attraverso sistemi di *machine learning*, consentendone la rimozione o prevedendo la possibilità ai titolari dei diritti DPI di chiedere la monetizzazione dell'uso non autorizzato degli audio video, in una concezione allargata del diritto d'autore. Per la tutela degli IPR, invece, il problema è molto più complesso, perché non vi sono opere in formato digitale che possano essere automaticamente esaminate all'atto del caricamento in rete, ma solo annunci di merce.

I problemi maggiori, come sottolineato, si pongono nel caso di piattaforme che ospitano motori di ricerca sul *web*. La tesi sostenuta dagli ISP auditi è che il ruolo degli operatori sia meramente passivo, con conseguente esenzione della responsabilità, e che i motori di ricerca non abbiano il compito e la possibilità di controllare il contenuto dei siti che già si trovano sulla rete, ma solo quello di individuare tutti i siti che rispondano ai parametri degli algoritmi di ricerca. Anche in questo caso, tuttavia, occorre valutare se l'evoluzione dei sistemi di filtraggio e di ricerca, possa portare all'esclusione tra i risultati della ricerca, di siti illegali.

h) Per quanto riguarda gli interventi repressivi da parte delle Istituzioni competenti, in sede sia giurisdizionale che amministrativa, segnatamente con l'oscuramento dei siti illegali, va valutata l'opportunità di regolare, anche dal punto di vista normativo, la prassi di contrasto elaborata dalla Procura di Milano, in materia di siti *web* dediti a forme di contraffazione, che consente decreti di sequestro ed oscuramento dei siti «in bianco», con estensione agli altri siti aperti successivamente a seguito delle operazioni di

reindirizzamento, senza necessità di ulteriori provvedimenti giudiziari. Altro profilo da valutare è quello di rafforzare la tutela attraverso il blocco congiunto dell'indirizzo IP con il DNS (*Domain Name System*), funzione di *internet* che trasforma un nome dell'URL in un indirizzo IP, attraverso la quale la rete arriva al *server* cercato. Ulteriore profilo da valutare, infine, è quello di sanzionare per legge il potere delle autorità amministrative indipendenti (AGCOM e AGCM) di disporre i blocchi, attualmente previsti da un Regolamento o in via di prassi.

i) Fondamentale è poi lo sviluppo anche in Italia dell'approccio *Follow The Money*, soprattutto per la vendita di merci contraffatte, sulla scorta delle *best practices* statunitensi illustrate in precedenza, promosse dall'*International Anticounterfeiting Coalition* e contenute nel piano d'azione del luglio 2014, elaborato dalla Commissione europea.

Per la tutela degli IPR costituiscono un efficace strumento di lotta alla contraffazione nel commercio elettronico le intese tra titolari di marchi e segni distintivi, ISP e aziende di gestione dei mezzi di pagamento elettronici (carte di credito, *internet banking*), che consentono di bloccare, in presenza di transazioni relative a merce contraffatta sul *web*, l'effettuazione di pagamenti *on line* per l'acquisto di tale merce, rendendo non attivabili i circuiti finanziari digitali riguardo ai siti interessati.

Viceversa nel settore del diritto d'autore relativo al *file sharing* o all'*upload-download* illegale di audiovisivi, ove il profitto per gli operatori non deriva in massima parte dallo scarico di film o musica, che anzi talvolta è gratuito, ma dalla pubblicità ospitata dai siti, in rapporto al numero di contatti e il *page rank* degli stessi, l'approccio *Follow the Money* si traduce nella definizione di accordi tra ISP, titolari dei DPI e agenzie pubblicitarie, per impedire la presenza di *banner* pubblicitari sui siti illeciti.

j) Anche le agenzie di pubblicità debbono e possono essere chiamate ad un maggior grado di responsabilità: se, come indicato al punto precedente, è proprio la pubblicità a sostenere economicamente una parte consistente della pirateria audio video e se, come illustrato, spesso i produttori inserzionisti non sono a diretta conoscenza delle scelte effettuate dalle agenzie, è allora indispensabile portare a esigibilità una filiera di responsabilità che impegni inserzionisti e agenzie nella messa al bando dei siti che commercializzano merce contraffatta o contenuti digitali piratati.

k) In via generale, sulla base delle esperienze maturate nella realtà operative di cui la Commissione ha preso atto nel ciclo di audizioni, lo sviluppo degli accordi consensuali tra ISP e aziende per prevenire i fenomeni illeciti, come nel caso delle già citate *black list* di siti illegali, è molto importante. Gli accordi sono necessari per bloccare la vendita di prodotti non autentici, in quanto possono coinvolgere, oltre ai *provider* e alle aziende, anche i fornitori di "*side services*", quali i trasportatori fisici dei prodotti (c.d. *shipping*), il sistema pubblicitario (c.d. *advertising*), il circuito finanziario dei mezzi di pagamento (c.d. *payment processing*). La forza intrinseca di questi accordi è rappresentata dall'interesse degli operatori della società dell'informazione a mantenere una corretta reputazione sul mercato digitale, perché questo elemento ha una ricaduta commerciale evidente, sia in termini di fidelizzazione dell'utenza che di prevenzione di eventuali richieste risarcitorie, che particolarmente negli Stati Uniti sono state riconosciute come attivabili.

La Commissione valuta positivamente l'iniziativa "Carta Italia", sottoscritta il 14 luglio 2015 dal MISE, dal Consorzio del commercio elettronico italiano (NETCOMM), cui aderiscono aziende, ISP, servizi bancari e da INDICAM, che prevede lo sviluppo di *best practices* per contrastare la contraffazione *on line* ed impegni da parte degli aderenti per eliminare le merci contraffatte dai siti e dalle piattaforme di *e-commerce*. Va valutata, peraltro, la necessità di valutare il contesto giuridico ove gli accordi su base volontaria

operano. L'ordinamento statunitense è caratterizzato da due elementi: il forte ruolo esercitato dagli accordi su base privatistica e consensuale, come quelli sviluppati efficacemente dall'IACC con il *Rogue Block Program*; la presenza di un sistema giudiziario improntato ai principi della *common law*, che dà valore giuridico di precedente alle decisioni assunte in sede giurisdizionale. In Europa, viceversa, per la tutela dei diritti il sistema è improntato alla supremazia della normativa, sulla base di norme cogenti ed imperative che per la tutela di interessi generali prevalgono sull'autonomia dei privati e sulle decisioni in sede giurisdizionale. Di qui la necessità che le istituzioni rappresentative riflettano approfonditamente, anche in sede comunitaria, sulla necessità di accompagnare le iniziative del mercato da percorsi di adeguamento e di revisione delle norme.

l) In sede normativa va sviluppata appieno la previsione contenuta nell'art. 18 del D.Lgs. n. 70/2003 che già prevede l'adozione di codici di condotta in tema di commercio elettronico da parte delle associazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, da trasmettere al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea.

L'efficacia di tali intese va tuttavia valutata attentamente perché è emerso in audizione che la loro attuazione può essere inficiata dalla presenza di molte imprese operanti sul mercato che non aderiscono alle associazioni di categoria e che, quindi, non si adeguano ai comportamenti individuati. Di qui la necessità di riflettere sulla previsione di obblighi di comportamento che siano applicabili a tutti gli operatori del settore, per i quali servirebbe un'adeguata cornice normativa, innanzitutto in sede comunitaria, diversa e più evoluta di quella dell'esenzione della responsabilità per gli operatori ISP. Di questa istanza la Commissione si è fatta portatrice sia presso il Governo italiano, da sempre più sensibile al problema e che ha assunto anche in recenti consultazioni posizioni avanzate rispetto agli altri paesi Ue, sia presso la stessa Commissione europea.

m) Per quanto riguarda la tutela degli IPR, segnatamente nel settore dell'audio video, va ricordata e riaffermata la positiva direzione di sviluppo che mette al centro l'offerta legale e gratuita di contenuti sostenuta dagli introiti pubblicitari. Non compete certo alla Commissione definire la strategie commerciali delle aziende, né esprimere valutazioni di carattere generale, ma appare di ogni evidenza, rispetto ai profili di interesse di questa indagine, come soluzioni efficaci e competitive di offerta legale riducano lo spazio al mercato illegale, alle sue filiere e alle organizzazioni criminali, con costi di sistema infinitamente più contenuti. Per questa ragione pare opportuno non solo evidenziare questa consolidata esperienza, ma valutare sotto tutti i profili quale sostegno possa venirne dalle istituzioni, anche in termini di promozione di una più equilibrata distribuzione dei profitti.

n) Se il *web* si è rivelato un ambiente straordinario per la crescita del mercato, la cattiva distribuzione della ricchezza (il c.d. *value gap*) è invece un ostacolo per la crescita dei ricavi di artisti, produttori e aventi diritto. Perché l'offerta legale possa davvero essere una strada condivisa di crescita e sviluppo del mercato digitale dell'audiovideo è quindi auspicabile un equilibrio più soddisfacente tra il valore che ritorna verso l'industria della produzione nel suo complesso e il valore accumulato da alcuni servizi digitali che consentono l'accesso. Le associazioni più rappresentative, oltre alla richiamata maggiore responsabilizzazione dei giganti del *web*, da tempo chiedono che questi siano obbligati a pagare *fee* di mercato ai titolari dei diritti. Non si tratta naturalmente di una strada che possa essere intrapresa da un solo Paese, ma di una proposta concreta per affrontare un problema ineludibile.

o) Per quanto riguarda il contrasto alla contraffazione e la tutela del diritto d'autore, appare sempre più anacronistico l'obbligo del contrassegno Siae, così come previsto dalla

legge 22 aprile 1941, n. 633. Come rilevato nel corso delle audizioni, tale obbligo persiste ormai in una strettissima minoranza di paesi europei (oltre all'Italia vi sono solo Portogallo e Romania). Per un mercato che ha assistito al sorpasso del digitale sul prodotto fisico - e che ha visto di conseguenza la stessa attività illegale della contraffazione muoversi ormai completamente nella dimensione digitale - l'apposizione del bollino Siae appare agli occhi dei produttori sempre più come un incomprensibile e anacronistico balzello sui *cd*, *dvd* e gli altri prodotti fisici. Peraltro, proprio le principali associazioni di categoria rilevano la penalizzazione oggettiva, in termini di costi e quindi di prezzo finale, che il bollino determina rispetto ai prodotti del mercato estero, al mercato digitale e agli stessi prodotti acquistati *on line*, tutti esentati da tale obbligo di apposizione;

p) Infine, altri strumenti praticabili nel settore dell'*e-commerce* riguardano la tutela del consumatore nelle transazioni elettroniche, quali, nel settore delle controversie di consumo, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (*ADR-Alternative Dispute Resolution*), per la gestione della negoziazione del reclamo. La stessa direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori relativa ai contratti conclusi a distanza, tra cui quelli in rete, recepita in Italia dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo" e l'art. 3 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", che garantisce il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, offrono spunti interessanti in materia.

Conclusivamente, occorre sottolineare come il settore del commercio elettronico, per le potenzialità che offre e le prospettive di sempre maggiore sviluppo nei prossimi anni, richieda, e al tempo stesso possa trarre beneficio, da un adeguato sistema di lotta alle forme di contraffazione che lo inquinano.

Dinanzi a tale realtà, estremamente pericolosa per le molte implicazioni che si sono descritte, ma che non destano un adeguato allarme sociale, è opportuno assumere un atteggiamento attento rispetto ai bisogni di tutela che i titolari di diritti manifestano e garantire un'adeguata protezione dei consumatori, che sempre più debbono essere informati e tutelati.

L'approccio corretto è quello di perseguire un equo contemperamento di interessi, assicurando la tutela necessaria a tutti i diritti coinvolti, aprendo ad un'impostazione innovativa che superi atteggiamenti conservativi o difensivi dello *status quo* e che non favorisca la contrapposizione tra settori produttivi, che debbono invece essere pienamente coinvolti in termini cooperativi nel quadro delle dinamiche odierne delle attività economiche. Per questa ragione, pertanto, le proposte indicate contemplano, congiuntamente, tanto la necessità di un'evoluzione e di un adeguamento del quadro normativo comunitario e nazionale, quanto la promozione e lo sviluppo delle migliori pratiche pattizie già sperimentate in sede nazionale ed internazionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	223

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione del 16 marzo 2017, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

richiedere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di trasmettere documentazione relativa alla reclusione di Mario Moretti;

acquisire presso la Procura della Repubblica di Roma copia integrale degli atti del procedimento nei confronti di Paolo

Inzerilli ed altri, definito con decreto di archiviazione del GIP di Roma il 9 giugno 1997;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire documentazione medica relativa a Prospero Gallinari;

incaricare il dottor Donadio, il colonnello Pinnelli e il capitano Di Prete di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare il dottor Mastelloni di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti.

Comunica inoltre che, nel corso della riunione del 23 marzo 2017, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Donadio, il dottor Salvini e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro persone al corrente dei fatti;

incaricare il colonnello Pinnelli di interessare le competenti strutture dell'Arma dei carabinieri al fine di acquisire copia degli atti formati in riferimento alla scoperta e all'irruzione nel covo genovese di via Fracchia;

richiedere all'AISI di trasmettere documentazione relativa a due persone coinvolte nei fatti.

Comunica poi che:

il 9 marzo 2017 l'AISE ha inviato una raccolta di documentazione, segreta, relativa alla scuola Hypérion;

nella stessa data il dottor Allegrini ha depositato alcuni documenti, riservati, originati dalla Questura di Viterbo, relativi all'avvistamento di alcuni brigatisti all'inizio del 1979;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla possibile escussione di alcuni ex funzionari della Polizia di Stato;

il 10 marzo 2017 l'AISI ha trasmesso sei documenti, segreti, relativi ai rapporti tra Brigate rosse e formazioni palestinesi;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Otello Riccioni;

il 16 marzo 2017 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, relativo a Oreste e Rolando Strano, Maurizio Folini, Massimo Gidoni, Luca Reggiani;

nella stessa data sono stati declassificati da segreti a riservati alcuni estratti della lettera di Maria Fida Moro al Presidente della Commissione pervenuta il 18 febbraio 2016;

il 21 marzo 2017 l'ex deputato Falco Accame ha trasmesso una nota, di libera consultazione, contenente considerazioni relative all'audizione del generale Paolo Inzerilli e alla vicenda di Antonino Arconte;

il 22 marzo 2017 la dottoressa Tinisona ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti su documentazione asseritamente in possesso di Francesco Tritto;

nella stessa data il dottor Giannini ha trasmesso i verbali, segreti, di sommarie informazioni rese da cinque persone al

corrente dei fatti, nell'ambito di indagini condotte dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Andrea Ferro;

nella stessa data il dottor Donadio, il dottor Salvini e il colonnello Occhipinti hanno depositato i verbali riservati di sommarie informazioni rese da Mimmo Angeli, Simone Traverso, Filippo Maffeo, Luigi Meloni, Luciano Di Noto;

nella stessa data il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ha trasmesso copia dei registri generali della Procura della Repubblica di Genova relativi alla vicenda della scoperta del covo brigatista di via Fracchia;

nella stessa data Franco Bonisoli ha inviato una comunicazione, di libera consultazione, relativa ad alcune affermazioni contenute in un articolo di stampa riguardante l'audizione dell'ex deputato Guido Bodrato del 20 marzo 2017;

nella stessa data l'ex deputato Guido Bodrato ha inviato una comunicazione, riservata, relativa allo stesso tema;

nella stessa data il dottor Donadio ha trasmesso una proposta operativa, riservata, relativa alla documentazione sequestrata nel covo di via Fracchia, a Genova;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato un dossier di documenti, di libera consultazione, predisposto per la missione compiuta a Genova da collaboratori della Commissione;

nella stessa data sono stati acquisiti alcuni documenti, riservati, depositati dal generale Paolo Inzerilli, relativi alle tematiche oggetto della sua audizione dell'8 marzo 2017 presso la Commissione;

il 23 marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa a documentazione di polizia sulla vicenda Moro e sull'organizzazione Gladio;

nella stessa data, il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa alla vicenda dell'appartamento del quartiere Prati che avrebbe ospitato un incontro tra Mario Moretti e Franco Piperno, avvenuto nel corso del 1978.

Comunica che il resoconto dell'audizione dell'ex deputato Guido Bodrato, svolta da una delegazione della Commissione lo scorso 20 marzo a Torino, sarà pubblicato, dopo la revisione formale da

parte dell'interessato, nell'apposita sezione del sito della Commissione.

Illustra infine il programma delle prossime sedute della Commissione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza
del presidente Gian Piero SCANU.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.40 alle 9.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Acquirente Unico SpA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01170 Fragomeli e 7-01188 Crippa, relative allo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche	4
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	5
---	---

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	9
--	---

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Testo unificato C. 4144, approvata in testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	6
--	---

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	10
--	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	6
-----------------------------------	---

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
--	---

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
--	---

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.	
---	--

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	7
---	---

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

II Giustizia

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini	14
--	----

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con il Ministro di Stato irlandese per gli Affari Europei, il Mercato Unico Digitale europeo e la protezione dei Dati Personali, Dara Murphy	15
---	----

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final) », del professor Maurizio Simoncelli, vicepresidente e cofondatore dell'Istituto di ricerche internazionali Archivio disarmo (IRIAD)	16
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	16
5-10915 Rizzo: Sull'esercitazione NATO denominata « Dynamic Manta 2017 (DYMA 2017) » ...	16
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	18
5-10916 Duranti: Sul transito di personale militare nei ruoli tecnici e civili della difesa presso l'Arsenale militare di Taranto	17
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	19

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	20
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	23
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 378 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	31
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

AVVERTENZA	33
------------------	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10834 Paglia: Iniziative per far confluire le funzioni e il personale di Riscossione Sicilia nel nuovo Ente Agenzia delle entrate – Riscossione	36
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	40
5-10835 Fregolent: Chiarimenti circa la soggettività passiva IVA relativamente alle attività commerciali svolte da unità organizzative di enti locali	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	42
5-10836 Laffranco: Attuazione delle norme della legge di bilancio 2017 che hanno modificato il regime di contabilità semplificata per le imprese minori	36
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	44
5-10837 Villarosa: Problematiche concernenti la creazione di moneta bancaria	36
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	45
5-10917 Piccone: Problematiche tributarie relative al meccanismo di tariffazione quadri-settimanale dei canoni per utenze telefoniche fisse	37
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	46
5-10918 Zoggia: Iniziative a tutela dei risparmiatori in relazione al fenomeno dell'usura bancaria	38
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	47
INTERROGAZIONI:	
5-09996 D'Incà: Verifiche circa l'acquisto da parte di Veneto Banca di un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi della Banca JP Morgan	38
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	49
5-10433 Capezzone: Sospensione dei versamenti per debiti tributari e creditizi in favore delle imprese abruzzesi colpite dalle calamità atmosferiche del gennaio 2017	39
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	52
5-10789 Villarosa: Vigilanza sui concessionari della riscossione in relazione ad eventuali trattamenti di favore nei confronti di esponenti politici o di persone connesse al crimine organizzato	39
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	55

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	58
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	62

INTERROGAZIONI:

5-06777 Ferraresi: Sulla situazione degli edifici scolastici del comune di Lagosanto (FE) .	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	63
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica sullo stato di sicurezza dei locali scolastici dell'Istituto di Codigoro (FE) depositata dal deputato Ferraresi)</i>	64
5-09731 Vacca: Sulle votazioni del <i>referendum</i> nelle scuole	60
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	82

SEDE REFERENTE:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
<i>ALLEGATO 5 (Articolo aggiuntivo presentato dalla relatrice)</i>	84
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286-A, Governo	85
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e C. 1987 Terzoni, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni, e C. 3480 Borghi (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	85
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	88
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	91
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
--	----

AVVERTENZA	90
------------------	----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
--	----

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	96
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
---	----

INTERROGAZIONI:

5-09469 Marcon: Riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per il servizio militare agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione	98
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	101
--	-----

5-10623 Baruffi: Procedure di licenziamento di lavoratori della filiale di Carpi del gruppo Argenta Spa	99
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	103
--	-----

5-10321 Albanella: Recupero da parte dell'INPS di quota dei trattamenti di fine servizio erogati in relazione al riconoscimento dell'indennità corrisposta, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, al personale universitario che presta servizio presso strutture sanitarie convenzionate, anche se gestiti direttamente dalle università	99
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	105
--	-----

5-10680 Cominardi: Orari di lavoro del personale medico e sanitario	99
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	107
--	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10926 Lenzi: Misure per una rapida ed uniforme applicazione in tutte le regioni italiane del nuovo piano vaccinale	109
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	111
5-10927 Nesci: Incompatibilità in relazione alla nomina dirigenziale del nuovo direttore generale della Programmazione sanitaria nazionale	109
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	113
AVVERTENZA	110

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	116
7-01165 Gallinella, 7-01169 Oliverio e 7-01216 Zaccagnini: Iniziative in materia di Politica agricola comune (Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00224, 8-00225 e 8-00226)	116
ALLEGATO 1 (Risoluzione n. 8-00224 approvata dalla Commissione)	123
ALLEGATO 2 (Risoluzione n. 8-00225 approvata dalla Commissione)	125
ALLEGATO 3 (Risoluzione n. 8-00226 approvata dalla Commissione)	131
7-01224 Catanoso: Iniziative in materia di Politica agricola comune (Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00227)	116
ALLEGATO 4 (Risoluzione n. 8-00227 approvata dalla Commissione)	134

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10928 Schullian: Esenzione dalla tenuta dei registri telematici per gli stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con attività di vendita diretta o di ristorazione annessa	121
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	136
5-10929 Fedriga: Iniziative per l'inserimento nell'etichetta del riso anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza	121
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	137
5-10930 Catanoso: Iniziative da assumere, nell'esercizio delle prerogative del Governo in tema di controlli, nei confronti di Sin Spa	121
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	138
5-10931 Zaccagnini: Iniziative da assumere per l'estensione dell'etichettatura d'origine obbligatoria	121
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	139
5-10932 Romanini: Iniziative per estendere anche a tutta la filiera del pomodoro da industria l'etichettatura di origine obbligatoria	122
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	140
5-10933 Benedetti: Sulle iniziative adottate dal Governo per ridurre l'uso dei pesticidi in agricoltura	122
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	141

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	142
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	146
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	152
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nuovo testo C. 1202 Arlotti (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	143
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni <i>standard</i> delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio</i>)	
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei relatori)</i>	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	166
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	168
Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul <i>web</i> (relatore on. Baruffi) (<i>Seguito esame e approvazione</i>)	168
<i>ALLEGATO (Relazione)</i>	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	223

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

226

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



17SMC008090